



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICHE E LETTERARIE

XXXV CICLO

COORDINATORE: PROF. ALBERTO PETRUCCIANI

LA CONSERVAZIONE PERMANENTE DEGLI ARCHIVI DIGITALI
DI NATURA PUBBLICA.

IL VALORE ECONOMICO DEGLI ARCHIVI DIGITALI

DOTTORANDA

Debora Chiarelli

TUTOR

Prof. Giovanni Michetti

CO-TUTOR

Prof. Giovanni Paoloni

INDICE

Introduzione	p. 5
1. Metodologia ed evoluzione della ricerca	
1.1 Presupposti e obiettivi	10
1.2 Le indagini	12
1.2.1 Gli archivi nazionali europei: un'indagine per conoscere le politiche di conservazione digitale	14
1.2.2 Il valore degli archivi italiani	19
1.2.2.1 La valutazione dell'archivio fotografico Alinari	22
1.2.2.2 Il valore assicurativo dell'archivio di ATAC SpA	23
1.2.3 Nuove forme di valutazione: archivi informatici e asset digitali	24
1.3 Il punto di svolta: il processo di armonizzazione e standardizzazione contabile per il settore pubblico	27
1.4 Identificazione e riconoscibilità degli archivi: le indagini conoscitive per gli istituti culturali italiani	29
1.4.1 L'esperienza CASTER della regione Emilia Romagna	30
1.4.2 Le indagini di ISTAT per gli istituti della cultura e il monitoraggio delle istituzioni pubbliche	31
1.4.3 Un affare assegnato presso il Senato della Repubblica	33
2. Il valore economico dei beni culturali in Italia	
2.1 Introduzione	35
2.2 I beni culturali come beni del patrimonio	37
2.3 I beni del patrimonio culturale nel bilancio dello Stato	41
2.4 Il trattamento contabile dei beni del patrimonio culturale nel quadro internazionale	47
2.5 La prospettiva italiana	55
3. Quanto vale un archivio: valore patrimoniale e analisi quali-quantitative	
3.1 Introduzione	64
3.2 La valutazione patrimoniale degli archivi pubblici italiani	67
3.2.1 Altre forme di valutazione	76

3.3 La gestione del rischio e il valore del patrimonio ai fini assicurativi	79
3.3.1 Un caso di studio: l'archivio di ATAC SpA	85
<i>Il paragrafo è stato parzialmente obliterato nel rispetto degli accordi di riservatezza sottoscritti con ATAC SpA</i>	
3.4 Le indagini conoscitive per il settore degli archivi	91
3.4.1 Le statistiche per gli archivi in Italia	98
3.4.2 L'esperienza nordamericana	107
3.5 La misurazione degli istituti culturali	113
3.5.1 Un caso di studio: le biblioteche italiane nel sistema del benessere	116
4. Valutare un archivio digitale	
4.1 Introduzione	124
4.2 L'archivio digitale come bene culturale	126
4.2.1 La digitalizzazione del patrimonio archivistico nazionale: verso la creazione di nuovo valore	135
4.3 Il valore economico degli archivi digitali	138
4.3.1 Un caso di studio: la valutazione economica dell'archivio fotografico Alinari	140
<i>Il paragrafo è stato parzialmente obliterato nel rispetto degli accordi di riservatezza sottoscritti con Regione Toscana</i>	
4.3.1.1 La storia del patrimonio	141
4.3.1.2 La valutazione del patrimonio	146
4.4 Gli strumenti di monitoraggio statistico per gli archivi digitali	158
4.5 Il valore dei dati digitali: mercato vs patrimonio informativo pubblico	165
5. Una metodologia di calcolo per gli archivi italiani. La sperimentazione sugli archivi di Stato	
5.1 Introduzione	171
5.2 Rilevazione e raccolta dei dati	173
5.2.1 Gli archivi di Stato coinvolti nella sperimentazione	178
5.3 Note sulla rilevazione	184
5.4 Conclusioni	204
6. Linee guida per una metodologia di indagine statistica sugli archivi pubblici italiani	
6.1 Introduzione	206

6.2 Un modello di indagine per gli archivi storici	207
6.2.1 Modello di questionario per il censimento degli archivi storici	217
6.3 Il monitoraggio statistico degli archivi correnti e dei sistemi di gestione documentale delle istituzioni pubbliche	222
6.3.1 Il Censimento delle istituzioni pubbliche (CENSIP)	225
6.3.2 Proposta di integrazione al modello del CENSIP	231
Bibliografia	251

Allegati

- Circolare della Direzione generale Archivi 85/2004
- Modello CENSIP “Unità istituzionali” 2021
- Rilevazioni dati degli archivi di Stato di Lecce, Palermo e Roma

Introduzione

Il valore economico degli archivi è un tema ancora poco dibattuto negli studi archivistici, nonostante rientri a pieno titolo nell'ambito delle politiche di conservazione dei patrimoni documentari. Diverse sono infatti le attività che richiedono una valutazione economica dei patrimoni, sia in ambito pubblico sia privato. L'acquisto di nuovi archivi, la vendita di archivi (consentita dalle norme solo per il settore privato), la sottoscrizione di una polizza assicurativa, la valutazione dei costi e dei benefici per sostenere le attività di manutenzione, la pianificazione degli investimenti per la conservazione a lungo termine, l'individuazione di un valore ai fini della rendicontazione economica dell'ente: sono tutte azioni svolte quotidianamente anche dagli archivisti, i quali spesso si trovano ad operare senza adeguati criteri di valutazione.

Inoltre, con sempre maggiore frequenza si avverte la necessità di possedere dati che consentano di misurare l'attività degli istituti, anche per attrarre maggiori risorse e nuove forme di investimento da destinare alla conservazione permanente degli archivi. In assenza di dati attendibili, risulta molto complesso effettuare una valutazione e soprattutto attestare gli immensi benefici che gli archivi apportano, non solo agli enti in termini gestionali, ma anche alle comunità e ai territori in termini di impatto sociale, culturale ed economico.

Questa ricerca dottorale si pone come obiettivo l'individuazione degli elementi che contribuiscono alla definizione del valore economico e alla misurazione degli impatti socioeconomici degli archivi, con particolare riguardo per gli archivi di natura pubblica e per gli archivi digitali. In particolare questo studio ha consentito di maturare una riflessione scientifica su alcuni aspetti attraverso cui sostenere, anche in maniera indiretta, la tutela e la conservazione dei patrimoni documentari.

Lo studio poggia su due presupposti necessari: da una parte c'è la consapevolezza che gli archivi pubblici costituiscano un *asset* per lo Stato, dall'altra si attesta invece la necessità di sviluppare una cultura valutativa che consenta di migliorare la riconoscibilità sociale degli archivi, favorendo anche l'attenzione dei decisori politici nella distribuzione di risorse economiche da destinare alla conservazione a lungo termine.

La ricerca ha sviluppato quindi due aree di indagine: una prima area di carattere economico patrimoniale, legata al valore monetario che gli archivi pubblici assumono all'interno del patrimonio dello Stato italiano; una seconda area concentrata sugli aspetti statistici e sulla produzione di strumenti di monitoraggio per l'elaborazione di analisi

scientifiche di tipo quali-quantitativo sugli istituti, sui patrimoni e sugli utenti al fine di evidenziare gli impatti sociali ed economici che gli archivi determinano sui territori e sulle comunità di riferimento

Alla fine degli anni Novanta il legislatore italiano ha inserito i beni del patrimonio culturale statale, e quindi anche gli archivi, tra gli elementi attivi del patrimonio dello Stato. Le amministrazioni sono state chiamate di conseguenza a quantificare il patrimonio e a valutarlo sulla base di alcuni criteri forniti dalla normativa. La norma attribuisce dei criteri di valutazione differenti a seconda della tipologia di bene oggetto di valutazione. Per il patrimonio archivistico è stato indicato come unità di misura il metro lineare a cui è associato un valore monetario fisso, che può essere incrementato o diminuito sulla base di alcuni coefficienti che incidono nella definizione della qualità del patrimonio sottoposto a valutazione. L'amministrazione archivistica ha manifestato sin da subito diverse perplessità sull'applicazione di questo criterio, provando tuttavia a fornire indicazioni per l'attività operativa di contabilizzazione da parte degli istituti. Il criterio fornito dalla norma è al momento l'unico esistente ed è spesso utilizzato come riferimento anche al di fuori degli archivi di Stato. Lo testimonia il caso di studio riportato, relativo all'archivio di ATAC SpA che è stato interamente distrutto da un incendio e valutato poi per la determinazione del premio assicurativo prendendo come riferimento i suddetti parametri.

Negli ultimi tempi il dibattito internazionale in materia di rendicontazione pubblica ha mostrato un rinnovato interesse per la contabilizzazione dei beni del patrimonio culturale, proponendo l'applicazione di nuove logiche che sono tipiche del settore privato secondo il paradigma manageriale del cosiddetto *New Public management* (NPM), finalizzato ad una maggiore efficienza, efficacia, trasparenza ed *accountability* nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'Italia partecipa al processo di armonizzazione contabile in materia di patrimonio culturale attraverso un gruppo di lavoro denominato *Heritage*, costituitosi presso il Servizio studi della Ragioneria generale dello Stato, che dal 2017 sta testando una metodologia di valutazione per la contabilizzazione dei beni del patrimonio culturale italiano basata sul calcolo della fruibilità del patrimonio culturale, per la quantificazione del valore d'uso dei beni.

Il presente studio parte dall'osservazione degli elementi di natura contabile per comprendere come questi si applichino agli archivi pubblici. Sono stati analizzati i criteri che regolano l'attività di rendicontazione dei beni del patrimonio culturale dello Stato, secondo quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente e dalla disciplina economica. Il tema è stato osservato poi alla luce dei processi di armonizzazione e standardizzazione che

regolano il trattamento contabile dei beni del patrimonio culturale pubblico nel quadro internazionale. In particolare, è stato analizzato l'impianto logico su cui poggia la nuova metodologia di calcolo elaborata dagli economisti italiani per il trattamento economico-patrimoniale dei beni culturali, al fine di comprendere in quale misura possa contribuire allo sviluppo di una riflessione sul valore economico degli archivi pubblici, non solo degli archivi generati su supporto tradizionale, ma anche degli archivi digitali.

L'orientamento nazionale e internazionale in materia di rendicontazione dei beni culturali resta infatti fortemente ancorato agli aspetti materiali del patrimonio e non offre elementi per la valutazione del patrimonio digitale. Questa condizione rappresenta un vero e proprio nodo critico per gli archivi italiani poiché a partire dal 2005 la normativa nazionale dispone che i documenti originali della pubblica amministrazione siano formati attraverso mezzi informatici. L'archivio è un organismo unitario che nasce per soddisfare le esigenze pratiche dell'ente che lo produce, divenendo in un secondo tempo importante per la ricerca storica, senza perdere mai completamente la sua valenza giuridica. Gli archivi prodotti su supporto digitale costituiranno gli archivi storici digitali e sono pertanto beni del patrimonio culturale digitale pubblico, ugualmente meritevoli di essere iscritti in bilancio.

La ricerca ha approfondito il tema della valutazione degli archivi digitali attraverso diverse prospettive: sono stati forniti i riferimenti normativi che qualificano l'archivio digitale pubblico come bene del patrimonio culturale nazionale. Sono state presentate inoltre le definizioni provenienti dagli standard internazionali di contabilità, per supportare una riflessione che consenta di identificare adeguatamente gli archivi digitali nell'ambito degli elementi patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. Infine, sono state illustrate alcune esperienze applicate al settore privato per delineare l'orientamento attuale delle aziende nella valutazione degli *asset* digitali. In tale contesto si inserisce l'analisi del caso di studio relativo alla valutazione dell'archivio Alinari (analogico e digitale), recentemente acquisito dalla Regione Toscana.

La prospettiva economico-aziendalistica ha suscitato nuove riflessioni, consentendo di osservare il tema del valore economico degli archivi sotto una luce nuova. L'impianto logico proposto dalla dottrina economica internazionale identifica cinque fasi sequenziali per la rilevazione del bene culturale come risorsa nell'ambito del bilancio di un ente pubblico: 1. identificazione e classificazione dei beni, 2. verifica della loro attività a fini contabili, 3. verifica dei criteri di rilevazione contabile, 4. definizione del metodo di misurazione da adottare, 5. individuazione della modalità di presentazione dell'informativa.

La riflessione si è concentrata in particolare su due punti e cioè sul processo di identificazione degli archivi e sulla definizione del metodo di misurazione basato sul calcolo della fruibilità. Entrambi questi aspetti hanno condotto la ricerca nell'ambito delle rilevazioni statistiche nazionali, al fine di individuare adeguati strumenti di rilevazione che consentano lo studio e l'analisi scientifica delle principali dimensioni caratterizzanti gli archivi pubblici. L'uso della statistica può infatti supportare gli archivi nel raggiungimento di diversi obiettivi, sia con riferimento alla gestione interna, ovvero alle attività di pianificazione, progettazione e monitoraggio, sia per l'attività verso l'esterno e quindi per comunicare le prestazioni che l'archivio rende alla comunità in termini di servizi. L'uso di dati affidabili e coerenti, consente inoltre di quantificare il valore degli archivi e promuovere il ruolo che essi svolgono a beneficio della formazione, della ricerca, della cultura ed in generale della vita sociale ed economica.

Con riferimento alle indagini conoscitive e alle misurazioni di carattere quali-quantitativo, la ricerca ha illustrato lo stato dell'arte delle rilevazioni statistiche per gli archivi pubblici italiani nell'ambito del Sistema statistico nazionale (SISTAN). Sono stati evidenziati i limiti di questa attività di rilevazione e individuate le aree di miglioramento su cui la statistica dovrà necessariamente concentrarsi in futuro, in particolare per la rilevazione della fruizione del patrimonio digitale, anche alla luce delle importanti novità introdotte dal Piano nazionale di digitalizzazione (PND). Sono state analizzate inoltre alcune recenti esperienze registrate in ambito internazionale nel campo della rilevazione statistica e delle metriche applicate agli archivi. Infine, con riferimento alle potenzialità offerte dalla rilevazione statistica ufficiale, è stata illustrata la recentissima esperienza delle biblioteche italiane che dal 2017 sono oggetto di uno studio statistico progettuale curato da ISTAT in collaborazione con Sapienza Università di Roma. Nell'ambito delle attività previste dal piano statistico nazionale (PSN) è stato realizzato nel 2020 il primo censimento nazionale delle biblioteche e a partire dal 2021 si è registrato un indicatore dedicato alle biblioteche nel rapporto Benessere equo e sostenibile (BES). Gli archivi – come le biblioteche – rientrano nel cosiddetto *non-cash generating asset*, cioè in quelle attività che non generano flussi finanziari di cassa. Il valore di un archivio non va ricercato unicamente attraverso la valutazione di flussi economici diretti e indiretti, bensì attraverso la misurazione dell'impatto che esso genera sulle comunità e sui territori, determinando altissime ricadute a livello culturale, sociale ed economico anche attraverso l'innalzamento della qualità scientifica della ricerca.

Tuttavia, la vera sfida per gli archivi resta la conoscenza e l'individuazione dei patrimoni correnti e di deposito della pubblica amministrazione al fine di disporre di

informazioni costantemente aggiornate sulle nuove acquisizioni, con notevole beneficio per la programmazione della conservazione a lungo termine. La statistica ufficiale può produrre reali benefici per il settore degli archivi pubblici, ma è necessario che i patrimoni documentari siano considerati nella loro unitarietà, anche attraverso un'attività di monitoraggio statistico degli archivi correnti, con riferimento alla gestione documentale dell'ente, al fine di migliorare la percezione e la consapevolezza in materia di archivi correnti da parte dei cittadini, dei decisori politici e degli stessi enti, cioè dei soggetti produttori di archivi. Questo studio ha voluto approfondire la conoscenza di alcuni strumenti già noti e consolidati della statistica ufficiale, per valutare in quale misura essi possano determinare un miglioramento delle fasi di monitoraggio per gli archivi correnti, per i sistemi di gestione documentale e per i le politiche di conservazione digitale.

A completamento della ricerca sono state svolte alcune attività di verifica sperimentale applicate sia agli aspetti contabili che agli aspetti statistici.

In primo luogo sono state curate le attività di rilevazione necessarie ai fini della sperimentazione condotta dal gruppo *Heritage* della Ragioneria generale dello Stato. Hanno aderito all'iniziativa l'Archivio di Stato di Lecce, l'Archivio di Stato di Roma e l'archivio di Stato di Palermo. Alla data di consegna del presente elaborato di tesi, la sperimentazione contabile non risulta ancora conclusa, ma i risultati della rilevazione hanno consentito di porre alcune questioni critiche per la corretta definizione degli istituti archivistici a livello economico-patrimoniale. Si è deciso pertanto di esporre tali risultati e analizzare alcuni fondamentali aspetti legati in particolare ai servizi e all'utenza degli istituti.

Per quanto riguarda gli aspetti statistici, questo studio ha prodotto alcune linee guida per una metodologia di indagine statistica applicata agli archivi. Più precisamente, è stata delineata una proposta di censimento di tutti gli istituti conservatori di archivi che operano in Italia. Inoltre, con riferimento agli archivi di ente pubblico, è stata elaborata una proposta di integrazione al Censimento permanente delle istituzioni pubbliche (CENSIP) al fine di rilevare l'attenzione che le istituzioni pubbliche riservano ai propri archivi, intesi sia come servizio trasversale per il funzionamento di tutti gli uffici (ovvero la gestione documentale dell'ente), sia come servizio finale per l'accesso alla documentazione prodotta dall'ente per motivi di studio e ricerca (archivio storico).

1. Metodologia ed evoluzione della ricerca

1.1 Presupposti e obiettivi

L'obiettivo di questo progetto di ricerca dottorale è identificare gli elementi che contribuiscono alla definizione del valore economico e alla misurazione degli impatti socioeconomici degli archivi, con particolare riguardo per gli archivi di natura pubblica e per gli archivi digitali.

Il tema del valore economico degli archivi ha consentito di maturare una riflessione scientifica su aspetti che sono spesso trascurati dalla disciplina archivistica e che riguardano le politiche di gestione attraverso cui sostenere, anche in maniera indiretta, la tutela e la conservazione dei patrimoni documentari. Alla base dello studio vi sono due presupposti necessari: da una parte c'è la solida consapevolezza che gli archivi pubblici costituiscano una risorsa per lo Stato, perché appartengono al cosiddetto patrimonio strutturale dell'ente che li detiene, ne incorporano le finalità istituzionali e sono essenziali per il soddisfacimento diretto dei bisogni pubblici. Sono cioè un vero e proprio *asset*¹. Il secondo presupposto riguarda la necessità di sviluppare una cultura valutativa che consenta di migliorare la riconoscibilità sociale degli archivi favorendo inoltre l'attenzione dei decisori politici nella distribuzione di risorse economiche da destinare alla conservazione a lungo termine.

La ricerca ha sviluppato pertanto due aree di indagine: una prima area di carattere economico patrimoniale, legata al valore monetario che gli archivi pubblici – intesi come beni del demanio culturale – assumono all'interno del patrimonio dello Stato italiano; una seconda area concentrata sugli aspetti statistici e sulla produzione di strumenti di monitoraggio che consentano l'elaborazione di analisi scientifiche di tipo quali-quantitativo sugli istituti, sui patrimoni e sugli utenti al fine di evidenziare gli impatti sociali ed economici che gli archivi determinano sui territori e sulle comunità di riferimento.

Il progetto è giunto alla sua attuale configurazione dopo aver attraversato una rimodulazione che si è resa sempre più necessaria alla luce dei risultati che via via emergevano nel corso delle indagini.

¹ «Termine inglese che indica, in senso molto ampio, ogni entità materiale o immateriale suscettibile di valutazione economica per un certo soggetto». *Dizionario di economia e finanza*, Treccani, 2012, s.v. Asset, <https://www.treccani.it/enciclopedia/asset_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/>.

La formulazione iniziale della ricerca prevedeva di analizzare e sperimentare regole, strumenti e policy per la conservazione permanente delle fonti digitali storiche di natura pubblica, destinate sia agli Archivi di Stato che alle sezioni separate d'archivio delle pubbliche amministrazioni non statali. Il contesto istituzionale scelto per l'attività di studio e verifica dell'elaborazione teorica era l'Archivio centrale dello Stato (ACS) a cui, per mandato istituzionale, spetta il compito di conservare gli archivi degli organi centrali dello Stato italiano al fine di renderli consultabili e fruibili pubblicamente. Il progetto prevedeva lo svolgimento di indagini comparate per approfondire le politiche di conservazione digitale adottate a livello nazionale e internazionale dagli istituti pubblici di conservazione, con un focus di ricerca sugli aspetti organizzativi e gestionali, in particolare sulle figure professionali impegnate nella conservazione digitale e sul valore economico degli archivi digitali nell'ambito del patrimonio nazionale.

Il progetto iniziale è stato successivamente rimodulato in ragione non solo della vasta estensione dei temi di ricerca e della molteplicità delle dimensioni di analisi, ma anche della necessità di garantire autonomia intellettuale e organizzativa all'indagine scientifica, separandola dalle vicende dell'Amministrazione archivistica². A ciò si aggiunga che le ricerche iniziali sul valore economico degli archivi si sono dimostrate da subito molto proficue, aprendo la possibilità a nuove riflessioni di carattere sperimentale. Queste circostanze, unitamente a un crescente interesse per il tema, hanno condotto a una decisa e definitiva focalizzazione della ricerca in questa direzione. Le evoluzioni del progetto e gli sviluppi della ricerca sono stati sempre condivisi con il Coordinatore e con l'intero Collegio di dottorato durante le riunioni semestrali.

Preme infine sottolineare l'impatto fortemente negativo che la pandemia da Covid19 ha generato sulla ricerca – in particolare per l'anno 2020 e in misura minore anche per il 2021 – obbligando ad una ripianificazione dei tempi e delle modalità di raccolta dei dati.

Scopo di questo capitolo è ripercorrere le tappe dell'intero percorso di ricerca, illustrandone la metodologia di indagine e presentando le criticità emerse, le scelte effettuate e gli interlocutori – istituzionali e non istituzionali – che hanno contribuito allo sviluppo e all'elaborazione del tema. Nel corso della narrazione saranno forniti i riferimenti ai capitoli successivi dove gli specifici argomenti sono trattati e approfonditi in maniera analitica.

² Nel primo incontro con il Collegio di dottorato, tenutosi il 28 novembre 2019, sono state evidenziate alcune possibili criticità per lo sviluppo del progetto che – così come formulato – appariva fortemente ancorato allo sviluppo dei progetti di conservazione dell'ACS, e dunque vincolato a tempi di realizzazione e risorse economiche esterne, fuori dal controllo dell'Autrice di questa ricerca. Pertanto il Collegio ha suggerito un'adeguata distinzione tra le necessità e i piani dell'Amministrazione archivistica e gli obiettivi della ricerca accademica, incoraggiando una rimodulazione di questi ultimi.

Sempre all'interno di questo capitolo saranno riportate anche quelle attività di indagine che, pur essendo state svolte nell'ambito della ricerca, hanno dato un esito negativo poiché non hanno fornito elementi scientificamente rilevanti ai fini dell'elaborazione della tesi.

1.2 Le indagini

Il primo passo della ricerca è stato il confronto con la Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura (DG Archivi) nella persona della dr.ssa Giulia Barrera³, rappresentante italiana presso lo European Archives Group (EAG)⁴, con cui sono stati affrontati due aspetti determinanti:

- l'individuazione di interlocutori autorevoli per la raccolta di informazioni sui sistemi di conservazione digitale presso gli archivi nazionali europei;
- la segnalazione di casi di studio per approfondire il tema del valore economico degli archivi anche con riferimento agli archivi digitali.

Per quanto riguarda il primo punto, la dr.ssa Barrera ha sconsigliato la promozione di un'indagine all'interno dell'EAG. Tale gruppo è composto dai rappresentanti nazionali designati dalle istituzioni politiche e non sempre si tratta di esperti archivisti. La stessa metodologia d'indagine, adottata in passato per tematiche differenti, non ha sortito buoni risultati a causa della specificità di domande che richiedono molto spesso il coinvolgimento di referenti tecnici diversi dai rappresentanti nazionali membri dell'EAG.

Con riferimento alla valutazione economica la DG Archivi ha dichiarato di non avere specifici punti di riferimento per i patrimoni digitali. L'unico riferimento per la contabilizzazione degli archivi statali nell'ambito del conto patrimoniale dello Stato è il decreto del Ministero di economia e finanza del 18 aprile 2002 (cap. 3 par. 2). Tale norma, pur risultando di difficile applicazione, rappresenta l'unico riferimento certo per la valutazione economica degli archivi pubblici, tanto da essere utilizzata anche in caso di contenziosi per la determinazione del premio assicurativo a seguito di incidenti che hanno

³ Già funzionaria archivista presso la Direzione generale Archivi, oggi Soprintendente archivistica e bibliografica della Calabria.

⁴ Lo European Archives Group è un gruppo ufficiale di esperti della Commissione europea istituito all'inizio del 2006. È composto da rappresentanti degli Archivi nazionali dei paesi membri dell'UE e ha come missione quella di assicurare la cooperazione e il coordinamento in materia di archivi, <https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=937&Lang=IT>. Si veda anche Giulia Barrera, *Il villaggio globale degli archivisti. Organizzazioni internazionali e cooperazione tra gli archivi del mondo*, in: *Archivistica, teorie, metodi, pratiche*, Roma, Carocci, 2014, p. 381-403.

comportato la distruzione di archivi. A tale proposito viene segnalato come caso di studio l'incendio dell'archivio dell'ATAC SpA, azienda romana che si occupa del trasporto pubblico e dei servizi di mobilità della Capitale (si veda più avanti il par. 1.2.2 e in maniera più approfondita il cap. 3 par. 3.3.1).

Con riferimento al valore economico degli archivi in ambito internazionale è stato determinate il contatto stabilito per il tramite della DG Archivi con gli Archivi nazionali del Belgio, in particolare con Karin von Honacker⁵ che ha condiviso con noi una nota informale⁶, frutto di un'indagine circolata internamente tra i rappresentanti dell'EAG, relativa ai criteri adottati da ciascun Paese per la valutazione economica degli archivi e più in generale del patrimonio culturale. Quella nota metteva in luce la condizione di singolarità degli archivi italiani proprio per l'applicazione del suddetto decreto 18 aprile 2002 e la quasi completa mancanza di parametri di calcolo per gli altri Paesi. Lo stesso appunto offriva inoltre alcuni elementi di riflessione sul processo di armonizzazione e standardizzazione contabile per il settore pubblico che stava realizzandosi in Europa attraverso un gruppo di lavoro che all'interno di Eurostat affrontava dal 2017 lo sviluppo di uno standard europeo di contabilità pubblica del patrimonio culturale (si veda più avanti il par. 1.3 e l'intero cap. 2).

Partendo da questi presupposti si è deciso di procedere alla raccolta dei dati attraverso due attività di indagine, che sono state svolte in momenti diversi e con modalità differenti. Un'indagine era finalizzata ad acquisire informazioni sulle politiche messe in campo dagli istituti per la conservazione del patrimonio storico digitale pubblico, e pertanto è stata condotta su un campione scelto di archivi nazionali europei. La seconda indagine mirava invece ad individuare casi di studio per l'elaborazione di adeguati criteri di valutazione economica, con particolare riferimento agli archivi digitali. In questo caso gli interlocutori sono stati soggetti istituzionali italiani impegnati nelle attività di conservazione, tutela e vigilanza del patrimonio documentario.

⁵ Karin von Honacker è responsabile delle politiche e delle relazioni internazionali degli *Rijksarchief* del Belgio.

⁶ Karin von Honacker, *Methodologie voor de financiële waardering van archiefcollecties. Stand van zaken*, 11 aprile 2019.

1.2.1 Gli Archivi nazionali europei. Un'indagine per conoscere le politiche di conservazione digitale

Per la realizzazione dell'indagine conoscitiva è stato elaborato un questionario attraverso il quale raccogliere i dati significativi delle singole istituzioni interpellate. Tale questionario è stato poi inviato nel marzo 2021 alle strutture funzionali che si occupano delle politiche e dei sistemi di conservazione digitale presso gli archivi nazionali europei. L'indagine, frutto di un lungo lavoro preparatorio, era finalizzata alla raccolta sistematica dei dati relativi alle politiche di conservazione digitale degli archivi nazionali europei. Il questionario ha consentito di acquisire determinate informazioni, in particolare grazie alla sensibilità dimostrata da alcuni istituti, come gli Archivi nazionali di Belgio e Danimarca. Tuttavia, la ricerca si è rivelata scarsamente produttiva a causa dell'esiguità dei dati (pochissimi sono stati gli archivi nazionali che hanno contribuito all'indagine) e della scarsa presenza di elementi qualitativamente rilevanti per uno sviluppo ulteriore del tema.

Inoltre, preme sottolineare un aspetto non secondario che ha certamente indebolito i propositi iniziali della ricerca, determinandone un diverso orientamento. L'Europa viveva in quei mesi un momento di grandi cambiamenti, anche grazie alle risorse economiche stanziare dall'Unione europea con l'iniziativa Next Generation EU (NGEU)⁷. In Italia questi finanziamenti sono in corso di investimento anche per la digitalizzazione del patrimonio culturale, accompagnata dallo sviluppo di un'infrastruttura per la raccolta, la conservazione e l'accesso alle risorse digitali. Al momento dell'indagine si registrava anche in Italia una profonda incertezza sull'orientamento in materia di conservazione della memoria digitale del Paese: la situazione normativa della conservazione digitale aveva beneficiato della pubblicazione, a settembre 2020, delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici⁸. Tuttavia, era forte la consapevolezza che la

⁷ Il NGEU è un piano economico per il rilancio dell'economia dei Paesi europei travolti dalla crisi conseguente all'emergenza pandemica. Lo strumento attraverso cui l'Italia ha programmato gli obiettivi e le riforme su cui investire i finanziamenti europei è il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato in via definitiva dalle Conclusioni del Consiglio d'Europa del 13 luglio 2021.

⁸ Il documento dell'Agenzia per l'Italia digitale aggiorna le regole tecniche vigenti ex art. 71 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale* (CAD) e incorpora le circolari già emanate in materia, tenendo conto della disciplina dei beni culturali. Gli allegati alla Linee guida definiscono i formati dei file di riversamento; i metadati relativi al documento informatico, al documento amministrativo informatico e all'aggregazione documentale; i principali standard e le specifiche tecniche di riferimento nell'ambito della formazione, gestione e conservazione di documenti informatici e documenti amministrativi informatici. In particolare, le Linee guida definiscono meglio il ruolo degli attori che agiscono nel processo di conservazione, sciogliendo alcune ambiguità sulle competenze che restano in capo all'Amministrazione archivistica nello svolgimento delle funzioni di sorveglianza e vigilanza sugli archivi nativi digitali della pubblica amministrazione, e destinati alla conservazione a lungo termine.

digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione sarebbe stata condizionata da una ristrutturazione generale dell'intero apparato burocratico statale. Conseguentemente, le scelte tecnologiche e le policy interne agli istituti di conservazione sarebbero state influenzate da questo processo di trasformazione digitale, generando grandi cambiamenti. Nella prospettiva di una visione comparata delle politiche digitali europee, questo aspetto determinava un quadro fortemente dinamico e instabile che avrebbe limitato enormemente la possibilità di analisi, non garantendo l'elaborazione di riflessioni scientifiche verificabili nel breve periodo.

Di seguito si riporta un dettaglio dell'attività preparatoria che è stata svolta per l'individuazione del campione dei Paesi su cui effettuare la raccolta sistematica dei dati e per la strutturazione del questionario di indagine.

I Paesi oggetto di indagine

La ricerca sulle politiche europee di conservazione digitale ha seguito un criterio di tipo politico: l'attenzione è stata concentrata sugli archivi nazionali dei Paesi dell'Unione Europea che aderiscono all'EAG⁹ e tra questi in particolare sui dieci stati membri del Program Coordination Group¹⁰ (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Romania, Spagna, Svezia, Ungheria). A questi abbiamo deciso di aggiungere anche Danimarca ed Estonia, in virtù dell'elevatissimo indice di digitalizzazione dei servizi pubblici e quindi del potenziale interesse per la ricerca¹¹. Sebbene al di fuori dell'UE, si è ritenuto indispensabile considerare inoltre l'esperienza della Norvegia, per la vicinanza con le politiche svedesi nella condivisione degli standard di conservazione dei metadati e della piattaforma di conservazione¹². Infine, si è deciso di studiare anche gli Archivi nazionali di Germania, Portogallo e Olanda in quanto membri di un sottogruppo dell'EAG che si occupa dello sviluppo di progetti di *Archiving by design*, una politica di intervento finalizzata a

⁹ Si tratta di ventisette Paesi in totale, suddivisi in paesi membri e paesi non membri partecipanti come osservatori.

¹⁰ European Commission, *European Archives Group*, <<https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=937>>.

¹¹ Lo stato di digitalizzazione dei paesi europei è calcolato dalla Commissione europea attraverso l'indice dell'economia e della società digitale (DESI), un indice composito che valuta le prestazioni digitali dell'Europa sulla base di alcuni specifici indicatori e tiene traccia dell'evoluzione degli Stati membri nella competitività digitale. European Commission, *The Digital Economy and Society Index (DESI)*, <<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi>>.

¹² Il progetto DIAS (*Digital arkivpakkestruktur*), elaborato dagli Archivi nazionali norvegesi per la gestione dei pacchetti di archiviazione digitale, nasce nel 2012 da una personalizzazione del sistema svedese *ESSArch* basato su codice *open source*. Si veda Arkivverket, *DIAS – Digital arkivpakkestruktur*, <<https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/regelverk-og-standarder/dias-prosjektet-digital-arkivpakkestruktur#!#block-body-2>>.

limitare la perdita delle informazioni digitali native, grazie anche a nuove forme di collaborazione con le amministrazioni versanti¹³.

La lista dei paesi oggetto di indagine risultava pertanto così composta: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Ungheria.

La chiave di accesso principale per le informazioni sugli archivi nazionali è stata il sito web dell'istituto, da cui sono state ricavate le principali notizie su servizi, eventi, iniziative, pubblicazioni e progetti in corso di realizzazione. È stato possibile distinguere tre tipologie di istituto in base allo stato di avanzamento delle politiche di conservazione digitale:

- istituti in fase avanzata: esistenza di fonti bibliografiche e documenti di lavoro spesso pubblicati sui siti, a volte anche tradotti in lingua inglese;
- istituti che stanno sviluppando un sistema di conservazione digitale: poche informazioni pubbliche e quasi tutte nella lingua originale, nessun documento di lavoro disponibile;
- istituti che non hanno un sistema di conservazione digitale: poche informazioni disponibili, quasi esclusivamente relative a progetti di digitalizzazione delle fonti storiche e banche dati accessibili da remoto.

In questa fase si è avvertita la necessità di sistematizzare la ricerca delle fonti per avere strumenti omogenei su cui lavorare. L'attenzione si è concentrata sul recupero di tre tipologie di informazione:

1. normativa archivistica;
2. informazioni di tipo organizzativo/funzionale (ad esempio, l'organigramma dell'istituto);
3. informazioni sulle policy dell'istituto o sulla realizzazione di uno specifico progetto di conservazione digitale presso l'archivio nazionale.

¹³ Nel corso dell'incontro dell'EAG tenutosi il 6 giugno 2019 a Bucarest, il rappresentante degli Archivi nazionali di Norvegia, paese che vanta circa trent'anni di esperienza nel settore della conservazione digitale, ha evidenziato il parziale fallimento delle politiche di conservazione adottate fino ad allora a causa della altissima percentuale di documentazione non disponibile e per gli elevati costi economici sostenuti durante le operazioni di estrazione, migrazione e versamento della documentazione. In quella sede Norvegia e Olanda hanno dichiarato la comune volontà di modificare il proprio orientamento, attraverso lo sviluppo di nuovi progetti di *Archiving by design* che prevedono una visione del processo di conservazione digitale condivisa con le amministrazioni versanti sin dalla formazione delle risorse digitali. Dopo l'incontro del giugno 2019, altri paesi hanno condiviso questa nuova visione (Danimarca Finlandia, Germania, Portogallo, Svezia e Svizzera), promuovendo così la costituzione di un sottogruppo dell'EAG. Si veda <<https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=15152&fromExpertGroups=true>>.

La scheda di rilevazione

La scheda, nata inizialmente come strumento di lavoro per facilitare la rilevazione sistematica dei dati pubblicati sulle pagine web degli istituti, è stata poi tradotta in lingua inglese e inoltrata come questionario agli archivi nazionali oggetto di indagine.

Come si vede nella tabella qui di seguito, sono state individuate nove aree di indagine: 1. Quadro normativo, 2. Governance, 3. Trasferimento/Acquisizione, 4. Pianificazione della conservazione, 5. Distribuzione/Accesso, 6. Architetture dei dati, 7. Tecnologie, 8. Comunità di riferimento, 9. Valore economico degli archivi.

Le fonti utilizzate per l'elaborazione della scheda sono fondamentalmente due: lo standard ISO 14721:2012, Space data and information transfer systems — Open archival information system (OAIS)¹⁴ e il documento *Digital Preservation Policies: Guidance for archives* pubblicata nel 2011 dal National Archives del Regno Unito¹⁵.

L'indagine aveva l'obiettivo di recuperare fonti appropriate (monografie, saggi, documenti di lavoro, riferimenti a pagine e siti web, etc.) per lo studio delle politiche di conservazione digitale di ciascun istituto, possibilmente in lingua inglese, per agevolare la comprensione e l'analisi delle strategie di conservazione digitale di ciascun Paese. Per tale motivo non si è ritenuto opportuno coinvolgere in questa prima fase l'Italia, più precisamente l'Archivio centrale dello Stato, che tuttavia rientrava nel campione di indagine. Non secondariamente, il questionario aveva l'obiettivo di stabilire un contatto con i responsabili della conservazione digitale presso gli archivi nazionali, al fine di approfondire o chiarire eventualmente taluni aspetti delle strategie conservative nazionali.

La scheda è stata inoltrata nel marzo 2021 a quindici archivi nazionali europei. A distanza di tre mesi, solo sei istituti hanno risposto. Di questi, tre hanno fornito indicazioni chiare e facilmente reperibili anche in lingua inglese (Belgio, Danimarca e Olanda); i restanti istituti hanno fornito degli indirizzi di collegamento a siti web e progetti governativi interamente compilati nella lingua nazionale (Austria, Portogallo e Svezia). Gli archivi nazionali di Svezia hanno condiviso i lucidi preparati in occasione di alcuni incontri pubblici svolti all'estero per la presentazione del proprio sistema di conservazione digitale.

¹⁴ Si veda inoltre Giovanni Michetti, *OAIS. Sistema informativo aperto per l'archiviazione*. Roma, ICCU, 2007.

¹⁵ The National Archives, *Digital Preservation Policies: Guidance for archives*, <<https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/digital-preservation-policies-guidance-draft-v4.2.pdf>>.

Tab. 1 - Il questionario per gli archivi nazionali europei

<i>Area</i>	<i>Focus</i>
1. Regulatory framework	Archival law, e-government legislation, any law or regulation affecting digital preservation
2. Governance	Information on the national archival system, that is: a) the distribution and organization of the archives in the country b) the functional and organizational structure of the offices/units dealing with digital preservation within the National Archive (for example, specify whether there are specific teams working on the development of digital preservation policies or digital preservation is distributed function among different units)
3. Transfer/Acquisition	Transfer procedures, relationships among records producers and national archives, “archiving by design” policies, etc.
4. Preservation planning	Management plans to ensure sustainable access to digital objects over the long term
5. Distribution/Access	Distribution/Access policies and procedures
6. Data architecture	Preservation standards on metadata, formats, medium, and environment; data models; overall description of the components/systems implementing the digital preservation strategy
7. Technology	Technological solutions implementing the digital preservation program, possibly adopted from other national programs (preservation software solutions shared among different cultural institutions; adoption of modular and/or scalable solutions; use of open-source software; use of blockchain technologies; etc.)
8. Designated Community	Procedures and methodologies to identify user groups and potential consumers
9. Economic value of archives	Sources – if any – for identifying the economic value of documentary heritage, digital records in particular

Tab. 2 – Paesi coinvolti dalle rilevazioni

Archivi nazionali		Risposte pervenute
1.	Austria	X
2.	Belgio	X
3.	Danimarca	X
4.	Estonia	
5.	Finlandia	
6.	Francia	
7.	Germania	
8.	Lussemburgo	
9.	Norvegia	
10.	Olanda	X
11.	Portogallo	X
12.	Romania	
13.	Spagna	
14.	Svezia	X
15.	Ungheria	

1.2.2 Il valore degli archivi italiani

La necessità di una riflessione approfondita sul valore economico del patrimonio culturale digitale è nata non solo a seguito delle indagini condotte in avvio di ricerca, ma anche dall'osservazione di un fenomeno crescente presso gli archivi di Stato, ovvero la presenza di un cospicuo patrimonio analogico digitalizzato, a cui non viene attribuito alcun valore economico. Per la contabilizzazione della documentazione digitale non esistono ancora criteri chiari e parametri di riferimento come quelli forniti per gli archivi analogici. L'argomento sarà trattato in maniera approfondita nel capitolo 3, ma occorre qui richiamare il decreto ministeriale del 18 aprile 2002 che stabilisce i criteri di valutazione economica per gli archivi pubblici, ma fornisce come unico parametro oggettivo lo sviluppo in metri lineari, cui aggiunge l'indicazione di alcuni coefficienti relativi allo stato di conservazione, al supporto e condizionamento, al periodo storico, alla rilevanza per la ricerca, alla rarità e al

pregio del materiale, funzionali all'eventuale correzione del valore risultante dal solo dato della consistenza. Per la valutazione di tutto il patrimonio archivistico nazionale la DG Archivi ha elaborato una serie di suggerimenti, confluiti poi nella relazione allegata alla circolare 85/2004, tuttora vigente. Queste indicazioni risultano tuttavia scarse ed approssimative, e comunque inadeguate per trattare documenti digitali: di qui la curiosità di approfondire il tema, anche in previsione di versamenti di documentazione digitale nativa che, al pari di quella analogica, costituisce un bene culturale e come tale dovrebbe essere considerata nel patrimonio dello Stato (cap. 4). Preme sottolineare che tali versamenti non si riferiscono a un futuro lontano nel tempo, bensì ad una realtà ormai concreta, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni di legge¹⁶.

A ciò si aggiunga che esistono situazioni in cui si rende necessaria una precisa valutazione economica degli archivi pubblici, come ad esempio nel caso delle coperture assicurative da sottoscrivere in occasione di prestiti e restauri, o nel caso delle valutazioni a fini di donazione di fondi archivistici ai quali deve essere assegnato un valore prima di una loro acquisizione da parte dell'amministrazione pubblica (cap. 3 par. 3.3).

Il rilievo della valutazione economica è dunque destinato a crescere nel tempo, coinvolgendo in particolare il patrimonio archivistico digitale delle pubbliche amministrazioni. Per tale motivo è sembrato opportuno approfondire questo tema attraverso una prima indagine che ha coinvolto diversi interlocutori. Obiettivo di quest'attività di indagine era rilevare lo stato di consapevolezza degli enti in merito al valore economico degli archivi digitali e trovare spunti utili per sviluppare una riflessione più ampia attraverso l'individuazione di alcuni casi di studio.

L'indagine è stata svolta tra gennaio e giugno 2020. A tutti gli interlocutori è stata inviata un'email nella quale si chiedeva di rispondere ad un breve quesito finalizzato a sapere se l'istituto o l'ente avesse affrontato a vario titolo un caso di valutazione economica del patrimonio archivistico digitale (ad esempio, archivi analogici digitalizzati, archivi ibridi e banche dati) e – in caso di risposta affermativa – quali fossero i parametri (eventualmente forfetari) utilizzati per l'individuazione del valore. In molti casi non è stata fornita una risposta, in altri casi invece è seguito un vero e proprio scambio di comunicazioni in forma scritta o attraverso interviste non strutturate ai referenti.

¹⁶ Il Codice dei beni culturali stabilisce (art. 41, co. 1) che «Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni». All'inizio degli anni Novanta le pubbliche amministrazioni facevano già uso di strumenti e documenti digitali (non a caso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è istituita nel 1993 con il decreto legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993) e dunque è ipotizzabile che parte della documentazione destinata oggi al versamento sia in formato digitale.

È opportuno evidenziare che buona parte dell'indagine è stata svolta durante il primo periodo della pandemia (c.d. *lockdown*) e pertanto si è avuta la possibilità di effettuare unicamente interviste telefoniche. Si ritiene che la mancata risposta da parte di alcune amministrazioni sia da imputare alle difficoltà di gestione degli uffici che in quel momento dovevano fronteggiare numerose emergenze per garantire la continuità operativa dei servizi pubblici.

Non tutti gli interlocutori hanno fornito elementi significativi per la ricerca, ma numerose sono state le suggestioni suscitate da questa attività di indagine i cui risultati saranno richiamati sommariamente nel presente capitolo e approfonditamente – ove necessario – nei capitoli seguenti. La tabella che segue elenca gli enti coinvolti, la modalità di scambio delle informazioni, il nome dei referenti e il loro ruolo al momento dell'indagine.

Tab. 3 – Enti coinvolti dall'indagine sul valore economico degli archivi digitali

Ente	Modalità di scambio delle informazioni	Referente
Archivio di Stato di Venezia	email	Gianni Penzo Doria (direttore)
Archivio storico della Banca d'Italia	email + intervista	Alberto Baffigi (direttore) Anna Rita Gresta (archivista)
Polo archivistico Regione Emilia Romagna (ParER)	nessuna risposta	---
Provincia autonoma di Trento	nessuna risposta	---
Regione Marche	email	Cinzia Amici (istruttore direttivo analista di sistemi informativi)
Regione Toscana	email	Ilaria Pescini (responsabili archivi e sistema documentale) Andrea Panichi (responsabile piattaforme tecnologiche per i servizi di e-government)
SAB Abruzzo e Molise	nessuna risposta	---
SAB Calabria	nessuna risposta	---
SAB Campania	nessuna risposta	---
SAB Emilia-Romagna	email	Giampiero Romanzi (funzionario archivista)
SAB Friuli Venezia Giulia	email	Paolo Santoboni (funzionario archivista)

SAB Lazio	email	Sonja Mocerì (funzionario archivista)
SAB Liguria	email	Francesca Imperiale (soprintendente)
SAB Lombardia	nessuna risposta	---
SAB Piemonte e Val d'Aosta	nessuna risposta	---
SAB Puglia e Basilicata	nessuna risposta	---
SAB Sardegna	nessuna risposta	---
SAB Sicilia	nessuna risposta	---
SAB Toscana	email	Elisabetta Reale (soprintendente)
SAB Umbria e Marche	email	Maria Teresa Ranalli (funzionario archivista) Rosangela Guerra (funzionario archivista)
SAB Veneto e Trentino Alto Adige	nessuna risposta	---
Università di Trento	email + intervista	Thomas Cammilleri (responsabile Ufficio archivio, protocollo e servizio postale)

1.2.2.1 La valutazione dell'archivio fotografico Alinari

Il contatto congiunto con Regione Toscana e SAB Toscana si è rivelato particolarmente proficuo ai fini della ricerca, in particolare per l'individuazione di un caso di studio che sarà interamente analizzato nel cap. 4 e che riguarda la valutazione dell'archivio fotografico Alinari, acquisito da Regione Toscana tra il 2019 e il 2020 e ora curato dalla Fondazione archivi fotografici (FAF) Toscana.

La stima economica del patrimonio ha riguardato non solo la parte documentale cartacea (i fondi archivistici, le collezioni fotografiche e la biblioteca), ma anche quella strumentale (cioè relativa agli strumenti di produzione fotografica) e intangibile (che comprende gli oggetti digitali, le banche dati, i sistemi di stoccaggio, i marchi e i diritti d'uso delle immagini).

Ai fini del presente studio ha suscitato molto interesse la valutazione del patrimonio digitale, ma considerate le forti connessioni esistenti tra le diverse componenti del patrimonio, si è ritenuto opportuno presentare il caso in maniera completa, tenendo conto di tutti gli aspetti legati alla valutazione del patrimonio, sia analogico che digitale.

L'intera vicenda di acquisizione è stata ripercorsa attraverso la documentazione prodotta o acquisita in vista della stipula dei contratti di compravendita. Particolare attenzione è stata destinata all'analisi dei criteri di valutazione applicati. Per il recupero della documentazione e per l'approfondimento dell'intero caso è stato necessario il confronto con i seguenti interlocutori istituzionali che hanno avuto parte attiva nel processo di acquisizione del patrimonio da parte della Regione:

Tab. 4 – Referenti per la valutazione dell'archivio fotografico Alinari

Ente	Modalità di scambio delle informazioni	Referente
Regione Toscana	email	Roberto Ferrari (dirigente della Direzione cultura e ricerca)
		Paolo Baldi (dirigente responsabile delle relazioni con la Fondazione Alinari)
		Roberto Perotti (funzionario responsabile della Gestione amministrativa del patrimonio regionale)
SAB Toscana	email + intervista	Lorenzo Valgimogli (funzionario archivista)

1.2.2.2 Il valore assicurativo dell'archivio di ATAC SpA

L'intero archivio di ATAC SpA (corrente, di deposito e storico) è andato distrutto nel 2011 a causa di un incendio che ha interessato un capannone sito nel comune di Aprilia (LT) dove tutta la documentazione era custodita da una ditta che si occupava della tenuta e della gestione dell'intero patrimonio documentario attraverso un affidamento del servizio in *outsourcing*. Il caso, segnalato dalla DG Archivi, ha dato la possibilità di maturare una riflessione sul tema della valutazione a fini assicurativi, in particolare con riferimento alla valutazione economica di archivi correnti e di deposito.

ATAC SpA è un'azienda pubblica italiana che gestisce gran parte del trasporto pubblico locale e i servizi integrativi di Roma Capitale. Il suo archivio testimonia la storia dei trasporti urbani e le evoluzioni urbanistiche della città. La documentazione ha dunque un rilevante valore amministrativo e giuridico, oltre che storico, e costituisce un bene culturale

ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004. A seguito dell'incendio l'azienda ha dovuto valutare economicamente il prezioso patrimonio documentario per calcolare il premio assicurativo che l'ente fornitore del servizio di gestione dei depositi avrebbe dovuto corrispondere come risarcimento del danno subito. La vicenda ha dato origine ad un contezioso legale che ha visto coinvolti tre periti nella valutazione economica del patrimonio archivistico.

Gli elementi rilevanti della vicenda, con particolare riferimento alla consistenza del patrimonio archivistico di ATAC SpA al momento dell'incendio e ai criteri di contabilizzazione utilizzati per la valutazione del patrimonio, sono illustrati al cap. 3, par. 3.3.1.

Anche in questo caso, per svolgere la ricerca è stato necessario un confronto attivo con l'azienda. A febbraio 2022 ATAC SpA ha autorizzato l'accesso alla documentazione giudiziaria e lo scambio diretto di informazioni in particolare con la referente interna che ha seguito la vicenda giudiziaria e che ad oggi cura i rapporti tra l'azienda e la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio.

Tab. 5 – Referenti valutazione dell'archivio ATAC SpA

Ente	Modalità di scambio delle informazioni	Referente
ATAC SpA	intervista	Alberto Cortesi (dirigente Settore patrimonio)
	email + interviste	Simona Finizio (funzionario Settore servizi documentali)

1.2.3 Nuove forme di valutazione: archivi informatici e asset digitali

L'attività di ricerca svolta nel corso dell'intero ciclo di dottorato ha confermato che non esistono ancora criteri certi e condivisi per determinare il valore di un archivio digitale, foss'anche nella semplice forma di un dataset. Tuttavia, già da diversi anni alcuni professionisti della valutazione hanno elaborato delle metodologie di calcolo per riuscire a monetizzare il patrimonio intangibile delle aziende, costituito anche dal patrimonio informativo in forma digitale. Il principale motivo per cui ricorrere ad una valutazione degli asset digitali in un'azienda è la necessità di iscrizione a bilancio del bene digitale: la valutazione del patrimonio digitale è infatti spesso trascurata dal bilancio aziendale, ma

diventa fondamentale durante le operazioni straordinarie di acquisizione e fusione oppure in corrispondenza di cessioni di rami d'azienda che richiedano la valutazione di tutto il patrimonio aziendale. Un altro e non meno rilevante motivo si riferisce agli investimenti nella *cybersecurity*, perché è necessario che questi siano proporzionati al valore economico del patrimonio da assoggettare a tutela assicurativa. Tuttavia, nonostante queste solide ragioni, la valutazione del patrimonio intangibile di un'azienda non è in genere sostenuta in maniera stabile e costante nel tempo.

Al fine di approfondire la riflessione sui criteri che regolano la valutazione economica degli archivi digitali, la ricerca ha voluto osservare da vicino una metodologia di calcolo brevettata per la stima degli asset intangibili. Il caso prescelto è il progetto EVIA – Estimate & Value Intangible Assets® che è stato individuato nel corso delle ricerche online¹⁷, in particolare attraverso la pagina LinkedIn del suo ideatore¹⁸, successivamente contattato al fine di acquisire maggiori informazioni sull'iniziativa. A marzo 2022 sono seguiti alcuni incontri di approfondimento, in particolare un colloquio telefonico e successivamente un incontro in presenza presso il Dipartimento di Lettere e culture moderne di Sapienza Università di Roma.

Tab. 6 – Referente Progetto EVIA®

Ente	Modalità di scambio delle informazioni	Referente
Progetto EVIA®	email + interviste	Michele Canalini (ideatore del progetto)

La metodologia risulta molto interessante sul piano dell'applicazione pratica, ma non è supportata da un'adeguata documentazione che definisca scientificamente il criterio di valutazione e la sua concreta applicazione. In assenza di dettagli e di materiali illustrativi puntuali sui quali svolgere l'analisi scientifica del progetto, si è deciso di non approfondire

¹⁷ Il marchio EVIA® risulta registrato in data 24 marzo 2020 con numero di registrazione 2019000063809. Si veda <<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/IT502019000063809>>. Il sito web ufficiale del progetto (<http://www.eviaproject.info/>) non è più raggiungibile. Tuttavia da quell'indirizzo si viene reindirizzati alla pagina web tuttora attiva <<https://sites.google.com/view/eviaprojectita/home>>.

¹⁸ Si veda <<https://it.linkedin.com/in/canalini/it>>. Alcuni contributi sul progetto EVIA® sono pubblicati all'indirizzo <https://it.linkedin.com/in/canalini?trk=pulse-article_main-author-card>. Tra le fonti si segnala anche una lunga intervista rilasciata da Canalini per "Il controller risponde", un gruppo di professionisti del controllo di gestione che opera nel settore della formazione a distanza con l'obiettivo di diffondere conoscenze, esperienze e strumenti valutativi e gestionali. L'intervista è disponibile all'indirizzo <<https://www.youtube.com/watch?v=XEmLL4-g-8k&t=216s>>.

il caso di studio ai fini della trattazione della tesi e tuttavia di lasciarne traccia nel presente capitolo per dare conto dell'attività di studio e ricerca che è stata svolta.

EVIA® nasce da un'esigenza maturata dal suo ideatore in ambito lavorativo e legata alla necessità di avere solidi riferimenti per la valutazione di determinati asset digitali appartenenti ad una azienda. Il metodo è stato già utilizzato in occasione di valutazioni tecnico-informatiche di sistemi informativi, in particolare nell'ambito di perizie giudiziarie o cessioni di rami d'azienda. Esistono infatti alcune realtà imprenditoriali che, pur non avendo molto peso in termini di patrimonio tangibile, hanno di fatto un grande vantaggio competitivo derivante dalla qualità del capitale di conoscenza e dagli asset intangibili e digitali¹⁹. EVIA® propone una metodologia che valorizza il capitale intangibile delle aziende: il software, le banche dati, i sistemi di comunicazione social e web, ma anche i documenti, i contenuti digitali e più in generale i sistemi di dati strutturati e dimensionabili. Alla base del criterio di calcolo c'è la misura della funzionalità del software (il c.d. dimensionamento del software) che può essere espressa in *Function Point* ovvero «un'unità di misura per esprimere la quantità di funzionalità che un sistema informativo (inteso come prodotto) fornisce a un utente» (ingl. «A unit of measurement to express the amount of functionality an information system, as a product, provides to a user»)²⁰. Pertanto il prodotto intangibile viene valutato in base al dimensionamento funzionale e non attraverso la capitalizzazione dei costi sostenuti per la sua realizzazione.

Per la quantificazione economica del software, la metodologia di calcolo EVIA® suggerisce di considerare il valore di mercato riconosciuto al Function Point²¹, che corrisponde in generale al valore della complessità dei dati. A questo valore vanno aggiunte poi le ore totali di lavorazione che devono essere suddivise tra i ruoli e le professionalità in

¹⁹ Fondazione COTEC, *La valorizzazione degli asset immateriali nelle aziende: esigenze, vincoli e soluzioni*, 2015, <https://cotec.it/it_IT/rapporto-la-valorizzazione-degli-asset-immateriali-delle-aziende-esigenze-vincoli-soluzioni/>.

²⁰ Questa definizione è tratta da uno dei principali standard di riferimento in materia, l'ISO/IEC 20926:2009 *Software and systems engineering — Software measurement — IFPUG functional size measurement method 2009*. Tale metrica è basata sul numero e tipo delle informazioni in entrata, in uscita e di memorizzazione, ovvero sulla complessità della linea di calcolo. Si tratta di una misura convenzionale standard indipendente dalla tecnologia utilizzata nella realizzazione del software e costituisce una delle variabili principali del prezzo del software. I Function Point consentono di stimare a monte l'impegno necessario per la realizzazione di un software, ma anche di calcolare il valore economico del prodotto finito e in corso di implementazione. L'International Function Point Users Group (IFPUG) è la più importante organizzazione internazionale che si occupa di questi temi contribuendo allo sviluppo di standard per il dimensionamento del software sulla base dei Function Point. Per un approfondimento si veda il sito web dell'IFPUG: <<http://www.ifpug.org/>>.

²¹ In Italia il Function Point è utilizzato come unità di misura per la valutazione dei software applicativi sviluppati per conto della pubblica amministrazione. Si veda AgID, *Guida tecnica all'uso di metriche per il software applicativo sviluppato per conto delle pubbliche amministrazioni*, 22 maggio 2018, <https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/guida_tecnica_metriche_software.pdf>. Occorre ricordare però che la dimensione funzionale rappresenta solo un aspetto del prodotto software che entra in gioco nei modelli di costo. Altre variabili che assumono rilievo nell'individuazione del valore economico del software sono i requisiti di qualità, i requisiti tecnici e in generale i requisiti non funzionali.

base all'*effort*, cioè alla percentuale di impegno con cui partecipano alla produzione. Il valore finale è calcolato attraverso una sorta di *Activity Based Costing* (ABC), cioè con un metodo di studio dell'impresa che calcola la reale incidenza dei costi per ciascun prodotto e ciascun servizio, a prescindere dalla struttura organizzativa dell'impresa.

1.3 Il punto di svolta: il processo di armonizzazione e standardizzazione contabile per il settore pubblico

Determinante per la ricerca è stata la conoscenza di alcuni aspetti legati al processo internazionale di armonizzazione e standardizzazione contabile del settore pubblico, con riferimento alla contabilizzazione dei beni culturali (cap. 2). L'International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) nel 2017 ha approvato un documento di consultazione pubblica (*Financial reporting for heritage in the public sector*) che affronta la questione dell'opportunità e delle modalità di trattamento contabile dei beni del patrimonio culturale. Anche la Commissione Europea ha stabilito all'interno di Eurostat una task force per lavorare sull'uniformità delle norme e delle procedure contabili nei paesi membri (European Public Sector Accounting Standard – EPSAS) e nell'aprile 2017 è stato elaborato un documento per il trattamento contabile dei beni culturali dei paesi membri.

L'Italia partecipa al processo di armonizzazione contabile in materia di patrimonio culturale con un gruppo di lavoro, denominato gruppo *Heritage*, costituito presso il SESD (Servizio studi della Ragioneria generale dello Stato) che, a partire dal 2017, ha elaborato una metodologia di calcolo per la contabilizzazione dei beni del patrimonio culturale italiano²². Allo stato attuale si sta testando l'efficacia di questa metodologia su alcuni progetti pilota che hanno interessato diverse tipologie di patrimonio.

Il decreto ministeriale 18 aprile 2002 ha reso obbligatoria l'inclusione dei beni demaniali (art. 822 c.c.) nel Conto generale del patrimonio, rendendoli oggetto di valutazione economica. Tuttavia, la categoria dei “Beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi” individuata nel Conto mette insieme beni diversi (beni storici e artistici, demo-etno-antropologici, archeologici e paleontologici, librari e archivistici) per i

²² Partecipano al gruppo di lavoro il Dipartimento di Economia aziendale dell'Università Roma Tre, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente, la Corte dei conti, l'Agenzia del demanio, l'ISTAT.

quali sono forniti dei criteri di valutazione non omogenei tra loro poiché legati alla specifica natura del bene oggetto di stima.

La nuova metodologia del gruppo *Heritage* suggerisce di valutare i diversi beni del patrimonio culturale statale attraverso un principio di misurazione uniforme basato sul calcolo del valore d'uso, ossia sul valore della fruibilità dei beni culturali.

Nell'ambito di questo progetto di dottorato, il Dipartimento di Lettere e culture moderne di Sapienza Università di Roma ha sottoscritto a luglio 2021 un accordo di collaborazione con il Dipartimento di Economia aziendale dell'Università Roma Tre a cui afferiscono gli esperti economisti del gruppo *Heritage*. Obiettivo della collaborazione è partecipare alla riflessione sul valore economico degli archivi prevedendo inoltre lo scambio di informazioni sui temi e sulle ricerche di comune interesse. Numerosi sono stati i contatti di natura scientifica in particolare per approfondire la metodologia di calcolo. Nell'ambito della collaborazione sono stati inoltre individuati gli Archivi di Stato che si sono messi a disposizione per partecipare all'attività di sperimentazione ed è stato definito il modello della scheda di rilevazione per la raccolta dei dati di natura finanziaria e statistica.

Tab. 7 – Referenti Dipartimento di Economia aziendale dell'Università Roma Tre

Ente	Modalità di scambio delle informazioni	Referente
Dipartimento di Economia aziendale dell'Università Roma Tre	Incontri periodici	Fabio Giulio Grandis (professore ordinario di Economia aziendale) Lucia Biondi (professore associato di Economia aziendale)

Gli archivi di Stato che, in diversa misura²³, hanno aderito all'iniziativa sono stati l'Archivio di Stato di Roma, l'Archivio di Stato di Palermo e l'Archivio di Stato di Lecce. Le riflessioni emerse nel corso dell'attività di rilevazione dei dati sono riportate al cap. 5.

²³ I dati finanziari forniti dall'Archivio di Stato di Roma non sono completi e pertanto la rilevazione non è risultata idonea ai fini della sperimentazione.

Tab. 8 – Raccolta dati presso gli Archivi di Stato

Istituto	Periodo di rilevazione	Autore della rilevazione
Archivio di Stato di Lecce	ott 2022 – gen 2023	Funzionari dell’istituto
Archivio di Stato di Palermo	ott 2022 – gen 2023	Funzionari dell’istituto
Archivio di Stato di Roma	nov 2021 – gen 2022	Debora Chiarelli (dati statistici)
	nov 2021 – giu 2022	Personale amministrativo dell’istituto (dati finanziari)

1.4 Identificazione e riconoscibilità degli archivi: le indagini conoscitive per gli istituti culturali italiani

Per la valutazione economica dei beni culturali la dottrina economica internazionale propone un impianto logico basato su cinque fasi che consentono di rilevare il bene culturale come risorsa nell’ambito del bilancio di un ente pubblico (cap. 2, par. 2.3):

1. identificazione e classificazione dei beni,
2. verifica della loro attività a fini contabili,
3. verifica dei criteri di rilevazione contabile,
4. definizione del metodo di misurazione da adottare,
5. individuazione della modalità di presentazione dell’informativa.

Questo approccio offre una nuova prospettiva di ricerca al tema del valore economico degli archivi statali. Tralasciando gli aspetti propri della rilevazione contabile, la riflessione si è concentrata su due punti:

- il processo di identificazione e conoscenza degli archivi;
- la definizione del metodo di misurazione della fruibilità dei beni del patrimonio culturale.

L’analisi di entrambi questi aspetti (cap. 3) ha condotto la ricerca nell’ambito delle rilevazioni statistiche nazionali, in particolare al fine di definire o almeno individuare adeguati strumenti di rilevazione statistica che consentano lo studio e l’analisi scientifica delle principali dimensioni caratterizzanti gli archivi pubblici.

Il concetto di fruibilità è strettamente legato all’erogazione di un servizio e quindi alla possibilità di fruizione dei beni stessi. Un’attività di rilevazione statistica costante e

affidabile consente il monitoraggio degli istituti e garantisce la conoscenza puntuale e aggiornata dei servizi, degli utenti e dei patrimoni.

Dal 1993 la statistica ufficiale italiana conduce delle rilevazioni sistematiche per gli archivi italiani nell'ambito del Sistema statistico nazionale (cap. 3, par. 3.4.1). Le rilevazioni riguardano tuttavia soltanto gli Archivi di Stato, mentre sono esclusi dal processo di indagine tutti gli istituti che conservano patrimoni archivistici e che sono ugualmente sotto la tutela dello Stato, come gli archivi pubblici non statali e gli archivi privati dichiarati di interesse culturale.

La ricerca ha approfondito la conoscenza di alcune esperienze che hanno riguardato la misurazione degli istituti culturali. Il primo passo è stato il confronto con il settore delle biblioteche e in particolare con l'esperienza maturata in ambito accademico dal Dipartimento di Lettere e culture moderne di Sapienza Università di Roma sul tema della valutazione qualitativa degli istituti bibliotecari attraverso l'uso di rilevazioni sistematiche che consentono di elaborare nuove metodologie di analisi per la gestione dei servizi bibliotecari e dell'utenza (cap. 3, par. 3.5.1).

Tab. 9 – Referente per gli studi qualitativi sulle biblioteche

Ente	Modalità di scambio delle informazioni	Referente
Sapienza Università di Roma	intervista	Chiara Faggiolani (professore associato di Biblioteconomia)

Successivamente è stata analizzata un'esperienza di censimento focalizzata sugli istituti conservatori di archivi.

1.4.1 L'esperienza CASTER della Regione Emilia-Romagna

Da questo punto di vista, l'attività di censimento più completa in Italia risulta essere quella del progetto CASTER - Censimento partecipato degli archivi storici in Emilia-Romagna (cap. 3, par. 3.4) che ha interessato 349 conservatori di ente locale e 4 Archivi di Stato allo scopo di elaborare un'anagrafe aggiornata degli archivi dell'Emilia-Romagna e fornire un quadro conoscitivo puntuale ed esaustivo del profilo istituzionale e organizzativo,

delle strutture, delle attività e dei servizi di tali archivi. Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno contattare i referenti del progetto presso il Servizio biblioteche, archivi, musei e beni culturali della Regione Emilia-Romagna. Questi hanno partecipato congiuntamente ad un'intervista non strutturata e messo a disposizione della ricerca dottorale la complessa scheda di rilevazione elaborata per la rilevazione censuaria degli istituti e per la valutazione del livello di qualità in adesione agli standard minimi di servizio richiesti dalle leggi regionali.

Tab. 10 – Referenti del progetto CASter

Ente	Modalità di scambio delle informazioni	Referente
Regione Emilia-Romagna	email + intervista	Claudio Leombroni (responsabile Servizio biblioteche, archivi, musei e beni culturali)
		Manuela Cristoni (archivista)
		Mirella Plazzi (archivista)

1.4.2 Le indagini di ISTAT per gli istituti della cultura e per il monitoraggio delle istituzioni pubbliche

Ai fini della ricerca si è ritenuto opportuno approfondire la metodologia di indagine statistica adottata da ISTAT con riferimento a due tipologie di censimento:

1. le indagini censuarie sugli istituti della cultura (cap. 3 par. 3.4)
2. il CENSIP – Censimento permanente delle istituzioni pubbliche (cap. 4 par. 4.4).

Per ciascuna delle suddette attività sono state contattate le referenti alle quali sono state poste diverse domande sotto forma di intervista non strutturata.

1. Per quanto riguarda le indagini censuarie sugli istituti della cultura la ricerca ha voluto analizzare l'esperienza di indagine che ISTAT conduce da diversi anni sulle biblioteche e che ha visto la realizzazione dal 2017 di uno specifico studio statistico progettuale nell'ambito del Piano statistico nazionale. Gli incontri e i diversi contatti con la referente delle statistiche culturali sono stati anche un'occasione per sensibilizzare l'ISTAT sulla necessità di sviluppare uno studio statistico progettuale degli archivi italiani nell'ambito del protocollo d'intesa sugli "Istituti e luoghi della cultura", già da tempo

sottoscritto da ISTAT con il Ministero della cultura, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS) e la Conferenza delle regioni.

2. Il CENSIP è uno strumento di indagine che monitora le istituzioni pubbliche e le unità locali con lo scopo di verificarne l’anagrafe e aggiornare le informazioni a livello territoriale, attraverso la rilevazione delle singole unità locali presso cui operano le istituzioni. Uno degli obiettivi principali del censimento è incrementare il patrimonio informativo dalla pubblica amministrazione approfondendo, con cadenza triennale, le conoscenze relative alle caratteristiche strutturali e organizzative degli enti, alla gestione ecosostenibile, all’adeguamento al processo di armonizzazione contabile, e allo stato della digitalizzazione e della sicurezza informatica della pubblica amministrazione. Nel corso dell’incontro con la referente, finalizzato principalmente ad analizzare la metodologia di indagine utilizzata, sono emerse alcune osservazioni circa l’inserimento di specifiche voci di rilevazione relative agli archivi correnti, ai sistemi di gestione documentale e alla conservazione digitale, soprattutto nell’ottica di un miglioramento della sostenibilità delle istituzioni pubbliche.

Nell’ambito delle attività sperimentali di questo dottorato si è deciso di sottoporre all’attenzione di ISTAT i risultati di questo studio. Sono stati elaborati pertanto i seguenti strumenti di indagine (cap. 6):

- un modello di questionario per l’indagine censuaria degli istituti archivistici;
- una proposta di integrazione per il CENSIP, con riferimento alla scheda di censimento “Modello Unità Istituzionali” utilizzata per l’anno 2021.

Tab. 11 – Referenti ISTAT

Ente	Modalità di scambio delle informazioni	Referente
ISTAT	email + interviste	Alessandra Federici (responsabile delle indagini censuarie su istituti e luoghi di cultura)
		Elisa Berntsen (responsabile delle rilevazioni per il CENSIP)

1.4.3 Un affare assegnato presso il Senato della Repubblica

Nel mese di giugno 2021 il senatore Gianni Marilotti, presidente della Commissione per la biblioteca e l'archivio storico del Senato, ha reso pubblica la notizia di una proposta, già sostenuta e approvata dalla Commissione cultura del Senato, di effettuare un'indagine conoscitiva per il settore degli archivi pubblici, al fine di accertare lo stato di salute del patrimonio e del personale archivistico. Nell'ambito delle attività di questo dottorato è stato organizzato un incontro alla presenza del senatore e del capo dell'Archivio storico del Senato finalizzato ad approfondire le finalità dell'iniziativa e la modalità con cui si intendeva procedere all'indagine (cap. 3, par. 3.4).

Tab. 12 – Referenti del Senato della Repubblica

Ente	Modalità di scambio delle informazioni	Referente
Senato della Repubblica	Intervista	Gianni Marilotti (senatore, presidente della Commissione per la biblioteca e l'archivio storico del Senato)
		Giampiero Buonomo (consigliere parlamentare, capo dell'Ufficio dell'Archivio storico del Senato)

1.5 Altri interlocutori

Infine, sono elencati di seguito i nomi di alcuni interlocutori con i quali ci siamo confrontati nel corso della ricerca dottorale.

Tab. 13 – Altri interlocutori

Interlocutore	Ruolo e istituzione di appartenenza
Rosanna De Longis	Già direttrice della Biblioteca di storica moderna e contemporanea
Umberto Ferri	Presidente CDA di Medas srl
Stefano Gardini	Funzionario archivista presso l'Archivio di Stato di Genova
Mariella Guercio	Già professore ordinario di Archivistica presso Sapienza Università di Roma
Costantino Landino	Project manager e consulente informatico per l'Istituto centrale per gli archivi (ICAR)
Lucilla Less	Amministratrice di AB-Archivibiblioteche srl
Giorgia Lodi	Tecnologa presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Semantic Technology Laboratory (STLab)
Giorgio Spinosa	Amministratore delegato di Hyperborea srl
Ornella Stellavato	Archivista presso AB-Archivibiblioteche srl
Gemma Torre	Archivista presso Hyperborea srl
Chiara Veninata	Funzionaria archivista presso l'Istituto centrale del Catalogo e delle Documentazione (ICCD)
Stefano Vitali	Già sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato

2. Il valore economico dei beni culturali in Italia

2.1 Introduzione

Intorno agli anni Ottanta ha cominciato a svilupparsi a livello nazionale e internazionale un filone di studi relativo all'economia della cultura, i cui ambiti di sperimentazione hanno riguardato il patrimonio culturale, lo spettacolo dal vivo, l'arte contemporanea, le arti visive e più in generale l'industria culturale, intesa come insieme di soggetti e attività rivolti alla produzione e distribuzione su vasta scala di beni e servizi culturali. Parallelamente si sono definiti specifici ambiti di ricerca che hanno riguardato gli aspetti di tipo microeconomico riferiti ad aziende, organizzazioni e istituzioni culturali; la relazione fra cultura e turismo urbano e regionale; la relazione fra cultura e benessere²⁴.

Nonostante la varietà delle prospettive e delle dimensioni di analisi, un aspetto a lungo trascurato nel nostro paese ha riguardato il ruolo dei beni del patrimonio culturale nell'ambito del bilancio dello Stato. Il patrimonio culturale riveste difatti un ruolo strategico per lo sviluppo e per l'impatto economico che è in grado di generare sui territori e sull'intera collettività. I beni culturali incorporano un valore di natura culturale – ma anche estetico, spirituale, sociale, storico, simbolico, scientifico e di autenticità²⁵ – che è strettamente connesso al soddisfacimento, diretto o indiretto, di bisogni umani.

Per molto tempo si è pensato che non fosse possibile rilevare i beni del patrimonio culturale all'interno della consistenza patrimoniale degli enti, in considerazione della loro inalienabilità: la mancanza di un vero e proprio mercato di riferimento era ritenuta un fattore che determinava di fatto l'impossibilità di attribuire un adeguato valore economico-monetario ai beni culturali²⁶. Tale visione è stata progressivamente abbandonata dal legislatore nazionale, grazie anche agli sviluppi della dottrina, che negli anni più recenti ha evidenziato il grande impatto che i beni culturali producono sulla situazione economico-

²⁴ Marco Causi, *Economia della cultura trent'anni dopo*, «Economia della cultura», 31 (2021), n. 4, 541-550.

²⁵ David Throsby, *Economia e cultura*, Bologna, Mulino, 2005, p. 125-126.

²⁶ Da qui in poi si intenda l'espressione "valore economico" nel significato proprio di "valore economico-monetario". Si tratta cioè di quel valore che viene attribuito agli elementi di un capitale che non sono espressi originariamente in moneta, ma per i quali è necessario effettuare una valutazione. Tale valore è distinto dal "valore economico-finanziario", che qualifica gli elementi che, per loro natura, sono espressi solo in moneta sin dalla loro origine e sono pertanto detti anche valori originari (ad esempio, le disponibilità liquide, i crediti e i debiti). Si veda Lucia Biondi, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni: accounting for heritage assets*, Milano, Wolters Kluwer, 2018, p. 4-5.

patrimoniale degli enti proprietari. I beni del patrimonio culturale a tutti gli effetti partecipano alla gestione attiva dell'ente, ma figurano nei documenti contabili unicamente come costi, ovvero come componenti passivi del patrimonio, generando un sostanziale squilibrio nella rappresentazione della situazione economico-patrimoniale dell'ente. Un'adeguata contabilizzazione garantisce invece una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale dell'ente e fornisce al decisore politico una base informativa che possa supportare adeguatamente il processo decisionale.

A partire dagli anni Novanta il legislatore italiano ha provveduto ad inserire alcuni beni del patrimonio culturale nel prospetto patrimoniale dello Stato individuandone i criteri di stima. Tuttavia, lo scenario è destinato a mutare nei prossimi anni, per effetto dei processi di armonizzazione contabile che, a livello internazionale ed europeo, garantiranno l'adozione di sistemi contabili uniformi al fine di migliorarne la trasparenza e la confrontabilità, grazie anche all'applicazione degli standard internazionali di contabilità pubblica, *International Public Sector Accounting Standard* (IPSAS). Tale mutamento interesserà anche la valutazione economica del patrimonio culturale italiano: dal 2017 un gruppo di lavoro costituito presso il Ministero dell'economia e finanza (MEF) lavora allo sviluppo di una nuova metodologia di calcolo, attualmente in corso di sperimentazione.

Il presente capitolo ha l'obiettivo di fornire un quadro puntuale dei criteri che regolano oggi le attività di rendicontazione dei beni del patrimonio culturale dello Stato, secondo quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente e dalla disciplina economica. Il capitolo affronta inoltre il tema del trattamento contabile dei beni del patrimonio culturale nel quadro internazionale, alla luce dei processi di armonizzazione e standardizzazione contabile che sono in atto per il settore pubblico. In particolare, si analizza l'impianto logico su cui poggia la nuova metodologia di calcolo elaborata dagli economisti italiani per il trattamento economico-patrimoniale dei beni culturali, al fine di comprendere in quale misura possa contribuire allo sviluppo di una riflessione sul valore economico degli archivi pubblici²⁷.

²⁷ Le descrizioni qui riportate non hanno alcuna pretesa di analiticità con riferimento all'ambito finanziario ed economico-patrimoniale, poiché sono funzionali unicamente allo sviluppo del presente studio focalizzato sul dominio archivistico. Nel corso della trattazione sono forniti i riferimenti alla letteratura analizzata. Costituiscono una fonte privilegiata di informazione le pubblicazioni degli esperti aziendalisti che partecipano ai lavori del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e in particolare al progetto *Heritage assets in financial reporting* e ai lavori del Comitato scientifico che nell'ambito della riforma *1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, per gli anni 2022-2026, si occupa di elaborare il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le pubbliche amministrazioni italiane. Si vedano in particolare: Lucia Biondi, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni: accounting for heritage assets* cit.; Rocco Aprile – Fabio Giulio Grandis – Fabrizio Mocavini, *Heritage come Asset nella contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche*, «Rivista della Corte dei conti», 71 (2018), n. 3-4, p. 429-440; i lavori di approfondimento pubblicati dalla Ragioneria generale dello Stato: Ragioneria generale dello Stato, <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/contabilita_accrual/approfondimenti/index.html>.

2.2 I beni culturali come beni del patrimonio pubblico

I beni culturali rappresentano una particolare categoria dei beni pubblici la cui definizione attiene non solo alla sfera culturale e sociale, ma anche all'ambito giuridico ed economico, determinando così degli effetti che si ripercuotono sulla gestione del patrimonio statale.

La locuzione "bene culturale" fu introdotta a metà del secolo scorso nell'ambito dei lavori che hanno condotto alla redazione della Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione del patrimonio storico e artistico in caso di conflitto armato²⁸. In Italia tale locuzione venne utilizzata dalla Commissione Franceschini²⁹ nella dichiarazione I delle sue conclusioni dove cita: «Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, e ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà». Il bene culturale non assume più unicamente una dimensione di tipo estetico, ma viene qualificato per la sua capacità di svolgere una funzione di testimonianza³⁰.

²⁸ UNESCO, *Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé* (La Haye, 14 mai 1954), <https://fr.unesco.org/sites/default/files/1954_Convention_FR_2020.pdf>. La convenzione è stata introdotta formalmente nell'ordinamento giuridico italiano con legge 7 febbraio 1958, n. 279 recante *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione e del relativo protocollo di pari data*, G.U., suppl. ord. 11 aprile 1958, n. 87. Per una versione italiana della convenzione si veda: <<https://www.unesco.beniculturali.it/pdf/Convenzionedell'Aja1954-ITA.pdf>>. L'espressione "beni culturali" definiva un insieme di svariate categorie di cose che ritroviamo all'art. 1: «a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti; b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a); c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti "centri monumentali"».

²⁹ La Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, presieduta dall'onorevole Francesco Franceschini, fu istituita con la legge 26 aprile 1964, n. 310 su proposta del Ministero della pubblica istruzione. Si veda: Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, *Per la salvezza dei beni culturali in Italia: atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, Vol. I., Roma, Colombo, 1967, p. 22.

³⁰ Il concetto di «patrimonio storico e artistico» discende dall'art. 9 della Costituzione italiana e si riflette poi nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 con l'uso delle espressioni «antichità e belle arti», «cose d'arte» e «cose di interesse artistico e storico». Stesso cambio di prospettiva si registra per i beni naturali che la legge 29 giugno 1939 n. 1497 considerava come «bellezze naturali» per il loro «aspetto avente valore estetico e tradizionale».

³⁰ Il Codice abroga il precedente d.lgs. 29 ottobre 1999, 490 *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352*.

La materia è disciplinata oggi dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*³¹ ss.mm.ii. che declina i beni del patrimonio culturale in beni culturali e beni paesaggistici³².

Il presente studio si sofferma unicamente sui beni³³ che l'art. 2 definisce come: «le cose immobili e mobili che [...] presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà» (art. 2 comma 2)³⁴.

Più precisamente, i beni ricadenti nella categoria dei beni culturali sono dettagliati all'art. 10:

- «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico» (comma 1);
- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, nonché gli archivi e i singoli documenti degli enti di cui al comma 1 (comma 2, lett. a) e b));
- le raccolte librerie delle biblioteche degli enti di cui al comma 1 (comma 2, lett. c));
- i beni appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 ma considerati beni culturali per esplicita dichiarazione ministeriale.

I beni del patrimonio culturale assolvono ad una funzione pubblica. Si ritiene pertanto necessario definire qui il concetto di patrimonio nella dimensione pubblica e in particolare nella realtà dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.

In passato il concetto di patrimonio pubblico era legato perlopiù alla natura giuridica del soggetto proprietario del bene, oggi invece si tende a qualificare il bene sulla base della funzione che esso svolge e pertanto della sua destinazione d'uso. Vi sono infatti alcune categorie che sono normalmente destinate all'uso pubblico della collettività e appartengono

³¹ Il Codice abroga il precedente d.lgs. 29 ottobre 1999, 490 *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352*.

³² Art. 2, co. 1: «Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici». La parte II del codice è dedicata ai beni culturali, la parte III ai beni paesaggistici.

³³ Per una definizione completa del concetto di bene culturale nell'ambito dell'ordinamento nazionale si veda Lorenzo Casini, *Enciclopedia del diritto. I tematici*, Vol. 3. *Funzioni amministrative*, Milano, Giuffrè, 2021, s.v. Patrimonio culturale, p. 817-839. Si veda inoltre Girolamo Scullo, *I beni*, in: *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, Mulino, 2011, p. 21-51.

³⁴ Rispetto alla definizione della Commissione Franceschini, viene eliminato qui l'aggettivo "materiale" riferito alle testimonianze aventi valore di civiltà.

necessariamente allo Stato e agli altri enti territoriali. Altre categorie di beni sono destinate all'uso pubblico, ma possono appartenere anche a enti pubblici non territoriali o a privati³⁵.

I beni dello Stato e degli enti pubblici si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Due sono le fonti che ci consentono di circoscrivere queste categorie: il codice civile³⁶, che individua il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio sotto il profilo dell'assetto proprietario e delle limitazioni alla loro circolazione; le leggi e il regolamento di contabilità dello Stato³⁷, che indicano i criteri di amministrazione e inventariazione dei beni.

Le due fonti non sono perfettamente allineate nelle definizioni e pertanto non consentono di fare una distinzione univoca tra i beni classificati come demaniali e quelli corrispondenti ai beni patrimoniali. Tuttavia, lo sviluppo generale di questo studio impone una visione che tenga conto delle evoluzioni normative legate agli archivi e al patrimonio documentario pubblico, soprattutto in relazione alla natura giuridica del soggetto titolare della funzione conservativa. In quest'ottica si ritiene opportuno definire il quadro giuridico dei beni del patrimonio pubblico nell'ambito di quanto disposto dal codice civile.

Pertanto, i beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici possono essere suddivisi in beni demaniali ex art. 822 c.c.³⁸ e beni patrimoniali ex art. 826 c.c.³⁹. Entrambe le tipologie sono destinate al soddisfacimento del pubblico interesse, tuttavia si distinguono sotto il profilo giuridico poiché i beni demaniali devono adempiere alla funzione pubblica e sono assoggettati ad una disciplina pubblicistica, mentre i beni

³⁵ Si veda *Enciclopedia italiana*, 9. Appendice, Treccani, 2015, s.v. Beni pubblici, <https://www.treccani.it/enciclopedia/beni-pubblici_%28Enciclopedia-Italiana%29/>.

³⁶ Si consideri il Codice civile nella formulazione vigente.

³⁷ Il r.d. del 18 novembre 1923, n. 2440 *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato* (cosiddetta legge De Stefani) e il relativo regolamento attuativo r.d. del 23 maggio 1924, n. 827 *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*.

³⁸ Art. 822 c.c.: «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico».

³⁹ Art. 826 c.c.: «I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio».

patrimoniali sono di proprietà privata dell'ente e sono soggetti anche a regole di diritto privato.

Per quanto riguarda i beni demaniali, essi sono beni necessariamente appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali e sono generalmente beni immobili. Tuttavia, l'art. 822 c.c. inserisce nel demanio dello Stato anche alcune universalità di beni mobili: le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche. I beni demaniali per loro natura sono inalienabili (art. 823 c.c.)⁴⁰, non possono cadere in prescrizione, né essere usucapiti e non sono espropriabili neanche a fine di pubblica utilità⁴¹. Si distinguono inoltre i beni del demanio necessario, ovvero quei beni riportati all'art. 822 c.c. comma 1 che sono demaniali per condizione naturale di esistenza, senza la necessità di un particolare provvedimento (demanio marittimo, idrico, militare), dai beni del demanio accidentale ovvero quei beni riportati all'art. 822 c. c. comma 2 che diventano demaniali a seguito di una dichiarazione di volontà della pubblica amministrazione che ne individua la pubblica utilità (demanio stradale, demanio ferroviario, demanio aeronautico, demanio storico, artistico e culturale). Si fa distinzione inoltre tra demanio naturale⁴² (a cui appartengono i beni che sono demaniali per natura, come i fiumi e i laghi) e demanio artificiale⁴³ (ovvero beni che sono demaniali per destinazione, come i beni militari e i beni accidentali).

I beni patrimoniali (art. 826 c.c.) sono individuati tra i «beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti»: sono beni patrimoniali tutti quei beni dello Stato o degli enti pubblici territoriali che non sottostanno ad un regime di demanialità. Essi possono essere alienati e acquisiti attraverso forme del diritto pubblico. Si distinguono in: beni indisponibili (mobili e immobili), che non possono essere sottratti alla loro destinazione (art. 828 c.c.) pertanto sono alienabili solo a patto che non muti la loro destinazione economica e pubblica⁴⁴; e beni

⁴⁰ Art. 823 c.c.: «I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano». Il bene demaniale non può essere ceduto ai privati, ma è consentito il trasferimento del bene tra enti pubblici. Il principio di inalienabilità va inteso non solo con riferimento alla titolarità del bene, ma anche sotto il profilo dell'utilità che esso genera per la collettività, perché non è possibile privare la collettività dell'uso del bene e quindi del godimento dello stesso. Si veda la nota 19 in Lucia Biondi, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni* cit., p. 8-9.

⁴¹ Ciò comporta che l'autorità giudiziaria o amministrativa non può sottrarre i beni alla loro funzione.

⁴² Per questi beni la condizione di demanialità è legata alla loro stessa esistenza. Tuttavia è necessario un atto, non costitutivo, che dichiari la loro natura demaniale, e che consiste sostanzialmente nell'iscrizione del bene in appositi elenchi.

⁴³ Per il demanio artificiale è necessaria l'esistenza di tre condizioni: la norma che sancisce la demanialità del bene, l'esistenza materiale del bene, l'effettiva destinazione del bene alla funzione pubblica a cui è preordinato. L'assenza di una di queste condizioni comporta il mutamento del regime di demanialità.

⁴⁴ Esistono tuttavia beni patrimoniali indisponibili che sono inalienabili in senso assoluto, ovvero indisponibili per natura (miniere, cave, torbiere foreste, cose di interesse storico e artistico) che possono essere oggetto di scambio solo se ne viene espressamente autorizzata l'alienazione.

disponibili, ovvero beni di proprietà di un ente pubblico che si differenziano da quelli indisponibili poiché non sono destinati ad un pubblico servizio ma sono utilizzati dalla pubblica amministrazione in quanto beni economici che producono reddito⁴⁵. Tali beni sono a tutti gli effetti beni privati dell'ente e pertanto alienabili, usucapibili e assoggettabili a diritti reali in favore di terzi.

In base all'art. 53 del d.lgs. 42/2004 i beni definiti dall'art. 822 c.c. costituiscono il demanio culturale.

2.3 I beni del patrimonio culturale nel bilancio dello Stato

I beni del patrimonio culturale figurano oggi nel bilancio dello Stato grazie alle riforme che si sono succedute in Italia tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del 2000, ma la loro rilevazione e rappresentazione contabile si è modificata nel corso degli anni⁴⁶. In generale le pubbliche amministrazioni, a differenza del settore privato, a lungo sono state poco interessate all'attività di identificazione del proprio patrimonio. In passato infatti il patrimonio era destinato ad essere rappresentato solo in maniera qualitativa, ovvero tramite inventari, al fine di soddisfare una contabilità di tipo finanziario e non economico-patrimoniale.

Il r.d. 23 maggio 1924, n. 827 *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*⁴⁷, tuttora vigente, regola la formazione e conservazione dell'inventario dei beni mobili e immobili dello Stato, in cui sono indicati «gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore»⁴⁸. I beni del patrimonio dello Stato risultano classificati in beni del demanio pubblico e i beni patrimoniali immobili e mobili, disponibili e non disponibili. Per i beni del demanio, l'inventario «consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri delle singole

⁴⁵ Comprende pertanto il patrimonio mobiliare, gli utensili, il patrimonio fondiario ed edilizio, dei beni che derivano dalla partecipazione dello Stato al capitale azionario di società pubbliche e private.

⁴⁶ Con riferimento alla formazione del patrimonio dello Stato si possono individuare in generale due differenti impostazioni contabili, corrispondenti ad altrettanti periodi storici: la prima impostazione risponde ad un criterio classificatorio di tipo giuridico-amministrativo e riguarda gli anni dall'Unità d'Italia fino agli anni Sessanta, trovando fondamento nella legge 22 aprile 1869, n. 5026 (cosiddetta legge Cambray-Digny) e nei relativi decreti di attuazione; il secondo periodo va invece dal 1964 in poi, ovvero dall'emanazione della legge del 1° marzo 1964, n. 62 per la riforma del bilancio dello Stato (cosiddetta legge Curti) fino alla legge di ristrutturazione del rendiconto generale del 1997. Francesca Imperiale, *Il valore dei beni culturali nel patrimonio dello Stato italiano*, Milano, Franco Angeli, 2018, p. 62-70.

⁴⁷ Il regolamento è emanato in attuazione del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (cosiddetta legge De Stefani).

⁴⁸ R.d. 2440/1923, art. 2.

amministrazioni» (art. 3). I beni patrimoniali sono descritti in registri di consistenza che contengono le informazioni descrittive sul bene (art. 11) insieme alle annotazioni circa le variazioni e trasformazioni del valore e della consistenza (art. 15).

L'art. 7 del r.d. 827/1924 include tra i beni immobili «anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori e altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono», che da quel momento in poi sono stati considerati immobili agli effetti inventariali e per la cui contabilità è stato emanato il successivo r.d. 26 agosto 1927, n. 1917 *Approvazione del regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico*. Sulla base del regolamento del 1927, «le cose contenute nelle raccolte dei musei, nelle pinacoteche, nelle biblioteche, negli osservatori e negli altri istituti e uffici governativi che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche o scientifiche sono [...] descritti in appositi cataloghi» (art. 1). La norma dispone che si formi «l'inventario delle rispettive raccolte artistiche, archeologiche, scientifiche o bibliografiche raggruppandole [...] e attribuendo a ciascun gruppo un valore complessivo di stima» (art. 27). Ogni anno gli incrementi dei patrimoni vengono registrati, insieme agli eventuali incrementi del valore, attraverso «il prospetto riassuntivo delle variazioni all'inventario da inscrivere nel rendiconto patrimoniale dello Stato» (art. 31) composto – ai sensi del r.d. 2440/1923 – dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio.

Il *Conto generale del patrimonio* è il documento contabile che fornisce la situazione patrimoniale statale alla chiusura di ciascun anno. Fino ai primi anni del 2000, i beni immobili del patrimonio culturale erano rendicontati sulla base del loro valore catastale, i beni mobili invece in relazione al prezzo d'acquisto o alla loro stima. Non trovavano rappresentazione i beni del demanio pubblico⁴⁹.

L'impostazione di tale documento è cambiata a partire dal 1997⁵⁰, si è perfezionata con il decreto interministeriale 18 aprile 2002⁵¹ e con la circolare della Ragioneria generale

⁴⁹ Il patrimonio documentario degli archivi di Stato fu interessato dalle attività di misurazione economica solo dopo il d.lgs. 297/1997. Prima di allora, la natura demaniale degli archivi non consentiva di applicare le medesime condizioni previste per le collezioni di materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico che erano invece considerate nell'ambito dei beni patrimoniali. A partire dal 1971 furono però inserite nel Conto generale del patrimonio le biblioteche degli archivi di Stato fino a quel momento rimaste escluse. Si veda cap. 3, par. 3.2

⁵⁰ Con la legge 3 aprile 1997, n. 94 *Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato* e il d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279 *Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato*.

⁵¹ Il decreto del ministro dell'economia e delle finanze è stato emanato di concerto con i ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, e per i beni e le attività culturali.

dello Stato (RGS) del 12 marzo 2003, n. 13, ed infine è stata nuovamente oggetto di disciplina con l'art. 36 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In particolare, il decreto 18 aprile 2002 ha introdotto una *Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione* consentendo un raccordo tra le regole della contabilità nazionale e il Sistema europeo dei Conti (SEC 95)⁵². La nuova struttura abbandona la vecchia classificazione del patrimonio, basata su categorie giuridico-amministrative, e introduce una nuova logica economica finalizzata all'individuazione e misurazione dei processi di produzione delle attività. La circolare RGS n. 13/2003 definisce esplicitamente gli obiettivi di questo nuovo modello di classificazione: «maggiore significatività dei valori rappresentati dalle consistenze patrimoniali; legame più stretto e puntuale tra variazioni patrimoniali e gestione del bilancio; quantificazione sotto il profilo economico dei risultati nella gestione patrimoniale e nei flussi finanziari ad essa correlati»⁵³.

Il Conto generale risulta così suddiviso in due sezioni: Sezione I – Dimostrazione dei conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato; Sezione II – Dimostrazione di concordanza tra gli accertamenti di competenza del Bilancio e il Conto del Patrimonio.

In particolare la Sezione I distingue tra *attività finanziarie* (attività economiche comprendenti mezzi di pagamento, strumenti finanziari o attività economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari⁵⁴) e *attività non finanziarie* che a loro volta si distinguono in *attività non finanziarie prodotte* (attività risultanti da un processo di produzione) e *attività non finanziarie non prodotte* (attività economiche che non sono il risultato di un processo produttivo). Nel Conto generale figurano inoltre le *passività finanziarie*, che comprendono i mezzi di pagamento, gli strumenti finanziari o le passività economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari.

Con riguardo alle *attività non finanziarie prodotte* la nuova disciplina ha reso obbligatoria l'inclusione dei beni demaniali (art. 822 c.c.) nel Conto generale del patrimonio,

⁵² Il Sistema europeo dei Conti nazionali e regionali (SEC) è uno schema per la misurazione dell'attività economica e finanziaria di un sistema economico, delle sue componenti e delle relazioni che fra di esse si instaurano in un determinato periodo di tempo. Il sistema di riferimento attuale è il SEC 2010. Si veda ISTAT, *Il nuovo sistema dei conti nazionali (SEC 2010): domande e risposte*, <<https://www.istat.it/it/archivio/113139>>.

⁵³ Ragioneria generale dello Stato, *Circolare del 13 marzo 2003*, n. 13, <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2003/circolare_n_13_2003/>, p. 3.

⁵⁴ Si tratta di: oro e argento monetario e diritti speciali di prelievo; biglietti monete e depositi; titoli diversi dalle azioni; titoli diversi dalle azioni esclusi gli strumenti finanziari derivati; strumenti finanziari derivati; azioni ed altre partecipazioni; azioni quotate, azioni non quotate; quote dei fondi di investimento, crediti; anticipazioni attive; altri conti attivi. La descrizione degli elementi è riportata dal decreto 18 aprile 2002, allegato 2 *Elementi attivi e passivi e loro descrizione*.

rendendoli quindi oggetto di valutazione economica. In particolare, la categoria dei *Beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi* mette insieme beni diversi (beni storici e artistici, demo-etno-antropologici, archeologici e paleontologici, patrimonio librario e beni archivistici) per i quali sono indicati dei criteri di valutazione che non sono omogenei tra loro poiché legati alla specifica natura del bene oggetto di stima.

Tab. 14 – *Classificazione dei beni di valore culturale nel Conto generale del patrimonio dello Stato.*

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE				
I livello	II livello	III livello	IV livello	V livello
Attività non finanziarie prodotte	Capitale fisso	Beni materiali prodotti	Beni immobili di valore culturale	Beni storici Beni artistici Beni archeologici Beni paleontologici Opere di restauro
	Oggetti di valore	Oggetti d'arte	Beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi	Beni storici Beni artistici Beni demo-ento-antropologici Beni archeologici Beni paleontologici Beni librari Beni archivistici Opere di restauro

Fonte: Lucia Biondi, *La valutazione del patrimonio culturale* cit., p. 75.

L'allegato A al decreto 18 aprile 2002 definisce i criteri di valutazione per i *beni librari* (classificati in manoscritti, incunaboli, stampe e libri), per la cui valutazione sono presi in considerazione i valori riportati nei registri d'ingresso dopo il 1875, anno a cui si riferisce il primo *Regolamento organico per le biblioteche governative del Regno*⁵⁵ che prescriveva la tenuta degli inventari topografici e d'ingresso. I valori devono essere rivalutati in base agli indici ISTAT e alla categoria libraria. Per il materiale entrato in biblioteca prima del 1875 (con riferimento a qualsiasi data di stampa) la stima dovrà tenere conto di criteri bibliografici da aggiornare sulla base: «a) di una valutazione complessiva e tipologica del materiale (dotazione, stato di conservazione, completezza, miniature, incisioni, postille, appartenenza a fondi speciali, ecc.); b) dell'andamento del mercato antiquario; c) del valore assicurativo [...]; d) del valore attribuito da altri istituti o da esperti»⁵⁶.

L'allegato B interviene sulla valutazione dei *beni archivistici*, classificati nell'Allegato 3 in relazione al supporto in 1. pergamene, 2. documenti cartacei, 3. mappe, piante e disegni,

⁵⁵ Approvato con r.d. 20 gennaio 1876, n. 2974.

⁵⁶ DM 18 aprile 2002, allegato 3.

4. legature, 5. sigilli e tipari, 6. monete, 7. documenti su supporto non convenzionale⁵⁷. La misura di base è il metro lineare, ovvero lo sviluppo in metri lineari delle scaffalature su cui è collocato il materiale, a cui è attribuita una stima di euro 5.164,57, suscettibile di variazioni in base ad alcuni coefficienti che consentono di innalzare o ridurre la qualità del bene (stato di conservazione e completezza, periodo storico, supporto e condizionamento, rilevanza per la ricerca storica, rarità e pregio)⁵⁸.

Infine, l'Allegato C contiene una nota esplicativa relativa alla rivalutazione dei *beni storico-artistici* (classificati in: 1. dipinto, 2. scultura, 3. rilievo, 4. statua e busto, 5. mosaico, 6. arredi, 7. arma armatura, 8. stampa o disegno, 9. arazzo, 10. manufatto in cuoio, 11. manufatto in tessuto, 12. moneta o medaglia, 13. glittica e oreficeria, 14. strumenti musicali) e dei *beni archeologici, paleontologici, demo-etno-antropologici* (classificati in: 1. materiali paleontologici, 2. materiali antropologici, 3. materiali litici (preistorici), 4. materiali ceramici (preistorici); 5. bronzi; 6. ceramica dipinta e "comune"; 7. terracotte architettoniche e terracotte statue; 8. frammenti marmorei, 9. sculture statuarie, 10. sarcofagi – rilievi, 11. intonaci e dipinti, 12. numismatica, 13. armi e strumenti, 14. oreficeria e glittica, 15. Navi).

La rivalutazione economica di questi beni è guidata da una scheda di rilevazione composta da quattro sezioni: 1. Coefficienti di identificazione dell'oggetto (categoria, sottocategoria, descrizione, valore base⁵⁹); 2. Rivalutazione ISTAT (per aggiornare i valori sulla base degli indici correnti⁶⁰), 3. Coefficienti di innalzamento del valore scientifico (ovvero i parametri attraverso cui effettuare la rivalutazione dell'oggetto dal punto di vista scientifico: integrità, completezza della documentazione, contestualizzazione e qualità); 4. Riferimenti di mercato (per raffrontare il supposto valore del bene con il suo valore di mercato, in particolare con riferimento alle basi d'asta più famose, come Sothebys e Christie)⁶¹.

⁵⁷ L'allegato 3 fa esplicito riferimento a «fotografie e microfilm, nastri magnetici, documenti su supporto informatico, ecc».

⁵⁸ Questa valutazione rappresenta uno degli elementi fondamentali del presente studio ed è pertanto analizzata in maniera più approfondita nel cap. 3 dedicato al valore economico degli archivi pubblici.

⁵⁹ La norma non chiarisce l'origine del dato. Tuttavia esso rappresenta un parametro di tipo quantitativo ovvero il valore base, stabilito al momento dell'acquisizione, su cui è possibile effettuare la rivalutazione del bene e dunque pervenire ad un eventuale innalzamento o riduzione del suo valore.

⁶⁰ Per effettuare le rivalutazioni ISTAT ha messo a disposizione lo strumento disponibile all'indirizzo <<https://rivaluta.istat.it/>>.

⁶¹ Un esempio singolare per l'applicazione dei parametri dell'Allegato C è fornito dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD). Tra il 2010 e il 2015 l'Unità organizzativa conservazione archivistica del patrimonio fotografico ha elaborato una metodologia di calcolo che, a partire dal disposto normativo, consente non solo di contabilizzare i fondi fotografici dei quali sia noto il valore di acquisizione, ma anche di valutare il patrimonio sulla base delle tecniche fotografiche utilizzate. Il modello ha elaborato la cosiddetta "Tabella di valore 3", ovvero uno strumento che consente di misurare in via analitica il coefficiente di innalzamento del valore scientifico dei fondi fotografici attraverso tre macro-campi: 1. storia, 2. tecnica, 3. accessibilità e fruizione. Per ciascun campo sono individuate le voci significative che definiscono variabili storiche, tecniche e di accessibilità proprie di ciascun fondo fotografico. Tale misurazione applica al bene

Ad oggi, tale modifica del Conto generale del patrimonio non ha dato gli effetti sperati, soprattutto con riferimento alla rappresentazione della consistenza patrimoniale dei beni culturali. L'attività di contabilizzazione ha avuto il merito di aver sollecitato le amministrazioni a quantificare il patrimonio, poiché si è provveduto alla compilazione puntuale di registri e banche dati nelle quali rientra la quasi totalità dei beni, ad eccezione del patrimonio ancora non censito, in particolare per il patrimonio archeologico⁶². Resta il problema dell'adeguamento delle stime per i beni storico-artistico-archeologici, poiché i valori determinati dall'applicazione della norma risultano non appropriati, anche rispetto alla considerevole espansione delle cosiddette categorie rivalutate (beni librari e beni archivistici), che si caratterizzano per importi smisurati rispetto alle altre tipologie. Si veda a titolo di esempio il raffronto delle consistenze rilevate per il quinquennio 2017-2021⁶³.

Tab. 15 – Consistenze in euro del patrimonio 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
beni storici	180.101,97	182.308,13	180.450,52	181.724.732,96	182.014.606,44
beni artistici	5.147.622,45	5.234.007,88	5.257.016,92	6.397.586.868,90	6.407.050.309,28
beni demo-etno-antropologici	23.846,32	23.838,46	26.174,22	26.184.679,40	26.413.595,40
beni archeologici	1.198.342,28	1.291.724,83	1.323.992,91	1.362.301.529,21	1.383.901.166,71
beni paleontologici	12.295,41	12.295,60	12.342,20	12.387.539,27	12.556.199,27
beni librari	18.933.585,06	18.947.494,30	18.959.021,68	18.992.147.768,85	19.007.193.602,94
beni archivistici	148.248.829,61	154.698.859,91	160.659.487,57	164.973.252.686,35	165.691.006.988,04

oggetto di stima un giudizio di tipo storico-critico, superando così una vecchia concezione di misura del bene fotografico legato esclusivamente alle dimensioni e al formato della fotografia. Si segnala che la metodologia proposta dall'ICCD segue l'impostazione di calcolo fornita per i beni storico-artistici e demo-etno-antropologici, tuttavia in sede di rendicontazione è assegnato alle collezioni fotografiche il codice SEC BA CA BA AA GA, che nei prospetti di variazione contabile individua il patrimonio archivistico. A livello generale quindi, il valore delle collezioni fotografiche incide sul valore complessivo del patrimonio archivistico nazionale. ICCD, *Valutazione patrimoniale dei fondi fotografici dell'ICCD. Relazione metodologica*, <<http://www.iccd.beniculturali.it/it/505/articoli-estratti-relazioni/65/valutazione-patrimoniale-dei-fondi-fotografici-dell-iccd>>.

⁶² La stessa Direzione generale Patrimonio e bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi Ministero della cultura) ha evidenziato in occasione di un convegno tenutosi a Ferrara nel 2015 le criticità che emergono dall'applicazione dei criteri di valutazione individuati dalla normativa. Francesca Tosti, *I beni mobili di interesse culturale "invisibili" nel Conto Generale dello Stato*, in: *Le risorse invisibili. La gestione del patrimonio archeologico e scientifico tra criticità e innovazione*, Sezione di Museologia scientifica e naturalistica, 11 (2015), n. 1, p. 26-27.

⁶³ Si veda l'archivio delle pubblicazioni della Ragioneria generale dello Stato, in particolare il Conto del bilancio e il Conto del patrimonio per gli anni 2017-2021: <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/archivio/risultato.html?tipologia=Pubblicazioni&ambito=Attivit%C3%A0+istituzionali&argomento=Rendi+conto&titolo=Conto+del+Bilancio+e+Conto+del+Patrimonio&circolareNumero=&cerca_text=>>.

Tuttavia, i criteri stabiliti negli allegati A, B e C del decreto ministeriale del 2002 sono a tutt'oggi gli unici parametri applicabili a norma di legge. Tali criteri devono essere adottati non solo per il patrimonio statale, ma anche per i beni appartenenti agli enti pubblici territoriali e agli enti strumentali, poiché il d.lgs. n. 118/2011 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, ha esteso l'obbligo di valutazione al patrimonio degli enti locali secondo i medesimi parametri.

2.4 Il trattamento contabile dei beni del patrimonio culturale nel quadro internazionale

L'International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB, da qui in poi Commissione IPSAS)⁶⁴ è una commissione indipendente⁶⁵ che dal 2004 si occupa dello sviluppo, della stesura e dell'emanazione di standard contabili internazionali per il settore pubblico (le cosiddette norme IPSAS) basati sul principio di competenza economica (logica *accrual*⁶⁶). La commissione opera all'interno dell'International Federation of Accountants (IFAC) e ha tra i suoi principali obiettivi il rafforzamento della gestione e della conoscenza della finanza pubblica a livello globale, lo sviluppo degli standard per la contabilità pubblica, l'accrescimento della conoscenza degli stessi principi all'interno delle istituzioni.

⁶⁴ La Commissione IPSAS è composta da 18 membri: tre di essi devono essere membri pubblici di comprovata autorevolezza scientifica e professionale nonché di rappresentanza territoriale; gli altri sono designati dalle commissioni contabili dei paesi aderenti all'IFAC. Si veda: IPSAS, *About IPSASB*, <<https://www.ipsasb.org/about-ipsasb>>.

⁶⁵ I membri della commissione sono nominati attraverso un processo indipendente, ma sulla base di raccomandazioni proposte dall'IFAC, che ne è il principale ente sostenitore.

⁶⁶ A partire dai primi anni Ottanta, i principali paesi di cultura anglosassone hanno dato vita ad un innovativo processo di riforma del settore pubblico che, gradualmente, ha interessato molti paesi democratici occidentali. Tali cambiamenti sono stati ispirati ad approcci gestionali di tipo manageriale (secondo il modello del New Public Management: si veda cap. 3, par. 3.1), orientati al recupero della efficienza e della responsabilizzazione per il raggiungimento dei risultati in ambito pubblico. Le riforme hanno interessato in particolare i sistemi di misurazione e rilevazione contabile con il graduale passaggio da un sistema contabile di tipo finanziario, basato sul principio di competenza giuridica, che segue il criterio di cassa (*cash accounting*, che rileva entrate e uscite nel momento esatto in cui queste si manifestano attraverso le attività di riscossione o pagamento), a un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale basato sul principio della competenza economica (*accrual accounting*, che rileva sia i valori economici di ricavo/costo, sia i valori patrimoniali di attività/passività). Sullo sviluppo della logica *accrual* in ambito internazionale si veda: Biondi, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni* cit., p. 65-66; Marco Sorrentino, *L'approccio "IPSASB" del D.lgs. 118/2011 per la redazione del bilancio accrual degli Enti Locali italiani*, «Economia aziendale online», 6 (2015), p. 163-181; Ragioneria generale dello Stato, *Seminario 7 febbraio 2017*, p. 9, <https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Workshop-e-convegni/Seminario_2017-02-6_8/11_-_RGS_SeSD_ppt_IPSAS_EPSAS_-_7_febbraio_2017_-_Mocavini.pdf>.

La direttiva 2011/85/UE del Consiglio europeo⁶⁷ ha fissato regole minime comuni per i quadri di bilancio dei paesi membri, al fine di renderli quanto più completi e veritieri, migliorando la trasparenza e la confrontabilità. La direttiva ha evidenziato in particolare la necessità di uniformare le regole contabili attraverso l'adozione di sistemi che consentano di verificare l'adeguatezza degli standard di contabilità già codificati per il settore pubblico a livello internazionale⁶⁸. In tale prospettiva, anche la Commissione europea ha costituito all'interno di Eurostat un gruppo di lavoro (Task force IPSAS) incaricato di introdurre in Europa i sistemi contabili di tipo *accrual*, basati su standard che garantiscano l'uniformità delle norme e delle procedure contabili nei paesi membri (EPSAS)⁶⁹.

Con riferimento ai beni del patrimonio culturale non è stato elaborato uno specifico principio contabile, tuttavia due standard tra quelli già approvati contengono al proprio interno alcune indicazioni in merito ai beni di tipo *heritage*, ovvero l'IPSAS 17 *Property, Plant and Equipment* (pubblicato nel dicembre 2001) avente ad oggetto le immobilizzazioni⁷⁰ materiali, e l'IPSAS 31 *Intangible Assets* (pubblicato a gennaio 2010) relativo alle immobilizzazioni immateriali⁷¹.

Il trattamento contabile dei beni culturali ha interessato il *Public Sector Committee* dell'IFAC che, nell'ambito delle attività della commissione IPSAS, ha dato vita al cosiddetto

⁶⁷ Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32011L0085>>.

⁶⁸ Per l'evoluzione della contabilità pubblica in ambito internazionale ed europeo si veda la documentazione prodotta dalla Ragioneria generale dello Stato in occasione di pubblici seminari: *Aggiornamento sullo stato dei lavori e sulle prospettive future in materia di standard internazionali di contabilità pubblica: IPSAS ed EPSAS*, del 23 ottobre 2014; *Aggiornamento sullo stato dei lavori e sulle prospettive future in materia di standard internazionali di contabilità pubblica: IPSAS ed EPSAS*, del 14 ottobre 2016, <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/contabilita_accrual/approfondimenti/index.html>.

⁶⁹ L'adozione degli standard IPSAS/EPSAS per i paesi membri dell'Unione europea risulta facoltativo fino al 2025. Si veda il seminario pubblico a cura della RGS, *Aggiornamento sullo stato dei lavori e sulle prospettive future in materia di standard internazionali di contabilità pubblica: IPSAS ed EPSAS*, Roma, 14 ottobre 2016, <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ragioneria_generale/comunicazione/workshop_e_convegni/2016/seminario_-_aggiornamento_sullo_stato_dei_lavori_e_sulle_prospettive_future_in_materia_di_standard_internazionali_di_contabilita_publica_IPSAS_ED_EPSAS_-_14_Ottobre_2016/>.

⁷⁰ Gli elementi attivi del patrimonio (o capitale) di un'azienda sono classificati in quattro categorie sulla base delle disposizioni del Codice civile (artt. 2424 e 2424-bis): i crediti verso i soci, le immobilizzazioni, l'attivo circolante e i ratei e risconti. In particolare, le immobilizzazioni sono costituite dagli investimenti di capitale a lungo ciclo di utilizzo; l'attivo circolante è rappresentato dalle scorte liquide che sono in attesa di essere impiegate o investite (artt. 2424 e 2424 bis c.c.).

⁷¹ L'IPSAS 17 non fornisce una definizione di *heritage asset* e non ne dispone l'iscrizione in bilancio, ma si limita ad indicarne alcune caratteristiche lasciando all'ente piena libertà di scelta in relazione ai criteri di misurazione da adottare. In caso di rilevazione contabile devono essere fornite le stesse informazioni integrative (*disclosure*) previste per gli altri immobili, impianti e macchinari. In maniera analoga, l'IPSAS 31 non fornisce una definizione di *intangible heritage asset*, ma ne cita alcuni esempi. Anche in questo caso lo standard non prevede né obbligo né divieto d'iscrizione in bilancio di tali beni, ma dispone che in caso di rilevazione siano fornite adeguate informazioni integrative. Si veda Biondi, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni* cit. p. 95-112.

progetto “*Heritage*”⁷². Una tappa significativa è segnata nell’aprile 2017 dalla pubblicazione di un documento sottoposto a pubblica consultazione, il “*Financial Reporting for Heritage in the Public Sector*”⁷³, con cui sono state esplicitate alcune proposte che erano già state delineate nel 2014 nel *Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities*⁷⁴. Il documento di consultazione dell’IPSAS ha costituito la base per la formulazione della metodologia italiana, elaborata per una sperimentazione tuttora in corso sul patrimonio culturale, sviluppata con il coordinamento dalla Ragioneria generale dello Stato.

Per una puntuale disamina del testo del *Consultation paper*, si rimanda alla letteratura specialistica⁷⁵. Ai fini del presente studio risulta molto utile analizzare l’impianto logico proposto per la determinazione del valore economico di un bene culturale. Il documento di consultazione delinea infatti una sequenza di fasi che guidano il processo di rilevazione contabile del patrimonio culturale nell’ambito del bilancio di un ente pubblico, attraverso la risoluzione di alcuni quesiti:

1. Come si identificano e classificano i beni di tipo heritage (*heritage item*)?
2. I beni di tipo *heritage* possono essere considerati attività (*heritage asset*) ai fini contabili?
3. I beni di tipo *heritage* soddisfano i criteri di rilevazione contabile (*recognition*)?
4. Quale metodo di misurazione (*measurement*) adottare per i beni di tipo *heritage*?
5. Come presentare le informazioni (*disclosure*) sui beni di tipo *heritage*?

1. Come si identificano e classificano i beni di tipo heritage (*heritage item*)?

Il primo nodo cruciale riguarda l’individuazione dei beni del patrimonio culturale. Secondo il documento di consultazione dell’IPSASB, i beni⁷⁶ che rientrano in questa

⁷² Per ripercorrere le tappe del progetto “*Heritage*” si veda Biondi, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni* cit., p. 108-109. Si veda inoltre la tabella a p. 538 in Lucia Biondi — Fabio Giulio Grandis — Giorgia Mattei, *Heritage assets in financial reporting: a critical analysis of the IPSASB’s consultation paper*, «Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management», 33 (2021), n. 5, p. 533-551.

⁷³ IPSASB, *Financial reporting for heritage in the public sector. Consultation paper. April 2017*, IFAC, 2017, <<https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Consultation-Paper-Financial-Reporting-for-Heritage-in-the-Public-Sector.pdf>>.

⁷⁴ IPSASB, *The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities*, October 2014, <<https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Public-Sector-Conceptual-Framework.pdf>>.

⁷⁵ Si veda in particolare Biondi, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni* cit., p. 112-125.

⁷⁶ Il documento di consultazione utilizza il termine *item* con riferimento al bene culturale poiché non è ancora stata accertata la sua attività ai fini contabili: IPSASB, *Consultation paper*, p. 15.

categoria seguono la classificazione proposta dall'UNESCO e ampiamente riconosciuta a livello mondiale. La *Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale* firmata a Parigi il 16 novembre 1972 distingue tra patrimonio culturale e patrimonio naturale⁷⁷. Nel 2003 la definizione è stata ulteriormente arricchita con l'approvazione della *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* che suddivide il patrimonio culturale in patrimonio materiale e patrimonio immateriale⁷⁸.

La definizione non trova un'esatta corrispondenza nel contesto italiano, perché nel nostro ordinamento il patrimonio culturale comprende sia i beni culturali sia i beni paesaggistici, mentre nella definizione dell'UNESCO il patrimonio culturale è distinto dal patrimonio naturale. Inoltre, nella definizione italiana la categoria del patrimonio culturale immateriale è assente poiché i beni culturali fanno esclusivo riferimento al patrimonio materiale⁷⁹.

La commissione IPSAS fornisce la seguente definizione nel *Consultation paper*⁸⁰: «Heritage items are items that are intended to be held indefinitely and preserved for the benefit of present and future generations because of their rarity and/or significance in relation, but not limited, to their archeological, architectural, agricultural, artistic, cultural, environmental, historical, natural, scientific or technological features».

⁷⁷ Sono considerati patrimonio culturale i monumenti, gli agglomerati e i siti (art. 1). Sono considerati patrimonio naturale i monumenti naturali con un eccezionale valore dal punto di vista scientifico o estetico, le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate e di eccezionale valore dal punto di vista scientifico o conservativo, i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di eccezionale valore dal punto di vista scientifico, conservativo o estetico (art. 2). La traduzione italiana della convenzione è disponibile all'indirizzo <<https://www.unesco.beniculturali.it/la-convenzione-sul-patrimonio-mondiale/>>. La Convenzione è stata ratificata in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184 e pubblicata in G.U. 13 maggio 1977, suppl. ord. n. 129.

⁷⁸ «Per patrimonio culturale immateriale s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale» (art. 2). La *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* è stata sottoscritta a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata in Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167 e pubblicata in G.U. 12 ottobre 2007, serie generale, n. 238.

⁷⁹ Il d.lgs. 42/2004 recepisce lo spirito delle Convenzioni dell'UNESCO adattandolo al quadro normativo italiano con l'art. 7 bis, introdotto nel Codice dei beni culturali con d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62: «Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali [corsivo dell'Autrice] e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10».

⁸⁰ IPSAS, *Consultation paper*, par. 2.11.

2. I beni di tipo *heritage* possono essere considerati attività (*heritage asset*) ai fini contabili?

Il secondo punto problematico riguarda la verifica che i beni individuati come patrimonio culturale possano ritenersi un'attività e pertanto un *asset* nel senso proprio dalla prospettiva contabile. Il *Conceptual framework* dell'IPSAS Board definisce *asset* «una risorsa attualmente controllata dall'ente come risultato di un evento passato»⁸¹.

Occorre pertanto chiarire cosa sia una risorsa, come possa definirsi il concetto di controllo da parte dell'ente e quale azione determini il risultato di un evento passato.

Secondo Biondi «[s]i definisce risorsa (*resource*) un bene che presenti un potenziale di servizio (*service potential*) oppure che sia in grado di generare benefici economico-finanziari (*economic benefit*). Il servizio potenziale è la capacità di fornire servizi che contribuiscono al raggiungimento delle finalità dell'ente, senza necessariamente generare entrate. I benefici economico-finanziari rappresentano, invece, flussi di cassa in entrata (o riduzione di flussi di cassa in uscita). Si rileva come l'elemento che discrimina il concetto di "attività" nel settore pubblico da quello privato sia proprio il potenziale di servizio»⁸². I beni del patrimonio culturale sono quindi individuabili come "risorse" perché per loro natura fanno parte del c.d. *patrimonio strutturale* dell'ente che li detiene, ne incorporano le stesse finalità istituzionali e sono essenziali per il soddisfacimento diretto dei bisogni pubblici. Sebbene spesso non produca reddito, il bene strutturale è potenzialmente in grado di generare benefici economico-finanziari futuri⁸³.

Il concetto di "controllo" da parte dell'ente si manifesta anche attraverso la proprietà legale sul bene e comporta la capacità di utilizzare la risorsa per trarne possibili servizi o benefici economico-finanziari.

L'evento passato può essere rappresentato da diverse situazioni che comportino il controllo del bene (come l'acquisto, la donazione, la confisca, la nazionalizzazione, l'approvazione di leggi o la firma di trattati)⁸⁴.

3. I beni di tipo *heritage* soddisfano i criteri di rilevazione contabile (*recognition*)?

La terza domanda critica pone la questione della rilevazione contabile (*recognition*),

⁸¹ «A resource presently controlled by the entity as a result of a past event». IPSASB, *Conceptual framework*, par. 5.6.

⁸² Biondi, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni* cit., p. 117.

⁸³ Mauro Paoloni – Fabio Giulio Grandis, *La dimensione aziendale delle amministrazioni pubbliche*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 100-103.

⁸⁴ Con riferimento agli archivi pubblici il versamento ai sensi dell'art. 41 del Codice dei beni culturali può essere considerato un tipico evento da cui consegue il controllo dell'ente sulla risorsa.

che consiste nel raccogliere ed elaborare i dati disponibili al fine di rappresentarli nei prospetti contabili⁸⁵. La rilevazione è basata essenzialmente su due requisiti: il bene deve essere considerato un *asset* (così come illustrato al precedente punto) e deve essere misurabile attraverso un adeguato metodo di stima. La dottrina economica ha dibattuto a lungo sull'opportunità di considerare i beni culturali nella consistenza patrimoniale degli enti pubblici⁸⁶. Ampia parte degli studiosi ritiene che l'impedimento maggiore consista nella condizione di inalienabilità di tali beni e quindi nell'assenza di un mercato di riferimento, che impedisce qualsiasi forma di valutazione economica. Tuttavia, gli studi di settore hanno evidenziato la valenza economica dei beni di tipo *heritage* soprattutto in relazione ai benefici economici e ai flussi di cassa in entrata che essi producono, con la conseguenza che la mancata iscrizione in bilancio di questi beni determina una sostanziale incoerenza e uno squilibrio nella rappresentazione della situazione economico-patrimoniale dell'ente⁸⁷.

4. Quale metodo di misurazione (*measurement*) adottare per i beni di tipo *heritage*?

La quarta criticità si riferisce al metodo di misurazione con cui affrontare i beni di tipo *heritage*. La condizione di misurabilità di un bene è soddisfatta soltanto se è possibile assegnare un valore monetario al bene attraverso un adeguato criterio di stima che consenta di esprimere il valore iniziale, cioè il valore di da cui partire per eventuali capitalizzazioni o rivalutazioni successive. Il criterio di misurazione che si adotta è strettamente legato alla finalità informativa che il soggetto titolare dei beni intende perseguire attraverso il bilancio. Ne consegue pertanto che diverse sono le configurazioni che il reddito e il patrimonio possono assumere sulla base della finalità informativa perseguita⁸⁸. La dottrina economico-aziendale e la prassi contabile hanno individuato diversi metodi di stima per la

⁸⁵ Per una ricognizione dei beni culturali italiani anche a fini contabili la letteratura di ambito economico segnala l'importanza del Catalogo generale dei beni culturali: <<https://www.catalogo.beniculturali.it/>>. Va specificato tuttavia che il Catalogo è curato dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) che, nell'ambito del Ministero della cultura, ha competenza sul censimento del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico. Il Catalogo non contiene informazioni sui patrimoni archivistici, bibliografici, sonori e audiovisivi, i cui sistemi informativi afferiscono rispettivamente all'Istituto centrale per gli archivi (ICAR), all'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche Italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) e all'Istituto centrale per i sonori ed audiovisivi (ICBSA).

⁸⁶ Per l'analisi del dibattito internazionale sulla rilevazione contabile dei beni di tipo *heritage* si veda Biondi, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni* cit., p. 26-35.

⁸⁷ Paoloni — Grandis, *La dimensione aziendale delle amministrazioni pubbliche* cit., p. 94-95.

⁸⁸ Fabio Giulio Grandis, *La valutazione delle partecipazioni pubbliche nel bilancio dell'ente holding*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 94-95; Biondi, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni* cit., p. 35-37.

determinazione del valore dei beni del patrimonio culturale pubblico, presentati qui di seguito nelle loro linee essenziali⁸⁹.

Metodo del costo storico (historical cost): è il metodo tradizionalmente proposto dalle norme contabili internazionali per la valutazione dei cespiti, cioè degli elementi attivi dello stato patrimoniale. Tale metodo stabilisce che il valore di un bene corrisponde all'importo di acquisto di un bene (a cui generalmente vengono aggiunti gli oneri accessori ovvero i costi sostenuti per il funzionamento del bene) o al costo di fabbricazione. Per i beni del patrimonio culturale il dato del costo storico non è sempre attendibile, poiché l'acquisizione quasi mai è frutto di una transazione o perché il bene è stato acquistato in un tempo remoto. L'informazione può non essere attendibile o essersi smarrita. Stessa cosa dicasi per il costo di fabbricazione. Il costo storico non sembra quindi attendibile per il patrimonio culturale ma può rappresentare comunque un riferimento nel caso fosse disponibile.

Metodo del valore di mercato (market value): l'espressione indica l'importo deliberatamente accordato tra due parti per la compravendita di un bene ed è spesso utilizzata come sinonimo di *fair value*. I beni del patrimonio culturale non sono commercializzabili e pertanto non esiste un mercato attivo che consenta di identificare un valore da iscrivere in bilancio sulla base di questo metodo.

Metodo del costo di sostituzione (replacement cost): è il metodo che stima il valore di un bene sulla base del costo dei beni che si ritiene possano sostituirli, sulla base della loro utilità. Per i motivi di cui al punto precedente, anche questo criterio non è applicabile al patrimonio culturale.

Metodo del costo di riproduzione: determina il costo necessario per replicare il bene.

Metodo del valore d'uso (value in use o use value): questo metodo determina il valore che qualifica l'utilità prodotta dal bene. La dottrina economica ha analizzato lungamente questo criterio, applicandolo soprattutto ai beni ambientali. Il metodo è utilizzato nell'ambito del concetto più generale di Valore Economico Totale (VET) che si compone di due elementi principali: il valore d'uso (declinabile in valore d'uso diretto e indiretto) e il valore di non-uso (distinto in valore d'esistenza, valore d'opzione, valore di quasi-opzione). Il valore d'uso diretto (*extractive o consumptive use value*) è legato allo sfruttamento del bene; il valore d'uso indiretto è legato invece ai servizi o al potenziale di servizio che il bene può offrire. Il valore di non-uso (*non-use value*) misura i benefici che possono derivare dal bene anche in assenza di utilizzo. Il valore di esistenza (*existence value*) scaturisce dalla consapevolezza

⁸⁹ Per una analisi puntuale dei metodi con cui a livello internazionale sono contabilizzati i beni di tipo *heritage* si rimanda a Biondi, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni* cit., p. 37-60.

dell'esistenza del bene e del danno che si avrebbe con la sua perdita. Il valore d'opzione (*option value*) deriva dalla possibilità di usufruire del bene in futuro con riferimento anche alle future generazioni (definito anche come valore di lascito o di eredità, *bequest value*). Il valore di quasi-opzione (*quasi-option value*) determina un valore possibile in futuro, in particolare per quei beni che sembrano assumere una scarsa rilevanza al momento della stima, ma che potrebbero migliorare la loro importanza sulla base di informazioni successive. Con riferimento al valore d'uso, i principi contabili internazionali distinguono due tipologie di attività: il *cash-generating asset* (attività che genera flussi di cassa) può assumere come valore d'uso l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri derivati dall'uso del bene; il *non-cash generating asset* (attività che non genera flussi di cassa) può assumere un valore di servizio potenziale intrinseco, ovvero il valore attuale del potenziale di servizio residuale del bene.

Metodo della valutazione contingente (o *contingent valuation*): questo metodo è applicato in assenza di un valore di mercato e fornisce una stima correlata al non-uso del bene. Il valore è stimato attraverso l'uso di indagini di mercato, questionari ed interviste ad ipotetici fruitori del bene a cui viene chiesto quanto sarebbero disposti a pagare per beneficiare del bene (*willingness to pay*, WTP) oppure quanto sarebbero disposti ad accettare in compensazione per rinunciare alla fruizione del bene.

Metodo del costo del viaggio (*travel cost method*): rientra tra i metodi di stima indiretta proposti nel VET. Rileva il valore d'uso del bene attraverso i costi e il tempo che i visitatori impiegano per raggiungere il sito di interesse.

Metodo edonimetrico o dei prezzi edonici (*hedonic pricing method*): rientra anch'esso tra i criteri indiretti di determinazione del VET e si basa sulla cosiddetta "teoria di Lancaster" che propone di valutare il comportamento dei consumatori in relazione alle proprietà intrinseche ed oggettive del bene che sono percepite in maniera soggettiva da ciascun individuo. Nella stima di due beni uguali, il valore edonico è rappresentato da quell'unico attributo che consente di differenziare un bene dall'altro.

Metodo della perizia di un esperto: questo metodo si avvale del giudizio di un professionista di settore che esprime un giudizio soggettivo, spesso basato sulle conoscenze personali, sull'importanza storico-culturale e sul contesto di riferimento del bene, nonché sulla sua rarità e autenticità.

Metodo di Delphi (*Delphi method*): questo metodo si basa sulla valutazione effettuata da un insieme di esperti provenienti da ambiti disciplinari diversi.

Metodo del valore simbolico/figurativo: questo metodo consente di iscrivere un bene in bilancio attraverso l'attribuzione di un valore simbolico (ad esempio, 1 euro) che può essere oggetto di future rivalutazioni o capitalizzazioni.

Il *Conceptual framework* suggerisce la possibilità di utilizzare come metodi di misurazione contabile del patrimonio culturale il metodo del costo storico, il metodo del valore di mercato e il metodo del costo di sostituzione, il prezzo netto di vendita, il valore d'uso⁹⁰.

5. Come presentare le informazioni (*disclosure*) sui beni di tipo *heritage*?

L'ultimo nodo critico dell'impianto logico riguarda la modalità di presentazione dell'informativa (*disclosure*), che può essere di natura contabile ma anche extra contabile. La dottrina si è interrogata sulle modalità di presentazione dell'informativa con riferimento ai beni del patrimonio culturale, chiedendosi se questa debba fornire esclusivamente informazioni contabili oppure solo di tipo extra-contabile oppure entrambe. In generale, le peculiarità di questa tipologia di bene suggeriscono di adottare una informativa di tipo misto, cioè finanziario e descrittivo. In particolare, si rende indispensabile l'integrazione di una nota a bilancio contenente elementi qualitativamente rilevanti. Inoltre, ulteriori elementi conoscitivi (da presentare in bilancio oppure in un documento separato) possono riguardare la missione e la responsabilità dell'ente pubblico che detiene i beni, ma anche i dettagli dei beni posseduti e altre misure legate ad aspetti che qualificano, a livello quantitativo e qualitativo, non solo i beni del patrimonio, ma anche i servizi offerti per gli utenti che fruiscono di tali beni pubblici⁹¹.

2.5 La prospettiva italiana

Il documento di consultazione pubblica dell'IPSASB consentiva ai soggetti interessati di formulare commenti e osservazioni, per procedere all'elaborazione di uno standard contabile specifico per la valutazione economica del patrimonio artistico-culturale⁹². A

⁹⁰ IPSASB, *Conceptual framework*, parr. 7.13-7.68.

⁹¹ Biondi, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni* cit., p. 60-61.

⁹² L'approvazione dei principi contabili pubblici prevede un rigoroso processo autorizzativo: la fase iniziale consiste nella creazione di un comitato tecnico interessato allo sviluppo di un determinato standard. Tale

livello europeo anche l'EPSAS Working Group ha definito un documento per il trattamento contabile dei beni culturali, che è stato oggetto di confronto in sede Eurostat durante un incontro tenutosi a Lisbona il 26-27 aprile 2017⁹³.

In Italia, il servizio Studi dipartimentale (SeSD) della Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il dipartimento di Economia aziendale dell'Università Roma Tre, ha partecipato alla consultazione attraverso l'elaborazione di un documento che delinea la posizione italiana sul tema⁹⁴. Sulla base delle indicazioni internazionali ed europee, la proposta doveva soddisfare determinati requisiti e cioè che 1) la stima del valore fosse indipendente dall'assetto organizzativo e dalle funzioni delle pubbliche amministrazioni, e che 2) la base dati necessaria per la stima fosse oggettiva e rinvenibile in ogni Paese.

La risposta dell'Italia si riassume nei seguenti punti⁹⁵:

- i beni tangibili del patrimonio culturale devono essere considerati *asset* ai fini della rendicontazione contabile e pertanto devono essere inclusi nel bilancio statale;
- l'inclusione deve avvenire attraverso valori economici reali e non simbolici;

comitato provvede all'elaborazione di uno studio (*Conceptual paper*) su un determinato argomento di natura contabile. Successivamente, il lavoro congiunto del team [con chi?] permette la creazione del primo *Exposure Draft*, una bozza di lavoro disponibile pubblicamente per centoventi giorni, che viene inviata a diversi *stakeholder* (tra cui organismi nazionali, professionisti, docenti universitari, auditor privati e pubblici) per una più approfondita discussione. Successivamente, il documento è trasmesso alla competente commissione dell'ente per la votazione finale. A seguito di approvazione, il testo definitivo del principio contabile viene pubblicato. Sono pervenute alla Commissione IPSAS in totale quaranta *comment letter* che, assieme al contributo italiano, sono liberamente scaricabili online alla pagina IPSASB, *Financial reporting for heritage in the public sector. Consultation paper*, <<https://www.ipsasb.org/publications/financial-reporting-heritage-public-sector-0>>.

⁹³ European commission, *EPSAS issue paper on the accounting treatment of heritage assets*, Luxemburgo, 15 March 2017, <<https://circabc.europa.eu/sd/a/2b041a69-43e0-4c6c-bc83-d03e0e5912e5/Issue%20paper%20on%20heritage%20assets.pdf>>.

⁹⁴ È stato istituito un gruppo di lavoro a cui partecipano attualmente la Ragioneria generale dello Stato, l'Università Roma Tre, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Corte dei conti, l'Agenzia del demanio e l'ISTAT. I primi risultati di questa collaborazione sono stati esposti: dalla Ragioneria generale dello Stato in sede Eurostat (nel corso del quinto *Meeting dell'Epsas working group*, Lussemburgo, 21-22 novembre 2017), in sede OCSE (in occasione del 18° *Meeting annuale dei Senior financial management and reporting officials*, Parigi, 1-2 marzo 2018); dall'Università degli studi Roma Tre, nell'ambito di vari convegni internazionali (tra cui: 8th workshop Azienda pubblica, *Managing innovation in the public sector theory and practice*, Venice, Italy, June 7-9, 2018; 14th Cigar workshop, Zagreb, Croatia, July 5-6, 2018; 10th International Eiasm, *Public sector conference*, Lund, Sweden, September 4-6, 2018). Per i contenuti si rinvia a Lucia Biondi – Fabio Giulio Grandis – Giorgia Mattei, *Financial reporting for heritage assets. Towards an international public sector. Accounting standards?*, «Working papers», Dipartimento di Economia aziendale, Università degli studi Roma Tre, 2018, n. 1, <<https://economiaaziendale.uniroma3.it/ricerca/pubblicazioni/working-papers/>>.

⁹⁵ Il testo integrale della risposta è pubblicato online: IFAC, *Consultation Paper Financial Reporting for Heritage in the Public Sector (IPSASB) Presentation of the Italian Ministry of Economy and Finance position*, 11 October 2017, <https://www.ifac.org/system/files/publications/exposure-drafts/comments/CPHeritage_ITA_comments.pdf>. Si veda inoltre Rocco Aprile – Fabio Giulio Grandis – Fabrizio Mocavini, *Heritage come Asset nella contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche*, «Rivista della Corte dei conti», 71 (2018), n. 3-4, p. 429-440.

- accanto ad un valore economico (*measurement*), è opportuno prevedere nel bilancio un’informativa aggiuntiva (*disclosure*) di tipo non finanziario, in grado di descrivere gli aspetti qualitativi inerenti al valore artistico, culturale e sociale del bene culturale a corredo della stima effettuata;
- considerate le limitazioni giuridiche che gravano sul patrimonio artistico-culturale, quale ad esempio l’inalienabilità, è necessario prevedere nel patrimonio netto una riserva non disponibile che abbia lo stesso importo del valore attribuito ai beni del patrimonio culturale iscritti nell’attivo patrimoniale;
- il criterio di rilevazione già esistente e adottato per la generalità dei beni statali non è adatto alla specificità del patrimonio culturale;
- è opportuno adottare un criterio di misurazione che incorpori anche le esternalità positive (ad esempio, i finanziamenti pubblici), in grado di assicurare la conservazione e la fruibilità per una vita utile tendenzialmente illimitata;
- in considerazione della loro specificità, i valori di *asset* dei beni del patrimonio necessitano della definizione di criteri contabili chiari e condivisi sulla possibilità di operare svalutazioni (ad esempio per depauperamento, danneggiamenti o eventi calamitosi) e rivalutazioni (per interventi di restauro e recupero), nonché sulle modalità di ammortamento⁹⁶.

Tali considerazioni hanno consentito di delineare una metodologia di calcolo che riguarda la sola componente materiale del patrimonio artistico-culturale⁹⁷. Infatti, i beni del patrimonio immateriale (come ad esempio le tradizioni) o il patrimonio naturale presentano una maggiore indeterminatezza non solo in relazione ai costi sostenuti per assicurarne la fruibilità e la conservazione, ma anche con riferimento all’identificazione del soggetto titolare del bene, e tale aspetto assume un rilievo determinante sotto il profilo contabile. Per i beni del patrimonio materiale, invece, non risultano particolari criticità in tal senso, data la piena titolarità del bene riconosciuta allo Stato o ad altra amministrazione pubblica.

⁹⁶ L’ammortamento è la ripartizione del costo di un bene (ovvero di un’immobilizzazione materiale) su più anni della vita utile del bene stesso (art. 2426 c.c.). Può ritenersi applicabile per gli *heritage asset* che deteriorano col tempo. Ma considerato che si tratta di beni destinati a conservazione illimitata, la cui significatività aumenta con gli anni, l’ammortamento è tendenzialmente da escludersi. Biondi, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni* cit., p. 124.

⁹⁷ Aprile – Grandis – Mocavini, *Heritage come Asset nella contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche* cit., p. 429-440. Si veda inoltre una nota pubblicata dal Servizio studi della Ragioneria generale dello Stato e riportante le prime applicazioni della sperimentazione su alcune tipologie del patrimonio culturale statale. Nota SeSD 23 dicembre 2019, n. 39, *Towards the definition of an international accounting standard for the heritage assets – the Italian position and the proposed methodology*, <https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/contabilita_accrual/approfondimenti/Nota-SeSD-39.pdf>.

Per quanto riguarda il criterio di misurazione da applicare ai beni, il *Conceptual framework* dell'IPSASB suggeriva l'adozione di uno tra i seguenti metodi: a) costo storico; b) valore di mercato; c) costo di sostituzione; d) prezzo di vendita netto; e) valore d'uso. La proposta italiana ha delineato una metodologia basata sul calcolo del "valore d'uso", o meglio sulla definizione di un nuovo concetto di valore d'uso legato alla valutazione della fruibilità del bene culturale. I beni del patrimonio artistico-culturale nazionale sono inalienabili (e pertanto privi di un prezzo di mercato), non sono sostituibili (quindi non esiste un costo di sostituzione) e hanno un periodo di sopravvivenza potenzialmente illimitato. La fruibilità rappresenta per il bene culturale l'unica condizione economica di scambio, poiché identifica un servizio che viene offerto in cambio di una contropartita economica che corrisponde alle somme che la collettività spende o sarebbe disposta a spendere, direttamente o indirettamente, per la fruizione del bene.

Il valore d'uso di un bene si basa sulla sua utilità, che non è soltanto una caratteristica intrinseca del bene, ma è legata anche alla percezione che il fruitore ha di quel bene. La comunità, e di conseguenza il decisore politico, preserva e conserva ciò che percepisce essere di valore (di utilità) ed è pertanto disposta a sopportarne il costo. Tale visione è anche in linea con quanto espresso dalla Convenzione di Faro⁹⁸ che riconosce «il valore ed il potenziale di un'eredità culturale usata saggiamente come risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione»⁹⁹.

⁹⁸ La *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società* (c.d. Convenzione di Faro) è stata approvata a Faro in Portogallo il 27 ottobre 2005. L'iter di approvazione in Italia è stato però piuttosto lungo se si considera che la Convenzione è stata ratificata da parte del Governo italiano nel febbraio 2013, ma definitivamente approvata dalla Camera dei deputati solo il 23 settembre 2020 (Legge 1° ottobre 2020, n. 133 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005*). Tale approvazione rappresenta un momento molto significativo, poiché obbliga tutti gli attori coinvolti ad un'attenta riflessione su impostazioni, concetti e modalità di azione legati al patrimonio culturale: «La Convenzione infatti tocca, rileggendoli in modo innovativo in ragione della prospettiva in cui si pone e che enuncia fin dal titolo (patrimonio culturale e valore per la società), tutti i più importanti nodi della materia aprendo raffronti impegnativi con il sistema prevalente nel nostro Paese: separazione a tutela dei beni vs. apertura ai singoli e alla comunità; saperi professionali e ruolo degli apporti esterni e del volontariato; esclusività del pubblico (*rectius*: statale) e cooperazione con il privato; centro e centralità ministeriale e interconnessione con il sistema regionale e locale; concezione in positivo del patrimonio culturale vs approccio impeditivo [...] In più, vi è una moltitudine di aspetti più specifici ma rilevanti sul piano giuridico che vanno attentamente esaminati, basti pensare alla non semplice convivenza tra l'accezione assai più ampia dei beni (materiali e immateriali) che per la Convenzione rientrano nel patrimonio culturale a cominciare dalle modalità stesse della loro identificazione, con l'inevitabile elasticità che ne consegue, e quella che nel nostro ordinamento potremmo chiamare la "necessaria tipicità" del bene culturale e dei suoi elementi strutturali (istituti e luoghi) in ragione della disciplina giuridica e delle implicazioni che ne discendono sul piano della disponibilità, della titolarità, della circolazione, della riproducibilità delle immagini, della stessa loro attività (v. la qualificazione come servizi pubblici essenziali)». Marco Cammelli, *La ratifica della convenzione di Faro: un cammino da avviare*, «Aedon», 2020, n. 3.

⁹⁹ Il testo italiano della Convenzione è riportato in allegato alla legge 133/2020. Il tema è stato affrontato inoltre da Lucia Biondi nel corso della 9a Conferenza annuale dell'International Council on Archives, si veda Fabio Giulio Grandis – Lucia Biondi – Debora Chiarelli, *Non solo beni culturali: il valore economico degli archivi*, 9a Conferenza annuale dell'International Council on Archives, Roma, 19-23 settembre 2022, <https://www.ica.org/sites/default/files/3_ica_2022_grandis_biondi_chiarelli_final.pdf>.

Affinché i beni del patrimonio culturale restino fruibili nel tempo è necessaria una mediazione da parte del soggetto pubblico titolare del bene, il quale deve compiere interventi finalizzati a garantire nel tempo il pieno godimento del bene. Si tratta pertanto di costi di investimento sostenuti per migliorare il livello di accessibilità del patrimonio culturale¹⁰⁰. Un bene del patrimonio culturale può essere considerato un *asset* – e quindi essere iscritto nella contabilità economico-patrimoniale dell'ente – solo nel momento in cui la collettività attribuisce un valore economico alla sua fruibilità, riconoscendone una qualità di tipo artistico-culturale.

La valutazione del patrimonio culturale in relazione alla fruibilità, comporta tuttavia che si faccia riferimento non al singolo bene, ma all'universalità di quei beni che sono legati tra loro sotto il profilo della fruibilità e del ritorno economico, ossia all'insieme dei beni presenti in un medesimo sito sebbene appartenenti a categorie differenti¹⁰¹.

Sulla base di tali considerazioni, la metodologia italiana tiene conto di due dimensioni economiche ugualmente valide: il valore economico della fruibilità del bene (analizzato in una prospettiva di tempo potenzialmente infinita) e le risorse investite in passato (i costi storici).

La scelta della metodologia da adottare è condizionata quindi dalla qualità dei dati di cui l'ente dispone e in particolare dalla attendibilità e documentabilità dei dati: i dati storici sono certamente più facili da documentare rispetto ai dati prospettici, poiché rappresentano un costo già sostenuto. Tuttavia un dato storico potrebbe risultare inattendibile in mancanza di una proiezione futura di utilizzo per il bene¹⁰².

¹⁰⁰ Occorre considerare non solo i lavori di conservazione materiale dei beni, ma anche i lavori scientifici che aumentano il livello di descrizione del bene, migliorandone il livello di accessibilità a beneficio della collettività.

¹⁰¹ Se condotta in tal senso, la valutazione dei beni culturali non restituisce più il valore economico delle differenti tipologie di patrimonio come accade allo stato attuale (le categorie SEC individuano difatti beni storici, beni artistici, beni demo-etno-antropologici, beni paleontologici, beni librari, beni archivistici) bensì il valore economico della fruibilità riferita ai singoli istituti, i quali possono tuttavia conservare beni di diversa natura (ad esempio, un archivio conserva prevalentemente i patrimoni documentari ma contabilizza anche i beni librari della biblioteca; un museo conserva le collezioni di beni storico-artistici, ma può conservare anche alcuni fondi archivistici o librari).

¹⁰² «A ben vedere, le due dimensioni economiche di un *heritage asset* sopra indicate sono le stesse che entrano in gioco nella valutazione di un qualsiasi progetto di investimento, vale a dire: il costo dell'investimento e il valore dei ritorni netti attesi, attualizzati sulla base del tasso di interesse di mercato. In condizioni di equilibrio, in cui il tasso di rendimento interno dell'investimento risulta pari al tasso di interesse di mercato, il valore dell'*asset* corrispondente all'investimento realizzato può essere indifferentemente determinato come costo dell'investimento o valore attuale dei ritorni netti, essendo le due grandezze equivalenti. Viceversa, se il tasso di rendimento interno è superiore o inferiore al tasso di interesse di mercato, il costo dell'investimento risulta corrispondentemente inferiore o superiore al valore attuale dei ritorni netti. Nel primo caso, il valore corrente dell'*asset* tenderebbe ad essere superiore al costo storico, mentre l'opposto si verificherebbe nel caso contrario. Poiché le condizioni di equilibrio definite dalla teoria economica costituiscono un'astrazione concettuale utile ad interpretare la realtà economica, ma non a descriverla, la condizione normale è quella di una persistente dicotomia, a volte anche accentuata, fra il costo storico dell'investimento, relativamente certo, e il valore corrente del relativo *asset*, che risulta invece variabile nel tempo, essendo valutato in ragione della profittabilità

Pertanto la valutazione del bene di tipo *heritage* come *asset* si determina alternativamente in base a due criteri secondo quanto segue¹⁰³:

A. come capitalizzazione¹⁰⁴ dei costi/investimenti che sono stati realizzati per garantire la fruibilità e la conservazione del bene

$$K_{t_0}^{CT} = \sum_{i=0}^m C_{t_0-m+i}^N (1+r)^{m-1}$$

B. come attualizzazione dei ritorni netti derivanti dallo sfruttamento economico del bene heritage.

$$K_{t_0}^{VA} = \sum_{i=0}^w \frac{R_{t_0+i}^N}{(1+r)^i}$$

I simboli utilizzati nelle formule hanno i seguenti significati:

K = valore del bene di tipo *heritage* come *asset*;

CT = valore capitalizzato degli investimenti realizzati;

C^N = costi netti sostenuti per fruibilità del bene;

VA = valore attualizzato dei ritorni netti; R^N = flussi futuri dei ritorni netti attesi;

t₀ = anno di riferimento;

m = anni intercorsi da quando quello specifico bene è considerato un heritage asset;

w = orizzonte temporale dell'attualizzazione;

r = tasso di interesse.

L'applicazione della formula (A), relativa alla capitalizzazione degli investimenti, necessita di un riepilogo dettagliato di tutti i costi storici (costi netti) che l'ente ha sostenuto per garantire la fruibilità e la conservazione del bene, a partire dall'anno in cui il bene ha iniziato ad essere considerato parte del patrimonio culturale o comunque dal primo anno in cui i costi sono documentati in maniera attendibile.

futura dell'investimento», Aprile – Grandis – Mocavini, *Heritage come Asset nella contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche* cit., p. 7.

¹⁰³ Si rimanda al capitolo 5 dedicato alla sperimentazione contabile sul patrimonio degli archivi di Stato italiani. Si veda inoltre Aprile – Grandis – Mocavini, *Heritage come Asset nella contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche* cit., p. 8-10.

¹⁰⁴ La capitalizzazione indica quel processo mediante il quale i costi sostenuti durante un periodo amministrativo sono considerati attività aventi utilità pluriennale. Treccani, *Dizionario di Economia e finanza*, 2012, s.v. Capitalizzazione.

Per l'attualizzazione dei ritorni netti (B) è opportuno sommare due tipologie di dati (flussi) finanziari che consentono di ottenere una proiezione attualizzata dei benefici futuri generati dall'uso del bene:

- flussi finanziari diretti dell'ente, ovvero del soggetto pubblico titolare del bene. Si tratta di tutte le entrate legate direttamente alla fruizione del bene (introiti derivanti dai biglietti d'ingresso, servizi aggiuntivi, etc.), considerate al netto delle spese di gestione;
- flussi finanziari indiretti. Sono le economie generate indirettamente dal bene culturale in termini di maggiori entrate per lo Stato o altra pubblica amministrazione. I flussi indiretti si distinguono a loro volta in:
 - o flussi indiretti strettamente legati al bene (ad esempio le imposte che generano flussi finanziari in entrata direttamente riconducibili al bene oppure legate alla vendita di beni e all'erogazione di servizi connessi al bene culturale, come i servizi turistici);
 - o flussi indiretti indotti dalla presenza del bene in una determinata area geografica. I flussi finanziari indotti rappresentano le maggiori entrate per l'ente che detiene i beni¹⁰⁵.

I due criteri, se applicati entrambi in relazione agli stessi beni, potrebbero dare anche dei risultati completamente diversi. Pertanto è necessario stabilire un criterio generale di contabilizzazione dell'*asset* che consenta di scegliere quale dei due metodi utilizzare per l'iscrizione in contabilità. In generale, si ritiene che la scelta debba sempre ricadere sul valore più alto, in considerazione del fatto che il valore contabile è sempre prudente e non potrà mai uguagliare il valore astratto che il bene riveste per la collettività, che sarà certamente molto più alto.

Nello specifico, si dispone che venga scelto il valore superiore in corrispondenza di due casi: 1. quando la capitalizzazione dei costi storici risulti inferiore all'attualizzazione dei ritorni netti a causa della carenza di attendibilità o per limitata documentabilità dei dati; 2. quando gli investimenti risultino di modesta entità. Se invece gli investimenti risultano superiori al valore di attualizzazione, la scelta ricade necessariamente sulla capitalizzazione dei costi storici poiché si suppone che lo Stato o le pubbliche amministrazioni investano sul

¹⁰⁵ È indispensabile che questi flussi siano adeguatamente documentati affinché il relativo valore confluisca nell'informativa contabile (*measurement*) piuttosto che in quella descrittiva ed extra-contabile (*disclosure*), Biondi, *Heritage come Asset nella contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche* cit., p. 9.

quel patrimonio al fine di preservarne i valori sociali, artistici e culturali insiti nel bene, sebbene ciò non generi un ritorno economico importante¹⁰⁶.

La metodologia italiana non prevede ammortamento per il valore attribuito ai beni del patrimonio culturale, in ragione della durata tendenzialmente illimitata dei beni.

Per quanto riguarda le spese di manutenzione, che sono considerate indispensabili per preservare la fruibilità dei beni per le generazioni future, si fa distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e spese di restauro o conservazione. Le prime si realizzano con frequenza annuale e non modificano il valore iscritto nello stato patrimoniale, poiché costituiscono spese di esercizio che confluiscono nel conto economico. Per quanto riguarda le spese di restauro e conservazione del bene si rende necessaria una rendicontazione nello stato patrimoniale. Quindi, nell'anno in cui viene effettuato l'intervento conservativo, si aggiunge il costo dell'intervento al valore di *asset* del bene di tipo *heritage* nell'attivo dello stato patrimoniale. Tuttavia tale costo si azzerà a causa dell'ammortamento in prossimità del successivo intervento di manutenzione. Nel caso, invece, in cui gli interventi fossero tali da migliorare la fruibilità del bene e il conseguente ritorno economico, sarebbe opportuno adeguare i valori di stima anche in sede di ricognizione e rivalutazione periodica¹⁰⁷.

Un ultimo aspetto riguarda la rappresentazione dei beni del patrimonio culturale nel bilancio e nella nota integrativa. La totale inalienabilità di questi beni comporta infatti che il valore economico rilevato nell'attivo del bilancio non sia mai effettivamente disponibile, pertanto risulta necessario iscrivere nel patrimonio netto una riserva non disponibile di importo pari al valore dei beni culturali iscritti nell'attivo, come già evidenziato¹⁰⁸.

È necessario inoltre accompagnare l'informativa finanziaria con una informativa di tipo descrittivo (*disclosure*) da riportare nella nota integrativa al bilancio. Tale informativa può giustificare e supportare le scelte finanziarie, ma può contenere anche notizie di carattere qualitativo (come la descrizione del bene e dei servizi o le statistiche di fruizione) che consentono di identificare il bene e attestare l'altissimo valore che esso riveste per l'ente che lo detiene e per la collettività.

¹⁰⁶ Gli archivi sono portatori di valori giuridicamente rilevanti per la collettività ma non generano flussi di cassa. A tal proposito, si pensi a quanto sia differente, in termini di servizio e di utenza, la fruibilità di un museo rispetto a quello di un archivio o di una biblioteca. Come si dirà meglio più avanti, un archivio non genera flussi economici diretti e determina flussi indiretti molto bassi. Anche a fronte di investimenti altissimi, un archivio potrebbe dare un ritorno economico molto basso. La scelta del criterio da applicare in questo caso dovrà necessariamente ricadere sulla capitalizzazione dei costi storici.

¹⁰⁷ Aprile – Grandis – Mocavini, *Heritage come Asset nella contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche* cit., par. 6.1.

¹⁰⁸ Cfr. p. 53.

A marzo 2020, il Ragioniere generale dello Stato ha istituito in seno al MEF la Struttura di governance¹⁰⁹ per la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni. Tra gli organi della struttura, lo Standard Setter Board (SSB) è l'organo tecnico indipendente che elabora le proposte relative ai principi e agli standard di contabilità basati sulla logica *accrual*, in linea con le direttive stabilite a livello internazionale ed europeo. Con riferimento alla contabilizzazione dei beni del patrimonio culturale, lo Standard Setter Board ha assunto la metodologia proposta nel 2017, considerandola nell'ambito dei principi contabili nazionali (ITAS), e in particolare nell'ITAS 4 relativo alle immobilizzazioni materiali.

La metodologia è stata testata in alcuni progetti pilota riferiti ai patrimoni di Pompei, Galleria Borghese, Villa Adriana e Villa d'Este.

Gli elementi presentati in questo capitolo costituiscono la base teorico-scientifica da cui muove il presente studio e attorno a cui si intende sviluppare il tema del valore economico degli archivi pubblici, con riferimento non solo agli archivi tradizionali ma anche agli archivi digitali.

¹⁰⁹ Ragioneria generale dello Stato, *Istituzione della Struttura di Governance per la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni*, <https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/contabilita_accrual/Determina-istituzione-Struttura-di-governance-e-Regolamento.pdf>. Il documento qui segnalato presenta il testo della determina RGS 5 marzo 2020 n. 35518, coordinato con gli atti RGS 26 giugno 2020 n. 103255 e RGS 2 febbraio 2022, n. 17648 che introducono le disposizioni introdotte dal PNRR per l'adozione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale. Si veda inoltre l'art. 9 del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*.

3. Quanto vale un archivio: valore patrimoniale e analisi quali-quantitative

3.1 Introduzione

Nell'ambito del processo di standardizzazione e armonizzazione contabile degli IPSAS¹¹⁰, si ritiene valida la possibilità di inserire i beni del patrimonio culturale all'interno del bilancio pubblico statale attraverso un'adeguata attività di rendicontazione. Tale visione si inserisce a livello teorico nell'ambito del *New Public Management* ovvero quello stile di *governance* del settore pubblico che ha introdotto logiche e strumenti propri del settore privato con l'obiettivo di ottenere una maggiore efficienza, efficacia, trasparenza, responsabilità ed economicità nella gestione delle risorse pubbliche¹¹¹. La proposta italiana, elaborata dal gruppo di esperti economisti che opera presso la Ragioneria generale dello Stato, ha definito i criteri di stima con riferimento ai beni del patrimonio culturale tangibile, ovvero di quei beni che per definizione sono inalienabili, privi di prezzo di mercato, insostituibili, con un periodo di sopravvivenza potenzialmente illimitato.

Questo progetto di ricerca dottorale ha supportato l'applicazione sperimentale di tale metodologia al patrimonio archivistico nazionale curando la rilevazione dei dati di natura statistica e finanziaria presso tre Archivi di Stato che hanno aderito all'iniziativa, l'Archivio di Stato di Lecce, l'Archivio di Stato di Palermo e l'Archivio di Stato di Roma. I risultati di questo lavoro sono riportati nel capitolo 5.

La prospettiva economico-aziendalistica suscita tuttavia nuove riflessioni e consente di osservare il tema del valore economico degli archivi da un'angolazione nuova. In particolare, colpisce l'approccio logico-sequenziale che viene adottato nella determinazione del valore attraverso le fasi che sono state già analizzate nel capitolo 2, ovvero: 1. l'identificazione e classificazione dei beni, 2. la verifica della loro attività a fini contabili, 3. la verifica dei criteri di rilevazione contabile, 4. la definizione del metodo di misurazione, 5. l'individuazione della modalità di presentazione dell'informativa.

¹¹⁰ Si veda il capitolo 2.

¹¹¹ Esistono numerose definizioni di *New Public Management*. In maniera sommaria, questa locuzione fa riferimento all'adozione di un approccio aziendalistico e all'adozione di logiche del mercato libero nella gestione del settore pubblico. Il termine è stato coniato da Christopher Hood in un fondamentale saggio del 1991 e ha poi incontrato molta fortuna nella letteratura di settore. Si veda Christopher Hood, *A public management for all seasons?*, «Public Administration», 69 (1991), n. 1, p. 3-19.

Tralasciando gli aspetti specifici del dominio economico-contabile, la nostra riflessione di ambito archivistico si è concentrata su due aspetti:

- l'identificazione degli archivi
- la definizione del metodo di misurazione.

Il primo punto si riferisce alla necessità non solo di individuare, ma anche di conoscere gli istituti archivisti nei profili di rilievo per l'applicazione dei principi contabili. A tal fine, risulta di fondamentale importanza la possibilità di effettuare delle accurate indagini conoscitive anche attraverso strumenti scientifici di rilevazione statistica. Le rilevazioni statistiche strutturate consentono un monitoraggio completo e continuativo degli istituti, sul piano quantitativo e qualitativo, al fine di razionalizzare il processo di indagine e ottenere informazioni aggiornate, coerenti e utili per consentire il costante miglioramento delle condizioni di gestione degli istituti e l'ottimizzazione degli investimenti pubblici. Inoltre, dal punto di vista della rendicontazione contabile, la disponibilità di dati aggiornati di tipo quali-quantitativo consente di elaborare una corretta informativa (*disclosure*) da allegare alla nota integrativa al bilancio¹¹².

Con riferimento al secondo punto, gli aziendalisti hanno elaborato un criterio di misurazione basato sul valore d'uso, cioè sulla fruibilità del bene. Tuttavia i beni del patrimonio culturale italiano si differenziano tra loro anche in base alla capacità di produrre economie dirette ed indirette. Gli archivi – come le biblioteche – rientrano nel cosiddetto *non-cash generating asset*, ovvero in quelle attività che non generano flussi finanziari di cassa. Affinché gli archivi pubblici possano rientrare nella metodologia di stima illustrata, è necessario che essi siano valutati secondo una prospettiva economica che, come ampiamente argomentato nel capitolo precedente, esige sempre una condizione di scambio. Tuttavia, la natura demaniale dei beni archivistici determina che tale scambio non possa riguardare mai una vendita o un passaggio di proprietà, bensì unicamente l'erogazione di un servizio ovvero la possibilità di fruire dei beni stessi.

Come accade per molti altri beni del patrimonio culturale pubblico, anche per gli archivi la fruibilità comporta una mediazione da parte di un soggetto conservatore il quale è tenuto ad attuare una serie di misure finalizzate ad assicurare, regolare e migliorare nel tempo le condizioni di accesso ai patrimoni. La fruibilità pertanto non è una relazione diretta che si instaura tra il patrimonio e l'utente, ma richiede degli interventi che riguardano diverse attività tra cui le politiche di conservazione materiale del bene, la definizione delle regole di

¹¹² La necessità di dati aggiornati per la *disclosure* ai fini della compilazione della nota integrativa al bilancio costituisce un elemento di grande importanza per gli archivi pubblici, che spesso non dispongono di un adeguato sistema di contabilità analitica dei costi storici. Si vedano le considerazioni emerse nel corso delle attività di rilevazione presso gli archivi di Stato e riportate nel cap. 5.

accesso al patrimonio anche con riferimento all'ordinamento legislativo, il miglioramento della qualità dei servizi per la comunità degli utenti. Questa attività di mediazione equivale in termini economici ai costi di investimento che sono stati sostenuti dal proprietario del bene – o da colui che svolge la funzione conservativa (in questo caso dallo Stato) – per la pubblica fruibilità del bene stesso.

L'archivio pubblico quindi può essere considerato un asset solo nel momento in cui la collettività attribuisce un valore alla sua fruibilità ovvero nel momento in cui la collettività percepisce il valore dell'archivio richiedendone l'uso. Determinandosi tali condizioni, il bene archivio – inteso qui come l'universalità dei beni che compongono il patrimonio archivistico – diventa iscrivibile nell'attivo del bilancio dello Stato risultando un asset e non più solamente una voce di costo.

Occorre però approfondire la riflessione sul concetto di fruibilità applicato agli archivi e più in particolare alla fruibilità dei patrimoni archivistici. Un archivio, inteso come complesso documentario, è il risultato della sedimentazione dei documenti che un ente (pubblico o privato) produce nell'esercizio delle sue funzioni. L'archivio nasce per ragioni pratiche e diventa poi la memoria stessa dell'ente che lo ha prodotto. Gli istituti di conservazione mettono in campo le risorse per garantire un adeguato livello di accessibilità del patrimonio archivistico¹¹³: si fanno investimenti per la corretta tenuta fisica dei beni, si predispongono i lavori scientifici di riordinamento e descrizione che certamente ne migliorano le condizioni di accesso, si forma adeguatamente il personale. Tuttavia, non è possibile determinare a priori quale sarà il livello di interesse che una specifica serie documentaria avrà per la futura ricerca storica. La ricerca è spesso orientata da mode storiografiche che mutano nel tempo o in corrispondenza di particolari ricorrenze, anche a causa dell'attenzione che si riversa su specifici episodi storici o contesti istituzionali. Alcuni archivi potranno rimanere chiusi per anni nei depositi senza essere mai consultati. Altri dovranno invece essere sottratti alla consultazione – e non essere quindi fruibili per un determinato numero di anni – per ragioni di riservatezza oppure perché versano in un precario stato di conservazione e sono in attesa di ricevere misure di restauro.

La misurazione della fruibilità di un archivio non può pertanto essere riferita solo al suo valore d'uso attuale bensì anche al valore d'uso potenziale¹¹⁴. Un archivio ha valore per il semplice fatto di esistere. Immenso è il danno che può derivare dalla perdita di un archivio

¹¹³ Per una riflessione sul concetto di accessibilità applicato agli archivi si veda Paolo Franzese, *L'accessibilità degli archivi*, «Archivi», 16 (2021), n. 1, p. 147-152.

¹¹⁴ In analogia al concetto di "memoria potenziale" degli archivi. Si veda Stefano Vitali, *Memorie, genealogie, identità*, in: *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, Mondadori, 2007, p. 108.

non solo per le generazioni attuali, ma anche per le generazioni future che dovranno ereditare quel patrimonio documentario insieme con i benefici che da esso derivano.

Con riferimento alla misurazione economica, il presente capitolo intende offrire una panoramica aggiornata della normativa e della prassi che regola l'attività di valutazione contabile del patrimonio archivistico statale. Viene introdotto inoltre il tema della gestione del rischio legato agli archivi, con riguardo per le norme che regolano l'individuazione di un valore economico del patrimonio ai fini assicurativi e per i nuovi orientamenti della disciplina assicurativa. Il caso di studio relativo all'incendio dell'archivio di ATAC SpA offre infine la possibilità di osservare il tema della valutazione a fini assicurativi da una prospettiva archivistica.

Con riferimento alle indagini conoscitive e alle misurazioni di carattere quali-quantitativo, viene illustrato lo stato dell'arte delle rilevazioni statistiche per gli archivi pubblici italiani. Sono illustrate inoltre alcune recenti esperienze registrate in ambito internazionale nel campo della rilevazione statistica e delle metriche.

Infine, con riferimento alle potenzialità offerte dalla rilevazione statistica ufficiale, è illustrata la recentissima esperienza delle biblioteche italiane nell'ambito del sistema del benessere nazionale.

3.2 La valutazione patrimoniale degli archivi pubblici italiani

L'art. 53 del d.lgs. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che i beni appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate dal Codice civile agli artt. 822 appartengono al cosiddetto demanio culturale¹¹⁵. In accordo a tali disposizioni, gli archivi non possono essere

¹¹⁵ Codice dei beni culturali, art. 53: «I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice». Art. 822 c.c.: «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico». Si consideri inoltre quanto riportato all'art. 824 c.c.: «I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle provincie o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali».

alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), se non nei limiti e con le modalità previste dal suddetto d.lgs. 42/2004.

Come già ricordato nel capitolo precedente, il d.lgs. 7 agosto 1997 n. 279 *Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato* introduce nel Conto generale del patrimonio una nuova classificazione dei beni dello Stato e dispone che i beni riportati all'art. 822 c.c. siano valutati economicamente sulla base di specifici criteri. La valutazione economica si applica così per la prima volta anche ai beni archivistici statali.

Fino a quel momento gli archivi dello Stato non erano mai stati oggetto di valutazione a differenza delle raccolte bibliografiche e museali che, in qualità di beni patrimoniali indisponibili¹¹⁶, erano state interessate dall'attività di inventariazione e contabilizzazione disciplinata nel 1927 dal *Regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico*¹¹⁷.

La natura demaniale dei beni archivistici¹¹⁸ escludeva l'applicabilità di tali norme agli archivi per la parte relativa alla contabilità¹¹⁹. Tuttavia, sebbene non sottoposti a rendicontazione economica, gli archivi erano ugualmente tenuti a dare conto della consistenza del patrimonio per la loro effettiva iscrizione in inventario. Il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con r.d. 2 ottobre 1911, n. 1163, all'art. 68 prescriveva che «di tutte le carte costituenti l'archivio debba essere fatto inventario, da cui risulti il numero dei mazzi e volumi e quello degli atti contenuti, notando, quando si possa, se siano originali

¹¹⁶ Le raccolte bibliografiche e museali saranno assoggettate al regime demaniale solo a partire dal 1942 col succitato articolo 822 c.c.

¹¹⁷ Il r.d. 26 agosto 1927, n. 1917 *Approvazione del regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico* era stato emanato in attuazione del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, r.d. 23 maggio 1924, n. 827. Si veda in particolare l'art. 7 comma 2: «Sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono». Fanno eccezione le biblioteche degli archivi di Stato, che furono inserite nel Conto generale del patrimonio solo a partire dal 1971. Su indicazioni del Ministro del tesoro fu predisposta una ricognizione generale delle raccolte che furono scaricate dall'inventario dei beni mobili e successivamente inserite nell'inventario dei beni immobili ai fini inventariali. Si veda la circolare Ministero dell'Interno, Direzione generale degli Archivi di Stato del 13 maggio 1971, n. 26.

¹¹⁸ L'art. 76 del regolamento per gli archivi di Stato, r.d. del 2 ottobre 1911, n.1163, riconosce il carattere demaniale insito negli atti di Stato. Questa natura è stata poi esplicitata nel 1942 dall'art. 822 c.c. e ribadita in seguito nell'art. 18 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, che venne rifiuto prima nell'art. 54 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e poi in via definitiva nel Codice dei beni culturali e del paesaggio agli artt. 53-54. La natura demaniale dei documenti degli archivi di Stato italiani è stata affrontata per la prima volta dalla dottrina giuridica nel 1904. Si veda Ezio Sebastiani, *Genesis, concetto e natura giuridica degli archivi di Stato in Italia*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1904. Per un esaustivo inquadramento del regime giuridico dei fondi archivistici e dei singoli documenti di pertinenza dello Stato a partire dal r.d. 27 maggio 1875, n. 2552, si veda inoltre la circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale Archivi, Servizio II del 5 ottobre 2017, n. 43.

¹¹⁹ Il regolamento del 1927 era stato emanato con l'intervento del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle finanze. Non aveva coinvolto invece il Ministro dell'Interno sotto la cui competenza ricadevano allora gli archivi pubblici.

o copie». Il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato col r.d. 23 maggio 1924 n. 827 prevedeva che i beni fossero descritti in appositi registri di consistenza od inventari (art. 2), e disponeva che l'inventario dei beni del demanio pubblico riportasse una descrizione dei beni desunta dai registri delle singole amministrazioni (art. 3)¹²⁰.

Soltanto dopo il 1997, in conseguenza dell'emanazione del già ricordato d.lgs. 279/1997, si è posto il problema di adottare idonei criteri di valutazione per i beni archivistici. Nel 2002, il decreto del Ministero di economia e finanza riporta, tra le "attività non finanziarie prodotte", la sottocategoria dei "Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi" tra cui sono collocati i beni archivistici¹²¹. A partire da questo momento anche gli archivi, senza rinunciare alla propria natura demaniale, rientreranno tra le cose mobili di interesse storico e artistico considerate immobili agli effetti inventariali di cui all'art. 7 del r.d. 1917/1927.

Viene assunto come unità di misura il metro lineare (m. l.)¹²², a cui è attribuito *ex lege* un valore di base (A) di 5.164,57 euro. Tale valore deve essere poi modificato sulla base di

¹²⁰ I regolamenti del 1911 e del 1924 – e in particolare gli articoli citati – sono tuttora vigenti. La Direzione generale degli Archivi intervenne con la circolare del 22 maggio 1974, n. 28 per chiarire la "duplice natura" della normativa afferente all'iscrizione in inventario con la quale si determinavano due effetti differenti per gli atti d'archivio: da una parte la norma riguardava la salvaguardia dei beni, in attuazione della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio statale; dall'altra invece avvalorava l'attività di ordinamento archivistico poiché l'inventario – inteso come risultato dell'attività scientifica degli archivisti e non come mero elenco di consistenza dei documenti – costituiva l'unico strumento per assolvere sia alla funzione storico-scientifica sia agli usi amministrativi. La circolare n. 28 intendeva così richiamare gli archivi di Stato sulla necessità di monitorare la consistenza del patrimonio e di programmare l'attività di inventariazione per le serie ancora prive di mezzi di corredo, utilizzando le istruzioni già fornite per la redazione della Guida generale degli Archivi di Stato nella circolare del 24 novembre 1969, n. 61. In realtà, il testo della circolare 28/1974 genera non poca difficoltà di interpretazione proprio per l'uso indistinto del termine "inventario" e per il riferimento impreciso al regolamento di contabilità, da cui si intende che gli archivi fossero assimilabili alle raccolte scientifiche di cui all'art. 7, ovvero ai beni patrimoniali indisponibili. Molti anni dopo la circolare 85/2004 riprenderà la questione chiarendone gli aspetti giuridici e delineando due diverse applicazioni della norma con riferimento all'inventariazione o alla contabilizzazione del patrimonio.

¹²¹ Decreto del Ministero di economia e finanza 18 aprile 2002 *Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione*.

¹²² Nella relazione conclusiva dei lavori è indicato il metro lineare – ovvero lo sviluppo per metri lineari delle scaffalature su cui il materiale è collocato – come l'unico parametro oggettivo riconosciuto a livello internazionale dal Conseil International des Archives. È difficile risalire al momento esatto in cui tale unità di misura è stata riconosciuta come indicativa della dimensione fisica di un archivio, tuttavia segnaliamo che nel 1978 nel corso della diciottesima *Conférence internationale de la Table ronde des Archives*, svoltasi a Nairobi, furono condivise norme e regole per la costituzione e l'organizzazione delle istituzioni archivistiche, anche con riferimento agli strumenti necessari a garantire la corretta tenuta degli archivi (personale e budget). Si constatò che la misurazione in metri lineari degli archivi (*le métrage*) fosse l'unico parametro oggettivo attraverso cui stabilire il numero di personale da impiegare presso l'istituto (personale scientifico per il trattamento della documentazione, personale del servizio tecnico e personale amministrativo): «Le Secrétariat est parfaitement conscient que le métrage n'est pas le seul paramètre qui déterminera l'effectif du personnel dans un dépôt donné. Celui-ci dépendra de toute une série d'autres facteurs aussi en dehors des contingences budgétaires: liaisons avec les administrations versantes, ampleur des opérations de triage à effectuer, composition des fonds, fréquentation de la salle, recherches administratives, etc. Toutefois, le métrage reste le seul dénominateur commun si l'on considère que les effets cumulés de l'ensemble des autres facteurs aboutiront dans la plupart des cas à des chiffres voisins». Si ritenne inoltre che la misurazione della documentazione conservata nei

appositi “coefficienti di valutazione” che consentono di innalzare o di ridurre il valore del bene da contabilizzare a seconda: dello stato di conservazione e di completezza del fondo (B), del periodo storico di formazione (C), del supporto e del condizionamento (D), della rilevanza per la ricerca storica (E), della rarità e del pregio (F). I coefficienti sono riportati nell’Allegato B al decreto 18 aprile 2002 e possono assumere un valore tra 0,1 e 10.

Dalla somma di questi coefficienti (B+C+D+E+F) si ottiene il “valore di innalzamento della qualità” (G) che, moltiplicato per il valore di base (A), individua il valore del bene archivistico oggetto di valutazione¹²³.

Tab. 16 – Criteri di valutazione del patrimonio archivistico statale ex decreto 18 aprile 2004

VALORE BASE				
1 metro lineare = € 5.164,57				
A				
COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE				
Stato di conservazione e completezza	Periodo storico dal VII al XXI cent.	Supporto e condizionamento	Rilevanza per la ricerca storica	Rarità e pregio
B	C	D	E	F
Da 0,1 a 10	Da 0,1 a 10	Da 0,1 a 10	Da 0,1 a 10	Da 0,1 a 10
VALORE DI INNALZAMENTO DELLA QUALITÀ			VALORE STIMATO	
(B+C+D+E+F) = G			A x G	

Fonte: nostra elaborazione dall’Allegato B al decreto 18 aprile 2004.

depositi fosse un criterio attendibile per stimare la grandezza delle sale di studio considerando quindi il rapporto tra i metri lineari di documentazione consultabile e il numero di ricercatori/posti a sedere. Si veda Conseil international des archives, *Actes des dix-huitième et dix-neuvième conférences internationales de la table ronde des archives. Nairobi 1978: Normes à respecter pour l’établissement et l’organisation des institutions d’archives. Gosier 1979: Gouvernement, administration, archives*, Paris, 1981, p. 23, 44. La Conferenza di Nairobi approvò la realizzazione di un’inchiesta statistica pilota sugli archivi, raccomandata dall’UNESCO d’intesa con il Consiglio internazionale degli archivi. Il modello d’indagine fu diffuso presso gli archivi di Stato italiani con la circolare dell’Ufficio centrale per i beni archivistici 6 gennaio 1979, n. 8. La sezione n. 2 del questionario propone anche la rilevazione in metri lineari del materiale documentario, cioè «gli archivi a stampa e quelli a schede perforate se conservate su scaffali».

¹²³ È interessante notare come il legislatore abbia denominato tale coefficiente generale “Valore di innalzamento qualità”, nonostante esso possa determinare anche una riduzione del valore complessivo del bene oggetto di valutazione. Infatti l’applicazione di un valore compreso tra 0,1 e 0,9 consente di abbassare il valore iniziale, mentre tutti i restanti valori (compresi tra 1,1 e 10) ne determinano l’innalzamento. Si può dunque ipotizzare ragionevolmente che il legislatore abbia interpretato questo coefficiente come strumento per l’innalzamento piuttosto che per la riduzione, segno di una percezione del patrimonio documentario meritevole di una valutazione generalmente più elevata rispetto a quella prevista di default.

Per rendere operativi tali criteri, la Direzione generale per gli archivi costituì una commissione di esperti con il compito di elaborare le linee guida per garantire la corretta applicazione dei parametri a tutto il patrimonio archivistico nazionale. A conclusione dei lavori fu emanata la circolare DGA del 17 maggio 2004, n. 85 avente ad oggetto la *Valutazione economica del patrimonio archivistico*, in allegato alla quale fu inserita la *Relazione dei lavori della Commissione per la valutazione del patrimonio archivistico*¹²⁴. Le procedure di valutazione furono applicate al solo patrimonio archivistico di proprietà statale. Ne rimasero esclusi quindi gli archivi e i singoli documenti di proprietà non statale, depositati a qualunque titolo presso gli Archivi di Stato. Per facilitare le attività di tenuta contabile del patrimonio – consentendo inoltre una immediata reperibilità delle informazioni relative ai fondi archivistici, alla loro consistenza, alle descrizioni e al valore economico – fu previsto all'interno del Sistema Informativo degli Archivi di Stato (SIAS) un modulo di contabilità a supporto degli Istituti che aderivano al sistema¹²⁵.

La Commissione per la valutazione del patrimonio archivistico non ha mancato di evidenziare nella relazione allegata alla circolare 85/2004 alcune condivisibili criticità legate alle disposizioni del decreto del 2002¹²⁶. In primo luogo, è segnalata l'inadeguatezza del parametro generale, ovvero il metro lineare, che non risulta facilmente applicabile a tutte le tipologie di patrimonio conservate presso gli Archivi di Stato. Si fa riferimento difatti a materiali che sono diversamente condizionati (in rotoli, cassettiere, armadi, scatole, etc) e pertanto non quantificabili in metri lineari di scaffalatura, come sigilli e tipari, disegni, stampe, cartografia, monete e medaglie, audiovisivi, etc. Con riferimento a tali tipologie, la Commissione ha evidenziato l'opportunità di utilizzare come criterio di misurazione l'unità documentaria anziché il metro lineare. «Tale criterio dovrebbe prima di tutto applicabile [sic] alle piccole accessioni di scarsa entità che non costituiscono una *universitas rerum*, non

¹²⁴ Allegato 1 dell'elaborato di tesi.

¹²⁵ Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, *SIAS. Sistema informativo degli Archivi di Stato. Linee guida alla descrizione e alla gestione del patrimonio documentario*, a cura di Pierluigi Feliciati, [Roma], Direzione generale per gli archivi, 2004, p. 35-36, <<http://eprints.rclis.org/8142/1/manualeSIAS3-02.pdf>>. La vecchia versione del Sistema informativo degli Archivi di Stato (SIAS) risalente al 2004 è stata dismessa a partire dal 24 aprile 2019 per obsolescenza della piattaforma informatica e dei sistemi operativi di base. Nell'attuale SIAS non è presente il modulo di contabilità che era invece incluso fino alla versione 4.0.0.2 del software. Si veda Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Istituto centrale per gli archivi, *SIAS. Sistema informativo degli Archivi di Stato. Linee guida alla descrizione e alla gestione del patrimonio documentario. Nuova edizione, versione software 4.0.0.2*, a cura di Pierluigi Feliciati, [Roma], Istituto centrale per gli archivi, 2006. Si veda inoltre: <<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl>>.

¹²⁶ Alcune incongruenze sulla contabilizzazione dei patrimoni degli archivi di Stato sono state rilevate inoltre da Isabella Cerioni, già archivista della Banca d'Italia. Si veda Isabella Cerioni, *Pillole d'archivio: quanto vale l'Archivio storico della Banca d'Italia?*, «InBanc@. Contributi», 28 gennaio 2015.

organiche ai fondi (autografi, fotografie, oggetti, lettere isolate...), né esse stesse dunque assimilabili a fondi o serie»¹²⁷.

La Commissione non sembra approvare in maniera pacifica neppure le classi dei coefficienti di valutazione, per l'innalzamento o la riduzione del valore. In particolare, suscita non poche perplessità la possibilità di applicare il medesimo coefficiente a un intero fondo. Con riferimento allo "Stato di conservazione e completezza", spesso all'interno dello stesso fondo si trovano porzioni di patrimonio (e quindi metri lineari) che versano in condizioni differenti. Lo stesso dicasi per il "Supporto e condizionamento" di fondi che presentano un'estensione cronologica che abbraccia più secoli e per i quali si evidenzia la presenza di supporti scrittori differenti. La difficoltà di qualificare il supporto ai fini della contabilizzazione non si pone infatti solo nella differenza tra pergamena e carta, ma tra differenti qualità di carta. Emblematica è difatti una questione per la quale la Commissione non individuerà una risposta: «la carta del XV, XVI, XVII secolo ha lo stesso valore di una "velina" del primo Novecento?». Perplessità ancora maggiori sono espresse per l'attribuzione di un valore adeguato al coefficiente "Rilevanza per la ricerca storica". Sappiamo infatti che l'uso e lo studio della documentazione afferente ad un determinato periodo storico, ad un'istituzione o una specifica area geografica, è spesso soggetto a mutevoli mode storiografiche. Una simile consapevolezza rende inapplicabile tale categoria ai fini della determinazione del valore, poiché tutto il patrimonio archivistico è allo stesso modo rilevante per la ricerca storica. Infine, con riferimento al coefficiente "Rarità e pregio" la Commissione non può che constatarne la quasi totale inapplicabilità poiché «i singoli documenti, proprio per la loro "unicità", non sono tutti egualmente "rari"?»¹²⁸. Un ulteriore elemento di perplessità riguarda i valori estremamente alti che si ottengono utilizzando i parametri del decreto sulla base dei quali si sarebbe potuto verificare un innalzamento dei valori di mercato degli archivi posti in vendita dai privati, oppure un elevato premio di assicurazione in caso di prestiti per mostre.

Le questioni sollevate dalla Commissione per la valutazione restano tuttora irrisolte: la stessa circolare 85/2004 precisava che alcune modifiche erano state già proposte dalla Direzione generale per gli archivi al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale si era dichiarato disponibile a riesaminare il problema sulla base delle difficoltà che sarebbero insorte nel corso della fase applicativa.

¹²⁷ Circolare DGA del 17 maggio 2004, n. 85, *Relazione dei lavori della Commissione per la valutazione del patrimonio archivistico*, p. 71.

¹²⁸ *Ibidem*.

Allo stato attuale, il criterio di valutazione introdotto dal decreto del 18 aprile 2002 è l'unico valido, non solo per il patrimonio statale, ma anche per i beni appartenenti agli enti pubblici territoriali e agli enti strumentali poiché il d.lgs. 118/2011 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, ha esteso l'obbligo di valutazione al patrimonio degli enti locali secondo i medesimi parametri.

Concludiamo la sezione dedicata agli attuali criteri di contabilizzazione, con alcune considerazioni sul valore degli archivi digitali, che sarà oggetto di trattazione più approfondita nel capitolo 4.

Il decreto 18 aprile 2002 non contempla gli archivi digitali sebbene questi siano a tutti gli effetti beni culturali e pertanto beni del demanio dello Stato. La questione riveste oggi un carattere di primaria importanza, soprattutto se analizzata alla luce delle evoluzioni normative che hanno interessato l'ambito della formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. L'art. 40, comma 1 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dispone che i documenti originali delle pubbliche amministrazioni siano formati con mezzi informatici¹²⁹. Pertanto, in un futuro ormai molto vicino, i Poli pubblici di conservazione¹³⁰ acquisiranno quasi esclusivamente archivi digitali, con l'obiettivo di conservarli e garantirne la fruibilità.

Gli archivi digitali – o più precisamente, le componenti informative che costituiscono il principale motivo di conservazione degli archivi digitali – rivestono la stessa importanza e svolgono le medesime funzioni che sono attribuite agli archivi cosiddetti tradizionali. Il decreto 18 aprile 2002 individua un criterio di valutazione per definire, a livello quantitativo e qualitativo, il patrimonio archivistico. Quei criteri, se applicati al contesto digitale appaiono ancora meno efficaci di quanto non siano già nel contesto analogico. Del resto, molte criticità legate ai parametri sono già state rilevate nella contabilizzazione del patrimonio cartaceo, ma col digitale la complessità si amplifica.

¹²⁹ «Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71».

¹³⁰ Un Polo di conservazione è costituito da uno o più soggetti che condividono o forniscono risorse organizzative, procedurali, strumentali, tecnologiche, economiche ed umane in collaborazione o a favore di enti e amministrazioni pubbliche che producono e sono titolari della conservazione di documenti informatici e archivi digitali e sono interessati al loro utilizzo futuro. L'unione di differenti soggetti istituzionali in un unico Polo di conservazione può corrispondere ad una logica di tipo territoriale (ad esempio gli enti di una determinata regione) oppure istituzionale (in base alla tipologia dei soggetti produttori). La funzione conservativa degli archivi digitali della rete degli archivi di Stato è demandata al Polo di conservazione dell'Archivio centrale dello Stato. AgID, *Progetto Poli di conservazione*, giugno 2021, <https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/definizione_di_un_modello_di_riferimento_per_i_poli_di_conservazione_e_della_relativa_rete_nazionale_0.pdf>.

Innanzitutto, si dovrebbe individuare un corrispettivo digitale del metro lineare, ovvero un indicatore di misura in grado di quantificare la dimensione dell'archivio digitale¹³¹. Si potrebbe assumere come unità di misura il byte o un suo multiplo (kilobyte o megabyte), considerato che il byte è diffusamente riconosciuto come unità di informazione digitale¹³². Tuttavia, trattandosi di un parametro di misurazione della consistenza del patrimonio a cui è attribuito un preciso valore economico (5.164,57 euro), dovremmo essere in grado di creare una corrispondenza sostanziale tra analogico e digitale. Sarebbe cioè necessario stabilire quanti documenti sono contenuti in un metro di scaffalatura e quanti byte occupano lo stesso numero di documenti digitali. A quel punto conosceremmo precisamente il numero di documenti a cui corrisponde il valore di 5.164,57 euro. Un procedimento di questo tipo risulta però fuorviante e inutile ai fini della misurazione del valore. D'altronde, lo stesso metro lineare non è un indicatore affidabile per la quantificazione numerica dei documenti che sono contenuti su un metro di scaffalatura.

Meno macchinosa appare la trasposizione dei coefficienti di innalzamento o riduzione della qualità¹³³. Ma, come già accade per il patrimonio cartaceo, l'assenza di indicazioni precise darebbe vita anche in questo caso a una applicazione non omogenea, suscettibile di forti variazioni anche a seconda della libera interpretazione del valutatore.

La valutazione dell'elemento informativo non può prescindere però da una misurazione dell'elemento tecnologico con riferimento non solo ai formati e alle componenti software e hardware, ma anche alle regole e alle procedure che devono essere puntualmente documentate da specifici documenti previsti e regolamentati dalle norme. Pertanto, per il coefficiente "Completezza e conservazione" si potrebbe assegnare un indice di innalzamento o riduzione sulla base delle informazioni riportate dal manuale di conservazione¹³⁴, oppure tenendo conto dei requisiti del conservatore e quindi della presenza o meno di una certificazione che attesti l'affidabilità del deposito digitale, in particolare nel caso il

¹³¹ Per gli archivi digitali si fa spesso riferimento alla capacità di memorizzazione dei supporti di archiviazione. Si veda Stefano Allegrezza, *Verso una nuova archiveconomia: alcune riflessioni sull'evoluzione della disciplina nella transizione dall'analogico al digitale*, «Jlis.it», 8 (2017), 1, p. 114-126.

¹³² Il byte è incluso nel sistema delle unità di misura standard definito dalla famiglia di norme tecniche internazionali *ISO 80000 Quantities and units* che introduce il Sistema internazionale delle quantità (International System of Quantities – ISQ).

¹³³ Questa breve riflessione sugli archivi digitali, analizzati alla luce del decreto 18 aprile 2002, risente delle suggestioni emerse dall'indagine presso le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche (SAB) di cui al capitolo 1 par. 1.2.2. In particolare si tiene conto qui dei riscontri ricevuti dalla SAB per l'Emilia-Romagna MIBACT_SAB-ERO|14/04/2020|0001055-P, e dalla SAB per il Friuli Venezia Giulia MIBACT|SA-FVG_UO1|21/04/2020|0000824-P.

¹³⁴ Il manuale di conservazione illustra dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione.

patrimonio non sia fisicamente conservato presso un polo pubblico di conservazione¹³⁵. Per la definizione del “Periodo storico” si potrebbero ipotizzare le medesime condizioni degli archivi analogici, e proporre una suddivisione in periodi o anni con l’assegnazione di un indice sulla base del grado di anzianità dell’informazione¹³⁶. Il “Supporto e condizionamento” potrebbe essere valutato sulla base dei criteri di disaster recovery, con riferimento alle misure tecniche e organizzative adottate per assicurare la continuità operativa dei sistemi¹³⁷. Per la misurazione del grado di “Rilevanza per la ricerca storica” il riferimento indicato per gli archivi tradizionali appare ugualmente valido: si tratta di assegnare il grado di effettiva fruibilità di una determinata serie/fondo sulla base della frequenza di consultazione e sull’esistenza di strumenti di ricerca. La condizione di “Rarità e pregio” riguarderebbe, come per il patrimonio cartaceo, il grado di rilevanza dell’informazione su base geografica (distinguendo in locale, regionale, nazionale o internazionale) e della presenza e disponibilità pubblica di altre fonti equivalenti (o copie).

Queste brevi riflessioni prendono come riferimento il patrimonio archivistico digitale nativo, ma le stesse considerazioni, con le medesime criticità, possono essere applicate anche al patrimonio digitalizzato, destinato a crescere quantitativamente in attuazione delle politiche di trasformazione digitale che sono alla base della visione strategica del Ministero della cultura per il quinquennio 2022-2026¹³⁸. In questo caso però sarebbe molto importante definire dei criteri di valutazione del patrimonio digitalizzato anche in relazione all’originale analogico e valutare quindi l’esistenza o meno dell’originale e il grado della sua accessibilità. Oppure, nel caso l’originale non fosse più esistente, considerare la qualità della riproduzione e soprattutto se sia stata ottenuta mediante una certificazione di processo a norma di legge¹³⁹.

¹³⁵ La certificazione dei depositi digitali è normalizzata attraverso lo standard ISO 16363:2012 *Space data and information transfer systems — Audit and certification of trustworthy digital repositories* che offre una metrica per misurare la qualità di un deposito digitale, basata sull’analisi dell’infrastruttura organizzativa, della gestione degli oggetti digitali e della gestione del rischio.

¹³⁶ Le linee guida elaborate dalla commissione di cui all’articolo DGA del 2004 indicano le seguenti classi di valutazione in relazione alla dimensione temporale: XX – XXI sec. (0,1 – 2 punti); XVIII – XIX sec. (2,1 – 4 punti); XVI – XVII sec. (4,1 – 6 punti); XIII – XV sec. (6,1 – 8 punti); (VII – XII sec. (8,1 – 10 punti),

¹³⁷ In merito alla valutazione del “Supporto e condizionamento” del patrimonio archivistico, le indicazioni della commissione di cui all’articolo DGA 85/2004 suggeriscono di valutare il fondo/serie sulla base della funzionalità delle unità di condizionamento (buste, cartelle, pacchi, mazzi, faldoni, filze, etc.) e di tutti i fattori della conservazione, cioè delle condizioni e dei parametri ambientali di conservazione (locali, impianti, scaffalature, condizionamento, etc.) cioè di tutti quei parametri la cui regolamentazione rientra nell’ambito dei piani di sicurezza.

¹³⁸ Digital Library, *Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND)*, giugno 2022, <<https://docs.italia.it/italia/icdp/>>.

¹³⁹ La certificazione di processo assicura la conformità del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine. Si veda AgID, *Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*, maggio 2021, <https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_sul_documento_informatico.pdf>, in particolare l’*Allegato 3 – Certificazione di processo*, <https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/allegato_3_certificazione_di_processo.pdf>.

3.2.1 Altre forme di valutazione

A margine di questa disamina delle norme e dei criteri che allo stato attuale regolano la valutazione del patrimonio archivistico statale sotto l'aspetto contabile, è doveroso aggiungere alcune note sulla diversa natura delle attività di valutazione economica di fronte alle quali l'amministrazione archivistica si trova oggi a dover operare pur senza adeguati ausili e strumenti di riferimento. Come ricordato, la circolare 85/2004 forniva le indicazioni generali per dare avvio alle attività di contabilizzazione di tutto il patrimonio documentario conservato presso gli Archivi di Stato. Tali attività non riguardavano gli archivi e i singoli documenti di proprietà non statale. Tuttavia, rientra nel Conto generale dello Stato anche il patrimonio archivistico acquisito a vario titolo dagli istituti, secondo differenti procedure di valutazione.

In osservanza del regolamento di contabilità, ogni anno (indicativamente nel mese di novembre) il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato trasmette agli uffici dello Stato le istruzioni operative e il calendario degli adempimenti per la chiusura del relativo esercizio finanziario¹⁴⁰. Nel 2009 il Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali (SG) ha elaborato il nuovo prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, ovvero il modello di contabilità generale (mod. 15 C.G.) che consente di rendicontare gli incrementi o le diminuzioni di patrimonio che ciascun istituto registra annualmente attraverso una classificazione del patrimonio recepita dal Sistema europeo dei conti (la cosiddetta classificazione SEC '95)¹⁴¹. La valutazione economica dei beni culturali mobili è comparsa per la prima volta nel Conto generale del patrimonio dello Stato nel 2010 con l'inserimento dell'*Appendice n. 3 – Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi*, contenente una tavola di dettaglio delle consistenze e delle variazioni intervenute nei beni, suddivise per uffici e istituti¹⁴².

¹⁴⁰ Con riferimento al Ministero della cultura, il Segretariato generale inoltra agli istituti le indicazioni generali per la compilazione dei modelli di contabilità. Eventuali indicazioni specifiche di settore sono inoltrate dalle relative Direzioni generali. Si veda a titolo di esempio la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio, Ufficio II, 22 novembre 2021, n. 27 *Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2021, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile*, con i relativi allegati.

¹⁴¹ Il codice SEC identificativo del patrimonio archivistico è BA CA BA AA GA. Si veda Segretariato generale, Servizio I, *Circolare 30 novembre 2009, n. 42*. La circolare è accompagnata da due allegati: il modello 15 C.G. in formato Excel da scaricare e compilare in locale (All. 1), e la Guida per la compilazione del nuovo modello in formato elettronico (All. 2).

¹⁴² Ragioneria generale dello Stato, *Il Patrimonio dello stato. Informazioni e statistiche. Anno 2010*, <https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Conto_del_bilancio_e_Conto_del_patrimonio/II-Patrimo/PS-2010.pdf>.

Per il patrimonio archivistico, la lettera circolare della DGA del 15 dicembre 2009, n. 19, in aggiunta a quanto già definito dalla circolare dell' SG n. 42, dispone che per ciascuna nuova variazione vengano inseriti:

- la consistenza iniziale e finale del materiale;
- la causale di aumento o diminuzione della consistenza;
- l'importo.

Tra le causali:

- gli acquisti;
- le donazioni;
- i beni ricevuti a norma di legge (ovvero i versamenti di cui all'art. 41 del d.lgs. 42/2004);
- gli acquisti conseguenti ad atti ablatori (ovvero espropriazioni, esercizi del diritto di prelazione, acquisto coattivo all'esportazione, beni confiscati e acquisiti al demanio statale su provvedimento giudiziario definitivo);
- i beni culturali ceduti allo Stato per il pagamento delle imposte dirette o dell'imposta di successione (artt. 6-7 legge 512/1982);
- i beni recuperati in sede di autotutela (art. 19 del d.p.r. n. 1409/1963 in rapporto con l'art. 823 comma 2 c.c.).

Di tutte le voci sopra riportate, solo quella relativa ai versamenti di cui all'art. 41 del d.lgs, 42/2004 risponde al criterio di valutazione definito dal decreto ministeriale del 18 aprile 2002, poiché rientra nelle attività che a norma di legge caratterizzano gli Archivi di Stato e la loro funzione istituzionale di conservazione del patrimonio documentario degli uffici centrali e periferici dello Stato. In tutti gli altri casi, il criterio da applicare per la determinazione del valore è differente:

- in caso di espropriazione (art. 95 del d.lgs. 42/2004) la norma dispone che l'indennità consista nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita, riferendosi così ai prezzi del libero mercato;
- l'acquisto in via di prelazione (art. 60 del d.lgs. 42/2004) prevede che i beni siano alienati a titolo oneroso o conferiti in società, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. Ma qualora il bene sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione e quindi dal Ministero che dovrà provvedere alla sua valutazione;

- per quanto riguarda le donazioni, la circolare della DG Archivi 30 marzo 2017, n. 16 fornisce dettagliate indicazioni per la procedura di acquisizione in dono per gli Archivi di Stato di materiale archivistico. Anche in questo caso è necessario registrare in ingresso il materiale pervenuto in dono al fine di monitorare l'incremento delle raccolte. A norma dell'art. 782 c.c., i beni mobili oggetto di donazione devono essere elencati all'interno di un atto pubblico rogato da un notaio ovvero dall'ufficiale rogante dell'amministrazione beneficiaria. Sull'atto deve essere specificato inoltre il valore economico della donazione, pena l'invalidità dell'atto stesso. L'amministrazione ha il compito di accertare il modico valore dei beni archivistici oggetto della proposta di donazione, anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, in conformità a quanto stabilito dall'art. 783 c.c.¹⁴³. La successiva circolare DGA del 10 gennaio 2020, n. 1 introdurrà nuove precisazioni in tema di valutazione della donazione indicando che la dichiarazione formale sottoscritta dal proponente deve contenere in maniera «precisa e non simbolica» il valore economico del materiale oggetto della proposta, ai sensi dell'art. 783 c.c. secondo cui può ritenersi di modico valore quella donazione che, avendo riguardo anche delle condizioni economiche del donante, «non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del medesimo». Per la determinazione del valore economico dei beni proposti in donazione non è possibile quindi far riferimento alle indicazioni operative fornite con la circolare 85/2004. Tuttavia, alla chiusura dell'esercizio finanziario, tale valore dovrà figurare sul prospetto riassuntivo (Mod. 15 C.G.) delle variazioni annuali intervenute nel materiale considerato immobile ai fini inventariali.

Nei rimanenti casi l'amministrazione non interviene necessariamente nella determinazione del valore, ma è tenuta spesso a convenire su un valore già definito, come ad esempio accade nelle acquisizioni a seguito di provvedimento giudiziario, per le quali sono generalmente coinvolti periti e figure tecniche esterne con il compito di effettuare le

¹⁴³ L'art. 12 comma 1 del d.l. 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112, aveva indicato in euro diecimila la soglia di valore delle donazioni di modica entità destinate ai beni e alle attività culturali. Tale indicazione si riferiva però alle donazioni in denaro e non in beni. Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 1 comma 6 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106.

dovute stime. Nulla vieta tuttavia che l'amministrazione sia chiamata a dare un parere per la stima o sull'uso di determinati parametri piuttosto che altri¹⁴⁴.

Per quanto riguarda invece il valore dei beni culturali ceduti allo Stato per il pagamento delle imposte dirette o dell'imposta di successione, va ricordato che la legge 2 agosto 1982, n. 512 approvava il regime fiscale dei beni di interesse culturale, prevedendo inoltre sgravi fiscali e la possibilità di cessione allo Stato di beni culturali di proprietà privata in alternativa al pagamento delle tasse di successione (artt. 6-7). La norma, per essere pienamente efficace, necessitava però di specifici regolamenti di attuazione che non furono mai elaborati, soprattutto ai fini della misurazione economica dei patrimoni e per la definizione delle relative sfere di competenza in relazione ai Beni culturali e al Ministero delle finanze¹⁴⁵.

Si ricorda infine che sul valore complessivo del patrimonio archivistico nazionale incidono inoltre le collezioni fotografiche dell'ICCD che sono contabilizzate secondo il criterio fornito dal decreto 18 aprile 2002 con l'Allegato C¹⁴⁶ per la rivalutazione dei beni storico-artistici.

3.3 La gestione del rischio e il valore del patrimonio ai fini assicurativi

Questo progetto di ricerca non affronta nello specifico gli aspetti legati alla gestione del rischio per la definizione del valore economico degli archivi ai fini assicurativi. Tuttavia, si ritiene indispensabile fornire alcuni elementi di contesto per il corretto inquadramento del tema, in particolare a livello normativo, al fine di conoscere l'orientamento attuale della disciplina assicurativa, comprendere le posizioni assunte dal Ministero della cultura e capire come queste si proiettino sul patrimonio archivistico, analogico e digitale. Si ritiene infatti che solo attraverso un'accurata analisi di contesto sia possibile individuare le criticità e i sicuri punti di miglioramento con riferimento alla valutazione economica degli archivi. Non esistono difatti studi di settore o iniziative di rilievo che riguardino la specifica tutela assicurativa degli archivi. Molta più attenzione è destinata ad altre categorie di bene

¹⁴⁴ Nel caso di studio che sarà presentato più avanti, si vedrà ad esempio che i criteri di valutazione economica del patrimonio di ATAC SpA sono stati individuati anche su suggerimento della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio.

¹⁴⁵ Paola Carucci – Maria Guercio, *Manuale di archivistica*, Roma, Carocci, 2021, p. 65.

¹⁴⁶ Alle collezioni fotografiche è assegnato il codice SEC BA CA BA AA GA, che classifica a livello contabile il patrimonio archivistico. Si veda quanto riportato alla nota 61 del cap. 2

culturale, ovvero alle opere d'arte¹⁴⁷ come quadri, manufatti e altri oggetti di valore ascrivibili alla cosiddetta *fine art*.

In quest'ambito si colloca il caso di studio che sarà presentato alla fine di questa sezione, ovvero il caso dell'incendio dell'archivio di deposito ATAC SpA. e la conseguente pratica di valutazione del patrimonio documentario ai fini della quantificazione e riscossione del premio assicurativo.

Il tema assicurativo nel settore dei beni culturali rappresenta un vero e proprio crocevia di questioni giuridiche, sia di diritto pubblico sia di diritto privato¹⁴⁸. La legislazione italiana non prevede difatti alcun obbligo di assicurazione per il patrimonio culturale italiano. L'unica eccezione è costituita dal prestito dei beni culturali per mostre o esposizioni ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 42/2004 e l'uscita temporanea dei beni al di fuori del territorio nazionale (artt. 66-67). In tal caso la norma fornisce i criteri e le procedure del prestito o dell'uscita temporanea, disponendo che l'autorizzazione ministeriale sia subordinata all'assicurazione delle cose e dei beni per il valore indicato nella domanda, previa verifica della congruità da parte del Ministero. In caso di mostre e manifestazioni di enti o istituti pubblici che si tengano sul territorio nazionale, promosse dal Ministero o con la partecipazione statale, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato¹⁴⁹. Si ravvisa tuttavia una rischiosa contraddizione in queste procedure, poiché la scelta delle condizioni e della compagnia assicurativa non spetta al Ministero, che

¹⁴⁷ Si segnala una singolare iniziativa della Direzione generale Musei che con Circolare DG-Mu 19 gennaio 2020, n. 1 ha reso operativo il portale www.assicuralarte.it per assicurare da chiodo a chiodo i prestiti concessi dalle 470 istituzioni museali italiane che fanno capo alla Direzione generale Musei. L'obiettivo è quello di far dialogare alcune compagnie assicurative specializzate nel settore dell'arte con i diversi attori coinvolti nelle operazioni del prestito dei beni culturali (soggetti richiedenti e soggetti prestatori) per orientarsi nella scelta del contraente assicurativo, al fine di: ridurre i rischi di perdita e danneggiamento delle opere oggetto di prestito; ridurre i tempi e i costi per la stipula delle polizze assicurative; migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di stipula, semplificando ed ottimizzando le relative operazioni che sono in tal modo unificate, standardizzate e informatizzate, sì da garantire una maggiore trasparenza e imparzialità; assicurare la piena tracciabilità dei percorsi decisionali. Si veda: <<http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/01/Contratto-di-sponsorizzazione-tecnica-piattaforma-informatica-assicurativa-Circolare-1-anno-2020.pdf>>.

¹⁴⁸ Il tema della tutela assicurativa dei beni culturali registra un interesse crescente nella comunità dei giuristi sia a livello nazionale che internazionale. Un importante convegno dal titolo *La tutela assicurativa del patrimonio culturale* (organizzato dalla Fondazione CESIFIN Alberto Predieri in collaborazione con l'Associazione internazionale di diritto delle assicurazioni, sezione Toscana, Firenze 31 gennaio 2020) ha il grande merito di aver analizzato il tema attraverso una lente scientifico-metodologica e non più nella sola ottica della professione. Gli atti sono confluiti nel volume: Giuseppe Morbidelli, *Tutela assicurativa del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2021.

¹⁴⁹ L'autorizzazione per l'uscita temporanea all'estero è subordinata ex art. 71 al rilascio di un attestato di circolazione temporanea che prevede l'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.

è titolare dei beni da proteggere, bensì al richiedente ovvero all'ente destinatario del prestito (art. 48, comma 4).

A tutti gli effetti, la norma non vieta la possibilità di sottoscrivere altre forme di copertura assicurativa per quelle attività che comportano uno spostamento soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 21. Si pensi ad esempio alle diverse forme di acquisizione del patrimonio oppure alla necessità di provvedere ad una diversa collocazione per trasferimenti provvisori dei beni in altro luogo, come un laboratorio di restauro, oppure ancora dove sussistano le condizioni previste dall'art. 43 (custodia coattiva) o dall'art. 44 (comodato e deposito di beni culturali).

L'ordinamento italiano privilegia l'utilizzo di misure dirette di tutela del patrimonio culturale che consentono di limitare le probabilità di rischio al fine di una conservazione ottimale dei beni. Tali misure si traducono nell'impiego di strumenti pubblicistici quali l'apposizione di vincoli, le autorizzazioni, le misure cautelari e di salvaguardia, le prescrizioni, i controlli, le espropriazioni e le sanzioni.

Il fatto che la legge non prescriva un'assicurazione obbligatoria non esclude l'esigenza di una copertura assicurativa, poiché il tema comprende non solo i rischi di deterioramento, furto, incendio e distruzione dei beni culturali, ma anche i rischi per danni causati dai beni culturali. Il problema va analizzato dunque anche nell'ottica della sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici e come tali sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico (art. 101 d.lgs. 42/2004)¹⁵⁰. Alla base di tale impostazione vi è la consapevolezza che un adeguato monitoraggio del patrimonio a fini conservativi garantisca anche l'incolumità dei fruitori e del personale. Su questo punto la normativa richiama principalmente l'obbligo conservativo di cui sono investite le amministrazioni pubbliche e private con riferimento ai beni culturali¹⁵¹. Esse infatti sono tenute a garantire la conservazione del patrimonio attraverso una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro¹⁵².

¹⁵⁰ L'apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'art. 101 co. 3 del d.lgs. 42/2004 costituisce un servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 *Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati* (così come modificata dalla legge 20 settembre 2015, n. 146). Si veda in proposito Stefania Cavaliere, *I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi "diritti culturali"*, «Rivista AIC», 2017, 3, <https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2017_Cavaliere.pdf>. Va ricordato inoltre che sempre ai sensi dell'art. 101, i luoghi della cultura di proprietà privata aperti al pubblico «espletano un servizio privato di utilità sociale».

¹⁵¹ L'obbligo conservativo incorpora il principio di economicità dell'attività amministrativa sancito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di garantire un uso diligente e accorto delle risorse ed evitare il depauperamento delle risorse stesse. Si veda Giuseppe Morbidelli, *Tutela assicurativa del patrimonio culturale* cit., p. 13.

¹⁵² Con il termine prevenzione si fa riferimento al «complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto» (art. 29 del d.lgs. 42/2004).

Si ricorda inoltre l'adempimento obbligatorio a cui sono tenute le ditte appaltanti che prestano attività per conto di un ente titolare. Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) prevede all'art. 103 che l'esecutore dei lavori sottoscriva una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, nonché la sottoscrizione di una polizza assicurativa che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso d'esecuzione dei lavori. In questo caso è necessario indicare il valore patrimoniale oppure concordare un valore che qualifichi i beni oggetto di tutela assicurativa.

Da questo punto di vista il Ministero della cultura è sempre stato attento alla redazione di linee guida e piani operativi che tengano conto anche della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro¹⁵³ accompagnate da un'adeguata e periodica attività di formazione per il personale addetto alle operazioni di vigilanza. Un segnale di grande attenzione nei confronti della sicurezza del patrimonio e delle persone si registra con l'istituzione nel 2019 della Direzione generale Sicurezza e patrimonio culturale¹⁵⁴ che ha il compito di curare l'ideazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale, e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti.

Con riferimento agli archivi, le questioni sulla salvaguardia dei patrimoni documentari e degli edifici sono per tradizione considerate all'interno della cosiddetta archiveconomia ovvero di quella branca della disciplina archivistica che si occupa «dell'amministrazione generale esterna dell'archivio»¹⁵⁵. Un chiaro punto di riferimento è costituito oggi dalle Linee guida per la stesura dei *Piani di gestione del rischio per archivi e biblioteche*, elaborate nel 2014 dalla Direzione generale per gli archivi, e il successivo *Piano di conoscenza per la sicurezza di archivi e biblioteche*, redatto nel 2016 dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, per il contenimento dei rischi di natura accidentale¹⁵⁶. Tali disposizioni tuttavia non offrono sufficienti indicazioni per la gestione del rischio relativo ai

¹⁵³ Si veda il d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*.

¹⁵⁴ La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale è stata istituita con DPCM del 2 dicembre 2019, n. 169.

¹⁵⁵ Si veda Eugenio Casanova, *Archivistica*, Siena, Stab. Arti grafiche Lazzeri, 1928, p. 25.

¹⁵⁶ Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, *Piano di conoscenza per la sicurezza di archivi e biblioteche*, a cura di Paola Mussini — Luciano Sassi, giugno 2016. Per un approfondimento sugli istituti archivistici, sulla loro edilizia e sulle attività di conservazione preventiva per la costruzione di un piano di emergenza si veda inoltre: Maria Barbara Bertini, *La conservazione dei beni archivistici e librari*, Roma, Carocci, 2009; Maria Barbara Bertini — Vincenza Petrilli, *I custodi della memoria: l'edilizia archivistica italiana statale del XX secolo*, Rimini, Maggioli, 2014.

patrimoni documentari digitali, comprese le banche dati. Su questo punto il modello redatto dalla DG Archivi rimanda alle *Linee Guida per il disaster recovery delle pubbliche amministrazioni*, curate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)¹⁵⁷. Tali prescrizioni, emanate in attuazione dell’art. 50 del CAD, sono focalizzate principalmente sulla continuità operativa dei sistemi informatici al fine di garantire una costante disponibilità dei dati prodotti dalle pubbliche amministrazioni.

Come si è detto, non esistono studi specifici per i patrimoni documentari nel settore assicurativo. Al contrario, un’attenzione crescente investe gli archivi informatici¹⁵⁸, poiché da sempre sono assimilati al settore dell’ICT sotto il profilo della gestione del rischio. Tuttavia, nessuna attenzione è riposta sulla componente informativa, né tantomeno sulla quantità o sulla qualità degli oggetti digitali¹⁵⁹. La sottoscrizione di una polizza assicurativa (o certificato provvisorio impegnativo) è prevista dall’Agenzia per l’Italia digitale come requisito per la richiesta di iscrizione al marketplace per i servizi di conservazione digitale in conformità a quanto disposto dal *Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici*. Tale sottoscrizione riguarda però unicamente la copertura dei rischi dell’attività e dei danni causati a terzi e non in maniera specifica la documentazione e i patrimoni culturali digitali conservati¹⁶⁰.

Da qualsiasi angolazione si voglia osservare il problema, il nodo cruciale resta la definizione del valore economico dei beni per la quantificazione dell’indennizzo, ovvero quale somma economica debba essere corrisposta dagli assicuratori al verificarsi di un eventuale sinistro. Tale valore è generalmente quantificato sulla base del valore commerciale che un bene riveste¹⁶¹. Ma nel caso di un bene culturale di natura pubblica, tale valore non

¹⁵⁷ Agenzia per l’Italia Digitale, *Linee Guida per il disaster recovery delle pubbliche amministrazioni ai sensi del c. 3, lett. b) dell’art. 50bis del Codice dell’amministrazione digitale*. Aggiornamento 2013, <https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida/linee-guida-dr.pdf>.

¹⁵⁸ L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), svolge periodici monitoraggi del mercato assicurativo legato ai rischi tecnologici. Nella comunicazione del 3 giugno 2021, n. 116684 ha chiesto difatti alle compagnie di assicurazione di «integrare il sistema di gestione dei rischi tenendo conto anche delle esposizioni ai rischi in ambito ICT e *cyber security*», prevedendo l’elaborazione di report periodici: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2021/lm04-06/Lettera_al_mercato_del_3_giugno_2021.pdf>.

¹⁵⁹ Nel settore dell’ICT sono previste delle tipologie contrattuali di polizze assicurative che riguardano principalmente le coperture conseguenti a danni per la responsabilità civile del professionista a seguito di interruzione totale o parziale dei servizi, oppure assicurazioni sul mantenimento del software, o sulla componente hardware a seguito di perdita, distruzione, deterioramento di atti o documenti, violazione dei diritti d’autore, violazione della privacy, ingiuria, diffusione involontaria di virus informatici.

¹⁶⁰ Il d. l. 76/2020, cosiddetto *Decreto Semplificazione*, convertito con legge n. 120/2020, modifica l’art. 34 comma 1-bis del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) istituendo un elenco (*marketplace*) per i servizi di conservazione dove possono iscriversi i soggetti, pubblici e privati, che intendano erogare il servizio di conservazione dei documenti informatici per conto delle pubbliche amministrazioni. Si veda il modello di richiesta di iscrizione allegato al regolamento e in particolare i “Requisiti di organizzazione”. AGID, *Marketplace dei servizi di conservazione*, <<https://conservatoriqualeficati.agid.gov.it>>.

¹⁶¹ La disciplina dell’assicurazione per danni prevede che l’assicurato non possa ricevere più di quanto corrisponde al valore reale del bene assicurato (art. 1909 c.c.).

potrà essere definito con certezza poiché non troverà mai sul mercato un bene corrispondente che ne possa eguagliare il valore economico, non solo in termini di scambio ma soprattutto in termini di utilità e beneficio derivante dal mancato utilizzo.

Il tema suscita oggi un interesse crescente a livello nazionale e internazionale con riferimento ad un settore della giurisprudenza in grande espansione, il cosiddetto *art law*. Per molti anni infatti si è registrata una grande carenza di riflessioni scientifiche sul tema generale del diritto dell'arte, insieme alla mancanza di approfondimenti relativi ai rischi per i beni culturali. Un significativo cambiamento sul processo di creazione dei prodotti assicurativi, anche nel mondo dei beni culturali, è intervenuto con la direttiva UE 97/2016, nota con l'acronimo IDD (*Insurance Distribution Directive*). Tale norma ha modificato il codice delle assicurazioni private, obbligando i soggetti che realizzano prodotti assicurativi ad attuare un processo mirato di approvazione al fine di emettere prodotti rispondenti alla reale domanda del mercato. L'obiettivo della norma è profilare sempre più nel dettaglio le esigenze del cliente evitando di offrire prodotti che diano coperture parziali dei rischi a cui il patrimonio è esposto¹⁶².

Sotto il profilo tecnico-giuridico è possibile individuare due formule contrattuali molto diffuse: la prima è quella per singolo rischio con copertura *ad hoc* (ad esempio, polizza furto, incendio, danneggiamento, etc.); la seconda, di impostazione molto più moderna, è la cosiddetta polizza *All Risks*, che può riferirsi a sua volta a due diversi ambiti di applicazione: il primo è un modello utilizzato generalmente per la copertura di tutti i rischi a cui i beni sono soggetti, in particolare in caso di spostamento e/o trasporto, fatta eccezione per i rischi non previsti, che devono essere chiaramente espressi (si tratta delle polizze cosiddette *da chiodo a chiodo*); il secondo modello riguarda la polizza che il proprietario può sottoscrivere per coprire tutti gli eventuali rischi cui il bene può incorrere, senza alcuna eccezione. Le polizze *All Risks* generalmente tendono a coprire qualsiasi tipo di rischio, ma è evidente che l'intero contratto assicurativo ruota attorno alle esclusioni che condizionano in maniera consistente le condizioni di tutela. Un altro tema rilevante, su cui spesso le polizze tacciono, è quello dei danni consequenziali e indiretti, come ad esempio la perdita economica derivante dal mancato utilizzo del bene per interruzione dell'attività o per ripristino del bene o ancora per mancato godimento del bene stesso¹⁶³.

¹⁶² Si tratta del cosiddetto POG (*Product Oversight and Governance*) ovvero la disciplina in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto. Il quadro normativo europeo è direttamente applicabile a livello nazionale ed è stato recepito all'interno del CAP (Codice delle assicurazioni private) con d.lgs. n. 68/2018.

¹⁶³ Per una accurata disamina delle criticità legate alle sottoscrizioni assicurative in materia di beni culturali e ai recenti sviluppi normativi, anche in ambito comunitario, si veda Albina Candian, *I contratti assicurativi per il patrimonio culturale e le nuove regole in materia di distribuzione assicurativa*, in: *Tutela assicurativa del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2021, p. 27-41.

Per la determinazione del valore del bene culturale, la pratica assicurativa è ormai solita considerare alcuni elementi che incidono profondamente sulla misurazione, tenuto conto che si tratta di beni demaniali, inalienabili e destinati alla pubblica fruizione. Primo tra tutti il valore patrimoniale¹⁶⁴, che è definito sulla base di misurazioni e stime condivisibili poiché riconosciute dalle norme. In assenza di questo dato, o nell'impossibilità di poterlo calcolare, gli aspetti che incidono in maniera determinante sulla caratterizzazione del bene ai fini della sua valutazione sono: l'accertamento della sua autenticità, lo stato di conservazione, la condizione di rarità e pregio ovvero la sua non replicabilità, la caratterizzazione rispetto alla raccolta di cui fa parte. In aggiunta, da qualche tempo la disciplina assicurativa ha manifestato notevole interesse per la possibilità di considerare degli elementi di incremento del valore legati alla componente immateriale del bene e quindi al cosiddetto fattore ESG (*Environmental, Social and Governance*), un parametro che per la prima volta sposta l'attenzione sulla valutazione di elementi non patrimoniali, ovvero su quei fattori che sono insiti nella natura del bene culturale e che rientrano nella sfera del benessere collettivo¹⁶⁵.

3.3.1 Un caso di studio: l'archivio di ATAC SpA

Il paragrafo è stato parzialmente obliterato nel rispetto degli accordi di riservatezza sottoscritti con ATAC SpA

Il 4 novembre 2011 un incendio distrugge l'intero archivio (corrente, di deposito e storico) dell'azienda ATAC SpA che era custodito dalla società Archivi Italiani (già Iron Mountain SpA) presso un capannone sito nel comune di Aprilia (LT)¹⁶⁶.

¹⁶⁴ L'assicuratore non si assume la responsabilità di valutare i beni dell'assicurato. Questo compito è lasciato al proprietario del bene, oppure sempre più spesso alla figura dell'esperto (il *broker* assicurativo), in particolare con l'utilizzo della clausola "valore approvato", ovvero quel valore che viene determinato al momento della sottoscrizione. Le parti possono difatti decidere il valore di una cosa di difficile valutazione attraverso un patto "autonomo", ovvero con un accordo di stima che dovrebbe essere contenuto in un atto diverso dal contratto di polizza. Si veda Albina Candian, *I contratti assicurativi per il patrimonio culturale e le nuove regole in materia di distribuzione assicurativa* cit., p. 34.

¹⁶⁵ Sulla necessità di stabilire l'autenticità del bene si veda Giuseppe Morbidelli, *Tutela assicurativa del patrimonio culturale* cit., p. 13. Sui fattori che incidono per la definizione della somma assicurata: Gianluca Romagnoli, *Intermediazione assicurativa nei rapporti con la pubblica amministrazione e rischi relativi ai beni culturali*, in: *Tutela assicurativa del patrimonio culturale* cit., p. 175-194. Sulle disposizioni primarie che valorizzano i fattori ESG all'interno del mercato assicurativo: Giovanni Berti de Marinis, *Le regole del mercato assicurativo quali strumenti indiretti di tutela e promozione del patrimonio culturale*, in: *Tutela assicurativa del patrimonio culturale* cit., p. 223-253.

¹⁶⁶ La consultazione a fini di studio della documentazione relativa all'incendio di Aprilia è stata autorizzata da ATAC SpA con provvedimento del 22 febbraio 2022, n. 26424.

ATAC¹⁶⁷ – Azienda per la mobilità di Roma Capitale SpA è un’azienda di trasporto, interamente controllata da Roma Capitale, che gestisce in concessione gran parte del trasporto pubblico locale e i servizi integrativi della città. La trasformazione in società per azioni è avvenuta nel 1999. Prima di quella data, l’ente era già attivo ma dotato di personalità giuridica pubblica¹⁶⁸. Il suo archivio conservava documentazione a partire dal 1911 e forniva un’ampia panoramica della storia dei trasporti urbani ma anche delle trasformazioni e delle evoluzioni urbanistiche della città, attestando così l’esistenza di uno dei più grandi complessi imprenditoriali e industriali operanti nell’Italia centro-meridionale. La vicenda ha rappresentato un momento molto doloroso per l’azienda che ha perso così un patrimonio documentario di notevole importanza non solo per la ricerca storica ma soprattutto a fini pratici, poiché quella documentazione, prodotta nell’esercizio delle normali funzioni dell’ente, era portatrice di valori giuridici e amministrativi nell’interesse del soggetto produttore, dei suoi dipendenti e dell’intera comunità civile.

Dopo l’accaduto, Archivi Italiani ha sollecitato le due compagnie assicurative con le quali aveva attivato due differenti polizze, per perdita dei beni e per responsabilità civile, a dare avvio alla procedura di indennizzo dei danni. Ne è sorto un contenzioso che ha aperto il procedimento cautelare tra ATAC e Archivi Italiani, proprio a causa del mancato accordo sulla somma di risarcimento da corrispondere. Tre periti sono stati chiamati ad esprimere un parere tecnico: il consulente di parte, quello della controparte e il consulente tecnico d’ufficio (CTU) nominato dal giudice.

Questo studio, nel rispetto degli accordi di riservatezza sottoscritti con ATAC¹⁶⁹, intende illustrare alcuni elementi rilevanti della vicenda con riferimento a:

- consistenza (in termini quantitativi e qualitativi) del patrimonio archivistico di ATAC SpA al momento dell’incendio;

¹⁶⁷ L’acronimo sta per Azienda Tramvie e Autobus del Comune.

¹⁶⁸ L’istituzione di una azienda municipale autonoma per il trasporto cittadino venne deliberata dall’amministrazione comunale il 21 maggio 1908. Si veda: Soprintendenza archivistica per il Lazio, *Guida agli archivi economici a Roma e nel Lazio*, Ufficio centrale per i beni archivistici. Divisione studi e pubblicazioni, Roma, 1987, p. 101-102. L’azienda ha poi assunto diverse denominazioni: Azienda autonoma tramviaria municipale (AATM), ATM (Azienda Trasporti Municipale), ATG (Azienda Tramvie del Governatorato) e poi ATAG (Azienda Tranvie e Autobus del Governatorato) durante gli anni del fascismo, infine ATAC nel dopoguerra. Si veda ATAC, *Una storia lunga oltre 100 anni*, <<https://www.atac.roma.it/media/atacikon/storia>>; Laura Francescangeli, *I trasporti pubblici a Roma. Dall’omnibus alla metropolitana*, Archivio storico capitolino, <www.archiviocapitolino.it/cdrom/i_trasporti_publici_a_roma/>; Wikipedia, *ATAC*, <https://it.wikipedia.org/wiki/ATAC#cite_note-AATM-12>.

¹⁶⁹ *Garanzia di riservatezza sulla ricezione di informazioni e materiale di proprietà di ATAC SpA* sottoscritta in data 1° marzo 2022.

- criteri di contabilizzazione utilizzati per la valutazione del patrimonio (in particolare con riferimento alla perizia del CTU di risposta alle valutazioni elaborate dai periti di parte e controparte).

Il patrimonio archivistico prodotto da ATAC SpA¹⁷⁰ costituisce a tutti gli effetti un bene culturale. L'art. 10 del d.lgs. 42/2004 stabilisce difatti che sono beni culturali, soggetti alla tutela dello Stato, gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Inoltre, sono beni culturali gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a soggetti privati, che rivestano interesse storico particolarmente importante. Per essi, l'art. 13 del d.lgs. 42/2004 prevede che la sussistenza di tale interesse sia accertata mediante una dichiarazione di interesse culturale disposta dalla Soprintendenza archivistica competente per territorio. Tuttavia, restano sottoposti alla tutela dello Stato anche i documenti e gli archivi prodotti da soggetti pubblici che mutino la loro natura giuridica (art. 13 comma 2). Nel 1999 ATAC ha mutato la propria natura giuridica passando da ente pubblico a ente di diritto privato. Pur non sussistendo alcun obbligo dal punto di vista normativo, il patrimonio documentario di ATAC è stato oggetto di una duplice dichiarazione di interesse storico da parte della Soprintendenza archivistica del Lazio, a dimostrazione dell'altissimo valore riconosciuto all'archivio: in data 4 febbraio 2002 è stata dichiarata di notevole interesse storico la documentazione relativa a Direzione generale Affari generali, Ufficio di protocollo, Ufficio del personale, Ufficio legale, nonché la serie archivistica relativa ai nuovi impianti e alla metropolitana di Roma con documentazione a partire dal 1911; il 15 febbraio 2002 è stata dichiarata di notevole interesse storico la documentazione fotografica relativa alla costruzione delle linee metropolitane A e B di Roma e alle ferrovie concesse "Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-S. Cesareo" per un arco di tempo che si estende dai primi del '900 fino agli anni più recenti (conservata presso gli Uffici della metropolitana di Piramide, oggi Polo museale ostiense).

Ad eccezione della parte fotografica del Polo museale ostiense, tutto la parte di archivio di ATAC SpA sottoposta a dichiarazione della Soprintendenza è rimasto bruciato nell'incendio di Aprilia insieme all'archivio di deposito e a quello corrente.

- Consistenza del patrimonio archivistico.


¹⁷⁰ Si intenda l'intero patrimonio archivistico comprensivo di archivio corrente, di deposito e storico.




- Valore economico dei documenti di interesse storico




¹⁷¹ Il piano di conservazione degli archivi, introdotto dall'art. 68 del DPR 445/2000, rappresenta un'evoluzione del più antico massimario di scarto. Contiene modalità e tempi di conservazione delle tipologie documentarie e deve inoltre essere integrato con il quadro di classificazione/titolario adottato dall'organizzazione per consentire un collegamento costante tra la formazione dell'archivio corrente e le esigenze di tenuta nel tempo dei documenti.





- Il valore economico del patrimonio corrente di ATAC



¹⁷⁵ Si veda par. 3.2.



¹⁷⁷ Per gli archivi privati dichiarati lo scarto della documentazione è soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2004.



- Esistenza di copie digitali o altri originali di ATAC SpA



L'unico nucleo documentario di interesse storico sopravvissuto in originale all'incendio risulta pertanto l'archivio fotografico, attualmente conservato presso il Polo museale ostiense. La vicenda tra ATAC e Archivi Italiani si è conclusa, dopo nove anni dall'accaduto, con un accordo consensuale che ha previsto il pagamento di una somma a tutti gli effetti simbolica visto il valore incommensurabile della perdita subita.



3.4 Le indagini conoscitive per il settore degli archivi¹⁸⁰

Oggi si fa ricorso con sempre maggiore frequenza alle analisi empiriche per orientare la distribuzione delle risorse economiche di un Paese, contribuendo alla realizzazione delle cosiddette politiche *evidence-based*, ovvero politiche basate sull'evidenza dei dati. Il successo di questo tipo di analisi dipende tuttavia dalla qualità e dalla quantità dei dati di cui si dispone. Per valutare vecchie teorie, o per elaborarne di nuove, è necessario prima di tutto avere accesso ai dati. Ma è anche indispensabile che le rilevazioni siano continue e costanti nel tempo, in modo da disporre di serie storiche di dati che aiutino a sedimentare la conoscenza e a comprendere i fenomeni complessi nel medio-lungo periodo¹⁸¹.

Il Consiglio dell'Unione europea supporta nei suoi programmi la produzione regolare di statistiche culturali, comparabili e affidabili nel tempo, attraverso cui individuare tendenze e progettare politiche basate sulla evidenza di dati concreti, a livello europeo e nazionale¹⁸². L'uso di dati statistici per una migliore conoscenza degli istituti della cultura, nonché per la valutazione degli impatti socioeconomici che essi generano sul territorio, è in grande espansione. Si registra tuttavia un ritardo della sperimentazione sugli archivi, rispetto a musei e biblioteche, non solo in ambito nazionale, dove l'argomento trova ancora poco spazio nella letteratura di settore, ma anche a livello internazionale¹⁸³. Per gli archivi europei i dati statistici ufficiali sono limitati all'attività degli Archivi nazionali o in generale agli archivi governativi¹⁸⁴. Una delle cause di questo ritardo è probabilmente da attribuire alla

¹⁸⁰ Il paragrafo propone, in forma rivisitata e notevolmente ampliata, i contenuti di un saggio pubblicato durante il percorso di dottorato. Si veda Debora Chiarelli, *Valutare gli archivi pubblici: metriche e statistiche al servizio dell'archivistica*, in «Prismi, Quaderni del Dottorato in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie», 2022, n. 1, p. 205-222.

¹⁸¹ Le misure economiche previste dall'Unione Europea per l'attuazione del programma "Next Generation EU" hanno stabilito una disponibilità finanziaria senza precedenti per i decisori pubblici, centrali e locali. Molto si è discusso sulla necessità di utilizzare strumenti di evidenza empirica per indirizzare i decisori politici verso un'attenta distribuzione delle risorse. Alcuni casi concreti applicati a dieci diversi ambiti della sfera pubblica sono riportati da: Antonio Nicita – Guido De Blasio – Fabio Pammolli, *Evidence-based policy!*, ovvero, Perché le politiche pubbliche basate sull'evidenza aiutano l'Italia a essere migliore, Bologna, Il Mulino, 2021.

¹⁸² *Conclusioni del Consiglio sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2018/C 460/10)*, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 21 dicembre 2018.

¹⁸³ Solo di recente l'ISO ha pubblicato lo standard 24083:2021 *Information and documentation – International archives statistics* per l'elaborazione delle statistiche in ambito archivistico, a cura della sottocommissione TC 46/SC 8 *Quality – Statistics and performance evaluation*. Per i musei uno standard è stato pubblicato nel 2019 (ISO 21246:2019 *Key indicators for museums*). Per le biblioteche esistono ben sei documenti tecnici ISO, pubblicati a partire dal 2009: ISO/TR 28118:2009 *Performance indicators for national libraries*; ISO/TR 11219:2012 *Qualitative conditions and basic statistics for library buildings – Space, function and design*; ISO 2789:2013 *International library statistics*; ISO 16439:2014 *Methods and procedures for assessing the impact of libraries*; ISO 11620:2014 *Library performance indicators*; ISO 21248:2019 *Quality assessment for national libraries*.

¹⁸⁴ Con riferimento alle statistiche per gli archivi si veda l'allegato n. 6 *Overview of national survey*, in particolare la tavola n. 3 dedicata agli archivi nazionali europei in: Vladimir Bina – Philippe Chantepie –

complessa natura degli archivi, che occupano uno spazio funzionale molto ampio: nella loro fase attiva e semi-attiva essi rappresentano uno strumento di gestione, indispensabile per qualunque ente; nella fase storica il valore giuridico-amministrativo si affievolisce per lasciare il posto ad un valore più latamente culturale, che fa degli archivi un insostituibile strumento per la conservazione di una memoria documentaria che contribuisce a definire l'identità delle nostre società. Tuttavia, il valore giuridico-amministrativo della documentazione d'archivio non viene mai meno anche nella fase storica, così come il profilo culturale assume rilievo anche per gli archivi correnti¹⁸⁵. In altre parole, è complicato attribuire un peso o individuare una metrica per le dimensioni che caratterizzano il patrimonio archivistico proprio a causa della fluidità del ruolo e delle funzioni dell'archivio. Di conseguenza, quasi mai si possiedono dati che evidenzino le positive ricadute degli archivi sulle comunità e, in generale, sull'economia di un territorio. Eppure, la valutazione in senso lato costituisce un elemento fondante della disciplina archivistica. Si pensi all'importanza che riveste l'attività di *appraisal* dei flussi documentari ai fini della pianificazione di uno scarto. Una efficace selezione della documentazione consente di qualificare le fonti documentarie destinate alla conservazione a lungo termine, e quindi alla ricerca storica, ma consente anche di incidere enormemente sulla gestione delle risorse fisiche ed economiche di qualsiasi ente, pubblico o privato. Una tale consapevolezza non può che confermare la grande utilità di un approccio valutativo alla disciplina, anche attraverso l'uso di dati quali-quantitativi e metriche che consentano l'analisi dei fenomeni documentari secondo logiche e metodi che possano ridurre la componente discrezionale della valutazione¹⁸⁶.

Diversi studi per il settore della cultura e delle arti hanno dimostrato l'efficacia di un approccio di tipo misto, che riesca a calibrare le esigenze della valutazione anche in base alle finalità delle rilevazioni¹⁸⁷. Un approccio statistico-quantitativo facilita il confronto tra

Valerie Deronin [et al.], *ESSnet-CULTURE European Statistical System Network on Culture Final Report*, Luxembourg, 2012, <<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/341465/3199631/essnet-culture.pdf/>>, p. 489-490.

¹⁸⁵ Il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* stabilisce (art. 10, c. 2, lett. b) che «gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico» sono beni culturali. Il legislatore italiano riconosce dunque piena dignità di bene culturale anche agli archivi correnti su cui la Direzione generale Archivi esercita le funzioni statali di tutela attraverso le attività di sorveglianza e vigilanza in cui sono impegnati rispettivamente gli archivi di Stato e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.

¹⁸⁶ Sulla necessità di considerare alcuni presupposti della disciplina archivistica in chiave manageriale si veda la nota 10 in Giovanni Michetti, *Un approccio manageriale ai sistemi di gestione documentale: la serie ISO 30300*, «Archivi e cultura», 46-47 (2013-2014), p. 99-120.

¹⁸⁷ L'Arts and Humanities Research Council (AHRC) del Regno Unito ha indagato, nell'ambito del *Cultural Value Project*, una metodologia per identificare le diverse componenti che costituiscono il valore culturale, sviluppando tecniche di supporto alla rilevazione delle evidenze. Si veda Geoffrey Crossick — Patrycja Kaszynska, *Understanding the value of arts & culture. The AHRC Cultural Value Project*, Swindon, Arts and

realtà diverse e garantisce maggiori risultati in termini di generalizzazione dei processi. Un approccio qualitativo aumenta invece la profondità di comprensione, in particolare là dove i numeri da soli non restituiscono la visione completa del fenomeno analizzato (si pensi ad esempio alla difficoltà di rilevare un valore preciso per le dimensioni che riguardano la sfera emotiva come il benessere, la serenità, la creatività). Quale che sia la scelta, il fine ultimo è lo stesso: parafrasando uno dei maggiori metodologi italiani della valutazione possiamo affermare che, in buona sostanza, valutare significa capire un fenomeno e offrire strumenti adeguati a riconoscerne il valore¹⁸⁸.

Il settore archivistico ha urgente necessità di elaborare metodi e criteri di valutazione attraverso cui analizzare e comprendere le diverse dimensioni degli archivi e il loro impatto sul contesto in cui sono immersi. Si registra infatti una grande difficoltà da parte degli istituti archivistici ad attrarre l'attenzione dei decisori politici al fine di favorire lo sviluppo di politiche nazionali più consapevoli, che mirino a sostenere gli archivi sin dalla fase della loro produzione¹⁸⁹. Alcuni progetti internazionali, legati a precisi ambiti territoriali, hanno elaborato nuove metodologie di valutazione degli archivi basate su un approccio qualitativo che consente di produrre dati che misurano il beneficio delle prestazioni e al contempo consente di pianificare le attività future degli istituti. Dal 2009 al 2011 tre università nordamericane hanno sviluppato il progetto Archival metrics (cfr. 3.4.2), finalizzato a promuovere la cultura della valutazione per l'intero settore archivistico, con l'obiettivo di produrre strumenti adeguati, in grado di monitorare costantemente gli istituti e i patrimoni. Dal 2017 l'Archivio nazionale del Regno Unito raccoglie dati ed elabora metriche per attestare il lavoro degli istituti archivistici del Paese e dimostrare il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito dei piani strategici nazionali. Sulla base dell'esperienza britannica, il Forum of National Archivists del Consiglio internazionale degli

Humanities Research Council, 2016, <<https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/11/AHRC-291121-UnderstandingTheValueOfArts-CulturalValueProjectReport.pdf>>.

¹⁸⁸ Per l'uso della ricerca valutativa come strumento di analisi per le organizzazioni e per la buona riuscita dei programmi politici nei progetti di rilevanza sociale si vedano i lavori di Claudio Bezzi. In particolare: Claudio Bezzi, *Cos'è la valutazione: un'introduzione ai concetti, le parole chiave e i problemi metodologici*, Milano, Franco Angeli, 2007.

¹⁸⁹ Questo studio ha rilevato anche a livello internazionale l'esistenza di una condizione generalizzata di malessere per il settore degli archivi, che probabilmente è connessa alla tipologia stessa del bene archivio, per i motivi che sono stati esposti nella premessa di questo paragrafo. Tuttavia con riferimento alla situazione italiana, il giurista Lorenzo Casini sostiene da tempo che gli archivi abbiano risentito – in misura maggiore rispetto agli altri beni culturali – del cosiddetto “benculturalismo”, termine di accezione negativa con cui si definisce l'eccessiva attenzione verso l'oggetto culturale a discapito del contesto entro cui è immerso. Secondo tale visione, l'appiattimento dell'ordinamento italiano sul concetto di bene culturale, amplificata dalla nascita del ministero unico, ha portato ad uno “scolorimento” degli istituti, determinando nel tempo uno sviluppo sempre minore di studi giuridici che analizzino correttamente gli archivi nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Si veda Lorenzo Casini, *Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali*, «Aedon», 2012, n. 1-2, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2012/1_2/casini.htm>; Id., *Il singolare caso degli archivi*, in: *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, Bologna, il Mulino, 2016, p. 192-202.

archivi (FAN/ICA) ha cominciato a ragionare sull'elaborazione di un international benchmarking for archives¹⁹⁰.

Gli archivi italiani non sono stati ancora oggetto di un'approfondita indagine statistica, a differenza di musei e biblioteche, che sono da anni al centro delle indagini culturali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come illustreremo in seguito (cfr. 3.5).

In passato sono state condotte campagne di censimento sugli archivi, spesso circoscritte a livello locale. Un'esperienza meritevole di attenzione è il progetto CAStER, Censimento partecipato degli archivi storici in Emilia-Romagna¹⁹¹. Gli enti conservatori coinvolti nel progetto sono stati censiti allo scopo di elaborare un'anagrafe aggiornata dei propri archivi e fornire un quadro conoscitivo puntuale ed esaustivo del profilo istituzionale e organizzativo, delle strutture, delle attività e dei servizi. L'obiettivo principale del progetto era il monitoraggio del livello di adeguamento degli istituti agli standard e obiettivi di qualità adottati dalla Regione Emilia-Romagna nel 2003 con la deliberazione di Giunta Regionale 3 marzo 2003, n. 309, *Direttiva sugli standard ed obiettivi di qualità per biblioteche, archivi e musei*¹⁹².

Il progetto CAStER rappresenta a livello nazionale l'esperienza di censimento più completa per gli istituti archivistici. A fare da cornice a questo progetto c'è soprattutto un solido apparato di norme regionali che regolano gli istituti e lo sviluppo di servizi qualificati. Per quanto riguarda gli archivi storici, già l'applicazione della l.r. 42/1983 aveva assicurato la conservazione e la fruibilità di un certo numero di archivi di ente locale o di interesse locale, anche grazie all'affidamento di questi alle biblioteche comunali. La stessa legge aveva inciso in maniera positiva anche sugli istituti culturali privati di rilievo regionale che avevano assunto una funzione di concentrazione e conservazione di fondi archivistici contemporanei, offrendo un servizio qualificato di fruizione pubblica e valorizzazione. Tuttavia, l'organizzazione dei servizi archivistici degli enti locali rimaneva in uno stato precario. La deliberazione 309/2003 introduce gli standard di qualità per gli istituti e definisce gli obiettivi che consentono di qualificare positivamente i servizi offerti, illustrando al contempo i livelli minimi al di sotto dei quali un servizio non è qualificabile come tale. L'amministrazione regionale sceglie di attivare un processo di progressivo rinnovamento del modello organizzativo degli istituti attraverso il raggiungimento di

¹⁹⁰ Paul Davies, *International benchmarking for archives*, «Flash», 2020, n. 40, p. 16.

¹⁹¹ Si veda la pagina relativa a CAStER: <<https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/aree-tematiche/patrimoni/archivi/il-censimento-degli-archivi-storici-in-emilia-romagna>>. Si veda inoltre *Il censimento degli archivi storici di ente locale in Emilia-Romagna*, «Rivista IBC», 15 (2007), n. 3, <<http://rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/xw-200703/xw-200703-d0001/xw-200703-a0017>>.

¹⁹² La deliberazione 309/2003 era finalizzata a rendere operativi gli obiettivi di qualità previsti dall'art. 10 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 *Norme in materia di biblioteche, archivi, musei e beni culturali*.

obiettivi di qualità che hanno il duplice scopo di consolidare gli istituti già attivi sul territorio e supportare gli enti che fino a quel momento non avevano ancora organizzato servizi culturali per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archivistico.

La direttiva suggerisce l'adozione di un adeguato regolamento per la definizione delle funzioni degli istituti; individua i livelli di qualità per la sede e le attrezzature (distinguendo tra i locali destinati al patrimonio documentario, al personale, o al pubblico); indica i requisiti professionali richiesti per il personale impiegato nella tenuta del patrimonio, delineando inoltre gli obblighi di formazione degli enti nei confronti dei suoi dipendenti. La direttiva interviene inoltre sulla gestione e la cura del patrimonio documentario, disponendo che vi siano adeguate attività di identificazione e ordinamento dei fondi, descrizione e inventariazione, conservazione e restauro. Gli obiettivi di qualità riferiti ai servizi al pubblico sono finalizzati a garantire l'accesso alla documentazione attraverso un adeguato supporto tecnico-scientifico mediante strumenti di corredo e personale qualificato, nel rispetto del regolamento e delle norme di deontologia professionale.

Il progetto CASter ha quindi l'obiettivo di monitorare l'adeguamento degli istituti alle richieste dell'amministrazione regionale. Il modello di rilevazione¹⁹³ utilizza una struttura molto articolata, finalizzata alla verifica puntuale degli obiettivi delineati dalla direttiva regionale 309/2003. I quesiti sono suddivisi in sezioni e riguardano il soggetto conservatore, la sede, i locali di conservazione, il patrimonio posseduto¹⁹⁴, il personale e i servizi al pubblico. L'ultima sezione riguarda gli indicatori economici ed è strutturata per la rilevazione dei dati relativi ai finanziamenti e alle spese (suddivise per l'archivio storico e per l'archivio di deposito). Oggi sono disponibili i dati rilevati dal 2004 al 2013 per 349 conservatori di ente locale e 4 archivi di Stato. L'accesso è tuttavia riservato ai soli conservatori, tramite l'applicativo web CASter, sviluppato per le funzioni di implementazione e aggiornamento dei dati, di elaborazione e produzione di report statistici¹⁹⁵.

La costituzione di un'anagrafe di tutti gli archivi presenti su territorio nazionale «identificati con i dati essenziali a connotarli ed ubicarli» costituiva il primo obiettivo di un ambizioso piano di interventi per gli archivi, denominato Anagrafe informatizzata degli

¹⁹³ Il modello della scheda di rilevazione CASter è stato messo a disposizione di questo studio di ricerca dal Servizio patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna con lettera di trasmissione del 30 novembre 2021 prot. 1105799.U.

¹⁹⁴ In questa sezione sono richiesti anche i dati relativi al soggetto titolare del patrimonio archivistico e all'eventuale referente del soggetto titolare.

¹⁹⁵ <<https://ibc-censimenti.sebina.it/censimento/home.do>>.

archivi italiani¹⁹⁶. Il progetto fu realizzato grazie a due leggi di finanziamento straordinario: la legge del 19 aprile 1990, n. 84 *Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi* e la legge 10 febbraio, n. 145 *Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali*.

La legge 84/90 disponeva la realizzazione in tempi rapidi di forme avanzate di censimento del patrimonio culturale. Questo lavoro di ricognizione generale dei beni culturali pubblici e privati, attuato secondo criteri di rilevazione e di descrizione uniformi, avrebbe contribuito alla definizione di una «una carta conoscitiva aggiornata della situazione di rischio del patrimonio» per consentire un intervento tempestivo in caso di emergenze ma soprattutto in vista di una possibile circolazione in Europa dei beni culturali, poiché da lì a poco si sarebbe verificata l'apertura delle frontiere e l'applicazione dei criteri del mercato unico che avrebbe garantito la libera circolazione a persone, merci, servizi e capitali¹⁹⁷. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge 84/90, l'Ufficio centrale per i beni archivistici (UCBA) elaborò un progetto che prevedeva la realizzazione di un sistema informativo complessivo per la conoscenza integrata degli archivi di Stato e degli archivi vigilati dall'amministrazione archivistica¹⁹⁸. Il progetto si poneva diversi obiettivi, in primis l'identificazione e il controllo degli archivi e la gestione dei patrimoni documentali, ma non secondariamente mirava ad incidere sul piano della fruizione e della conservazione¹⁹⁹. I beni culturali vivano allora una stagione di grande disponibilità economica anche grazie allo sviluppo di un contesto politico che favoriva la notevole espansione della spesa pubblica²⁰⁰.

¹⁹⁶ Il progetto fu avviato nei primi anni Novanta da Enrica Ormani, allora dirigente del Nucleo di coordinamento per l'informatica dell'Ufficio centrale per i beni archivistici (UCBA). Enrica Ormani, *Progetto per una anagrafe informatizzata degli archivi italiani*, «Bollettino. Centro di ricerche informatiche per i beni culturali. Scuola normale superiore, I (1991), p. 11-30; Ead., *Gli obiettivi di uniformazione nelle applicazioni informatiche promosse dall'Ufficio centrale per i beni archivistici*, «Archivi per la storia», 5 (1992), p. 149-154.

¹⁹⁷ Il 17 febbraio 1986 era stato firmato l'Atto Unico Europeo (AUE), che entrò in vigore il 1° luglio 1987 e che prevedeva la realizzazione del Mercato unico interno a partire dal 1° gennaio 1993.

¹⁹⁸ Sul finire degli anni Ottanta, l'amministrazione archivistica aveva manifestato l'esigenza di disporre di uno strumento generale e organico che costituisse «l'ossatura di un sistema informativo complesso», in grado di supportare tutte le necessità di pianificazione sotto il profilo gestionale ma anche tecnico-scientifico. Enrica Ormani, *Relazioni tra "Censimento" e "Anagrafe"*, in: *Per la storiografia italiana del XXI secolo. Seminario sul progetto di censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri realizzato dall'Archivio centrale dello Stato Roma, 20 aprile 1995*, Roma, Ministero per i beni culturali ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998, p. 64-69.

¹⁹⁹ Si veda in particolare la sezione della relazione tecnica a cura dell'Ufficio centrale per i beni archivistici che accompagna il decreto 9 luglio 1990, pubblicato in Gazzetta ufficiale, n. 198, 25 agosto 1990, suppl. ord. n. 56, p. 91-102.

²⁰⁰ Il ministro Gianni De Michelis aveva lanciato l'idea di sfruttare i «giacimenti culturali» di cui l'Italia disponeva per incentivare, attraverso forme di finanziamento pubblico, l'occupazione giovanile. Si veda Alessandro Leon, *I giacimenti culturali di Gianni De Michelis*, in: «*Il riformismo di Gianni De Michelis*», conferenza a cura della Fondazione Socialismo e della rivista *Mondoperaio*, tenutasi a Roma il 15 ottobre 2019, preprint 2021,

Tuttavia il progetto Anagrafe non fu mai portato a termine perché rivelò molte debolezze, principalmente legate alla scarsa flessibilità delle risorse tecnologiche che non consentivano in quel momento di sviluppare adeguatamente e tenere insieme le componenti informative di cui il progetto necessitava²⁰¹. L'attenzione verso Anagrafe andò lentamente scemando fino a svanire del tutto, anche se in anni successivi si provò a lavorare ancora, ma senza successo, alla struttura logica e informativa delle schede per cercare nuove possibili aree di sviluppo, alla luce delle novità introdotte nei sistemi informatici²⁰². In particolare il progetto fu sottoposto a revisione tra il 1997 e il 1998, sul piano teorico, strutturale e tecnologico, da un gruppo di lavoro composto da dieci archivisti, in servizio presso altrettanti Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche²⁰³.

Recentemente il Senato della Repubblica italiana si è dimostrato particolarmente sensibile verso gli archivi. Nel 2022, la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) ha elaborato un documento per il rilancio degli archivi italiani²⁰⁴: l'iniziativa, volta a una profonda analisi del settore e alla risoluzione delle sue criticità, ha comportato l'audizione in Senato di rappresentanti delle istituzioni, delle università e delle associazioni professionali legate agli archivi italiani. Un risultato meritevole di attenzione è stato l'ordine del giorno prodotto in sede di esame del disegno di legge S. 2448 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*, con cui la 7^a Commissione impegna il Governo italiano a sostenere una serie di interventi economici e di ricerca nei confronti del comparto archivistico²⁰⁵, tra cui si segnala un

<https://www.researchgate.net/publication/348629318_I_giacimenti_culturali_di_Gianni_De_Michelis>.

²⁰¹ Numerose e aspre furono le critiche sollevate al progetto tra cui la mancanza di condivisione degli obiettivi, a differenza di quanto era accaduto per l'analogo progetto delle biblioteche che portò alla nascita e allo sviluppo del Sistema bibliotecario nazionale. Il progetto Anagrafe risentì inoltre di un supporto altalenante da parte dell'amministrazione centrale poiché i suoi obiettivi venivano spesso visti in un'ottica di concorrenza con l'altro grande progetto dell'Amministrazione ovvero la Guida generale degli Archivi di Stato. Maurizio Savoja – Stefano Vitali, *Riprogettare «Anagrafe», Il contributo di Francesca Cavazzana allo sviluppo dei sistemi informativi archivistici nazionali*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 12 (2016), n. 1-2-3, p. 173-188. Si vedano in particolare le p. 176-188 a cura di Stefano Vitali.

²⁰² Ci si pose soprattutto il problema di recuperare la grande quantità di dati inseriti nel sistema per riutilizzarli e farli eventualmente migrare o gestirli separatamente. Il sistema era stato sperimentato sugli archivi vigilati e da questo lavoro si arriverà poi al Sistema informativo unificato delle soprintendenze archivistiche (Siusa). *Riprogettare «Anagrafe». Elementi per un nuovo sistema archivistico nazionale*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 60 (2000), n. 2, p. 373-454.

²⁰³ Il gruppo di lavoro, incaricato dal direttore generale per i beni archivistici, era coordinato da Francesca Cavazzana Romanelli. Si veda la relazione conclusiva: *Riprogettare «Anagrafe». Elementi per un nuovo sistema archivistico nazionale*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 60 (2000), n. 2, p. 373-454.

²⁰⁴ Senato della Repubblica, Affare assegnato n. 873 sul rilancio del comparto archivistico. Indicazioni emerse nel corso della procedura, <https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/424/615/Nota_del_sen._Marilotti.pdf>.

²⁰⁵ Senato della Repubblica, *Ordine del Giorno n. G/2448 sez. I/5/7 (testo 2) al DDL n. 2448*, <<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Emendc/1324002/1320600/index.html>>.

esplicito rimando al tema del valore economico anche a sostegno degli obiettivi individuati da questo progetto di ricerca:

«Il progetto di sperimentazione della Ragioneria generale dello Stato *Heritage in financial reporting* potrebbe utilmente proiettarsi a misurare anche il valore economico degli archivi: si tratta di un tema di fondamentale importanza – colto in ambito accademico grazie alla convenzione tra il Dipartimento di lettere e culture moderne dell’Università di Roma “La Sapienza” e il Dipartimento di Economia aziendale dell’Università di Roma Tre – per comprendere il ruolo degli archivi non solo come *asset* patrimoniale, ma anche come componente strategica per la produzione di valore culturale, sociale e gestionale. In ultima analisi, il patrimonio archivistico va ricondotto ad un valore economico statisticamente rilevabile, facendo entrare nel piano statistico nazionale uno studio progettuale sugli archivi pubblici e compiendo passo decisivo per avere piena contezza della presenza di archivi nel nostro Paese»

Il testo dell’ordine del giorno impegna inoltre il Governo:

«[...] a condurre un esaustivo censimento degli archivi italiani, sviluppando utili sinergie con l’ISTAT, finalizzate a dare una misura quali-quantitativa di questo importante *asset* che ha un impatto sul benessere collettivo, al pari delle biblioteche che già costituiscono un indicatore nel BES».

3.4.1 Le statistiche per gli archivi in Italia

Il panorama degli studi archivistici italiani non ha manifestato un particolare interesse per le rilevazioni di tipo quali-quantitativo²⁰⁶, sebbene negli ultimi anni ci sia stato un evidente spostamento di attenzione verso le cosiddette dinamiche d’uso degli archivi, in particolare per gli Archivi di Stato²⁰⁷. Con riferimento allo sviluppo dei contesti di fruizione

²⁰⁶ Un’attenzione maggiore per la statistica si registra nello studio della pubblica amministrazione. Si veda Dora Marucco, *L’amministrazione della statistica nell’Italia unita*, Roma-Bari, 1996; Guido Melis, *Storia dell’amministrazione italiana*, Bologna, Il Mulino, 2020, in particolare si vedano le p. 32, 180, 376, 399. Singolare è tuttavia la notizia che il Congresso internazionale di statistica svoltosi a Firenze nel 1867 abbia trattato temi archivistici. Si veda Elio Lodolini, *Archivistica. Principi e problemi*, Milano, Franco Angeli, 2005, p. 361 con riferimento al *Rapporto sul Congresso Internazionale di Statistica tenutosi in Firenze il 29 settembre letto alla Reale Accademia di Medicina di Torino nella seduta delli 13 novembre 1867 dal socio ordinario dottore commendatore Benedetto Trompeo*, tip. Favale, 1867.

²⁰⁷ Si vedano: Marina Giannetto, *Organizzazione archivistica e indirizzi storiografici nell’esperienza della sala studio*, in *L’Archivio centrale dello Stato 1953-1993*, a cura di Mario Serio, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1993, p. 215-257; Stefano Gardini – Mauro Giacomini,

digitale, alcuni studi si sono soffermati sull'importanza di considerare le suggestioni provenienti dall'utenza per migliorare la restituzione delle descrizioni archivistiche, sollevando così la necessità di individuare degli indicatori per valutare l'usabilità degli applicativi informatici²⁰⁸. Ad oggi, tuttavia, manca ancora una riflessione approfondita sulle comunità di riferimento²⁰⁹ degli archivi pubblici italiani. Uno studio generalizzato dell'utenza potrebbe costituire difatti uno strumento utilissimo, anche a beneficio dello sviluppo di un modello per la conservazione del patrimonio nativo digitale di natura pubblica.

L'utilizzo di dati statistici a scopo conoscitivo per gli archivi di Stato risale indietro nel tempo²¹⁰, ma la produzione di dati quantitativi non è stata sempre uniforme, anche in adesione alle diverse esigenze dell'amministrazione. La tabella 17 contiene una ricognizione della documentazione prodotta dalla Direzione generale Archivi e conservata presso l'Archivio centrale dello Stato, relativa alla produzione di statistiche per gli Archivi di Stato. La ricognizione ha perseguito un duplice obiettivo: da una parte comprendere meglio l'evoluzione storica della produzione statistica per le attività degli archivi di Stato, dall'altra effettuare una verifica a campione delle categorie di rilevazione. Molte delle informazioni presentate nel seguito provengono dalle circolari dell'Amministrazione archivistica²¹¹.

Venticinque anni di consumi e produzioni culturali: aspetti quantitativi e spunti qualitativi dal database della sala di studio dell'Archivio di Stato di Genova (1991-2016), in *Ianuensis non nascitur sed fit: studi per Dino Puncuh*, Genova, Società ligure di storia patria, 2019, p. 619-668; Stefano Gardini, *Utenti e usi dell'archivio: prospettive storiche e profili tipologici dal caso dell'Archivio di Stato di Genova (1883-2016)*, Tesi di dottorato, Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, Dottorato di ricerca in scienze librerie e documentarie, XXXII ciclo; Marco Lanzini, *Il patrimonio dell'Archivio di Stato di Milano e i suoi utenti: un'analisi statistica*, intervento al Convegno "Gli archivi: arsenali della democrazia", Venezia, Ateneo Veneto, 16-17 gennaio 2020; Simona Greco, *L'Archivio centrale dello Stato di fronte alle Direttive. Origine e gestione delle Raccolte speciali*, in: *Carte di piombo. Gli archivi desecretati e la ricerca storica*, Roma, Edizioni Anai, 2022, p. 37-57.

²⁰⁸ Significativi sotto questo aspetto sono i lavori sviluppati da Pierluigi Feliciati, tra i quali si segnalano in questa sede: Pierluigi Feliciati, *Ask the users, il valore aggiunto della valutazione dei sistemi informativi culturali on line coinvolgendo gli utenti: il caso del progetto "Una Città per gli Archivi"*, «Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage», 5 (2012), p. 129-144; Id., *L'usabilità degli ambienti bibliotecari e archivistici digitali come requisito di qualità: contesto, modelli e strumenti di valutazione*, «JLIS.it», 7 (2016), n. 1, p. 113-130.

²⁰⁹ L'espressione richiama la *Designated Community* dello standard OAIS (ISO 14721) e indica una comunità di utenti caratterizzati dalla capacità di comprendere un particolare insieme di informazioni.

²¹⁰ Nel 1906 Angelo Pesce, caposezione del Ministero dell'interno da cui dipendeva l'amministrazione degli archivi, offre un quadro della legislazione archivistica, corredato da tabelle riassuntive sulle Scuole di paleografia e di dottrina archivistica, sul servizio pubblico, sulle scaffalature, sul materiale archivistico e su depositi, doni e acquisti. Si veda il bollettino *Notizie sugli Archivi di Stato, comunicate alla VII Riunione Bibliografica Italiana tenuta in Milano dal 31 maggio al 3 giugno 1906*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1906.

²¹¹ Alcuni testi delle circolari emesse dall'Amministrazione archivistica sono tratti dal database allegato alla pubblicazione *Indici delle principali disposizioni normative secondarie riguardanti il Ministero per i beni culturali e ambientali (1974-1997) e l'amministrazione degli Archivi di Stato (1940-1975)*, a cura di Vincenzo Cappetta, Bari, Levante, 1999. Le circolari non presenti nel suddetto database sono state reperite presso la Direzione generale Archivi, grazie anche alla cortese sollecitudine di Marco Cavietti, e Crescenzo Paolo Di Martino, funzionari in servizio presso la Direzione.

Tab. 17 – Ricognizione della produzione statistica relativa agli Archivi di Stato

ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Archivi di Stato, Affari generali e per Provincia, 1874-1939

8900.34 - AA.GG. – Notizie statistiche	1885-1892	b. 42, fasc. 111
8900.34 - AA.GG. – Nozioni generali sugli Archivi di Stato e provinciali. Statistica degli atti conservati negli archivi amministrativi giudiziari e finanziari. Cataloghi archivi di Stato	1910-1911	b. 153, fasc. 107
8900.13 AAGG Relazioni periodiche sul servizio archivistico	1883-1905	b. 129, fasc. 90 b. 130, fasc. 90
Relazioni sugli archivi di Stato	1906-1911	b. 131
Relazioni annuali	1912	b. 134, fasc. 90
Relazioni annuali	1913-1914	b. 135
8900.13 Relazioni sul servizio e statistiche relative	1922-1923	b. 211-212
8900.13 Relazioni sul servizio e statistiche relative	1928-1934	bb. 354-355-356-357-358, fasc. 112
8900.13 Relazioni sul servizio e statistiche relative	1934-1938	b. 385-386-387, fasc. 97
8900.13 Relazioni ufficiali sull'attività degli Archivi di Stato e provinciali di Stato 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1941	1929 - 1942	b. 388 fasc. 97, sf. 45
Relazioni sommarie	1931-1932	b. 389 fasc. 97, sf. 51
Relazione sull'attività svolta dagli Archivi	1934	b. 389, fasc. 97, sf. 52
Relazione sull'attività svolta dagli Archivi	1936	b. 389, fasc. 97, sf. 53
8959 Relazioni annuali, statistiche e notizie sugli archivi	1938	b. 433-434, fasc. 26

ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Archivi di Stato, Affari generali e per Provincia, 1940-1944

8959 Relazioni annuali statistiche e notizie negli archivi 1940-1944	b. 83, fascc. 151-153
--	-----------------------

ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Archivi di Stato, Affari generali e per Provincia, 1945-1948

8959 Relazioni annuali, statistiche e notizie sugli archivi 1943-1947 b. 80

ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Archivi di Stato, Affari generali e per Provincia 1949-1952

8901.11 Relazioni annuali, statistiche e notizie dagli archivi di Stato b. 5

ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Archivi di Stato, Affari generali e per Provincia, 1953-1958

8901.11 Relazioni annuali
Dati statistici 1953, Indagine promossa dall'Istituto centrale di Statistica b. 6 bis

ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Archivi di Stato, Divisione affari generali, 1959-1963

8901.11 Relazioni annuali b. 10

ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Archivi di Stato, Divisione affari generali, 1964-1968

8901.11 Relazioni annuali b. 11

ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Archivi di Stato, Divisione affari generali, 1969-1975

8901.11 Relazioni annuali b. 21

Il Regolamento per gli archivi di Stato del 1911 (art. 11) prescriveva l'obbligo per il direttore generale dell'Amministrazione civile di elaborare annualmente una relazione sul funzionamento degli Archivi di Stato da presentare al Ministro dell'interno²¹². La relazione richiedeva l'elaborazione di alcuni quadri statistici per rilevare le consistenze relative a:

- Personale;
- Locali;
- Scaffalature;

²¹² R.d. 1163/1911, art. 11: «Il direttore generale dell'amministrazione civile presenterà ogni anno entro il mese di marzo al ministro dell'interno una relazione nella quale darà ragguaglio circa il funzionamento dei vari archivi di Stato nell'annata precedente e circa i lavori in essi compiuti, sottoponendogli quelle proposte ch'egli ravvisasse opportune nell'interesse del servizio. / La relazione sarà comunicata al Consiglio degli archivi, per il suo parere sulle proposte, nella sua prima sessione ordinaria».

- Materiale cartaceo;
- Materiale membranaceo;
- Servizio pubblico;
- Frequentazione delle sale di studio;
- Scuole di paleografia;
- Biblioteche;
- Attività dei laboratori di restauro;
- Mostre ed esposizioni²¹³.

Pur registrando lievi modifiche nelle denominazioni delle categorie o nel livello di dettaglio richiesto, l'attività statistica degli Archivi di Stato ha seguito per diverso tempo questo schema di rilevazione. A partire dall'agosto 1939 viene affidato inoltre all'Ufficio centrale degli Archivi l'incarico di raccogliere i dati statistici relativi agli scarti eseguiti dalle pubbliche amministrazioni che venivano comunicati attraverso le rilevazioni fatte sul campo dai direttori degli archivi di Stato²¹⁴.

L'amministrazione archivistica ritenne di dare spazio alle informazioni statistiche anche nell'ambito delle pubblicazioni nel Ministero dell'interno: i tre numeri del bollettino bimestrale *Notizie degli Archivi di Stato* dell'anno 1941 riportano i quadri prospettici riepilogativi di alcune dimensioni significative degli archivi di Stato, in particolare sulle consistenze del patrimonio, sulle ricerche svolte dagli studiosi e sugli scarti effettuati dall'amministrazione dall'agosto 1939 al dicembre 1940²¹⁵.

²¹³ Si riporta qui lo schema delle categorie di rilevazione proposte nella prima relazione. Si veda *Il funzionamento degli Archivi di Stato italiani nel 1911. Relazione a S. E. il Ministro del direttore generale dell'Amministrazione civile*, Roma, Tip. Camera dei Deputati, 1912. Fu pubblicata inoltre la relazione relativa all'anno 1935: *Il funzionamento degli Archivi di Stato e degli Archivi Provinciali di stato nel 1935. Relazione a S.E. il Ministro del direttore generale dell'Amministrazione Civile*, Roma, Tip. Ministero Interno, 1936. Successivamente furono pubblicate nella Rassegna degli Archivi di Stato (RAS) le relazioni a partire dall'anno 1957 e in particolare: *L'attività svolta dall'Ufficio centrale degli Archivi di Stato nel 1957*, «RAS», 18 (1958), n.1 p. 5-34; *L'attività degli Archivi di Stato nel 1957*, ibidem, 19 (1959), n. 1, p. 5-38; *L'attività degli Archivi di Stato nel biennio 1958-1959*, ibidem, 20 (1960), n. 2, p. 110-136; *L'attività degli Archivi di Stato nel 1960*, ibidem, 22 (1962), n. 3, p. 249-280; *L'attività degli Archivi di Stato nel 1963*, ibidem, 25 (1965), n. 3, p.385-404; *L'attività dell'Amministrazione degli Archivi di Stato nel 1965*, ibidem, 27 (1967), n. 1, p. 7-58; *L'attività dell'Amministrazione degli Archivi di Stato*, ibidem, 28 (1968), n. 3, p. 543-596; *L'attività dell'Amministrazione degli Archivi di Stato*, ibidem, 29 (1969), n. 1, p. 7-84.

²¹⁴ I dati riguardavano le quantità di carta mandate al macero espresse in quintali. Si veda *Dati statistici sugli scarti effettuati dalle Amministrazioni statali dal V agosto 1939- XVII al 31 dicembre 1940-XIX*, «Notizie degli Archivi di Stato», 1 (1941), n. 3, p. 115.

²¹⁵ Nel corso della sua storia il periodico perderà le finalità pratiche per le quali era nato. Nel 1955 infatti prese la denominazione di «Rassegna degli Archivi di Stato» divenendo a tutti gli effetti una rivista scientifica, più concentrata verso il dibattito teorico e le attività di analisi e studio degli archivi. Si veda Manuela Cacioli – Antonio Dentoni Litta – Erilde Terenzoni, *L'attività dell'amministrazione archivistica nel trentennio, 1963-1992: indagine storico-statistica*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici. Divisione studi e pubblicazioni, 1996, p. 16.

Nel 1954 fu pubblicato dall'Ufficio centrale degli Archivi di Stato un primo rapporto completo sugli istituti, dal titolo *Gli Archivi di Stato al 1952*²¹⁶. Si tratta di un'indagine complessiva che aveva il duplice obiettivo di esporre i risultati ottenuti fino a quel momento, ma anche di fare una «messa a punto, quanto più possibile chiara e precisa, dell'attuale amministrazione degli Archivi e delle ragioni che l'hanno determinata»²¹⁷, con il fine di migliorarne il funzionamento. I dati quantitativi, raccolti attraverso un capillare lavoro di ricognizione, costituiscono un'appendice di tavole e tabelle statistiche che consentono di conoscere i fondi conservati negli istituti archivistici, gli incrementi e le variazioni del materiale documentario nei diversi archivi di Stato (dal 1882 al 1951) e le forme di attività svolte nel quinquennio 1947-1951.

L'amministrazione fece tesoro dell'esperienza di pubblicazione di questo impegnativo rapporto e ritenne necessario impartire agli archivi di Stato alcune disposizioni chiare per facilitare le future attività di rilevazione²¹⁸. Spesso infatti si erano verificate discordanze tra i dati anche a causa della trasmissione di valori errati o imprecisi, a testimonianza dello scarso interesse posto dagli uffici nella compilazione delle statistiche, un'attività che il Ministero riteneva invece si dovesse svolgere con la massima diligenza. Per porre rimedio a questa situazione e facilitare il lavoro statistico da parte del personale, l'Ufficio centrale degli archivi di Stato predispose dei moduli di rilevazione, che furono allegati alla circolare del 5 gennaio 1959, n. 364, per la ricognizione delle seguenti categorie: edilizia e attrezzatura archivistica, gabinetto di legatoria e restauro, consistenza quantitativa del materiale, versamenti, depositi, donazioni, acquisti, scarti presso le magistrature e gli Uffici dello Stato, scarti presso gli Enti pubblici non statali, scarti effettuati senza osservare la normale procedura, scarti effettuati in seno all'Archivio di Stato, lavori archivistici, ricerche copie e diritti percepiti, sala di studio, partecipazioni a mostre, scuola di paleografia.

Come si rileva dai rapporti inviati dagli archivi di Stato, i prospetti di rilevazione erano denominati Mod. ISTAT/M/83²¹⁹. Si suppone pertanto che l'Istituto nazionale di Statistica fosse coinvolto nella preparazione di tali modelli di rilevazione annuale. In aggiunta a questo aspetto, è opportuno notare che l'inventario *Ministero dell'Interno, Direzione Generale*

²¹⁶ Ministero dell'interno. Direzione generale dell'amministrazione civile. Ufficio centrale archivi di stato, *Gli archivi di Stato al 1952*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1954.

²¹⁷ *Ibidem*, p. V.

²¹⁸ Si veda la Circolare 28 aprile 1954, n. 194.

²¹⁹ Gli stessi prospetti furono utilizzati anche per le rilevazioni in anni successivi. Dalle comunicazioni che gli istituti inviavano all'Ufficio centrale degli Archivi di Stato si desume il nome del modello, spesso riportato anche in oggetto alla corrispondenza. In particolare si segnala la comunicazione dell'Archivio di Stato di Genova del 18 gennaio 1961, prot. 71 in cui si chiede: «di voler trasmettere un congruo numero di prospetti Mod. ISTAT/M/83 intitolati "Statistica degli Archivi di Stato nell'anno..."». ACS, *Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Archivi di Stato, Divisione affari generali, 1959-1963*, b. 10.

degli Archivi di Stato, Archivio generale, Affari generali e per Provincia, 1953-1958 reca il titolo «Indagine promossa dall'Istituto centrale di Statistica» in corrispondenza della busta n. 6 bis. Tra i carteggi sono state reperite le copie di alcune schede di indagine che fanno riferimento unicamente all'anno 1958²²⁰, tuttavia non è stata reperita nessun'altra informazione sull'effettivo svolgimento di un'indagine da parte di ISTAT e neppure la relazione del Direttore generale per gli anni 1958-1959 fa riferimento ad alcuna iniziativa per gli archivi di Stato con il coinvolgimento di ISTAT²²¹. Pur in assenza di ulteriori informazioni, riteniamo importante segnalare la struttura del modello di indagine, composto di cinque sezioni:

sez. A - Locali e attrezzature;

sez. B - Incremento annuale e consistenza del materiale;

Sez. C - Scuola di paleografia, sala di studio, mostre;

Sez. D - Personale;

Sez. E - Ricerche e copie.

Per gli anni successivi segnaliamo un'altra pubblicazione dell'Amministrazione archivistica che costituisce un'ulteriore tappa nell'evoluzione dell'attività statistica degli archivi di Stato: *L'attività dell'Amministrazione archivistica nel trentennio 1963-1992. Indagine storico-statistica*, a cura di Manuela Cacioli, Antonio Dentoni Litta ed Eralde Terenzoni. Il lavoro, conosciuto anche come *Monitoraggio degli Archivi di Stato italiani*, fu pubblicato nel 1996 dall'Ufficio centrale per i beni archivistici e rappresentava la realizzazione di un progetto fortemente sostenuto dallo stesso Dentoni Litta sin dagli anni Settanta, ovvero dal periodo che segna il trasferimento dell'amministrazione archivistica dal Ministero dell'interno a quello per i beni culturali e ambientali²²². Si riteneva infatti che, nell'ottica di un corretto passaggio di consegne tra le due amministrazioni, fosse necessario fornire il consuntivo delle attività svolte per dare indicazioni adeguate a definire quali fossero le priorità su cui agire, offrendo inoltre un valido strumento per la futura programmazione. Lo studio, nella sua veste completa, sarà pubblicato molti anni dopo la nascita del nuovo Ministero, ma la finalità rimase quella di presentare le rilevazioni statistico-quantitative come strumento di lavoro per il controllo di gestione, l'individuazione delle criticità, la programmazione degli interventi e

²²⁰ Si vedano in particolare le schede compilate dall'Archivio di Stato di Genova e dall'Archivio di Stato di Massa, in ACS, *Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Archivi di Stato, Archivio generale, Affari generali e per Provincia, 1953-1958*, b. 6 bis.

²²¹ Si veda: *Rassegna degli Archivi di Stato*, 20 (1960), n. 2, p. 110-136. È stato contattato inoltre l'archivio storico di ISTAT per approfondire l'esistenza di eventuali serie storiche di rilevazioni sugli archivi di Stato, ma la nostra richiesta non ha avuto un riscontro positivo.

²²² Il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito con il d. l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in l. 29 gen. 1975, n. 5.

l'incremento della qualità dei servizi per l'utenza. Il questionario, era suddiviso in quattordici sezioni e mirava ad analizzare le funzioni e le competenze degli istituti con riferimento a:

1. Personale;
2. Sede;
3. Tecnologia;
4. Conservazione;
5. Vigilanza;
6. Sala di studio;
7. Biblioteca;
8. Formazione;
9. Valorizzazione;
10. Rapporti con altri uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;
11. Leggi speciali;
12. Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti;
13. Inventari degli archivi degli enti pubblici;
14. Massimari di scarto delle Amministrazioni centrali.

Si trattava tuttavia di un questionario aperto, non limitato alla rilevazione di dati quantitativi, ma strutturato in modo da lasciare ampio spazio alle osservazioni degli archivisti²²³.

Si segnala inoltre che nel 1979 gli Archivi di Stato italiani furono interessati da una richiesta di rilevazione statistica di carattere internazionale. Come accennato in precedenza, la diciottesima *Conférence internationale de la Table ronde des archives* tenutasi a Nairobi nel 1978 aveva approvato la realizzazione di un'inchiesta statistica pilota sugli archivi, raccomandata dall'UNESCO d'intesa con il Consiglio internazionale degli archivi. La Conferenza riconobbe nella statistica un fattore determinante per la programmazione, la gestione e il controllo a livello istituzionale. Pertanto il progetto mirava alla realizzazione di un modello statistico di rilevazione che fosse adatto per tutte le istituzioni archivistiche²²⁴. L'Ufficio centrale per i beni archivistici inoltrò agli archivi di Stato il modello di indagine attraverso la già citata circolare 8/1979.

²²³ Cacioli – Dentoni Litta – Terenzoni, *L'attività dell'amministrazione archivistica nel trentennio, 1963-1992: indagine storico-statistica* cit., 19.

²²⁴ *Actes des dix-huitième et dix-neuvième conférences internationales de la table ronde des archives. Nairobi 1978: Normes à respecter pour l'établissement et l'organisation des institutions d'archives. Gosier 1979: Gouvernement, administration, archives* cit., p. 92.

A partire dal 1993 la produzione di statistiche per i beni culturali, e quindi anche per l'amministrazione archivistica, diventa un'attività regolare nell'ambito delle competenze dell'Ufficio di statistica dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, istituito il 1° giugno 1992²²⁵ e attualmente collocato all'interno del Servizio I della Direzione generale bilancio. L'Ufficio coordina la produzione di dati quantitativi che sono utilizzati per l'attività informativa istituzionale del Ministero, promuove l'attività di ricerca statistica e ne cura la pubblicazione dei risultati. La rilevazione è annuale e riporta due tipologie di dati. La prima riguarda gli Archivi di Stato, comprese le sedi sussidiarie, suddivisa in otto aree tematiche:

1. Locali, scaffalature, materiale, personale, presenze sala studio, ricerche e spese di gestione;
2. Locali per tipologia in mq;
3. Materiale conservato;
4. Utenza;
5. Attività promozionali;
6. Servizi tecnici e Scuole di archivistica;
7. Personale;
8. Attrezzature.

La seconda riguarda l'attività di vigilanza delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche²²⁶.

L'Ufficio di statistica del Ministero della cultura è anche organismo del Sistan (Sistema statistico nazionale)²²⁷ ovvero di quella rete di soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale. La finalità dell'intero sistema è di consentire una gestione più efficace dell'attività

²²⁵ Ogni amministrazione dello Stato deve dotarsi di un Ufficio di statistica ai sensi del d.lgs. 6 giugno 1989, n. 322.

²²⁶ Ministero della cultura, Ufficio di statistica, <http://www.statistica.beniculturali.it/Archivi_di_stato.htm>. Nell'ambito delle statistiche ufficiali legate all'amministrazione archivistica si segnalano le tavole riguardanti le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche le cui rilevazioni non interessano gli istituti e i patrimoni vigilati, bensì l'attività della stessa Soprintendenza sulla base delle seguenti categorie: superficie dei locali delle sedi istituzionali, visite ispettive, richieste di consultazione, personale, spese di gestione sostenute, attività promozionale. Ministero della cultura, Ufficio di statistica, <http://www.statistica.beniculturali.it/Soprintendenze_archivistiche.htm>.

²²⁷ Istituito dal decreto legislativo n. 322 del 1989, il Sistan comprende: l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio (Cciaa), dei Comuni singoli o associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico. Sistan, <<https://www.sistan.it>>.

statistica nazionale attraverso il coordinamento fra i produttori di informazione statistica, i quali operano tra loro in regime di complementarità.

Attualmente, i dati statistici ufficiali sugli archivi italiani sono limitati ai soli Archivi di Stato e confluiscono nell'Annuario statistico italiano dell'ISTAT sotto la voce "Cultura e tempo libero"²²⁸.

3.4.2 L'esperienza nordamericana

In Nordamerica, già a partire dalla metà degli anni Sessanta si è avvertita la necessità di effettuare rilevazioni sistematiche per disporre di dati e metriche per la gestione dei documenti prodotti dagli enti, pubblici e privati²²⁹. Tuttavia, solo di recente sono stati sviluppati dei progetti di ricerca che hanno realizzato veri e propri strumenti per la valutazione di archivi e di collezioni speciali²³⁰. Questa sezione presenta sommariamente due recenti esperienze di particolare rilievo: il progetto *Archival Metrics*, che ha sperimentato tecniche e strumenti di valutazione dei servizi archivistici sulla base dei riscontri provenienti dall'utenza (*user-based evaluation*), e la pubblicazione della guida *Standardized statistical measures and metrics for public services in archival repositories and special collections libraries*.

Il progetto *Archival Metrics*²³¹ è stato sviluppato in Nordamerica tra il 2009 e il 2010 sotto la direzione di studiosi statunitensi e canadesi²³² e aveva l'obiettivo di promuovere la cultura della valutazione negli archivi, attraverso una metodologia di indagine mirata a

²²⁸ L'Annuario statistico italiano dal 1878 fornisce la sintesi conoscitiva della statistica ufficiale. Si veda ISTAT, <<https://www.istat.it/it/archivio/264305>>.

²²⁹ Nel 1966 la Society of American Archivists nominò il Committee on Uniform Archival Statistics con l'obiettivo di identificare e definire aspetti misurabili dell'attività archivistica. Il Comitato fu mutato poi in Committee on Terminology and Statistics impegnato nella redazione del SAA Glossary. Seguirono poi diverse altre esperienze di studio fino ai primi anni Duemila, legate in particolar modo al mondo universitario, che tuttavia non riuscirono mai ad approdare alla realizzazione di un vero e proprio standard per l'elaborazione di statistiche per gli archivi. Si veda Jean Dryden, *Uniform archival statistics: shall we try again?*, «Journal of Archival Organization» 3 (2005), p. 121–125.

²³⁰ Da qui in avanti il termine "collezione speciale" sarà utilizzato con riferimento ad un insieme di materiali considerati al di fuori della collezione generale di una biblioteca, come ad esempio i libri rari, gli archivi privati, i manoscritti, le mappe, le registrazioni di fonti orali e i materiali effimeri. Si veda la voce *special collection* in Society of American Archivists, *Archives terminology*, <<https://dictionary.archivists.org/entry/special-collection.html>>.

²³¹ Molte delle informazioni relative al progetto sono disponibili sul sito *Archival Metrics*. In particolare, l'elenco delle pubblicazioni curate dai ricercatori che hanno partecipato alla sperimentazione è disponibile all'indirizzo <<https://sites.google.com/a/umich.edu/archival-metrics/home/publications>>.

²³² Wendy Duff (Università di Toronto), Helen Tibbo (Università della Carolina del Nord, Chapel Hill) ed Elizabeth Yakel (Università del Michigan).

misurare la qualità e l'impatto dei servizi tramite la rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti (*user-based evaluation*). Il progetto ha previsto diverse fasi di applicazione, con il coinvolgimento di differenti finanziatori che hanno supportato di volta in volta le attività di sperimentazione in Canada e negli Stati Uniti. Una fase ha interessato gli archivi e le collezioni speciali delle università²³³, un'altra fase si è concentrata invece sugli archivi governativi, in particolare per la rilevazione degli impatti economici che essi generano sul territorio e sulla comunità²³⁴.

L'approccio di tipo *user-based* modifica il punto di osservazione degli archivisti, poiché l'oggetto della valutazione non è più esclusivamente il contesto di produzione o di conservazione dei documenti²³⁵. L'impianto concettuale sviluppato dai ricercatori di *Archival Metrics* evidenzia difatti le interazioni che si sviluppano all'interno del contesto dell'utente, ovvero: 1) le interazioni con il personale degli archivi; 2) le interazioni con l'archivio, visto come luogo fisico della conservazione; 3) le interazioni con gli strumenti di accesso alla ricerca (inventari, sito web o altri strumenti per la ricerca online). Il progetto ha condotto alla realizzazione di strumenti di valutazione finalizzati a guidare e supportare gli archivisti, dalla fase di rilevazione fino alla comunicazione dei dati.

Per gli archivi e le collezioni speciali delle università sono stati elaborati cinque questionari: 1. *Researchers*: questionario di valutazione destinato ai ricercatori che operano in presenza presso le sale di lettura degli archivi, finalizzato a valutare la qualità dei servizi offerti e delle strutture; 2. *Online Finding Aids*: per valutare la qualità e l'usabilità degli strumenti per la ricerca online; 3. *Websites*: per valutare la qualità e l'usabilità dei siti web correlati agli archivi; 4. *Student Researchers*: per la valutazione dei servizi da parte di una classe di studenti che ha frequentato l'archivio nell'ambito di un corso di studi; 5. *Teaching support*: per la valutazione dei servizi da parte dei docenti. Per ciascun questionario sono disponibili dei pacchetti (*toolkit*) di supporto al trattamento dei dati per l'analisi e per la stesura dei rapporti finali. Ogni pacchetto include sette documenti: 1. il questionario; 2. le indicazioni sulla gestione della procedura di indagine con indicazioni su come personalizzare il questionario e come reclutare i partecipanti. Il documento contiene inoltre le indicazioni

²³³ La fase di sperimentazione degli strumenti, finanziata dalla Andrew W. Mellon Foundation, è cominciata ad aprile 2009 ed è durata circa tredici mesi. Wendy Duff – Elizabeth Yakel – Helen Tibbo, *The Development, Testing, and Evaluation of the Archival Metrics Toolkits*, «The American Archivist», 73 (2010), n. 2, p. 587.

²³⁴ L'intero progetto per gli archivi governativi è stato finanziato dalla National Historical Publications and Records Commission (NHPRC) e mira alla promozione della cultura della valutazione negli archivi pubblici per l'attivazione di programmi di costante monitoraggio e miglioramento del rendimento. L'indagine è stata svolta negli Stati Uniti nel 2009 e in Canada nel 2010. Si veda Elizabeth Yakel – Wendy Duff – Helen Tibbo, *The Economic Impact of Archives: Surveys of Users of Government Archives in Canada and the United States*, «The American Archivist», 75 (2012), n. 2, p. 297-325.

²³⁵ Duff – Yakel – Tibbo, *The Development, Testing, and Evaluation* cit., p. 577.

per richiedere il parere etico dello *Institutional Review Board* (IRB) che opera all'interno delle istituzioni universitarie; 3. le indicazioni per la preparazione dei dati ai fini dell'analisi; 4. un foglio di calcolo preimpostato per l'inserimento e l'elaborazione dei dati; 5. il questionario precodificato (contenente i codici di riferimento per l'inserimento dei dati all'interno del foglio di rilevazione); 6. un template SPSS²³⁶ impostato per l'elaborazione statistica dei dati del questionario; 7. un documento di esempio sulla compilazione dei report finali per la comunicazione dei dati²³⁷.

L'indagine dedicata agli archivi governativi, *Archival Metrics for Government Archives*, è stata supportata anche dal Council of State Archivists (CoSA) e dal Canadian Council of Archives (CCA) con l'obiettivo di attestare la capacità economica di un archivio, intesa come la possibilità di attrarre economie in un'area geografica caratterizzata dalla presenza di un istituto archivistico. Il questionario elaborato dai ricercatori prevede un breve sondaggio di dodici domande volto a misurare gli indicatori economici associati all'uso di un archivio, attraverso forme di misurazione indiretta. Tuttavia, i risultati ottenuti hanno rilevato la scarsa capacità degli archivi di creare un indotto economico, soprattutto se paragonati ad altre istituzioni culturali come i musei, i complessi architettonici e le aree archeologiche, che ogni anno attraggono molti più visitatori, generando notevoli flussi di cassa non solo per l'istituto responsabile della loro gestione, ma anche per le attività commerciali e turistiche correlate alla fruizione di tali beni. Le conclusioni dell'indagine hanno suggerito quindi la necessità di continuare le ricerche sugli aspetti economici legati agli archivi, prestando però maggiore attenzione alle misure dirette dell'impatto economico, nonché alla valutazione di altre forme di impatto, come quello sociale e culturale, per capire in quale misura gli archivi contribuiscano alle economie locali²³⁸. Anche per l'indagine sull'impatto economico è stato realizzato un *toolkit* di supporto che comprende tre documenti: 1. il questionario di misurazione dell'impatto economico degli archivi governativi; 2. le indicazioni sulla gestione dell'indagine; 3. un documento informativo sull'indagine²³⁹.

²³⁶ I file SPSS sono file per l'elaborazione statistica. L'acronimo sta per *Statistical Package for the Social Sciences* ed è stato utilizzato per la prima volta nel 1968 in associazione alle elaborazioni statistiche per le scienze sociali. Dal 2009 SPSS è diventato un prodotto IBM (IBM SPSS Statistics) per la realizzazione di funzioni statistiche di qualsiasi ambito, non solo delle scienze sociali, ma anche di quelle medico-epidemiologiche, economiche, demografiche, agrarie e di marketing. Si veda SPSS, *Brief SPSS Dictionary - A to Z*, <<https://www.spss-tutorials.com/spss-glossary/>>.

²³⁷ I *toolkit* hanno licenza *Creative Commons* e sono distribuiti gratuitamente alla pagina *Archival Metrics Toolkit*, <<https://sites.google.com/a/umich.edu/archival-metrics/the-toolkits>>.

²³⁸ Yakel – Duff – Tibbo, *The Economic Impact of Archives* cit., p. 306.

²³⁹ *Archival Metrics. Economic Impact Survey*, <<https://sites.google.com/a/umich.edu/archival-metrics/the-toolkits/economic-impact-survey>>.

Il progetto ha condotto anche alla realizzazione di un *toolkit* per la gestione e l'analisi dei dati rilevati durante le sessioni di gruppo (*focus group*)²⁴⁰. Infine, ha proposto la realizzazione di un deposito online delle metriche d'archivio (*Repository of Archival Metrics – ROAM*), un progetto pilota per lo scambio di dati di *benchmarking* tra archivi e collezioni speciali delle università statunitensi e canadesi²⁴¹.

Nel 2020 la Society of American Archivists (SAA) ha ufficialmente riconosciuto il valore pionieristico di questo progetto di ricerca, conferendo un alto riconoscimento alle tre studiose che lo hanno diretto e che hanno promosso lo sviluppo di un modello per la valutazione e la comprensione dell'impatto degli archivi sulla società²⁴².

La seconda esperienza di rilievo in materia di indagini statistiche negli archivi è la guida *Standardized statistical measures and metrics for public services in archival repositories and special collections libraries*²⁴³. Approvata nel 2018 dalla Society of American Archivists (SAA), la guida nasce dal lavoro di una task force costituita nel 2014 da dieci esperti²⁴⁴, di cui cinque nominati dalla SAA e cinque dalla sezione *Rare Books and Manuscripts Section* (RBMS) dell'Association of College and Research Libraries (ACRL)²⁴⁵. Il documento è stato elaborato per supportare gli archivi pubblici e le biblioteche di collezioni speciali nella raccolta di dati statistici che attestino la crescente attività degli istituti, dimostrando così l'enorme beneficio che forniscono non solo all'utenza, ma in generale a tutta l'azione governativa. Nella premessa, gli archivisti e i bibliotecari statunitensi sostengono infatti che la mancanza di dati statistici ufficiali abbia limitato fortemente la capacità di analisi per l'intero settore e dichiarano l'estrema necessità di raccogliere, analizzare e diffondere dati che possano evidenziare l'impatto dei servizi archivistici ma anche aiutare gli istituti nella elaborazione di buone pratiche. La guida è uno strumento per la valutazione dei servizi forniti a livello territoriale, più precisamente a livello

²⁴⁰ *Archival Metrics. Focus Groups*, <<https://sites.google.com/a/umich.edu/archival-metrics/the-toolkits/focus-groups>>.

²⁴¹ Per partecipare al sondaggio il sito rimanda a un indirizzo di Survey Monkey, *Repository of Archival Metrics (ROAM) v. 1*, <<https://www.surveymonkey.com/r/BFZD9L9>>. Non sono fornite indicazioni per accedere ai dati depositati.

²⁴² SAA, *Council Exemplary Service Award: Archival Metrics Research Investigators*, <<https://www2.archivists.org/news/2020/council-exemplary-service-archival-metrics-research-investigators>>.

²⁴³ Per il testo integrale della guida si veda SAA, *Standardized Statistical Measures and Metrics for Public Services in Archival Repositories and Special Collections Libraries*, <<https://www2.archivists.org/standards/standardized-statistical-measures-and-metrics-for-public-services-in-archival-repositories>>.

²⁴⁴ Il gruppo era composto da nove accademici provenienti dalle maggiori università statunitensi e da un *research manager* della Cigna, multinazionale che offre servizi nell'ambito sanitario, con sede a Bloomfield, Connecticut.

²⁴⁵ L'ACRL è a sua volta una divisione dell'American Library Association (ALA).

politico-territoriale (nel documento si usa il termine *constituency*, che individua il collegio elettorale), utile per testare l'efficacia e l'efficienza delle operazioni che supportano tali servizi. Le misure e le metriche presenti nella guida non consentono tuttavia di elaborare un valore in termini economici, ma costituiscono un valido aiuto per l'analisi dei costi e dei benefici delle operazioni.

È importante chiarire la differenza che passa tra misura e metrica. La guida definisce una misura come «*the result of taking a measurement of some quantifiable object or process*» e quindi il valore attribuito ad una grandezza fisica (o più genericamente a una caratteristica della realtà oggetto di analisi) attraverso un'attività di misurazione. Una metrica «*is a calculated ratio between two measures or an independent variable, most often an increment of time*»: essa consente di valutare il rapporto tra due punti dello spazio di misurazione, e quindi anche tra una misura e una variabile indipendente. Le metriche possono essere utilizzate per quantificare e confrontare le variazioni che si verificano nel tempo, in corrispondenza del medesimo processo, oppure le variazioni che si registrano mettendo in relazione due processi differenti. Le cosiddette metriche delle prestazioni sono spesso utilizzate per stabilire obiettivi e individuare punti di riferimento (*benchmark*) per effettuare successive valutazioni. Nell'ambito della guida, le misure sono il risultato del conteggio di operazioni definite e ripetibili (ad esempio, quante riproduzioni sono fornite per singolo ricercatore o quanti visitatori hanno visitato una mostra). Le singole misure possono essere confrontate direttamente tra loro grazie alle metriche. Le metriche sono formulate con l'obiettivo di consentire la comparabilità di dati provenienti da istituzioni differenti e possono essere applicate, in maniera coerente, a qualsiasi ente, senza risentire della dimensione e della differente dotazione di risorse umane, economiche e tecnologiche.

Le aree di indagine proposte dalla guida sono otto²⁴⁶: 1. dati demografici degli utenti, 2. operazioni di reference, 3. visite in sala di studio, 4. uso delle raccolte, 5. eventi, 6. formazione, 7. mostre, 8. interazioni online. Ciascuna delle otto aree è sviluppata secondo il medesimo schema. Una breve descrizione chiarisce l'ambito di applicazione e la logica generale della raccolta dei dati. Per ciascun ambito sono indicate una singola *basic measure* e una o più *advanced measure*²⁴⁷. Tutti gli istituti di conservazione sono invitati a raccogliere almeno le misure di base per ciascuna area, al fine di disporre di dati minimi uniformi, facili

²⁴⁶ La scelta delle aree su cui effettuare le rilevazioni è stata oggetto di una indagine svolta dal gruppo di lavoro, tra agosto e settembre del 2015, attraverso un questionario che ha raccolto 311 risposte.

²⁴⁷ In questo caso il termine "misura" definisce una categoria di rilevazione e non unicamente il valore numerico che risulta dalla misurazione. Ad esempio, nell'area di indagine dedicata alle operazioni di reference la misura di base è rappresentata dal numero totale di richieste pervenute da parte degli utenti. Una misura avanzata è la rilevazione della modalità con cui vengono acquisite tali richieste (in presenza, al telefono, per e-mail), come pure la quantità di tempo che il personale dell'archivio impiega per rispondere alla richiesta.

da comparare attraverso l'indagine statistica. Inoltre, la guida consiglia di selezionare quali misurazioni avanzate effettuare sulla base degli specifici servizi o delle particolari esigenze amministrative dell'istituto²⁴⁸. Tutte le misure, sia quelle di base che quelle avanzate, sono descritte singolarmente. Ciascuna sezione include una descrizione dedicata al fondamento logico e ai potenziali benefici della specifica misurazione. Per ogni misura sono fornite inoltre le indicazioni per la raccolta dei dati, con riferimento alla tipologia di dati da considerare e ai mezzi con cui eseguire la rilevazione. Seguono uno o più esempi che illustrano come effettuare la rilevazione. Alla fine di ciascuna area sono indicate alcune metriche che consentono di analizzare, confrontare e combinare i dati ottenuti dalle misurazioni, al fine di aiutare gli istituti a monitorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni attraverso la quantificazione del rendimento, dell'impatto e del valore dei propri servizi. La rilevazione è stata strutturata in modo che i dati possano essere raccolti manualmente oppure tramite un sistema automatizzato per la gestione della sala di lettura. I dati devono essere raccolti nel rispetto della normativa nazionale e dei regolamenti professionali che garantiscono l'accesso ai dati personali nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza degli utenti²⁴⁹.

In appendice alla guida è posto un glossario per la comprensione dei termini utilizzati nel corso delle descrizioni. Ove possibile, le definizioni sono state prese in prestito o adattate da fonti autorevoli del settore degli archivi e delle biblioteche²⁵⁰.

²⁴⁸ Risultano già pubblicati alcuni studi di metodologia per l'implementazione e la personalizzazione delle misure indicate dalla guida, soprattutto a beneficio dei piccoli istituti che non dispongono ancora di sistemi automatizzati per la gestione dei servizi. Si veda Melanie Griffin, *A methodology for implementing the standardized statistical measures and metrics for public services in archival repositories and special collections libraries*, «Journal of Contemporary Archival Studies», 7 (2020), n. 1, p. 1-17.

²⁴⁹ Si richiamano in particolare le linee guida ufficiali elaborate dalle associazioni professionali statunitensi: ACRL – RBMS, *Guidelines Regarding Security and Theft in Special Collections*, <https://www.ala.org/acrl/standards/security_theft>; SAA, *Core Values Statement and Code of Ethics*, <<https://www2.archivists.org/statements/saa-core-values-statement-and-code-of-ethics>>; ALA, *Library Bill of Rights*, <<https://www.ala.org/advocacy/intfreedom/librarybill>>.

²⁵⁰ Il glossario utilizza come fonti i seguenti standard: ANSI/NISO Z39.7-2013 *Information Services and Use: Metrics and Statistics for Libraries and Information Providers – Data Dictionary*; ISO 2789:2013 *Information and documentation – International library statistics*; ISO 16439:2014 *Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries*; ISO 5127:2017 *Information and documentation – Foundation and vocabulary*.

3.5 La misurazione degli istituti culturali

Nel 1995 il Consiglio dei Ministri della cultura dell'Unione Europea adottava la prima risoluzione sulla *Promozione delle statistiche in materia di cultura e di crescita economica*²⁵¹: alla cultura veniva riconosciuto esplicitamente un ruolo altamente strategico, tale da determinare proficue ricadute a livello economico e sociale. Lo sviluppo delle statistiche culturali tra i paesi membri è stato promosso e supportato a livello politico anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro che hanno elaborato nuove metodologie di rilevazione. Nel 1997 fu istituito il Leadership Group Culture (LEG-Culture), un gruppo di lavoro che nell'ambito delle attività di Eurostat aveva il compito di curare la strutturazione dei dati e della metodologia per le statistiche culturali. Nel 2007 è stato pubblicato il primo tascabile *Culture Statistics*²⁵² che gettò le basi per l'elaborazione nel 2012 del primo quadro metodologico per la produzione di dati culturali comparabili a livello UE, *European Statistical System Network on Culture - ESS-Net Culture*²⁵³, in linea con quello adottato nel 2009 dall'Unesco²⁵⁴.

A livello europeo si registrano ancora molte difficoltà nell'analisi comparata delle statistiche culturali, in particolare a causa della differente provenienza dei dati e per la presenza di schemi, categorie e definizioni che attengono alla tradizione normativa di ciascuna nazione. Per garantire un livello minimo di armonizzazione e di comparabilità, il quadro statistico culturale di Eurostat distingue dieci raggruppamenti tematici o domini culturali (patrimonio culturale²⁵⁵, archivi, biblioteche, editoria e stampa, arti visive, spettacolo dal vivo, audiovisivo e multimedia, architettura, pubblicità e artigianato artistico) e sei funzioni culturali (creazione, produzione/editoria, divulgazione/commercializzazione, conservazione, educazione e gestione/regolamentazione)²⁵⁶.

²⁵¹ Consiglio europeo, *Risoluzione del Consiglio del 20 novembre 1995 sulla promozione delle statistiche in materia di cultura e di crescita economica*, G.U.C.E. 327/01, del 7 dicembre 1995, <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995Y1207%2801%29&from=EN>>.

²⁵² Eurostat, *Cultural Statistics*, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007, <<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-pocketbooks/-/ks-77-07-296>>.

²⁵³ Bina — Chantepie — Deronin [et al.], *ESSnet-CULTURE European Statistical System Network on Culture Final Report* cit.

²⁵⁴ *The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS)*, Unesco Institute of Statistics, Montreal 2009, <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-framework-for-cultural-statistics-2009-en_0.pdf>. Si veda inoltre Erminia Sciacchitano, *La cultura conta. Nuove evidenze per le politiche culturali*, «Il giornale delle fondazioni», 15 luglio 2015, <<http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-cultura-conta-nuove-evidenze-le-politiche-culturali>>.

²⁵⁵ Concetto associato prevalentemente a monumenti ed edifici storici, siti archeologici, dipinti, disegni o sculture.

²⁵⁶ Per approfondire il quadro statistico culturale europeo si veda Eurostat, *Culture overview*, <<https://ec.europa.eu/eurostat/web/culture>>. Si veda inoltre il quadro di riferimento europeo nella recente

Non si può ignorare tuttavia che, allo stato attuale, il futuro dei beni culturali appaia decisamente incerto. L'intero mondo della cultura è stato stravolto dall'insorgere e dal protrarsi della pandemia. In questo lungo periodo, il digitale, in tutte le sue forme, continua ad orientare le attività di comunicazione e valorizzazione del patrimonio, divenuto esso stesso un bene culturale da preservare²⁵⁷. La visione del patrimonio come bene tangibile e intangibile è finalmente una realtà condivisa, che richiede tuttavia la sperimentazione di nuove metodologie che consentano di valutare gli impatti sociali ed economici sui fruitori attuali e futuri²⁵⁸. È necessario ridefinire le forme e i contenuti delle rappresentazioni statistiche, in particolare per evidenziare la misura in cui le tecnologie e il digitale hanno inciso sui comportamenti culturali. Un recente studio sulle evoluzioni dei consumi culturali del Paese ha rilevato che le categorie interpretative che tendono a distinguere e a contrapporre i comportamenti *culturali* con quelli *digitali* non sono più indicatori netti dei consumi. È necessario porsi nuovi interrogativi di carattere concettuale e metodologico «“Cosa contare?”, “Quali sono gli oggetti culturali rilevanti?”, “Come si quantifica la frequenza e l'intensità di attività di fruizione che sono continuative, complementari e simultanee?”»²⁵⁹.

In Italia, sebbene il panorama delle politiche culturali regionali sia variegato e vi sia una differente capacità statistica delle amministrazioni locali, si registrano costanti miglioramenti nel quadro delle statistiche culturali. In tal senso, l'ISTAT si pone degli obiettivi cruciali come quello di garantire il consolidamento della produzione statistica corrente e di valorizzare le fonti amministrative disponibili anche attraverso le collaborazioni tra gli enti del Sistan e il partenariato con altri enti esterni.

A dicembre 2017, ISTAT, Mibact (oggi MIC), Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato un protocollo d'intesa²⁶⁰ per rafforzare l'offerta di statistiche culturali a livello nazionale e locale. L'accordo, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, era finalizzato ad assicurare la raccolta sistematica di dati e informazioni sugli istituti e i luoghi della cultura e a garantire la produzione di dati statistici aggiornati ed esaustivi

pubblicazione Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali, *Come si misura la cultura? Il manuale per navigare tra dati, fonti, indicatori*, 2022, <https://www.fondazione scuolapatrimonio.it/wp-content/uploads/2022/10/Come-si-misura-la-cultura_preprint.pdf>, p. 197-208.

²⁵⁷ Per le considerazioni relative alla tutela del patrimonio culturale digitale si veda il capitolo 4.

²⁵⁸ Con riferimento allo sviluppo del settore culturale dopo la pandemia si vedano le considerazioni del rapporto Ekaterina Travkina — Pier Luigi Sacco, *Shock cultura: COVID-19 e settori culturali e creativi*, OECD, 2020.

²⁵⁹ Fabrizio Maria Arosio — Alessandro Caramis, *Il ruolo della statistica per la conoscenza delle trasformazioni culturali del Paese*, «DigitCult», 4 (2019), n. 3, p. 47-62.

²⁶⁰ Sistan, *Protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo del sistema informativo integrato su istituti e luoghi della cultura*, 6 dicembre 2017, <https://www.sistan.it/fileadmin/redazioni/IMMAGINI/pdf/Protocollo_Istat_MiBact.pdf>.

attraverso l'uso integrato di fonti rese disponibili anche da organismi amministrativi differenti. Tra i compiti del comitato tecnico-scientifico, responsabile delle attività stabilite dal protocollo, vi è la realizzazione e lo sviluppo di un Sistema informativo integrato, accessibile al pubblico e relativo a tutti i luoghi della cultura statali e non statali, con dati statistici aggiornati e georeferenziati, di elevato dettaglio statistico, tematico e territoriale.

Il protocollo d'intesa intendeva consolidare una collaborazione già esistente, grazie alla quale erano state realizzate tre precedenti edizioni dell'indagine su *Musei e istituzioni similari*, statali e non statali²⁶¹. L'accordo confermava l'assetto metodologico e organizzativo adottati sino a quel momento per la produzione di statistiche culturali, ma si proponeva di ampliare la platea delle strutture oggetto di rilevazione così da coinvolgere tutti gli istituti e i luoghi della cultura citati all'art. 101 del d.lgs. 42/2004: i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree archeologiche, i parchi archeologici e i complessi monumentali.

Ad oggi, gli istituti che hanno potuto beneficiare di questo approccio condiviso sono certamente i musei e le biblioteche, per i quali sono state realizzate specifiche attività di progettazione dell'attività statistica che hanno consentito di incidere notevolmente sulla qualità e sulla quantità delle rilevazioni. A partire dall'edizione 2017-2019 del Programma statistico nazionale (PSN)²⁶², l'*Indagine sui Musei e le istituzioni similari* è divenuta un'attività di rilevazione annuale finalizzata all'elaborazione di dati statistici di qualità da mettere a disposizione del decisore pubblico e degli operatori della cultura per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione nel campo delle politiche culturali, e più in generale delle politiche di coesione²⁶³. Il protocollo d'intesa indicava tre obiettivi fondamentali per i musei: aggiornare i dati anagrafici già disponibili; raccogliere un set di dati descrittivi e di informazioni chiave in grado di rappresentare i musei con riferimento al patrimonio, alle risorse in dotazione, alle attività svolte, ai servizi erogati, alle modalità

²⁶¹ Le edizioni precedenti erano relative agli anni 2006, 2011 e 2015. Con il PSN 2017-2019 si decide di adottare una logica di razionalizzazione della rilevazione. Anche il lavoro "Rilevazione delle risorse e delle attività delle Soprintendenze alle Arti del Ministero e degli istituti da esse dipendenti" fino a quel momento proposto dal Mibact è confluito nel lavoro ISTAT "Indagine sui musei e le istituzioni similari" ed è stato condotto con la collaborazione del Ministero stesso e delle Regioni nel quadro di un protocollo d'intesa sottoscritto e rinnovato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

²⁶² I programmi sono stati realizzati dall'ISTAT attraverso i finanziamenti derivanti dalla convenzione con l'Autorità di gestione del PON *Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*, per l'attuazione del progetto *Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020*, che vede nel ruolo di soggetti proponenti l'ISTAT e il Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale (ACT). Si veda: <<http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/informazione-statistica-territoriale-e-settoriale-per-le-politiche-di-coesione-2014-2020/>>.

²⁶³ Si veda la nota metodologica annuale elaborata da ISTAT per l'analisi delle rilevazioni censuarie. ISTAT, *Indagine sui musei e le istituzioni similari: Microdati ad uso pubblico*, <<https://www.istat.it/it/archivio/167566>>.

organizzative e ai livelli di fruizione; approfondire alcuni aspetti di specifico interesse rispetto all'edizione precedente.

Per lo stesso triennio è stato introdotto inoltre lo *Studio progettuale per la rappresentazione statistica della rete delle biblioteche in Italia*, finalizzato alla progettazione di un modello di indagine a carattere censuario per la rilevazione delle biblioteche di pubblica lettura. Il censimento periodico garantisce una descrizione aggiornata delle caratteristiche strutturali, dei servizi, delle attività e dei livelli di fruizione da parte del pubblico, e garantisce dati affidabili per orientare le politiche settoriali a livello nazionale e territoriale e le iniziative per la promozione della lettura²⁶⁴.

Sul piano della misurazione quali-quantitativa, l'esperienza delle biblioteche italiane ha prodotto risultati significativi che si rivelano di grande interesse per lo sviluppo di questo studio di ricerca, soprattutto in considerazione delle grandi affinità che accomunano le biblioteche agli archivi nell'ambito della determinazione del valore economico contabile. Le biblioteche pubbliche, così come gli archivi pubblici, sono istituti ad accesso libero, con sale di studio e di lettura che offrono un limitato numero di posti a sedere per gli utenti. La frequentazione di questi istituti e l'accesso ai patrimoni ivi conservati non sono attività che incidono particolarmente sui flussi turistici e pertanto non generano esternalità positive rilevanti. Dal punto di vista contabile, biblioteche e archivi rientrano nel cosiddetto *non-cash generating asset* ovvero nel patrimonio che non è in grado di determinare flussi diretti di cassa. Il valore di questi istituti deve necessariamente tenere conto delle ricadute positive che essi generano – ognuno secondo la propria specifica funzione e *mission* istituzionale – sulle comunità e sui territori in termini di impatto sociale ed economico.

3.5.1 Un caso di studio: le biblioteche italiane nel sistema del benessere

Nel settore delle biblioteche gli studi metodologici che fanno uso di dati e rilevazioni statistiche sono ben radicati: già sul finire degli anni Ottanta la riflessione teorica si è concentrata molto sulla produzione di strumenti per la valutazione della performance. In Italia, le *Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane*, pubblicate nel 2000, rappresentano ancora oggi un punto di riferimento per le attività di misurazione e

²⁶⁴ ISTAT, *1. Evoluzione dell'informazione statistica*, in: *Programma statistico nazionale 2017-2019*, Sistan – ISTAT, p. 46.

valutazione delle biblioteche²⁶⁵ e sono state il frutto di un lavoro cominciato nei primi anni Novanta dal gruppo di lavoro “Gestione e valutazione” dell’Associazione italiana biblioteche²⁶⁶. Una successiva tappa per lo sviluppo dei processi di valutazione delle biblioteche è rappresentata dalla pubblicazione dello standard internazionale ISO 16439:2014 *Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries*. Dopo una lunga stagione di studi, progetti pilota e sperimentazioni, è cominciata una nuova fase di applicazioni controllate che ha dato come risultato la sempre maggiore valorizzazione del profilo sociale delle biblioteche²⁶⁷. Lo standard esamina l’influenza diretta e indiretta che le biblioteche esercitano sugli individui e sulle comunità e propone tre metodi per l’analisi costi/benefici per gli utenti e per il calcolo del ROI (*return on investment*): il *replacement cost*, ovvero il costo di sostituzione che corrisponde al valore che assumono sul mercato i servizi simili a quelli delle biblioteche; il modello *time costing*, ovvero il tempo speso dagli utenti in biblioteca e la retribuzione (o la media retributiva) che essi percepiscono nella medesima frazione temporale; le stime degli utenti e dei non-utenti, come quelle derivanti dalle simulazioni di scenario della valutazione contingente.

Secondo lo standard, la vera e propria analisi dell’impatto economico generato dalle biblioteche si applica alle politiche, alla spesa e agli interventi di una determinata area geografica. Non è escluso che dalle biblioteche possano derivare effetti positivi anche in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, di incremento delle attività commerciali presenti nei dintorni della sede o di capacità di attrarre turisti e visitatori. Ma la biblioteca agisce principalmente sullo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli utenti per una loro migliore qualificazione professionale e per una maggiore maturità socio-culturale, tale da incidere positivamente sulla vita economica complessiva di un Paese²⁶⁸.

Il definitivo cambio di passo nella ricerca qualitativa per le biblioteche si registra in Italia con la nascita della cosiddetta biblioteconomia sociale, promossa da Giovanni

²⁶⁵ Associazione italiana biblioteche, *Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane: misure, indicatori, valori di riferimento*, a cura del Gruppo di lavoro Gestione e valutazione, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2000.

²⁶⁶ Associazione italiana biblioteche, *Quanto valgono le biblioteche pubbliche? Analisi della struttura e dei servizi delle biblioteche di base in Italia: rapporto finale della ricerca “Efficienza e qualità dei servizi nelle biblioteche di base”, condotta dalla Commissione nazionale AIB Biblioteche pubbliche e dal Gruppo di lavoro Gestione e valutazione*, Roma, Associazione italiana biblioteche, 1994.

²⁶⁷ L’Associazione italiana biblioteche (AIB) si interrogava già da tempo sul valore delle biblioteche pubbliche ed in particolare sugli impatti, sociali ed economici, che l’attività delle biblioteche produce a livello territoriale. Esempio è stata la pubblicazione di due volumi che precedono di qualche anno lo standard ISO: *Biblioteche: valore e valori. Atti della giornata di studi, Roma 21 maggio 2012*, a cura di Lucia Antonelli e *L’impatto delle biblioteche pubbliche. Obiettivi, modelli e risultati di un progetto valutativo*, a cura di Giovanni Di Domenico.

²⁶⁸ Giovanni Di Domenico, *ISO 16439: un nuovo standard per valutare l’impatto delle biblioteche*, «AIB studi», 54 (2014), n. 2/3, p. 325-329.

Solimine e Chiara Faggiolani²⁶⁹, ovvero una disciplina che analizza la biblioteca e i suoi servizi non solo nell’ottica della soddisfazione dell’utente, ma soprattutto con riferimento al benessere che la frequentazione della biblioteca genera sul cittadino determinando un generale miglioramento delle condizioni sociali della collettività. La qualità delle biblioteche non è determinata soltanto dal cosiddetto impatto “in atto”, ovvero dal numero dei prestiti che una biblioteca effettua ogni anno, ma soprattutto dall’impatto “in potenza” ovvero dal cambiamento che una biblioteca può generare nella vita delle comunità²⁷⁰. La sola rilevazione sistematica di dati quantitativi, sebbene ritenuta indispensabile, non è più sufficiente ad attestare il valore degli istituti culturali, dei loro patrimoni e dei benefici percepiti dalle comunità. È necessario affinare le tecniche di analisi sui dati provenienti dalla ricerca qualitativa per rilevare il valore effettivo degli istituti e della loro attività sul territorio. In questa prospettiva, la biblioteconomia sociale integra le tecniche quantitative tradizionali con l’analisi qualitativa mutuata dalla metodologia della ricerca sociale.

Nell’ambito della ricerca valutativa, condotta prevalentemente a livello accademico, comincia a maturare la necessità di avere un unico sistema informativo e valutativo, che raccolga dati statistici relativi ai servizi delle biblioteche anche a supporto della programmazione delle politiche culturali. Si intensificano in questo senso i rapporti tra ISTAT e università, nello specifico tra i responsabili del settore statistiche culturali di ISTAT e il settore biblioteche del Dipartimento di Lettere e culture moderne di Sapienza Università di Roma (DLCM). Agli inizi del 2017 viene formalizzata una collaborazione attraverso la quale si sviluppa un significativo piano di studio statistico per le biblioteche italiane²⁷¹. Le tappe di questo intenso e proficuo lavoro sono ripercorse nella tabella qui di seguito:

²⁶⁹ Solo a titolo esemplificativo si rimanda a Chiara Faggiolani — Giovanni Solimine, *Lo slittamento di paradigma della biblioteconomia italiana: una analisi metrica della manualistica di settore*, «Ciencias de la documentación», 2 (2016), n. 2, p. 19-55; Idd., *Biblioteche moltiplicatrici di welfare: verso la biblioteconomia sociale*, «Biblioteche oggi», 31 (2013), n. 3, p. 15-19.

²⁷⁰ Per una puntuale narrazione dell’evoluzione degli studi valutativi sulle biblioteche italiane si veda Chiara Faggiolani, *Misurare, valutare, raccontare le biblioteche italiane oggi, guardando ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)*, *Misurare, valutare, raccontare le biblioteche italiane oggi, guardando ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)*, «Biblioteche oggi. Trends», 5 (2019), n. 1, p. 68-80.

²⁷¹ Per l’evoluzione del percorso delle biblioteche italiane nell’ambito delle indagini conoscitive di ISTAT si veda AIB, *L’indagine ISTAT sulle biblioteche. Visioni e prospettive a confronto*, <<https://www.youtube.com/watch?v=okQeejV9r58&t=377s>>, in particolare gli interventi di Fabrizio Arosio e Alessandra Federici.

Tab. 18 – Fasi di realizzazione dello Studio progettuale ISTAT sulle biblioteche italiane

Periodo	Istituzioni coinvolte	Azioni
Inizio 2017	<ul style="list-style-type: none"> • ISTAT • DLCCM – Settore biblioteche 	<ul style="list-style-type: none"> • Istituzione di un tavolo di lavoro • Incontri e focus group con gli stakeholder per comprendere il fabbisogno informativo e lo stato dell'arte delle statistiche legate alle biblioteche • Inserimento dello “Studio progettuale sulle biblioteche” all'interno del Piano statistico nazionale (PSN)
Dicembre 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ministero della cultura • CESIS (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza) • Conferenza delle regioni (17 amministrazioni territoriali, tra Regioni e Province autonome) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rinnovo del protocollo d'intesa su “Istituti e luoghi della cultura” • Inserimento all'interno del protocollo d'intesa dell'obiettivo di svolgere un primo censimento sulle biblioteche, in aggiunta al censimento sui musei
Gennaio 2018	<ul style="list-style-type: none"> • ISTAT • Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le politiche di coesione • Agenzia per la coesione territoriale 	<ul style="list-style-type: none"> • Istituzione di una nuova convenzione tra soggetti istituzionali nell'ambito del PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020” per l'attuazione del “Progetto di Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020” • Richiesta di un aggiornamento dell'anagrafe e di una mappatura delle biblioteche con monitoraggio a cadenza annuale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Giugno 2018 / Gennaio 2019	<ul style="list-style-type: none"> • ISTAT • Ufficio nazionale dei beni ecclesiastici e l'edilizia di culto della CEI 	<ul style="list-style-type: none"> • Firma di una lettera di intenti tra ISTAT e Ufficio nazionale dei beni ecclesiastici e l'edilizia di culto della CEI per l'integrazione e lo scambio dei dati

		<ul style="list-style-type: none"> • Indagine ISTAT per l'aggiornamento dell'anagrafica delle biblioteche pubbliche e private
Gennaio/Marzo 2019		Recupero delle biblioteche non contattate del 2018 e contemporanea indagine sulle biblioteche delle università con questionario breve
Marzo 2021		Il rapporto ISTAT BES 2020 (Benessere equo e sostenibile) per la prima volta riporta un indicatore dedicato interamente alle biblioteche all'interno del dominio "Istruzione e formazione"
Aprile 2021		ISTAT pubblica la prima indagine nazionale sulle biblioteche italiane ²⁷²

Il percorso intrapreso per le biblioteche evidenzia alcune questioni cruciali non solo ai fini della misurazione e del rendimento, ma anche nell'ottica di facilitare l'evoluzione degli istituti culturali verso nuovi modelli di gestione del patrimonio che tengano conto dei profondi cambiamenti in atto nel mondo della cultura, ma più in generale nella società civile.

La metodologia utilizzata da ISTAT consente di delineare le fasi indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito di un corretto processo di rilevazione statistica:

- la realizzazione di un'anagrafe completa degli istituti;
- la strutturazione di un'attività di censimento che garantisca una rilevazione affidabile e costante nel tempo di tutte le dimensioni caratterizzanti gli istituti;
- la rilevazione costante dei dati;
- la progettazione di indicatori di misurazione dell'impatto sociale e culturale degli istituti;
- il miglioramento della qualità e della disponibilità dei dati a supporto della programmazione, attuazione e valutazione delle politiche di sviluppo.

²⁷² Sono escluse dalla rilevazione tutte le biblioteche che non prevedono forme organizzate di accesso e di servizio al pubblico, quelle che consentono esclusivamente un accesso e una fruizione interna o privata del patrimonio posseduto e quelle che sono prive di un sistema di inventariazione e catalogazione del patrimonio posseduto. Più nello specifico sono escluse dalla rilevazione: le biblioteche di università pubbliche e private, le biblioteche di istituti o di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, le biblioteche che possiedono esclusivamente materiale digitale o che possiedono esclusivamente materiale audiovisivo e multimediale, le biblioteche aperte esclusivamente ad una utenza privata o interna (ad esempio, le biblioteche di archivi di Stato o le biblioteche di case circondariali). ISTAT, *Indagine sulle biblioteche*, <<https://www.istat.it/it/archivio/217094>>.

Molti di questi aspetti saranno affrontati più approfonditamente nel cap. 6 con riferimento all’elaborazione di un modello di indagine per gli archivi. È opportuno tuttavia fornire ancora alcuni dettagli circa l’attività di progettazione sviluppata per le biblioteche. In particolare, occorre definire meglio cosa sia il rapporto BES (Benessere equo e sostenibile), come sia stato possibile inserirvi un indicatore statistico dedicato alle biblioteche a partire dal 2020, cosa questo abbia significato per il settore delle biblioteche e, più in generale, quale valore esso possa determinare per gli istituti della cultura.

Il BES (Benessere equo e sostenibile)²⁷³ è un rapporto statistico elaborato da ISTAT con la finalità di misurare il progresso della società non solo da un punto di vista economico, ma anche sulla base di aspetti sociali e ambientali²⁷⁴. A partire dal 2010 ISTAT ha prodotto questo nuovo strumento di valutazione che propone di integrare i tradizionali indicatori macroeconomici (come il PIL, il tasso di disoccupazione, l’indice dei prezzi al consumo, l’inflazione, il tasso di interesse delle banche centrali) con alcuni indicatori di benessere, di sostenibilità ambientale, di qualità sociale e di parità tra i sessi, ritenuti significativi per l’elaborazione, l’adozione e la valutazione delle politiche pubbliche. Il primo rapporto pubblicato è relativo all’anno 2013²⁷⁵.

Attualmente il BES considera 12 dimensioni de benessere, articolate in 152 indicatori.

Tab. 19 – Le 12 dimensioni del BES

1. Salute	7. Sicurezza
2. Istruzione e formazione	8. Benessere soggettivo
3. Lavoro e conciliazione dei tempi di vita	9. Paesaggio e patrimonio culturale
4. Benessere economico	10. Ambiente
5. Relazioni sociali	11. Innovazione, ricerca e creatività
6. Politica e istituzioni	12. Qualità dei servizi

Il dibattito sulla misurazione del benessere degli individui e della società ha richiamato l’attenzione delle istituzioni locali, che hanno voluto sperimentare le potenzialità del BES

²⁷³ Il Rapporto BES nasce nel 2010 per iniziativa congiunta di ISTAT e del CNEL. ISTAT, benessere e sostenibilità, <<https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0>>.

²⁷⁴ La riflessione sul superamento del prodotto interno lordo (PIL) come unico indicatore di misurazione della ricchezza impegna il dibattito internazionale da circa cinquant’anni. Nel 1972 l’allora re del Bhutan Jigme Singye Wangchuck coniò l’espressione *gross national happiness* (felicità interna lorda – FIL), sulla base di una concezione che ritiene che lo sviluppo sostenibile debba adottare un approccio olistico alla nozione di progresso, considerando aspetti non economici del benessere. Si veda la voce *pil/fil [Felicità interna lorda]* in: *Dizionario di Economia e Finanza*, Treccani, 2012, <https://www.treccani.it/enciclopedia/pil-fil-felicit%C3%A0-interna-lorda_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/>.

²⁷⁵ ISTAT, *Il rapporto Istat sul BES*, <[https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-\(bes\)-il-rapporto-istat-sul-bes](https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)-il-rapporto-istat-sul-bes)>.

anche a livello territoriale. A tal fine sono stati sviluppati in particolare due progetti: il “BES delle province”²⁷⁶, per la costruzione di indicatori territoriali per la governance di area vasta, e “UrBES”²⁷⁷, promosso dalla rete delle città metropolitane dell’Associazione nazionale dei comuni italiani insieme con l’ISTAT, che propone un sistema di indicatori del benessere per le città metropolitane e per alcuni comuni capoluogo.

Uno degli aspetti di maggior rilievo legati al BES riguarda la programmazione economica nazionale. La legge del 4 agosto 2016, n. 163 ha riformato la legge di bilancio prevedendo l’inserimento del BES all’interno del Documento di economia e finanza (DEF)²⁷⁸, che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria in Italia. Gli indicatori di benessere equo e sostenibile sono inseriti quindi nell’ordinamento legislativo italiano come strumento di programmazione economica. Avere un indicatore all’interno del BES corrisponde sostanzialmente ad avere voce all’interno della distribuzione delle risorse economiche nazionali.

Il BES partecipa inoltre allo sviluppo e al monitoraggio dei Sustainable Development Goals (SDGs), i diciassette obiettivi dell’Agenda 2030, ovvero al piano di azione globale intrapreso dall’ONU a partire dal 2016 per sradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità per tutte le popolazioni²⁷⁹.

Prima del 2020 solo un indicatore del BES riguardava le biblioteche: “Spesa pubblica comunale corrente pro-capite destinata alla gestione del patrimonio culturale” all’interno del dominio “Paesaggio e patrimonio culturale”. Si tratta però di un indicatore di *input* che offre una misura della spesa destinata alla valorizzazione dei beni culturali. Il rapporto BES 2020 presenta un nuovo indicatore di *output* all’interno del dominio “Istruzione e formazione”,

²⁷⁶ Il BES delle province nasce nel 2013 da un progetto pilota condotto dalla Provincia di Pesaro e Urbino e sviluppato in collaborazione tra Coordinamento degli uffici di statistica delle provincie italiane (Cuspi) e ISTAT, con l’obiettivo di creare un Sistema informativo statistico per misurare il benessere equo e sostenibile, a supporto della programmazione strategica e operativa degli Enti di area vasta. Si veda: <<http://www.besdelleprovince.it/>>.

²⁷⁷ Ad oggi sono stati prodotti i rapporti del 2013 e del 2015, con l’obiettivo di fornire uno strumento di conoscenza dello stato del benessere, utile anche per la programmazione, rendicontazione e valutazione delle politiche urbane: <<https://www.istat.it/it/dodicesima-conferenza/programma/026-urbes>>.

²⁷⁸ I nuovi commi 10-bis e 10-ter dell’art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, *Legge di contabilità e finanza pubblica*, prevedono la redazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze di due documenti: un allegato al DEF, che riporta l’andamento nell’ultimo triennio degli indicatori forniti dall’ISTAT, nonché le previsioni sull’evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica del quadro programmatico e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma della terza sezione del DEF; una relazione, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, sull’evoluzione dell’andamento degli indicatori del BES sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

²⁷⁹ Non c’è una corrispondenza lineare tra i due *set* di indicatori, 152 per il BES suddivisi in 12 domini e 169 target per l’Agenda 2030 raggruppati in 17 obiettivi, che tuttavia possono considerarsi complementari tra loro. Si veda il quadro degli indicatori BES inclusi nel framework SDG. Si veda ISTAT, *Gli obiettivi di sviluppo sostenibile*, <<https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0>>.

ovvero l'indicatore n. 15 "Fruizione delle biblioteche"²⁸⁰. In termini pratici questo risultato rende esplicita la correlazione che sussiste tra competenze e benessere delle persone, ponendo le biblioteche in una posizione di primo piano rispetto ad eventuali progetti di investimento, ad esempio nel campo della formazione²⁸¹.

Infine va sottolineato un aspetto cruciale che riguarda gli strumenti di indagine statistica e la loro strutturazione. Prima che fosse avviato il censimento, le biblioteche rientravano in una sola indagine ISTAT: Cittadini e tempo libero (CTL)²⁸², che rileva la richiesta del servizio biblioteca da parte del cittadino. Con l'avvio dei lavori di collaborazione nell'ambito del protocollo di cui sopra è stato possibile avviare una riflessione anche su altri potentissimi strumenti statistici come Aspetti della vita quotidiana (AVQ)²⁸³, l'indagine multiscopo sulle famiglie che, a partire dal 2019, presenta una serie di quattro domande relative alla fruizione/frequenziazione delle biblioteche da parte del cittadino²⁸⁴. I dati statistici del questionario AVQ sono stati utilizzati come una preziosa fonte informativa per la strutturazione dell'indicatore sulle biblioteche all'interno del BES.

²⁸⁰ La sua misurazione risponde alla domanda: "Percentuale di persone di 3 anni e più che sono andate in biblioteca almeno una volta nei 12 mesi precedenti l'intervista sul totale delle persone di 3 anni e più". Si veda ISTAT, 2. *Istruzione e formazione*, in: *Rapporto BES 2020*, Roma, 2022, p. 73, <[https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-\(bes\)-/gli-indicatori-del-bes](https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)-/gli-indicatori-del-bes)>.

²⁸¹ Si veda Chiara Faggiolani, *Un indicatore dedicato alle biblioteche nel Rapporto BES dell'Istat: una grande conquista per il nostro settore*, «AIB Studi», 6 (2021), n. 1, p. 7-10.

²⁸² L'indagine è nata nel 1995 con il nome di *Tempo libero e cultura*, <<https://www.istat.it/it/archivio/227593>>.

²⁸³ A partire dal 1993, l'indagine viene svolta ogni anno. Le informazioni raccolte consentono di conoscere le abitudini dei cittadini, i problemi che affrontano ogni giorno e il grado di soddisfazione in merito al funzionamento dei servizi di pubblica utilità che dovrebbero contribuire al miglioramento della qualità della vita. ISTAT, *Indagine multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana*, <<https://www.istat.it/it/archivio/91926#:~:text=Che%20cosa%20%20C3%A8,indagine%20viene%20svolta%20ogni%20anno>>.

²⁸⁴ Faggiolani, *Misurare, valutare, raccontare le biblioteche italiane oggi* cit, p. 76.

4. Valutare un archivio digitale

4.1 Introduzione

Il legislatore italiano riconosce il profilo economico degli archivi storici di natura pubblica, tuttavia la normativa stabilisce regole e criteri di valutazione unicamente per gli archivi prodotti su supporto analogico, non contemplando di fatto gli archivi digitali, sebbene svolgano le medesime funzioni degli archivi cartacei e nonostante i documenti informatici siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge²⁸⁵, e senza considerare inoltre che a partire dal 2005 il Codice dell'amministrazione digitale dispone che i documenti originali della pubblica amministrazione siano formati attraverso mezzi informatici²⁸⁶. Pur con una certa approssimazione, possiamo affermare che la tradizionale suddivisione in archivio corrente, di deposito e storico si traduce oggi in una distinzione tra i supporti (digitale, ibrido e cartaceo): infatti, i termini normativi rendono improbabile l'esistenza di un archivio storico digitale presso una pubblica amministrazione²⁸⁷, ma è comunque possibile individuare nell'archivio corrente le serie archivistiche digitali che sono destinate alla conservazione permanente, poiché una parte della documentazione nativa digitale prodotta dagli enti viene eliminata una volta decorsi i termini previsti dalle norme, mentre la restante parte è destinata alla conservazione permanente e quindi a costituire il futuro

²⁸⁵ Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, co. 2: «Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge». D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 20, co. 1-bis: «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o [...]».

²⁸⁶ D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 40, co. 1: «Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida». Tale articolo è stato più volte riformulato nel corso degli anni lasciando tuttavia inalterato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di formare i propri originali in formato digitale.

²⁸⁷ Il termine per il passaggio alla fase storica di conservazione è variabile in funzione del soggetto produttore o della tipologia documentaria. Gli uffici centrali e periferici degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato sono tenuti a versare la propria documentazione all'Archivio centrale dello Stato o agli archivi di Stato periferici dopo un termine di 30 anni dall'esaurimento delle pratiche (il termine è stato ridotto da 40 a 30 anni a seguito della modifica dell'art. 41, comma 1, del d.lgs. 42/2004 intervenuta con legge n. 106 del 2014, art. 12, comma 4, lettera b). Lo stesso art. 41 prevede inoltre un termine di 70 anni dopo l'anno di nascita per le liste di leva e di estrazione e di 100 anni per gli archivi notarili che «versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio». Le altre amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di istituire le sezioni separate d'archivio dove conservare in maniera permanente il proprio archivio storico, costituito dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni (art. 30, co. 4, d.lgs. 42/2004).

archivio storico digitale²⁸⁸. Tuttavia, i nostri archivi storici già da diverso tempo custodiscono una grande quantità di patrimonio digitale e in particolare di archivi digitalizzati, ovvero di archivi nati su supporto analogico, che hanno subito un processo di trasformazione digitale per ragioni di ricerca storica e quindi per facilitare agli utenti l'accesso alla documentazione che risulta spesso disponibile anche da remoto²⁸⁹. Inoltre, gli archivi che sono stati digitalizzati mediante processo certificato restituiscono una copia identica dell'originale cartaceo da cui derivano i medesimi effetti anche in termini giuridici e legali²⁹⁰.

Ciò che preme evidenziare, anche ai fini della rendicontazione economica del patrimonio di natura pubblica, è che gli archivi – generati su qualsiasi tipologia di supporto – sono patrimonio pubblico, costituiscono un asset per l'ente che li detiene e sono pertanto meritevoli di essere iscritti in bilancio. L'archivio costituisce difatti un organismo unitario poiché nasce per soddisfare le esigenze pratiche dell'ente che lo produce e col passare del tempo diviene importante per la ricerca storica, senza perdere mai completamente la sua valenza giuridica.

Questa sezione del nostro studio ripropone molte delle questioni già affrontate nei capitoli precedenti con l'obiettivo di verificare se, e in quale misura, possano riguardare anche gli archivi digitali. A tal fine viene presentata la nozione di archivio digitale e sono forniti i riferimenti normativi che consentono di ascrivere l'archivio digitale pubblico tra i beni del patrimonio culturale nazionale. Sono presentate anche le definizioni provenienti dagli standard internazionali di contabilità, per supportare una riflessione che consenta di delineare adeguatamente gli archivi digitali nell'ambito degli elementi patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. Si affronta inoltre il tema della fruibilità applicata agli archivi digitali, nativi o digitalizzati, alla luce delle importanti novità operative introdotte dal Piano nazionale di digitalizzazione (PND) con riferimento ai processi che riguardano il patrimonio archivistico nazionale.

Nel presente capitolo è presentato anche un caso di studio che consente di approfondire la riflessione sui criteri che regolano la valutazione economica degli archivi digitali in ambito

²⁸⁸ Non si ritiene utile ai fini di questo studio trattare le criticità legate all'obsolescenza tecnologica dei supporti e dei formati che obbligano i soggetti produttori ad anticipare le procedure di conservazione dei documenti digitali. Con il termine archivio storico si intende la fase destinata alla conservazione permanente che determina un cambio di responsabilità giuridica sulla tenuta degli archivi, in particolare per quanto riguarda gli archivi dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato.

²⁸⁹ A ciò si aggiunga che le pubbliche amministrazioni operavano con oggetti documentali digitali già nei primi anni Novanta e dunque è plausibile che esista una pur piccola parte di documentazione nativa digitale del periodo anteriore al 1993, ritenuta meritevole di conservazione permanente, che le amministrazioni statali dovrebbero versare nell'archivio storico perché decorsi i termini di legge di cui alla nota precedente.

²⁹⁰ Si vedano le considerazioni riportate in chiusura del paragrafo 4.2.1.

privato e riguarda la valutazione dell'archivio (analogico e digitale) della società Alinari IDEA SpA, recentemente acquisito dalla Regione Toscana.

Inoltre, con riferimento alle indagini conoscitive per il settore degli archivi pubblici, sono individuati alcuni elementi di indagine statistica che si ritiene possano garantire un adeguato monitoraggio degli archivi in fase di gestione corrente del patrimonio, sensibilizzando così le amministrazioni pubbliche alla corretta gestione dei propri archivi digitali anche nella prospettiva di una conservazione permanente.

In chiusura di capitolo alcune considerazioni approfondiscono il tema del valore economico dei dati digitali, con particolare riferimento ai dati derivanti dai processi di digitalizzazione del patrimonio culturale.

4.2 L'archivio digitale come bene culturale

Nell'ordinamento italiano il patrimonio culturale comprende sia i beni culturali che i beni paesaggistici ma il concetto di patrimonio culturale, anche nell'uso comune dell'espressione, è andato via via trasformandosi fino ad abbracciare nuovi soggetti e nuovi ambiti.

Nel tempo si è registrato difatti uno spostamento di attenzione sempre maggiore verso la componente immateriale del patrimonio. Questo aspetto non ha trovato tuttavia riscontro nell'ordinamento italiano, poiché non c'è stata finora una sostanziale mutazione nella definizione giuridica che ne dà il Codice dei beni culturali. L'unico ampliamento apportato in tal senso ha riguardato l'inserimento dell'art. 7 bis, a seguito della ratifica dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali²⁹¹, in cui si dispone che «Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali [...] sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10».

L'ordinamento italiano in materia di patrimonio culturale resta quindi fortemente ancorato alla materialità dei beni, ma da qualche tempo la prassi giuridica suggerisce di far

²⁹¹ Le Convenzioni sono state adottate a Parigi, rispettivamente il 3 novembre 2003 e il 20 ottobre 2005. Si è già affrontato questo aspetto nel cap. 2, par. 2.2, 2.4.

riferimento a tre ambiti distinti, caratterizzati da istituti diversi e regole differenziate che andrebbero quindi delimitate anche a livello normativo con maggiore precisione. Le categorie sono: patrimonio culturale materiale tangibile, corrispondente alla definizione tradizionale riportata dal Codice; patrimonio culturale paesaggio, patrimonio culturale immateriale intangibile cui si collegano le attività culturali²⁹². Queste categorie, sebbene contengano un ampliamento della definizione fornita dal Codice, non contemplano il patrimonio culturale digitale²⁹³.

Eppure la componente digitale del patrimonio è stata pienamente riconosciuta a livello internazionale come ulteriore categoria possibile, oltre al materiale e all'immateriale. Nel 2003, oltre alla già citata convenzione per il patrimonio immateriale, l'UNESCO ha approvato anche la Carta per la conservazione del patrimonio digitale²⁹⁴, la quale riconosce il bene digitale in entrambe le sue forme, ovvero come bene nativo digitale oppure come bene derivante dalla trasformazione in formato digitale dell'originale analogico²⁹⁵, e richiama l'attenzione sulla necessità di garantirne l'accesso alle generazioni attuali e future, favorendo inoltre adeguate attività di selezione, tutela e conservazione.

In linea con l'UNESCO, il Consiglio dell'Unione Europea nel 2014 include tra le forme del patrimonio culturale, oltre ai beni materiali e immateriali, anche le risorse digitali, nella duplice accezione di digitale nativo e digitalizzato²⁹⁶.

²⁹² Si veda Lorenzo Casini, *Enciclopedia del diritto. I tematici*, Vol. 3. *Funzioni amministrative*, Milano, Giuffrè, 2021, s.v. Patrimonio culturale, p. 817-839; Marco Cammelli – Giuseppe Piperata, *Patrimoni culturali: innovazioni da completare; tensioni da evitare*, Aedon, 2022, n.1, p. 2-6; Marco Cammelli, *Patrimonio culturale: dinamiche e nodi istituzionali*, «Economia della cultura», Bologna, 2021, n. 4, p. 517-532.

²⁹³ Si veda in proposito il punto di osservazione di Daniele Donati, *La digitalizzazione del patrimonio culturale. Caratteri strutturali e valore dei beni, tra disciplina amministrativa e tutela opere d'ingegno*, «P.A. Persona e Amministrazione», 2019, n. 2, p. 323-337. Con riferimento alla validità in senso giuridico del bene culturale digitalizzato di natura pubblica e alle possibilità che esso offre in termini di fruizione e valorizzazione si veda Pierpaolo Forte, *Il bene culturale pubblico digitalizzato: prime note per uno studio giuridico*, «P.A. Persona e Amministrazione», 2019, n. 2, p. 245-301.

²⁹⁴ La Carta viene discussa e approvata nel corso della Conferenza Generale UNESCO del 17 ottobre 2003.

²⁹⁵ UNESCO, *Carta per la conservazione del patrimonio digitale*, art. 1 «Il patrimonio digitale è un insieme di risorse insostituibili di conoscenza ed espressione umana. Esso comprende risorse culturali, formative, scientifiche e amministrative, come anche informazioni di natura tecnica, giuridica, medica e di altro genere, create in digitale, o convertite in forma digitale a partire da risorse analogiche già esistenti. Se si tratta di risorse “create in digitale”, l'unico formato è l'oggetto digitale. / I materiali digitali comprendono testi, database, immagini fisse e in movimento, audio, grafica, software e pagine web, in un'ampia e crescente varietà di formati. Sono formati spesso effimeri, che per poter essere conservati vanno prodotti, mantenuti e gestiti in modo adeguato. / Molte di queste risorse hanno valore e significato duraturi e costituiscono pertanto un patrimonio che deve essere protetto e conservato per le generazioni attuali e future. Questo patrimonio in continua espansione può esistere in qualunque lingua, in qualunque parte del mondo e in qualunque sfera della conoscenza o dell'espressione umana».

²⁹⁶ Il punto 2 delle premesse alle *Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile* (2014/C 183/08) recita: «Il patrimonio culturale è costituito dalle risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti - materiali, immateriali e digitali (prodotti originariamente in formato digitale e digitalizzati), ivi inclusi i monumenti, i siti, i paesaggi, le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e archivi. Esso ha origine dall'interazione nel tempo fra

In una prospettiva di riconoscimento giuridico dei beni culturali digitali, gli archivi digitali pubblici godono certamente di una posizione privilegiata rispetto agli altri beni del patrimonio culturale, poiché la specificità del bene archivio richiama l'attenzione di diverse sfere del diritto, e quindi non solo della disciplina dei beni culturali, ma anche del diritto amministrativo e del diritto dell'informatica.

In Italia il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) all'art. 40 dispone che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti attraverso mezzi informatici, provvedendo di fatto alla creazione di archivi digitali²⁹⁷. Con riferimento agli obblighi di conservazione (art. 43 co. 4) il CAD, nel rispetto della disciplina in materia di beni culturali, riconosce i poteri di controllo del Ministero della cultura sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 42/2004. La norma trova sua piena attuazione attraverso le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, emanate ai sensi dell'art. 71 del CAD, che rispondono all'esigenza di incorporare in un unico documento le regole tecniche in materia²⁹⁸. Le Linee Guida, nel rispetto della disciplina in materia di beni culturali, confermano gli obblighi di comunicazione e di autorizzazione ministeriale previsti dall'art. 21 del d.lgs. 42/2004, con particolare riferimento al trasferimento, alla selezione e allo scarto della documentazione digitale²⁹⁹. Inoltre, per la

le persone e i luoghi ed è in costante evoluzione. Dette risorse rivestono grande valore per la società dal punto di vista culturale, ambientale, sociale ed economico e la loro gestione sostenibile rappresenta pertanto una scelta strategica per il 21° secolo», <[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614\(08\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)&from=EN)>.

²⁹⁷ In questa sede si preferisce l'uso dei termini «archivio digitale» e «oggetto digitale» (o «documento digitale») per indicare rispettivamente un generico complesso di oggetti e un singolo oggetto in formato digitale, in luogo dei termini «archivio informatico» e «documento informatico», poiché questi ultimi sono fortemente connotati. Infatti, il legislatore definisce il documento informatico come «documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (CAD, art. 1, co. 1, lett. p), caratterizzandolo quindi sulla base di un criterio piuttosto impegnativo: la rilevanza giuridica del contenuto rappresentato. Tale impostazione condiziona il significato dell'archivio informatico, definito dal legislatore come «Archivio costituito da documenti informatici, organizzati in aggregazioni documentali informatiche» (AgID, *Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, Allegato 1. Glossario dei termini e degli acronimi*, par. 1.4. Glossario dei termini). L'archivio informatico è dunque soggetto a due vincoli: è costituito da oggetti che rappresentano un contenuto avente rilevanza giuridica; è organizzato in «aggregazioni documentali informatiche» che, lungi dall'essere intese nella loro accezione generica, sono puntualmente definite dal legislatore delle Linee Guida («Insieme di documenti informatici o insieme di fascicoli informatici riuniti per caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all'oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni dell'ente»). Non indugiamo oltre nell'esplorare il significato imposto a questo termine dal legislatore, perché non risulta utile ai fini della trattazione, ma è opportuno ribadire la specificità delle accezioni giuridiche dei termini archivio informatico e documento informatico, solo all'apparenza generici.

²⁹⁸ Come si legge all'art. 1 della Determinazione AgID n. 407/2020 recante Adozione delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, le Linee Guida «aggiornano e unificano le attuali regole tecniche in base all'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici». Le Linee Guida sono state aggiornate nel 2021 con Determinazione AgID n. 371/2021.

²⁹⁹ D.lgs. 42/2004, art. 21, co. 1: «Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei

documentazione digitale statale restano fermi gli obblighi di versamento, previe operazioni di selezione e scarto, ai competenti Archivi di Stato ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 42/2004³⁰⁰.

Ne consegue che, pur in assenza di una definizione che qualifichi complessivamente il patrimonio culturale digitale, gli archivi digitali costituiscono a tutti gli effetti un bene del patrimonio culturale³⁰¹ e fanno parte pertanto del demanio culturale, come disposto dall'art. 53 del d.lgs. 42/2004.

Resta tuttavia da stabilire quale possa essere la loro definizione in una prospettiva di tipo economico, al fine di garantire agli archivi digitali un'adeguata veste contabile nell'ambito del bilancio dello Stato e degli enti pubblici. Questo studio, secondo una logica di confine tanto cara alla tradizione della nostra disciplina, intende contribuire alla riflessione attraverso alcune considerazioni che riguardano principalmente l'identificazione degli archivi nativi digitali, visti attraverso le categorizzazioni della disciplina aziendalistica. Si ritiene difatti che anche le definizioni sviluppate in ambito economico, certamente per l'assenza di un adeguato riferimento giuridico, non contengano elementi chiari per la definizione del patrimonio digitale.

Gli elementi attivi del patrimonio (o capitale) di un'azienda sono classificati in quattro categorie (artt. 2424 e 2424-bis c.c.): i crediti verso i soci, le immobilizzazioni, l'attivo circolante e i ratei e risconti. In particolare, le immobilizzazioni (ovvero gli investimenti di

beni culturali mobili [...]; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione [...], nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista [...], e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione [...]; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione [...]. Il comma 3 precisa: «Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero [...].»

³⁰⁰ D.lgs. 42/2004, art. 41, co. 1: «Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio». Il mandato esplicito per la conservazione di archivi statali digitali è stato attribuito all'Archivio centrale dello Stato (ACS), che «costituisce repository degli archivi digitali degli organi centrali dello Stato e degli atti di Stato civile per l'intero territorio nazionale» ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, art. 34, co. 2. Il successivo decreto del Ministro della cultura 3 febbraio 2022, n. 46 recante *Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura* precisa: «[L'Archivio centrale dello Stato] costituisce il Polo di conservazione degli archivi storici digitali degli organi centrali e periferici dello Stato e degli Enti pubblici nazionali soppressi, nonché degli archivi digitali privati dichiarati di interesse storico» (art. 14, co. 3). All'ACS spetta inoltre l'individuazione di requisiti, strumenti, procedure e policy per la conservazione e fruizione a lungo termine degli archivi digitali degli organi statali, in sinergia con la DG Archivi e in modalità collaborativa con AgID e le PA statali. Si veda: *Regolamento interno dell'ACS*, art. 6, comma 2; *Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione* per gli anni 2017-2019 e 2019-2021.

³⁰¹ Si veda in proposito l'ampia disamina fornita da AgID, *Progetto Poli di conservazione. definizione di un modello di riferimento per i Poli di Conservazione e della relativa rete nazionale*, giugno 2021, <https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/definizione_di_un_modello_di_riferimento_per_i_poli_di_conservazione_e_della_relativa_rete_nazionale_0.pdf>, in particolare il cap. 3 dedicato al quadro normativo e regolamentare di riferimento.

capitale a lungo ciclo di utilizzo) si suddividono in tre tipologie: materiali, immateriali e finanziarie³⁰².

Come riportato in chiusura del capitolo 2, la Commissione che presso il Ministero dell'economia e delle finanze sta lavorando all'elaborazione dei principi contabili nazionali ha disposto la contabilizzazione dei beni culturali italiani nell'ambito delle immobilizzazioni materiali ossia tra quei beni tangibili che sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi, e che si suppone possano essere utilizzati per più di un esercizio³⁰³.

La funzione di un archivio digitale è la medesima di quello analogico, come abbiamo evidenziato più volte nelle pagine precedenti. Anche l'archivio digitale, al pari del suo corrispondente cartaceo, costituisce il cosiddetto *patrimonio strutturale* dell'ente, ne incorpora le finalità istituzionali ed è essenziale per il soddisfacimento diretto dei bisogni pubblici. L'archivio digitale in quanto bene strutturale non produce reddito, ma è potenzialmente in grado di generare benefici economico-finanziari futuri³⁰⁴. Ciò che determina la differenza è la condizione di non-tangibilità degli archivi digitali rispetto ai tradizionali archivi cartacei, poiché letteralmente costituiscono un bene *qui tangi non potest*, identificato nella tradizione giuridica italiana con l'aggettivo "*immateriale*" (cioè *sine materia*)³⁰⁵.

Questo aspetto induce a considerare gli archivi digitali nell'ambito dei cosiddetti asset intangibili (*intangible asset*). Tuttavia, la nostra riflessione intende evidenziare alcuni aspetti critici che denotano l'impossibilità di classificare gli archivi digitali tra le categorie di patrimonio ad oggi normate e riconosciute a livello civilistico.

Lo standard IPSAS 31 recita: «An intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance»³⁰⁶. Pertanto, sulla base di questa definizione le caratteristiche degli asset intangibili sono: 1) la identificabilità; 2) la non-monetaryità; 3) l'assenza di sostanza fisica. L'IPSAS 31 specifica inoltre che un asset intangibile si ritiene

³⁰² Ai sensi degli artt. 2424 e 2424 bis c.c. le immobilizzazioni immateriali sono costituite da: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Le immobilizzazioni materiali sono: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Le immobilizzazioni finanziarie sono: 1) partecipazioni; 2) crediti, 3) altri titoli; 4) strumenti finanziari derivati attivi.

³⁰³ IPSAS 17 cit., par. 13.

³⁰⁴ Si veda quanto già scritto sul trattamento contabile dei beni del patrimonio culturale al cap. 2, par. 2.4.

³⁰⁵ Per una definizione puntuale degli aspetti giuridici che connotano i beni intangibili e le attività immateriali si veda Umberto Scotti, *Gli intangibles. I diritti di proprietà industriale e intellettuale*, «Diritto ed economia dell'impresa», 2016, n. 1, p. 14-47.

³⁰⁶ IPSAS 31 cit., par. 16.

identificabile quando è separabile dall'ente (tanto da poter essere venduto, trasferito, concesso in uso) ed è rappresentato da diritti giuridicamente tutelati³⁰⁷.

Gli archivi digitali soddisfano solo in parte queste condizioni poiché sono identificabili individualmente come universalità degli archivi prodotti dallo Stato o dalle singole amministrazioni pubbliche, non costituiscono un bene monetario e sono privi di consistenza fisica³⁰⁸. Tuttavia gli archivi pubblici sono inalienabili (art. 823 c.c.) e sono trasferibili soltanto in parte³⁰⁹.

Non sono per nulla assimilabili invece le questioni relative ai diritti da cui le due diverse tipologie di beni derivano.

Gli archivi pubblici digitali – in analogia agli archivi pubblici tradizionali – sono soggetti ad un regime di demanialità, appartengono necessariamente allo Stato o ad altro ente pubblico e soddisfano bisogni collettivi. L'ente che li detiene concorre alla loro formazione ed è tenuto alla loro corretta gestione e conservazione per garantirne la pubblica fruizione. Gli archivi garantiscono al cittadino di soddisfare un'esigenza democratica di conoscenza e di accesso alla documentazione pubblica³¹⁰.

I diritti giuridicamente tutelati riferiti ai beni immateriali sono accordi vincolanti che instaurano una relazione esclusiva tra il possessore e il bene: «[...] gli altri debbono semplicemente astenersi dall'interferire nell'esercizio del diritto nel godimento del bene,

³⁰⁷ Più precisamente: «An asset is identifiable if it either: (a) Is separable, i.e., is capable of being separated or divided from the entity and sold, transferred, licensed, rented, or exchanged, either individually or together with a related contract, identifiable asset or liability, regardless of whether the entity intends to do so; or (b) Arises from binding arrangements (including rights from contracts or other legal rights), regardless of whether those rights are transferable or separable from the entity or from other rights and obligations». Ibidem, par. 19.

³⁰⁸ Si tratta di una semplificazione finalizzata allo svolgimento del ragionamento, ma in verità quest'affermazione meriterebbe un approfondimento, perché gli archivi digitali, lungi dall'essere virtuali, sono caratterizzati da una propria materialità. Come ricorda Giovanni Michetti in una nota a proposito della "smaterializzazione", «[p]iù che mai sono d'uopo le virgolette, per non ricadere nel banale *topos* della virtualità degli oggetti digitali, usata e abusata in letteratura: [...] non si deve mai perdere di vista la natura materiale degli oggetti digitali, poiché la loro virtualità è a nostro avviso riferita più alla loro fruizione e alla loro rappresentazione che non alla loro essenza». La nota si riferisce ad un'osservazione più generale: «[i]l progresso tecnologico, *smaterializzando* i documenti, ne riduce la fisicità e complica la riconoscibilità del bene in quanto patrimonio culturale: non v'è dubbio che questa "smaterializzazione" abbia sviluppato il ruolo informativo del documento e ne abbia facilitato la gestione pratica, ma parimenti ne ha progressivamente celato, fin quasi a nasconderla, la natura di testimonianza stabile di un determinato contesto culturale». Giovanni Michetti, *La conservazione in ambiente digitale*, in *L'archivio comunale. Manuale per la gestione dei documenti: dall'archivio corrente all'archivio storico*, a cura di Dimitri Brunetti, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2003, p. 454.

³⁰⁹ «Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti» (art. 41 co. 4 d.lgs. 42/2004). In caso di riforme amministrative che comportano modifiche nell'assetto organizzativo di un ente, gli archivi confluiscono, e pertanto sono trasferiti, presso l'ente che ha ereditato le funzioni e le competenze del suo predecessore.

³¹⁰ Gli archivi garantiscono la ricerca storica e la ricerca a fini amministrativi. Inoltre, nel caso in cui i documenti si trovino ancora presso l'amministrazione attiva, gli archivi garantiscono di soddisfare anche il diritto all'accesso per la tutela di un interesse giuridicamente protetto, in base alla legge del 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

mentre l'ingerenza non autorizzata realizza una violazione del diritto e un atto illecito, fonte di responsabilità, civile e talora anche penale, anche risarcitoria»³¹¹. Tra gli asset intangibili troviamo generalmente classificati i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi e i software³¹². Tale tipologia di beni è contemplata anche dal Conto patrimoniale dello Stato italiano³¹³ che riporta tra le *attività non finanziarie prodotte* i beni immateriali prodotti, tra cui figurano le opere dell'ingegno (i software e gli originali di opere artistiche e letterarie non soggette a tutela³¹⁴), e i beni immateriali non prodotti, dove troviamo i brevetti (ovvero invenzioni in categorie di novità tecnica che, per legge o per decisione giuridica, possono ottenere una protezione mediante brevetto). Tra le *attività non finanziarie non prodotte* figurano invece i diritti d'autore (ovvero diritti esclusivi di riproduzione soggetti a tutela)³¹⁵.

In quest'ottica – anche a causa di una diffusa e quanto mai errata tendenza che induce a identificare la componente informativa con la componente tecnologica – l'archivio digitale è spesso assimilato al software e alle banche dati da esso generate³¹⁶.

³¹¹ Umberto Scotti, *Gli intangibles. I diritti di proprietà industriale e intellettuale* cit., p. 5. Le principali fonti normative nazionali di riferimento per i beni intangibili sono il d.lgs.10 febbraio 2005, n. 30 *Codice della proprietà industriale* e la legge 22 aprile 1941, n.633 s.m.i. per i diritti di proprietà industriale in tema di protezione del diritto d'autore e diritti connessi. Numerose sono inoltre le regolamentazioni di carattere internazionale recepite dall'ordinamento italiano, per le quali si rimanda alla pagina del Ministero delle Imprese e del made in Italy, *Codice della proprietà industriale*, <<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa/codice-della-proprietà-industriale>>.

³¹² « [...] scientific or technical knowledge, design and implementation of new processes, or systems, licences, intellectual property, and trademarks (including brand names and publishing titles). Common examples of items encompassed by these broad headings are computer software, patents, copyrights, motion picture films, lists of users of a service, acquired fishing licences, acquired import quotas, and relationships with users of a service». IPSAS 31, par. 17.

³¹³ Per lo schema del conto del patrimonio dello stato si veda cap. 3, par. 3.3.

³¹⁴ Si fa riferimento in particolare a programmi informatici, descrizioni del programma e supporti per software di sistema e per software applicativo. Pellicole, supporti di registrazione sonora, manoscritti e nastri, modelli, ecc. originali su cui sono registrati o incisi spettacoli, programmi, eventi sportivi o opere letterarie ed artistiche.

³¹⁵ Si veda il decreto 18 aprile 2002, allegato 2.

³¹⁶ A tal proposito si rinvia al caso applicativo della valutazione dell'archivio Alinari presentato nel seguito e ad alcune considerazioni riportate nel cap. 1 par. 1.2.3 con riferimento alla metodologia EVIA®.

Tab. 20 – Beni immateriali riportati all'interno del Conto patrimoniale dello Stato

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE		
Attività non finanziarie prodotte	Beni immateriali prodotti	Opere dell'ingegno: – Software – Originali di opere artistiche e letterarie non soggette a tutela
	Beni immateriali non prodotti	Brevetti
Attività non finanziarie non prodotte	Altri beni immateriali non prodotti	Diritti d'autore

Fonte: nostra elaborazione dal decreto 18 aprile 2002, allegato 2.

Tuttavia, questa visione restituisce una categorizzazione imprecisa degli archivi digitali, che potrebbe inoltre generare fraintesi o sovrapposizioni di significato. Un primo aspetto critico, certamente marginale ai fini della rendicontazione economica, riguarda la sfumatura di significato che l'aggettivo *intangibile* assume nel contesto dei beni culturali, poiché richiama l'*intangible cultural heritage* definito dalle Convenzioni Unesco ricordate in apertura del presente sottocapitolo. La disciplina giuridica già da tempo riconosce l'importanza della componente immateriale che è insita in tutti i beni del patrimonio culturale (siano essi tangibili o intangibili)³¹⁷. L'espressione patrimonio culturale immateriale identifica in maniera ormai consolidata l'identità culturale collettiva (ad esempio le tradizioni o l'artigianato), cioè forme di espressione viventi che una comunità eredita dalle generazioni passate e trasmette a quelle future, determinando così una qualità che poco si addice alla specificità dell'archivio digitale pubblico. Esso infatti, pur costituendo un bene culturale sin dalla sua formazione, risponde primariamente a esigenze pratiche/amministrative dell'ente.

In secondo luogo è opportuno rilevare che la condizione di immaterialità non è pienamente soddisfatta poiché non possiamo ignorare che l'archivio digitale, a differenza della proprietà intellettuale o di un brevetto, assume una dimensione e occupa uno spazio. La mancanza di fisicità del bene digitale non esclude l'esistenza di una materialità che si trova anche nell'hardware e in tutti i componenti elettronici che ospitano materialmente le

³¹⁷ «Bene culturale non è la cosa (res) che lo rappresenta [bensì] la qualità immateriale che esso incorpora». Giuseppe Severini, *L'immateriale economico nei beni culturali*, Aedon, 2015, n. 3

sequenze di bit di cui il bene è composto³¹⁸. Anche il *Cloud* – inteso come la nuvola informatica che eroga servizi digitali – necessita di un’infrastruttura che prevede una parte hardware composta di apparecchiature di rete come switch, router, firewall, sistemi di bilanciamento del carico, server e dispositivi di backup.

D’altro canto, se considerassimo l’archivio digitale come bene materiale (non-tangibile) non riusciremmo ugualmente ad offrire una definizione realistica e veritiera del bene digitale. L’ambiente digitale rappresenta un luogo completamente diverso da quello fisico in cui si sviluppa un archivio cartaceo. Il bene digitale, non solo quello digitale nativo ma anche quello digitalizzato, non è una copia digitale del corrispettivo analogico, ma è un bene nuovo, potenzialmente in grado di offrire servizi nuovi e generare nuovo valore. La sua materialità si sviluppa in un luogo virtuale basato su molteplici relazioni e scambi di dati, di reti, di utenti e di risorse digitali tra loro interconnesse. Le tecnologie e gli standard di rete contribuiscono a creare nuove forme di rappresentazione delle informazioni. Questo insieme di relazioni modifica la produzione e la fruizione del patrimonio, ma anche l’accesso alle informazioni. E ciò vale anche per i beni culturali. Solo a titolo di esempio, si pensi al cambio di passo che segnerebbe la nascita di un sistema di certificazione dell’identità digitale dei beni culturali, così come prospettato dal Piano nazionale della digitalizzazione dei beni culturali³¹⁹: tale innovazione potrebbe generare certamente ulteriori sviluppi futuri, come ad esempio la possibilità di applicazione degli *smart contract*³²⁰ che consentirebbero nuove e illimitate possibilità di interazione con il patrimonio. Ci si chiede tuttavia quale possa essere il regime giuridico a cui tali beni culturali faranno riferimento, considerato ad esempio che una tecnologia come la blockchain opera attraverso una rete di utenti che eseguono la validazione delle informazioni – un’operazione fondamentale per la sopravvivenza stessa della blockchain – rimanendo dislocati su territori diversi, sotto giurisdizioni differenti³²¹.

³¹⁸ Tale concetto è anche alla base di un filone di studi sulla *digital materiality* ben radicato nei cosiddetti *media studies*. Si veda Mario Tirino, *Il materialismo digitale. Approcci e prospettive metodologiche*, «Scienza e filosofia», 2017, n. 18, p. 105-117.

³¹⁹ Nell’ambito dell’investimento del PNRR è prevista la realizzazione del Sistema di certificazione dell’identità digitale dei beni culturali (sub-investimento MIC3 1.1.2, periodo di realizzazione 2023-2025) mediante , una piattaforma che sarà implementata dal MIC Ministero della cultura in collaborazione con AgID, «con lo scopo di sviluppare un raccordo tra i sistemi che identificano e descrivono i beni culturali e quelli che ne prescrivono il regime giuridico, al fine di poter attribuire e certificare, con procedure completamente digitali, l’identità digitale di un bene culturale, incorporando in essa gli elementi essenziali che lo determinano». Si veda Ministero della cultura, *Piano nazionale della digitalizzazione del patrimonio culturale. Release v1.1-dicembre-2022. Italia*, 19 dicembre 2022, par. 6.1.2.

³²⁰ Uno *smart contract* è un frammento di codice digitale inserito in una blockchain, eseguito automaticamente al verificarsi di determinate condizioni preventivamente stabilite. Il PND non esclude la possibilità di un’applicazione futura ai beni culturali sebbene per il momento non ne sia previsto lo sviluppo.

³²¹ Per un approfondimento della tecnologia blockchain si veda Giovanni Michetti, *Introduzione alla blockchain. Una guida per archivisti*, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. In particolare sull’applicazione della blockchain negli *smart contract* si vedano le p. 214-218.

Questa considerazione diventa ancora più allarmante alla luce di quanto si diceva sopra circa l'assenza in Italia di una definizione giuridica e pertanto di un diritto nazionale dei beni digitali.

In questa prospettiva acquisiscono forza le considerazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e riteniamo pertanto non solo valida, ma anche opportuna l'idea di considerare il digitale come categoria ulteriore, oltre al patrimonio materiale, immateriale e finanziario.

Recentemente anche l'organismo internazionale di standardizzazione per il settore contabile (International Accounting Standards Board – IASB)³²² e l'organismo di standardizzazione contabile statunitense (Financial Accounting Standards Board – FASB) hanno avviato una riflessione più profonda sulla rendicontazione degli *asset* digitali, cioè su quegli aspetti del patrimonio delle aziende che non ricadono nell'ambito del patrimonio intangibile e neppure del patrimonio finanziario³²³. Al momento lo studio sembra però circoscritto allo stretto ambito delle criptovalute³²⁴.

4.2.1 La digitalizzazione del patrimonio archivistico nazionale: verso la creazione di un nuovo valore

Accrescere il valore d'uso di un bene significa migliorarne la fruibilità e il godimento da parte dell'intera collettività. In questa prospettiva la digitalizzazione del patrimonio archivistico nazionale rappresenta certamente un valore nuovo poiché modifica la relazione tra utente e patrimonio obbligando gli istituti ad attivare nuove politiche di gestione dei beni

³²² IASB è costituito da un gruppo autonomo di esperti che operano nell'ambito dell'International Federation for Systems Research (IFSR), <<https://www.ifrs.org/groups/international-accounting-standards-board/>>.

³²³ Il 31 agosto 2022 si è tenuto un incontro pubblico a cura del FASB dal titolo *Accounting for and Disclosure of Crypto Assets* le cui decisioni sono riassunte nel documento disponibile all'indirizzo: <<https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/september/fasb-iasb/ap12a-digital-assets-fasb-accounting-for-and-disclosure-of-crypto-assets-project-update.pdf>>. Già nel 2019 il Digital Assets Working Group costituito nell'ambito dell'Association of International Certified Professional Accountants (AICPA) aveva elaborato un documento contenente le linee guida non governative per la rendicontazione degli asset digitali, il *Digital Asset Practice Aid*, disponibile all'indirizzo <<https://www.aicpa.org/resources/download/accounting-for-and-auditing-of-digital-assets-practice-aid-pdf>> per i membri dell'AICPA.

³²⁴ Si rileva l'uso frequente anche in rete dell'espressione *digital asset* con riferimento a risorse digitali inserite all'interno di un contesto tecnologico basato sulla *blockchain* o più in generale su registri distribuiti (*Distributed ledger technology* – DLT). In questa accezione si distinguono diversi tipi di asset digitali: documenti, NFT (*Non-fungible token*) e qualsiasi altro asset *tokenizzato*, tra cui titoli azionari, registri immobiliari e valute digitali.

in termini di conservazione, ma anche con riferimento ai servizi che devono garantire l'accesso alla documentazione digitale.

La digitalizzazione dei beni culturali in Italia è stata avviata negli anni Novanta ed è stata condotta, in assenza di una regolamentazione e di un disegno organico, attraverso strumenti metodologici elaborati principalmente dagli istituti centrali del Ministero, interessando tutte le tipologie del patrimonio culturale. Con riferimento agli archivi storici, il progetto europeo MINERVA del 2005 segna un passaggio importante, poiché fornisce le linee guida per migliorare la qualità dei progetti di digitalizzazione in Europa e in Italia, e pone la giusta attenzione sulle diverse fasi per la realizzazione di una banca dati di qualità³²⁵. In seguito, sono stati realizzati numerosi progetti di digitalizzazione che hanno prodotto un'ingente quantità di oggetti digitali e descrizioni del patrimonio archivistico, in parte ancora utilizzati all'interno dei sistemi informativi in cui sono stati riversati. Tuttavia, finora è mancata una visione d'insieme per dare uniformità alle scelte, non tanto sul piano tecnico della digitalizzazione, ma soprattutto per quanto riguarda le priorità con cui occorre intervenire sulle differenti tipologie di patrimonio disponibile. In questo senso la pandemia da Covid-19 ha rappresentato un momento di grande consapevolezza, perché ha evidenziato la necessità di compiere scelte lungimiranti, rivolte al soddisfacimento dei bisogni primari degli utenti e quindi dei fruitori dei beni culturali.

In adesione agli obiettivi individuati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)³²⁶, l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library del Ministero della Cultura ha elaborato il Piano nazionale della digitalizzazione del patrimonio culturale (PND)³²⁷ che costituisce la visione strategica con la quale il Ministero intende promuovere e organizzare il processo di trasformazione digitale nel quinquennio 2022-2026.

I finanziamenti messi a disposizione consentono oggi di realizzare in maniera strutturata e organica quelle azioni di trasformazione digitale che già da tempo l'Amministrazione archivistica perseguiva a garanzia della conservazione e valorizzazione

³²⁵ Si veda la versione italiana del progetto MINERVA, *Linee guida tecniche per i programmi di creazione di contenuti culturali digitali*. Versione italiana 1.8, a cura di Giuliana De Francesco. Revisione complessiva in collaborazione con Anna Maria Tammaro, 2006, <https://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/servprov/documents/technicalguidelinesita1_8.pdf>.

³²⁶ Il PNRR è un progetto di rilancio economico a sostegno dello sviluppo digitale ed energetico, approvato dall'Italia nel 2021. Il piano si sviluppa nell'ambito del *Next Generation EU*, programma di finanziamento dell'Unione europea per risollevare i paesi membri dalla crisi generatasi a seguito della pandemia da Covid-19: <<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>>.

³²⁷ Il PND è stato sottoposto a consultazione pubblica nel giugno 2022. Si veda <<https://digitallibrary.cultura.gov.it/il-piano/>>. Il progetto rientra nella Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0, attraverso uno specifico investimento denominato Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale.

del patrimonio archivistico nazionale. La pandemia ha reso evidente agli occhi dell'opinione pubblica il ruolo altamente strategico che occupano gli archivi nel garantire la continuità dell'azione amministrativa del Paese. Si ricorda difatti che il DPCM del 3 dicembre 2020³²⁸ ha autorizzato la riapertura in sicurezza degli Archivi di Stato per consentire la ripresa delle attività lavorative dei professionisti della ricerca e in particolare per il rilascio di documentazione storica di tipo catastale poiché l'esibizione di tale documentazione era indispensabile per i cittadini che intendevano usufruire delle agevolazioni fiscali introdotte dal cosiddetto Decreto rilancio³²⁹, tra cui il Superbonus 110% per lavori di manutenzione e riqualificazione energetica degli immobili, considerato una delle misure di punta per il rilancio economico del Paese.

Sulla base di tale consapevolezza, la DG Archivi, nell'ambito delle attività finanziate dal PNRR, ha promosso un progetto finalizzato ad incrementare il patrimonio digitale degli archivi di Stato e a promuovere l'accesso alla documentazione in formato digitale, anche a fini amministrativi, favorendone inoltre la possibilità di richiesta da remoto. L'iniziativa è rivolta a tutto il territorio nazionale³³⁰ e permetterà di procedere in modo massivo e omogeneo alla digitalizzazione della documentazione conservata presso gli Archivi di Stato e proveniente dagli enti e dagli uffici di governo del territorio (Uffici tecnici erariali, Uffici del registro, Uffici controllo opere in cemento armato, etc.), in particolare dei fondi catastali post-unitari dotati di rappresentazioni grafiche del territorio, così da provvedere inoltre ad una migliore conservazione degli stessi elaborati³³¹. Il patrimonio archivistico digitale, in linea con la strategia delineata dal PND, sarà fruibile attraverso una piattaforma abilitante

³²⁸ Il DPCM del 3 dicembre 2020 disponeva *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».*

³²⁹ D.l. 19 maggio 2020, n. 34 recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

³³⁰ Il progetto prevede una fase iniziale di sperimentazione su nove archivi di Stato e sarà esteso successivamente a tutti gli archivi di Stato presenti nei capoluoghi di regione.

³³¹ Per la realizzazione del progetto la DG Archivi si avvale del supporto tecnico, amministrativo e contabile dell'Archivio centrale dello Stato. Si veda la circolare DG Archivi 14 gennaio 2021, n. 4 e l'accordo di cooperazione tra DG Archivi e ACS «per il progetto di digitalizzazione massiva della documentazione presente negli archivi di Stato e proveniente dagli enti e dagli uffici di governo del territorio». Non è possibile individuare la data esatta di sottoscrizione dell'accordo di cooperazione, perché il documento è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale ed entrambe le firme risultano prive di validità. In base alle informazioni di sistema, i firmatari dovrebbero avere sottoscritto il documento in data 24 giugno 2021, ma le firme non sono validate dagli strumenti di verifica della firma digitale. La data della registrazione di protocollo aiuta a stabilire un termine *ante quem*: il documento reca in testa due diverse segnature di protocollo, la prima riferita alla DG Archivi, con data 28 giugno 2021; la seconda riferita all'Archivio centrale dello Stato, con data 3 settembre 2021, a distanza di oltre due mesi dalla supposta data della sottoscrizione. È verosimile ritenere che l'accordo sia stato sottoscritto giovedì 24 giugno 2021 e protocollato lunedì 28 giugno 2021 dalla DG Archivi.

che consentirà di migliorare la gestione e la conservazione del patrimonio e di soddisfare al contempo i bisogni degli utenti in termini di servizi³³².

Coerentemente con questa iniziativa e con questi obiettivi, la Direzione generale Archivi ha avviato una riflessione sul tema della certificazione di processo, il cui obiettivo è appunto la digitalizzazione massiva di documentazione originata su supporto tradizionale, al fine di studiare le criticità di questa materia e fornire delle indicazioni a supporto delle disposizioni previste dal legislatore³³³. In particolare, nel corso del 2021 è stato elaborato un modello dettagliato in grado di guidare gli archivisti, i tecnici e gli enti nella progettazione di soluzioni e interventi qualificati. Gli archivi digitalizzati con processo di certificazione rappresentano di fatto una copia conforme all'originale analogico e producono gli stessi effetti anche sul piano giuridico e legale. Ne consegue che anche sotto il profilo economico-contabile tale documentazione costituisca patrimonio pubblico e assuma a tutti gli effetti un valore di tipo economico contabile, al pari di quella nativa digitale.

4.3 Il valore economico degli archivi digitali

La valutazione economica degli archivi digitali costituisce certamente un aspetto critico poiché non sempre tali beni sono facili da individuare, proprio in virtù della loro natura intangibile. Tuttavia, la loro esistenza è certamente reale e porta notevoli vantaggi poiché gli archivi digitali costituiscono un immenso patrimonio informativo per l'ente. L'archivio digitale, inteso come archivio corrente, assicura il corretto svolgimento delle funzioni documentarie dell'ente nell'ambito di un sistema di gestione documentale³³⁴, consentendo il rapido recupero dell'informazione e garantendo un adeguato supporto a fini giuridici e di trasparenza amministrativa. Un ente può tuttavia disporre di infinite altre tipologie di archivi digitali, intesi come nuclei di informazioni digitali provenienti da sistemi gestionali, *verticali* di produzione, banche dati o più semplicemente da giacimenti di dati

³³² La creazione di un contesto tecnologico abilitante è il primo passo per garantire l'accesso alle risorse digitali culturali in termini di servizi resi alla comunità.

³³³ Il comma 1-bis all'art. 22 del CAD (introdotto dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217) così dispone: «La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia». Alla certificazione di processo è dedicato l'allegato 3 alle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

³³⁴ Le funzioni degli archivi correnti e dei sistemi di gestione documentale delle istituzioni pubbliche saranno oggetto di più ampia trattazione al cap. 6, par. 6.3.

(strutturati, semi strutturati e non strutturati)³³⁵ che un ente può generare nel corso della propria attività.

Non esistono ancora criteri certi e condivisi per determinare il valore di un archivio digitale, sebbene siano state elaborate teorie e sperimentati metodi, soprattutto in ambito privato. Uno dei principali motivi per cui ricorrere alla valutazione degli asset digitali anche per le aziende private è la necessità di una loro iscrizione a bilancio perché questi beni costituiscono a tutti gli effetti il patrimonio attivo dell'azienda. Un secondo aspetto ugualmente importante riguarda gli aspetti assicurativi: è necessario prevedere degli investimenti proporzionati al reale valore economico del patrimonio da assoggettare a tutela assicurativa. Spesso una valutazione economica si rende necessaria in corrispondenza di vendite o di cessioni di rami d'azienda.

Come già detto, in assenza di indicazioni precise anche su cosa sia un asset digitale, gli archivi digitali sono spesso assimilati alla componente tecnologica e quindi al software e alle banche dati da essi generate.

La presente sezione approfondisce il caso di valutazione dell'archivio fotografico digitale di proprietà Alinari IDEA, acquisito dalla Regione Toscana, per la cui valutazione sono stati utilizzati i criteri legati agli *intangible asset*. Pertanto, nel seguito non si farà riferimento al patrimonio culturale come inteso dal legislatore nazionale, ma si volgerà lo sguardo al patrimonio immateriale della società, in cui sono ovviamente ricompresi gli archivi digitali.

L'Organismo italiano di contabilità (OIC), nel fornire indicazioni per la redazione del bilancio delle aziende private, definisce i beni immateriali come beni non monetari, identificabili individualmente, privi di consistenza fisica e di norma rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. «Un bene immateriale è individualmente identificabile quando: (a) è separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; oppure (b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni. [I beni immateriali] comprendono diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili»³³⁶. A questi beni intangibili tradizionali (tra i quali

³³⁵ Un *data lake* ad esempio è un deposito digitale che conserva i dati nel loro formato originario e pertanto può contenere dati strutturati (come i data base relazionali), dati semi strutturati (in formato csv, xml, json), dati non strutturati (email, pdf), ma anche immagini e formati audio o video. Si veda Wikipedia, s.v. Data lake, <https://en.wikipedia.org/wiki/Data_lake>.

³³⁶ Organismo italiano di contabilità, *Principi contabili. Immobilizzazioni immateriali*. Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017,

possiamo includere ad esempio marchi, brevetti, know-how, avviamento e portafoglio clienti) si aggiungono progressivamente nuovi asset di tipo innovativo, come i Big Data, l'Internet delle Cose, le *app* e i domini Internet. Aumentano quindi le difficoltà di valutazione economica, in particolare per la necessità di punti di riferimento, in assenza dei quali si rende necessario adeguare vecchi criteri a nuove tipologie di analisi³³⁷.

4.3.1 Un caso di studio: la valutazione economica dell'archivio fotografico Alinari

Il paragrafo è stato parzialmente obliterato nel rispetto degli accordi di riservatezza sottoscritti con Regione Toscana

Tra i casi di valutazione economica riferiti a patrimoni archivistici, certamente singolare è l'esperienza dell'Archivio fotografico della società F.lli Alinari IDEA S.p.A. (di qui in poi Alinari IDEA)³³⁸, recentemente acquisito dalla Regione Toscana e ora curato dalla Fondazione archivi fotografici (FAF) Toscana. La stima economica del patrimonio ha riguardato non solo il corpus documentale su supporti tradizionali (i fondi archivistici, le collezioni fotografiche e la biblioteca), ma anche l'apparato strumentale (relativo agli strumenti di produzione fotografica) e intangibile (che comprende gli oggetti digitali, le banche dati, i sistemi di stoccaggio, i marchi e i diritti d'uso delle immagini).

Ai fini del presente studio ha rivestito grande interesse l'analisi dei criteri adottati per la stima economica dell'archivio digitalizzato, non solo per l'importanza di questo patrimonio, ma soprattutto perché la vicenda Alinari rappresenta uno dei primi casi italiani di valutazione economica di archivi storici su supporto digitale, la cui specificità esige una trattazione completa che tenga conto di tutti gli aspetti legati alla valutazione del patrimonio, sia esso analogico o digitale³³⁹. Pertanto, nella sezione che segue sarà ripercorsa l'intera vicenda di acquisizione, con specifico riferimento ai criteri adottati per la valutazione,

<<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>>.

³³⁷ Alcuni autori considerano tra i beni immateriali non solo i tradizionali marchi e brevetti, ma anche il digital branding, il know-how, le innovazioni di prodotto e di processo, start-up tecnologiche, le testate editoriali digitali, il software, i database, l'intelligenza artificiale, internet companies, i social network, il portfolio di intangibili e le royalty companies, la cui valutazione deriva tuttavia più dalla pratica professionale che dalla regolamentazione vera e propria. Si veda in particolare Roberto Moro Visconti, *I beni immateriali: valutazione e merito creditizio*, Roma, Bancaria editrice, 2018.

³³⁸ Il nome societario per esteso è Fratelli Alinari Istituto di edizioni artistiche I.D.E.A. - S.P.A.

³³⁹ Il caso del patrimonio Alinari è stato segnalato nella fase di avviamento di questa ricerca dalla dr.ssa Ilaria Pescini, responsabile della posizione organizzativa Archivi e sistema documentale di Regione Toscana.

attraverso la documentazione prodotta o acquisita da Regione Toscana in vista della stipula dei contratti di compravendita³⁴⁰.

4.3.1.1 La storia del patrimonio

Nel 2019 la Regione Toscana ha acquisito l'intero patrimonio fotografico della società Alinari IDEA «al fine di assicurare il mantenimento e l'integrità del vincolo archivistico fra le parti del patrimonio, nonché le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica anche mediante l'attività di riproduzione e circolazione delle immagini digitali»³⁴¹. Si tratta di un complesso archivistico, documentario e museale che, sotto il nome Alinari, costituisce uno degli archivi fotografici più importanti al mondo, per qualità e quantità dei reperti conservati, e testimonia circa 170 anni di storia societaria attraverso cui è possibile analizzare anche il mercato della fotografia e i continui cambiamenti che hanno investito il settore della fotografia dal punto di vista tecnologico e culturale. Il patrimonio comprende non solo la parte strettamente documentale (ovvero la biblioteca, i fondi archivistici, le collezioni fotografiche e l'archivio amministrativo aziendale) ma anche i materiali, le attrezzature e la strumentazione tecnica (inclusa la stamperia d'arte), l'archivio digitale con le relative banche dati, i sistemi di gestione e di stoccaggio³⁴², i marchi e i diritti d'uso delle immagini³⁴³.

³⁴⁰ L'accesso alle pratiche di valutazione del patrimonio Alinari è stato autorizzato in data 1° luglio 2020 dall'allora dirigente della Direzione cultura e ricerca (oggi Direzione, beni, istituzioni, attività culturali e sport) dott. Roberto Ferrari. Nell'ambito esclusivo di questa ricerca dottorale, in data 3 luglio 2020 è stato sottoscritto con Regione Toscana un accordo di riservatezza per l'uso consapevole delle informazioni per sola finalità scientifica.

³⁴¹ L'acquisizione è stabilita con la Legge regionale del 13 novembre 2019, n. 65 recante *Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021*. Per il patrimonio di Alinari IDEA si veda l'intero capo IV (artt. 55-60). Si vedano inoltre le considerazioni introduttive alla norma, al punto 35: «La Regione Toscana riconosce all'intero complesso del patrimonio fotografico della Società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A. un carattere di unicità, per rarità e pregio, nell'ambito della cultura e della storia del nostro Paese, nonché un eccezionale valore di testimonianza storica di un'attività produttiva, oltre che culturale, radicata in Toscana e unica nel panorama nazionale ed internazionale della fotografia. L'archivio Alinari e la Stamperia d'arte sono stati dichiarati beni di interesse storico particolarmente importante da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, con il provvedimento 10 dicembre 2018, n. 17 relativo all'archivio Alinari, e il provvedimento 12 luglio 2019, n. 11 relativo alla Stamperia d'arte: la Regione intende garantire in modo unitario la custodia e la corretta conservazione del patrimonio documentario e strumentale di proprietà della Società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A., al fine di assicurare il mantenimento e l'integrità del vincolo archivistico fra le parti del patrimonio, nonché le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica anche mediante l'attività di riproduzione e circolazione delle immagini digitali».

³⁴² Questo è il termine usato nella legge regionale 65/2019.

³⁴³ La consistenza del patrimonio è descritta all'articolo 55, comma 2, della L.R. 65/2019.

In concomitanza con l'acquisizione del patrimonio, Regione Toscana ha sottoscritto con la Società italiana per lo studio della fotografia (SISF) un accordo di collaborazione finalizzato alla ricostruzione della storia del patrimonio Alinari³⁴⁴. Di seguito si riportano le tappe salienti del percorso attraverso cui il patrimonio è giunto alla sua definizione attuale.

Le origini

Nel 1852 Leopoldo Alinari impianta a Firenze il suo primo laboratorio fotografico istituendo la ditta "F.lli Alinari" insieme ai fratelli Giuseppe e Romualdo. Nel 1863 viene costruito in via Nazionale (poi Largo Alinari) l'antico stabilimento fotografico che per circa 150 anni è sede della ditta e luogo di formazione, sedimentazione e conservazione del ricchissimo patrimonio fotografico.

1870-1890

Sin dai primi decenni della sua attività, la ditta Alinari riscuote sul mercato internazionale un grande successo, determinato certamente dall'originalità con cui imposta la sua strategia imprenditoriale: le vendite non si rivolgono all'utente finale, bensì agli intermediari commerciali che acquistano stock di fotografie, da distribuire in particolare al mercato della didattica e degli studi della storia dell'arte³⁴⁵.

1890-1914

Successivamente gli Alinari introducono alcune importanti innovazioni come la sostituzione di alcune lastre fotografiche e l'introduzione di nuove tecniche di produzione. Allo stesso tempo sviluppano una grande attenzione verso la dimensione nazionale dell'impresa, promuovendo una serie di campagne di documentazione fotografica nelle diverse aree geografiche del territorio nazionale, realizzate da esperti fotografi accompagnati da squadre di personale tecnico e organizzativo. In particolare si consolida in questi anni il sodalizio con la ditta fiorentina Brogi e la romana Anderson³⁴⁶.

³⁴⁴ Delibera della Giunta regionale del 29 giugno 2020, n. 826. Il rapporto finale è pubblicato in Fondazione Alinari per la fotografia, *Report finale: il patrimonio fotografico Alinari*, <<https://www.alinari.it/files/Report-scientifico-finale-Accordo-Regione-Toscana-SISF.pdf>>. I primi risultati di questo studio sono riportati inoltre in Luigi Tomassini, *Il patrimonio fotografico Alinari: excursus storico e questioni attuali*, «Rivista di studi di fotografia», 5 (2019), n. 10, p. 100-120.

³⁴⁵ La strategia è confermata dagli stessi Alinari nel 1872 di fronte alla Commissione dell'Inchiesta Industriale. Si veda Tomassini, *Il patrimonio fotografico Alinari* cit., p. 102.

³⁴⁶ Si tratta di un vero e proprio *trust* sottoscritto poi nel 1904 per la spartizione delle aree di influenza sul mercato. Si veda SISF, *Report finale: il patrimonio fotografico Alinari* cit., p. 9.

1920-1957

La Prima guerra mondiale innesca una forte crisi che obbliga gli Alinari a sospendere l'attività già a partire dal 1915 e subito dopo, nel 1920, a cedere la gestione della ditta ad una società per azioni formata da un gruppo di aristocratici e di notabili guidati dal barone Luigi Ricasoli. Nel complesso, l'impostazione dell'attività imprenditoriale dell'azienda resta identica ma la nuova gestione non manifesta particolare attenzione per l'area tecnica, cioè per il settore dei macchinari e delle tecnologie, preferendo destinare gli investimenti ad un'altra attività che meglio asseconda la moda dei tempi: l'allestimento di eleganti negozi per la vendita dei prodotti fotografici³⁴⁷.

1958-1973

Alla fine del 1957 un nuovo cambio di gestione interessa la società Alinari: l'intero pacchetto azionario di Ricasoli è acquisito dal senatore Vittorio Cini³⁴⁸ sotto la cui guida il patrimonio fotografico della ditta viene arricchito notevolmente con l'acquisizione di importanti fondi fotografici, compresi quelli dei due concorrenti Brogi e Anderson. Tuttavia, resta assai scarso l'interesse per la trasformazione della produzione fotografica in senso tecnico e tecnologico, benché si tratti ormai di mutamenti destinati a modificare l'intero settore, soprattutto per l'introduzione del colore nella fotografia. È necessario prevedere uno spostamento dello stabilimento in una sede più moderna e rinnovare la produzione attraverso nuovi e avanzati macchinari, realizzando inoltre nuove campagne di ripresa, ma la gestione Cini non sembra orientata in questa direzione.

1973-1982

A metà degli anni Settanta, Cini decide di cedere le proprie azioni a Renato Zevi, imprenditore milanese alla cui gestione si deve l'allestimento di un'apprezzatissima mostra nel 1977 a Forte Belvedere a Firenze³⁴⁹. La mostra valorizza una parte dell'archivio fino a quel momento ignorata, ovvero le fotografie prodotte durante la prima fase di gestione familiare degli Alinari su committenza esterna (ritratti e foto di ambienti, di case, di negozi, di opifici e di istituti). L'organizzazione della mostra richiede un articolato lavoro di

³⁴⁷ I negozi sono aperti a Roma, Napoli e Firenze. Si veda Tomassini, *Il patrimonio fotografico Alinari* cit., p. 106-107.

³⁴⁸ Sulle possibili ragioni che determinano il nuovo cambio di gestione si rimanda interamente a SISF, *Report finale: il patrimonio fotografico Alinari* cit., par. 1.5.

³⁴⁹ Si registrano 600.000 visitatori paganti e oltre 100.000 copie vendute del catalogo: Wladimiro Settimelli — Filippo Zevi, *Gli Alinari. Fotografi a Firenze 1852-1920*, Firenze, Alinari, 1977. Si veda SISF, *Report finale: il patrimonio fotografico Alinari* cit., p. 19.

recupero e di riordinamento di parte dell'archivio, la cui documentazione è utilizzata per realizzare le sezioni relative all'aspetto storico-sociale e al ritratto.

Si tralascia l'idea imprenditoriale di riorganizzare o rimodernare l'attività di produzione, ma si continua ad utilizzare il patrimonio fotografico già accumulato per il suo valore storico di testimonianza.

1982-2019

Nel 1982 la proprietà passa alla famiglia triestina di imprenditori De Polo Saibanti che decide di adottare una politica di accrescimento del patrimonio attraverso acquisizioni di archivi e stampe fotografiche d'epoca, in ambito nazionale e internazionale. Tuttavia, a differenza di quanto fatto dal senatore Cini, la famiglia De Polo Saibanti estende la raccolta a diverse forme di fotografia, non solo relative al patrimonio artistico. Oltre a realizzare il Museo nazionale Alinari della fotografia³⁵⁰, i nuovi proprietari inaugurano alla fine degli anni Novanta una strategia di digitalizzazione e vendita dei fondi fotografici dando vita ad una rete commerciale per la vendita di immagini digitali.

Tra il 2018 e il 2019 l'archivio Alinari e la Stamperia d'arte sono dichiarati beni di interesse storico particolarmente importante con provvedimenti della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana³⁵¹.

Nel 2019 Regione Toscana approva la summenzionata legge regionale 65/2019 con la quale dispone l'acquisto del patrimonio Alinari, sottoscritto in data 28 novembre 2019.

2020

Regione Toscana costituisce nel febbraio 2020 un comitato tecnico scientifico³⁵², formato da alte professionalità del settore, per il monitoraggio e l'aggiornamento del *Piano strategico di sviluppo culturale del patrimonio Alinari*³⁵³. Il 16 luglio 2020 nasce a Firenze la Fondazione Alinari per la fotografia, individuata da Regione Toscana quale modello di gestione più idoneo a governare il patrimonio Alinari. A dicembre 2020 è perfezionato l'acquisto del patrimonio digitale, costituito dall'archivio digitale delle immagini, dalle

³⁵⁰ Il Museo nazionale Alinari della fotografia (MNAF) è attivo a Firenze dal 2006 al 2014 presso le ex-Scuole Leopoldine di piazza Santa Maria Novella.

³⁵¹ Il provvedimento 10 dicembre 2018, n. 17 e il provvedimento 12 luglio 2019, n. 11 notificano l'interesse storico particolarmente importante rispettivamente dell'archivio Alinari e della Stamperia d'arte, ai sensi dell'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

³⁵² Delibera di Giunta regionale del 3 febbraio 2020, n. 103, *Costituzione del Comitato tecnico scientifico finalizzato ad approntare le linee guida sulla conservazione gestione del patrimonio Alinari e a supportare la predisposizione ed il monitoraggio del Piano strategico di sviluppo culturale del medesimo patrimonio, di cui all'art. 58 L.R. 65/2019*.

³⁵³ Il Piano strategico è emanato in attuazione dell'art. 58 della L.R. 65/2019. Si veda <https://www.alinari.it/files/piano_strategico_patrimonio_fotografico_alinari>.

relative banche dati, dai sistemi di gestione e di stoccaggio, dai marchi e dai diritti d'uso delle immagini.

Tab. 21 – Fasi di acquisizione del patrimonio di Alinari IDEA da parte di Regione Toscana

20 giugno 2018	Alinari IDEA propone a Regione Toscana la cessione del proprio patrimonio documentario e strumentale per un valore di 40 milioni di euro
14 settembre 2018	La Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana ³⁵⁴ indica una somma non superiore ai 10/12 milioni di euro (IVA esclusa) per l'acquisto del patrimonio archivistico e bibliografico della Alinari IDEA, confermando quanto già dichiarato nel "Parere di congruità" emesso in data 14 agosto 2018
6 giugno 2019	La Direzione generale Educazione e Ricerca trasmette a Regione Toscana la relazione dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) e la relazione congiunta dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (ICRCPAL) e dell'Istituto centrale per la grafica che confermano la congruità del prezzo indicato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana
13 novembre 2019	La legge regionale 65/2019, art. 55, comma 2, identifica nel patrimonio Alinari IDEA l'insieme dei seguenti cespiti: a) patrimonio documentario cartaceo, comprendente la biblioteca e l'archivio cartaceo; b) materiali, attrezzature e strumentazione tecnica, ivi inclusa la stamperia d'arte; c) archivio digitale, con relative banche dati, sistemi di gestione e di stoccaggio; d) i marchi; e) i diritti d'uso delle immagini in qualsiasi formato riprodotte.
28 novembre 2019	Regione Toscana acquista il patrimonio Alinari di cui ai punti a) e b) dell'art. 55, comma 2 della L.R. 65/2019 ³⁵⁵ per una spesa di 12.200.000 euro

³⁵⁴ Nota 3165/34.34.19/4.

³⁵⁵ L'impegno di spesa e lo schema di contratto per l'acquisto del patrimonio di Alinari IDEA sono approvati con decreto dirigenziale del 20 novembre 2019, n. 19286 a cui sono allegati: A. l'elenco dei fondi e del

21 gennaio 2020	Il decreto dirigenziale n. 900 affida alla Società Italiana Brevetti S.p.A. il servizio di consulenza giuridico-commerciale per la valutazione economica del patrimonio di proprietà Alinari IDEA di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 55, comma 2 della L.R. 65/2019
27 marzo 2020	La Società italiana brevetti emette una valutazione di congruità economica per software, banca dati, marchi e altri diritti per un valore complessivo di 1.081.000 euro, IVA esclusa
15 ottobre 2020	La Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana con nota 3420-34.22.04/10.3 comunica che i beni interessati dall'acquisto non sono sottoposti a tutela da parte dello Stato e che pertanto «non vige l'obbligo di denuncia di trasferimento previsto dall'art. 59 del d.lgs. 42/2004 né, di conseguenza, la possibilità di avviare il successivo procedimento di prelazione ex art. 62 dello stesso codice»
15 dicembre 2020	Regione Toscana acquista il patrimonio Alinari IDEA di cui ai punti c), d), e) dell'art. 55, comma 2 della L.R. 65/2019 ³⁵⁶ al prezzo complessivo di 1.318.820 euro, di cui 1.081.000 euro quale prezzo e 237.820 euro quale IVA

4.3.1.2 La valutazione del patrimonio

Il processo di acquisizione del patrimonio di Alinari IDEA da parte di Regione Toscana ha attivato diverse misure di intervento attraverso cui sono stati prodotti nuovi strumenti di conoscenza quantitativa e qualitativa del patrimonio: si pensi in particolare alle analisi condotte ai fini dei procedimenti di dichiarazione elaborati dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana e alle operazioni di valutazione economica che ne sono seguite (si veda la *Tab. 4.II – Fasi di acquisizione del patrimonio di Alinari IDEA da parte di Regione Toscana*). In questa sezione si analizzano i criteri di stima economica

patrimonio fotografico, B. l'elenco di consistenza del fondo stamperia d'arte Alinari, C. lo schema di contratto per la compravendita.

³⁵⁶ L'acquisto dell'archivio digitale, con relative banche dati, sistemi di gestione e di stoccaggio, dei marchi e dei diritti d'uso delle immagini in qualsiasi formato riprodotte è approvato con decreto dirigenziale del 27 novembre 2019, n. 20357.

derivanti da due differenti valutazioni: la prima relativa al patrimonio analogico ricadente nell'atto di compravendita del 28 novembre 2019 e la seconda relativa al patrimonio digitale acquisito con atto del 15 dicembre 2020.

Con riferimento alle consistenze e alle tipologie di materiale, il patrimonio complessivo risulta così classificato:

A. Patrimonio analogico

- i. materiale fotografico (positivo, negativo, antico): pezzi n. 4.995.744
- ii. materiale bibliografico (genericamente inteso come composto da volumi e riviste): pezzi n. 24.762
- iii. materiale strumentale: pezzi n. 410

per un totale complessivo di 5.020.916 pezzi.

Il patrimonio analogico comprende inoltre:

- di numerosi oggetti da collezione e di una notevole raccolta di apparecchi e strumenti fotografici di varie epoche
- dell'archivio amministrativo aziendale che ricomprende la documentazione societaria, amministrativa e contabile già sottoposta a tutela con provvedimento dell'allora Soprintendenza archivistica per la Toscana del 16 giugno 1980, n. 293³⁵⁷

B. Patrimonio digitale:

- tot. 259.692 immagini fotografiche digitalizzate
- 4 banche dati:
 - database di album e libri della biblioteca Alinari
 - database del sistema gestionale amministrativo
 - database di rendicontazione vendite del diritto di utilizzo
 - database del copyright delle immagini
- la piattaforma Alinari (prodotto personalizzato per Alinari IDEA) completa di tutti i moduli e del software, tra cui il sistema di archiviazione per la gestione dei file delle immagini in alta risoluzione, il sistema di catalogazione per la gestione dei metadati e di tutti gli attributi delle immagini digitali, il sito web di sfruttamento

³⁵⁷ Le azioni di tutela a cui è stato sottoposto il patrimonio Alinari sono richiamate in sequenza cronologica a partire dal 1987 nell'*Aggiornamento del Piano strategico di sviluppo culturale del Patrimonio fotografico Alinari*, 14 settembre 2020, <https://www.alinari.it/files/piano_strategico_patrimonio_fotografico_alinari>. Si veda in particolare l'allegato A1. *Composizione e consistenza del patrimonio fotografico Alinari*.

commerciale delle immagini e il sistema di rendicontazione e gestione economica;

Rientrano nel patrimonio immateriale (acquisito con il secondo accordo di vendita):

- cinque registrazioni italiane, una registrazione internazionale valida anche per il Benelux e ad altri diciassette paesi, e due registrazioni nazionali in Giappone e Stati Uniti³⁵⁸ il cui nome comprende il termine “Alinari” o da una sua derivazione. Tale acquisto è finalizzato alla protezione del diritto al nome, in particolare nelle attività di comunicazione, diffusione, organizzazione di eventi e in genere contro possibili violazioni del diritto esclusivo di uso del nome da parte di terzi³⁵⁹;
- i diritti sulle immagini.

Valutazione del patrimonio analogico

A partire dall'aprile 2018 la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana aveva cominciato ad esercitare nei confronti del patrimonio documentario Alinari un'intensa attività di vigilanza e tutela che può essere delineata in tre differenti percorsi di intervento:

1. attività di consulenza a supporto dell'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale a carico di ██████████ bloccato alla frontiera nazionale con materiale fotografico di proprietà di Alinari IDEA destinato al mercato estero e privo di autorizzazione ministeriale³⁶⁰;
2. due proposte di cessione alla Stato di beni culturali fotografici ai fini della quantificazione del credito d'imposta (ex art. 7, legge 2 agosto 1982, n. 512) avanzate da Alinari IDEA e Fratelli Alinari Fondazione per la storia della fotografia³⁶¹;
3. collaborazione con Regione Toscana per l'elaborazione di un parere tecnico in vista dell'acquisizione del patrimonio documentario e strumentale di Alinari IDEA.

³⁵⁸ Qui è riportata la descrizione delle registrazioni così come rilevata dalla relazione SIB, p. 23. Per il dettaglio sul portafoglio dei marchi e dei nomi a dominio la relazione rimanda agli allegati 4 e 5 di cui però non è stato possibile ottenere una copia ai fini del presente studio.

³⁵⁹ Va sottolineata l'assenza di protezione in paesi come Regno Unito, Canada, Australia, Cina, Corea, India, Australia, nonché nei paesi centroamericani e sudamericani.

³⁶⁰ L'autorizzazione all'uscita definitiva dal territorio della Repubblica italiana è necessaria ai sensi dell'art. 65, comma 3, lettera c) del d. lgs. 42/2004 anche per beni non dichiarati (art. 11, comma c, lett. f).

³⁶¹ Il patrimonio di Alinari IDEA coinvolto in questo procedimento è stato poi ricompreso nelle attività di cessione a Regione Toscana. Il patrimonio di Fratelli Alinari Fondazione per la storia della fotografia non è collegato a quello della società Fratelli Alinari IDEA S.p.A.

In questa sede ci soffermeremo unicamente sul punto 3, in ragione del suo rilievo con riferimento al tema oggetto della presente trattazione, riportando le conclusioni a cui è giunta la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana nell'ambito delle attività di consulenza per Regione Toscana.

La società Alinari IDEA in data 20 giugno 2018 aveva proposto la cessione del suo patrimonio documentario e strumentale per un valore 40.000.000 euro più IVA. Una somma di gran lunga inferiore rispetto alle stime che dello stesso patrimonio erano state fatte negli anni precedenti e in particolare negli anni 2000-2001 e 2008-2009³⁶². La valutazione del 2008 riportava addirittura un valore di euro 136.815.477,00³⁶³: in quegli anni il patrimonio Alinari aveva raggiunto l'apice della sua importanza a livello internazionale anche per la consistenza e l'organicità delle sue raccolte. Tuttavia, a partire dal 2010 il patrimonio era stato soggetto a ripetute vendite di pezzi singoli e di lotti di fotografie, e si era determinato uno smembramento della raccolta originaria con il conseguente impoverimento dell'archivio Alinari dal punto di vista socio-culturale. Per tali ragioni la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana non ha giudicato congruo il valore di 40.000.000 di euro (pari a circa un terzo del valore stimato nel 2008).

Nell'ambito del procedimento penale di cui si è detto in premessa, l'autorità giudiziaria aveva richiesto alla Soprintendenza archivistica e bibliografica (SAB) della Toscana un monitoraggio delle attività di vendita effettuate dalla gestione De Polo negli ultimi anni. Le verifiche, per quanto parziali, avevano fatto emergere alcuni aspetti rilevanti. In particolare si è registrata l'assenza di attenzione nei confronti del vincolo collezionistico, alterato a favore di un criterio di scelta basato sulle tipologie (come ad esempio i dagherrotipi) oppure sugli autori (all'interno delle collezioni organiche risultavano vendute le stampe di fotografi illustri o particolarmente richiesti dal mercato). Gli smembramenti del patrimonio a fini di vendita non avevano inciso soltanto a livello quantitativo, ma avevano determinato soprattutto un abbassamento della qualità delle raccolte. Con la perizia del 14 agosto 2018, la SAB Toscana suggeriva pertanto a Regione Toscana di verificare l'integrità del patrimonio offerto in cessione. In particolare venivano segnalati specifici fondi fotografici sui quali approfondire la conoscenza in termini quantitativi.

³⁶² La Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana nel Parere di congruità emesso il 14 agosto 2018 ricostruisce la storia delle valutazioni sulla base della documentazione inviata dalla stessa Alinari IDEA a Regione Toscana.

³⁶³ Il valore rilevato nel 2001 (140.370.561.900 Lire) era stato notevolmente incrementato nel 2008 per effetto dell'innalzamento che il prodotto fotografico aveva registrato sul mercato negli anni tra il 2001 e il 2008. Il valore del 2008 (136.815.477 euro), fornito dal prof. Italo Zannier nella perizia asseverata del 25 giugno 2008, teneva conto di una generale rivalutazione del patrimonio dovuta in particolare al passaggio dalla lira all'euro. Tale incremento di valore era giustificato inoltre dall'acquisizione in quegli anni di nuove e prestigiose collezioni fotografiche.

A solo un mese di distanza, il 14 settembre 2018, la SAB Toscana ha emesso un parere integrativo per confermare quanto già rilevato nel precedente *Parere di congruità* ed aggiungere alcuni elementi nuovi. In particolare, risultava da poco avviato il procedimento di dichiarazione di interesse storico³⁶⁴ sull'intero patrimonio materiale di Alinari IDEA e questo avrebbe sicuramente comportato un abbassamento del prezzo di mercato. Infine, la SAB Toscana suggeriva un acquisto del bene ad un costo non superiore a 10/12 milioni di euro, considerato che la voce dell'ultimo bilancio societario dichiarato dalla Alinari IDEA per l'archivio fotografico era pari a euro 8.670.000,00. La congruità del prezzo indicato dalla SAB Toscana è stata confermata dalla successiva relazione dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) e dalla relazione congiunta dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (ICRCPAL) e dell'Istituto centrale per la grafica³⁶⁵.

Valutazione del patrimonio digitale

La stima economica del patrimonio immateriale di proprietà della Alinari IDEA è stata affidata alla Società italiana brevetti (SIB) che ha effettuato una verifica di congruità economica sulle categorie di beni riportati ai punti c), d) ed e) dell'art. 55, comma 2 della L.R. 65/2019, ovvero:

- c) l'archivio digitale, con relative banche dati, sistemi di gestione e di stoccaggio;
- d) i marchi;
- e) i diritti d'uso delle immagini in qualsiasi formato riprodotte.


Per la valutazione di questi beni si è ritenuta adeguata l'applicazione di un criterio basato sul flusso dei redditi derivanti dallo sfruttamento commerciale in un'ottica di mercato (*income-based method*)³⁶⁶. Per il software e la banca dati delle immagini, l'analisi del flusso di redditi

³⁶⁴ Come già ricordato, il procedimento si chiuderà con il provvedimento di dichiarazione del 10 dicembre 2018, n. 17 relativo all'archivio Alinari, e con il provvedimento di dichiarazione del 12 luglio 2019, n. 11 relativo alla Stamperia d'arte.

³⁶⁵ Le relazioni furono trasmesse a Regione Toscana il 6 giugno 2019 dalla Direzione generale Educazione e ricerca.

³⁶⁶ La valutazione ha analizzato diverse possibilità anche sulla base delle indicazioni fornite dallo European Intellectual Property Right (IPR) Helpdesk, un progetto promosso e gestito dalla Commissione Europea. In particolare, con riferimento alla valutazione della proprietà intellettuale, il documento *Fact sheet. Intellectual Property Valuation* individua sommariamente: il metodo basato sui costi (*cost-based method*); il metodo basato su valori comparabili di mercato (*market-based method*); il metodo basato sul flusso di reddito (*income-based method*); il metodo basato sulle opzioni e opportunità di investimento (*option-based method*); il metodo qualitativo (*qualitative approach*). Il documento non è più disponibile sul sito dello European IPR Helpdesk poiché superato da successive schede informative di tipo specialistico. Si veda European IPR Helpdesk, *Fact sheet. Intellectual Property Valuation*, June 2015, p. 7-8, <<https://docplayer.net/20915548-Fact-sheet-intellectual-property-valuation.html>>. Solo i primi tre metodi sono stati ritenuti applicabili al caso Alinari. Tuttavia, i primi due sono risultati di fatto inutilizzabili: il primo (basato sui costi storici), a causa delle numerose difficoltà legate al recupero dei dati storici e al loro adeguamento al valore attuale di mercato; il secondo (basato sulla comparazione), a causa della mancata conoscenza di transazioni simili sul mercato.

è stata condotta attraverso il metodo Constructive Cost Model (Co.Co.Mo.)³⁶⁷. Per quanto riguarda i marchi e i diritti d'uso delle immagini sono stati considerati sia i costi di registrazione dei marchi e dei domini di Alinari IDEA, sia il valore di mercato.




Il software




³⁶⁷ Il Co.Co.Mo. è un modello di stima dei costi per lo sviluppo del software basato sull'analisi statistica di parametri fondamentali relativi a progetti di sviluppo del software già realizzati. Il modello è stato sviluppato da Barry W. Boehm alla fine degli anni Settanta e presentato in maniera organica nel libro: Barry W. Boehm, *Software Engineering Economics*, Prentice Hall, 1981.

³⁶⁸ Un mese-uomo corrisponde in media a 160 ore per mese.




La banca dati delle immagini digitalizzate



³⁶⁹ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, art. 14.

³⁷⁰ Il metodo consente di calcolare i futuri ricavi che una royalty può portare al fatturato, attualizzati attraverso un opportuno tasso e mitigati dall'applicazione di un tasso di rischio crescente. Si veda Roberto Moro Visconti, *I beni immateriali: valutazione e merito creditizio* cit., p. 58.

³⁷¹ Il metodo DCF consiste nell'attualizzazione dei flussi, opportunamente scontati anno per anno. Si veda Roberto Moro Visconti, *I beni immateriali: valutazione e merito creditizio* cit., p. 183.





Tab. 22 – Valore della banca dati Alinari attraverso il metodo delle royalty



Fonte: Società italiana brevetti, *Valutazione dei beni di cui alla Legge Regionale Toscana n.65/2019, art. 55.2, lett. c, d), e)*, p. 21.



Tab. 23 – Valore della banca dati attraverso il costo medio ponderato

Fonte: Società italiana brevetti, *Valutazione dei beni di cui alla Legge Regionale Toscana n.65/2019, art. 55.2, lett. c, d), e)*, p. 21.



I marchi e i domini



Tab. 24 – Valore stimato per marchi e domini Alinari



Fonte: Società italiana brevetti, *Valutazione dei beni di cui alla Legge Regionale Toscana n.65/2019, art. 55.2, lett. c, d), e)*, p. 21.



Altri diritti



³⁸³ La legge 22 aprile 1941, n. 633 (cosiddetta *Legge sul diritto d'autore*) disciplina la materia distinguendo tre tipologie di fotografie: le opere fotografiche (o fotografie d'autore), di cui all'art. 2; le fotografie semplici, di cui all'art. 87, co. 1; le riproduzioni fotografiche, di cui all'art. 87, co. 2. Per quanto riguarda le prime, l'art. 32-bis dispone che «[i] diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore». Per quanto riguarda le seconde, occorre fare riferimento ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore e in particolare all'art. 92, che dispone: «[i]l diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia». Infine, le riproduzioni fotografiche, cioè «le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili», non sono protette né dal diritto d'autore né dai diritti connessi (benché la loro riproduzione possa essere vietata da norme diverse, come ad esempio quella sulla privacy).

Tab. 25 – Stima del patrimonio immateriale di Alinari IDEA

Software 71.000	Banca dati 781.799	Marchi 150.299	Altri diritti 78.180	Totale arrotondato (senza IVA) Euro 1.081.000,00
--------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	--

4.4 Gli strumenti di monitoraggio statistico per gli archivi digitali

Alla base di questo studio è radicato il convincimento che lo sviluppo di una cultura valutativa di tipo quali-quantitativo garantisca una migliore riconoscibilità sociale degli archivi, incidendo favorevolmente sui processi politici che determinano la distribuzione di risorse economiche a livello nazionale. Il costante monitoraggio degli istituti e dei patrimoni consente difatti di migliorare la qualità dei servizi svolti a beneficio delle comunità di utenti e garantisce la produzione di serie storiche di dati aggiornati che attestino l'enorme lavoro svolto dagli archivi per garantire un accesso democratico alle fonti, contribuendo inoltre alla formazione del cittadino anche attraverso l'innalzamento della qualità scientifica della ricerca storica.

Il capitolo precedente ha tracciato un quadro dello stato dell'arte sulle statistiche per gli archivi e ha evidenziato alcuni possibili scenari che potrebbero derivare dal potenziamento dell'attività statistica nazionale sugli istituti archivistici, anche sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi anni da istituti affini, come le biblioteche³⁸⁶. In questa sede anticipiamo alcune considerazioni sulla rilevazione statistica riferita anche ai patrimoni digitali, che svolgeremo più distesamente nel capitolo seguente.

Come già notato³⁸⁷, il SISTAN rileva unicamente i dati riferiti agli Archivi di Stato italiani e non considera invece tutti gli altri istituti archivistici che sono coinvolti dall'azione di tutela statale e che costituiscono l'infrastruttura culturale del paese (si pensi in particolare agli archivi vigilati dalle Soprintendenze archivistiche regionali³⁸⁸). Comunque, pur rimanendo nello stretto ambito degli Archivi di Stato, le statistiche ufficiali non restituiscono alcuni aspetti molto importanti che qualificano l'attività di fruizione degli archivi, ovvero non rilevano le consultazioni effettuate da remoto del materiale digitalizzato che già da tempo, in forme più o meno avanzate, gli istituti mettono a disposizione degli utenti e che riguardano le pagine web degli istituti, gli strumenti di ricerca pubblicati in rete, le banche dati, gli oggetti digitali, fino alle più aggiornate strategie di pubblicazione dei dati, come le teche digitali e le digital library³⁸⁹. La Rete garantisce nuove forme di accesso al patrimonio digitale, ma questo obbliga gli istituti ad un ripensamento dei servizi, anche attraverso una migliore conoscenza degli utenti e delle loro abitudini di ricerca. In questo senso le rilevazioni statistiche possono sostenere le attività di programmazione degli istituti, per comprendere le esigenze di accesso e offrire servizi sempre più vicini all'utente e in generale al cittadino.

Da questo punto di vista, un'esperienza significativa è stata quella promossa dall'Istituto centrale per gli Archivi (ICAR) per la realizzazione di due indagini qualitative – svolte rispettivamente nel 2012 e nel 2015 – mirate a valutare il gradimento dei sistemi

³⁸⁶ Si vedano i capp. 4.3 e 4.4.

³⁸⁷ *Ivi*.

³⁸⁸ Attualmente vi sono 14 Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e 3 Soprintendenze archivistiche delle Regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) che svolgono un'azione di tutela nei confronti degli archivi degli enti pubblici non statali e degli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 42/2004.

³⁸⁹ Il termine *teca digitale* indica «un sistema in grado di acquisire, organizzare e archiviare risorse digitali multimediali e i relativi metadati gestionali». La *digital library* rappresenta invece «una struttura unica e coerente, in cui le risorse digitali sono messe in relazione fra loro in base all'ambito di appartenenza (biblioteche, archivi, musei), alla tipologia di formati (es. immagini, testo, audio, ecc.) e alla natura degli oggetti digitali (digitali nativi o risultati di campagne di digitalizzazione). Questa declinazione di *digital library* supera il concetto di “teca digitale”, visto come un aggregatore di risorse, per abbracciare quello di ecosistema governato da relazioni semantiche, cross-disciplinari, interscambio e relazioni, sia fra le risorse stesse, sia fra le risorse e gli utenti finali». Si vedano le voci corrispondenti in: *Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale cit.*, p. 53-54, 60.

informativi curati dall'Amministrazione archivistica. L'iniziativa era volta inoltre a tracciare il profilo dell'utenza da remoto, al fine di conoscerne la composizione, le abitudini di ricerca, le aspettative e il livello di soddisfazione³⁹⁰. Le due esperienze non hanno riscontrato una grande partecipazione: pochissimi sono stati infatti i questionari compilati, se confrontati ad esempio con il numero totale degli utenti che frequentano ogni anno le sale di studio degli archivi di Stato³⁹¹. Tuttavia, l'esperienza di indagine ha consentito di trarre alcune importanti riflessioni in particolare con riferimento all'età e alla professione svolta, nonché alle motivazioni che spingono alla consultazione dei sistemi informativi. Questi dati, se rilevati in maniera coerente e sistematica, insieme ad altre rilevazioni specificamente riservate ai servizi da remoto e ai patrimoni digitali, consentono non solo di abbracciare un'utenza sempre più numerosa, ma anche di conoscere e soddisfare bisogni informativi nuovi³⁹².

Le rilevazioni sistematiche consentono inoltre di comunicare verso l'esterno il rendimento degli istituti per gli aspetti che riguardano i servizi digitali: l'accesso alle risorse da remoto è libero e consente all'utente di orientare la propria ricerca senza l'ausilio dell'archivista. Tuttavia, la pubblicazione dei dati richiede un impegnativo lavoro scientifico svolto dagli Archivi di Stato a beneficio della pubblica fruizione (riordinamento, descrizione, digitalizzazione, editing e pubblicazione dei contenuti), che rischia di rimanere sommerso in assenza di numeri che restituiscano gli accessi da parte dell'utenza³⁹³. La disponibilità da remoto di strumenti di ricerca può certamente facilitare il ricercatore nel recupero

³⁹⁰ Il monitoraggio ha riguardato il Sistema archivistico nazionale, il Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani, il Sistema informativo unificato delle soprintendenze archivistiche (SIUSA), il Sistema informativo degli Archivi di Stato (SIAS), gli archivi per la ricerca anagrafica (Antenati), il portale degli archivi degli architetti, gli Archivi della psichiatria in Italia Imprese (Carte da legare), il Portale degli archivi d'impresa, il portale della Rete degli archivi per non dimenticare, il portale degli Archivi della moda, il Portale degli archivi della musica, il portale Territori e cartografia storica, il Portale Verdi on line.

³⁹¹ Nel primo caso il questionario è stato diffuso in rete dal 4 ottobre al 7 novembre 2012 ed è stato compilato da 590 utenti. La seconda indagine ha riguardato il periodo tra il 16 novembre 2015 e il 16 gennaio 2016: il questionario è stato inserito nelle home page del SAN e dei Portali tematici ed è stato inviato a tutti gli indirizzi della Newsletter del SAN, delle mailing list degli archivisti (Archivi 23), dei bibliotecari (AIB-Cur), degli storici medievalisti (Reti medievali), moderni (Sisem) e contemporaneisti (Sisco), rilevando 581 risposte in italiano e 15 in inglese. Per un'analisi puntuale dei risultati dell'iniziativa ma anche delle criticità legate alle modalità di rilevazione si veda Antonella Mulè, *Molte domande e poche risposte dalla prima indagine sui siti web dell'amministrazione archivistica*, in: *Il patrimonio culturale in Rete. Atti della giornata di studi Trieste, 14 dicembre 2012*, a cura di Cristina Cocever, Trieste, EUT, 2013; Ead., *Da un'indagine tra gli utenti: linee di tendenza nella consultazione dei sistemi informativi archivistici*, intervento al Workshop *Comunicare gli archivi nell'era di Internet*, Roma, 16 marzo 2016, <<http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=206>>.

³⁹² Stefano Vitali, *Archivi in rete e utenti: quanto è cambiata la ricerca documentaria*, in: *The net: la rete come fonte e strumento di accesso alle fonti: atti del Convegno, Firenze, 25 febbraio 2016*, a cura di Andrea Becherucci – Francesca Capetta, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2017, p. 41-49. Sul monitoraggio degli accessi da remoto alle fonti archivistiche pubblicate dai sistemi informativi si veda inoltre Armando Antonelli, *Riflessioni intorno al progetto Una città per gli archivi*, in: *The net: la rete come fonte e strumento di accesso alle fonti cit.*, p. 73-86.

³⁹³ Alcuni istituti monitorano in via del tutto autonoma gli accessi alle proprie pagine web attraverso strumenti di rilevazione statistica on-line come Google Analytics oppure tramite specifiche applicazioni per la rilevazione, come Matomo e AWStats.

dell'informazione, favorendo poi la successiva visita all'istituto e la consultazione diretta delle carte presso le sale di studio. Diversamente, un utente soddisfatto dall'esito della ricerca in Rete farà registrare una presenza in meno tra le statistiche di sala di studio.

Questa prospettiva sembra però attenuata e in parte superata dalle recenti novità introdotte dal Piano nazionale di digitalizzazione (PND), in particolare alla luce di quelle che saranno le nuove possibilità di fruizione garantite agli utenti anche grazie alla costruzione di sale di studio virtuali che potranno garantire con maggiore precisione il tracciamento di accessi, utenti, ricerche, fondi e oggetti digitali consultati. E questo potrà riguardare non solo il patrimonio digitalizzato ma anche il patrimonio digitale nativo degli Archivi di Stato. Il PND mette difatti al centro dei propri obiettivi la fruibilità attraverso il potenziamento e l'implementazione dei sistemi tecnologici che consentiranno nuove forme di accesso al patrimonio³⁹⁴. In tale prospettiva potrà acquisire sempre maggior rilievo l'attività svolta dall'Ufficio statistica del Ministero della cultura che potrà così partecipare alla definizione delle nuove categorie di rilevazione statistica per il patrimonio storico digitale nell'ambito delle attività del SISTAN³⁹⁵.

La vera sfida per gli archivi resta tuttavia il monitoraggio dei patrimoni correnti e di deposito della pubblica amministrazione per disporre di informazioni costantemente aggiornate sulle nuove acquisizioni, con notevole beneficio per la programmazione della conservazione a lungo termine.

Nel 1983 l'Ufficio centrale per i beni archivistici (UCBA) aveva effettuato un'attività di censimento degli archivi di deposito dell'Amministrazione statale, con l'obiettivo di ottenere una ricognizione dei fondi archivistici presenti nei depositi degli uffici centrali e periferici dello Stato. Le operazioni miravano ad un generale miglioramento della gestione degli archivi di deposito ed erano propedeutiche alla compilazione di un piano generale di versamento e scarto della documentazione nei termini previsti dal DPR 1409/1963. La circolare UCBA 8 marzo 1983, n. 43 stabiliva che tali operazioni fossero svolte per iniziativa delle Commissioni di sorveglianza in accordo con i capi ufficio delle amministrazioni statali,

³⁹⁴ Si tratta dell'obiettivo previsto dalla Traiettorie 1 della Visione del piano. Si veda *Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale* cit., p. 13-23.

³⁹⁵ Il ruolo cruciale dell'Ufficio statistica è riconosciuto anche nella definizione della *data governance* interna al Ministero della cultura. Le *Linee guida per la redazione del piano di gestione dei dati (Data Management Plan)*, parte integrante della documentazione a supporto del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, indicano i ruoli e le responsabilità necessarie per la creazione di una struttura di *governance* interna agli istituti che devono affrontare le attività di produzione e gestione delle risorse digitali. Tali figure dovranno poi coordinarsi con gruppi e uffici di più alto livello, come il gruppo di lavoro Open Data, l'Ufficio giuridico-amministrativo e appunto l'Ufficio statistica. A quest'ultimo è riconosciuto un ruolo altamente strategico poiché dovrà scegliere le nuove tipologie di dataset da pubblicare. L'Ufficio statistico dovrà inoltre validare, dal punto di vista metodologico e statistico, i dati già pubblicati e le loro visualizzazioni. Si veda *Linee guida per la redazione del piano di gestione dei dati (Data Management Plan)*, p. 9-10.

attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro ai quali poteva prendere parte il personale di ruolo e non di ruolo degli archivi di Stato³⁹⁶.

La necessità di attivare forme stabili di rilevazione per gli archivi di deposito delle pubbliche amministrazioni era una condizione prevista anche dal già citato progetto Anagrafe³⁹⁷, promosso dall'Amministrazione archivistica negli anni Novanta. I finanziamenti dalla legge 84/1990 avevano consentito infatti la realizzazione di un Censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri a cura dell'Archivio centrale dello Stato. L'intervento, sebbene fosse legato a finanziamenti straordinari, era stato ideato come attività di carattere ordinario, dalla forte valenza istituzionale, poiché collegato alle funzioni proprie dell'amministrazione archivistica in materia di individuazione, conoscenza e controllo degli archivi di deposito³⁹⁸. In un'ottica di collaborazione tra le parti, il censimento aveva coinvolto non solo il personale tecnico-scientifico dell'Archivio centrale dello Stato, ma anche gli addetti agli archivi correnti e di deposito presso le amministrazioni interessate, con l'obiettivo di sensibilizzare le pubbliche amministrazioni sulle criticità relative alla conservazione permanente dei loro archivi. In questo senso, la fattiva collaborazione tra enti potrebbe sostenere anche oggi gli archivi correnti e in particolare la conservazione degli archivi nativi digitali³⁹⁹, sviluppando nuove forme di attenzione delle pubbliche amministrazioni nei confronti della conservazione permanente dei propri archivi.

A testimonianza del grande interesse che rivestono gli archivi correnti delle amministrazioni pubbliche anche a fini statistici, si segnala che nell'ambito del PSN 2014-2016 il SISTAN e il Coordinamento degli uffici di statistica delle Province Italiane (CUSPI) avevano promosso un Censimento degli archivi delle Province e delle Città metropolitane (codice identificativo SIS PRO-00002) finalizzato a censire le banche dati prodotte da uffici provinciali e relative alla gestione di specifici procedimenti amministrativi. Scopo dell'iniziativa era di valutare le potenzialità informative di quei dati e testarne l'utilizzabilità a fini statistici⁴⁰⁰. Per la raccolta e la diffusione integrata di tutti i metadati è stata utilizzata

³⁹⁶ Nel corso delle visite ispettive il personale archivistico era tenuto a rilevare la denominazione delle serie, l'indicazione esatta del numero dei pezzi, le date iniziali e terminali, i metri lineari che i pezzi sviluppavano sulla scaffalatura.

³⁹⁷ Si veda cap. 4.3.

³⁹⁸ Si veda Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, *Per la storiografia italiana del XXI secolo. Seminario sul progetto di censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri realizzato dall'Archivio centrale dello Stato Roma, 20 aprile 1995*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998, p. 64-69.

³⁹⁹ Nell'ambito delle attività di monitoraggio degli archivi correnti delle pubbliche amministrazioni, si pensi al ruolo cruciale dell'amministrazione archivistica, con particolare riferimento alle funzioni svolte dalle Commissioni di sorveglianza, che potrebbero costituire, se opportunamente rinnovate e rinforzate nelle proprie funzioni, un elemento di raccordo strategico per la pianificazione della conservazione a lungo termine.

⁴⁰⁰ L'ultima informazione disponibile dal sito dell'ISTAT fa riferimento ad una rilevazione di 3.440 banche dati di Province e Città Metropolitane riversate in DARCAP. ISTAT, *Censimento degli archivi delle Province*

un'applicazione web denominata Documentazione degli archivi delle amministrazioni pubbliche (DARCAP), sviluppata dagli uffici di statistica delle Province insieme all'ISTAT⁴⁰¹. A dispetto di quanto lasci intendere il titolo del progetto, il censimento non ha riguardato i complessi documentari prodotti dagli uffici provinciali (archivi correnti, di deposito e storici), eppure vale la pena ricordare che quell'esperienza statistica si realizzava in concomitanza con la riforma amministrativa del 2014 che aveva portato alla soppressione delle province italiane e la conseguente trasformazione dei territori in Città metropolitane e nei cosiddetti Enti territoriali di area vasta⁴⁰². A seguito di tale riforma, il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78⁴⁰³ aveva disposto che fosse adottato un adeguato piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province al fine di garantire la continuità della fruizione del servizio pubblico (art. 16 co. 1-quater). Cruciale si è rivelato in quel frangente il ruolo delle Soprintendenze archivistiche competenti su territorio regionale per garantire misure adeguate ad impedire la dispersione e lo smembramento dei patrimoni archivistici provinciali⁴⁰⁴.

Gli archivi delle istituzioni pubbliche forniscono informazioni indispensabili per la vita amministrativa del Paese e meritano un'attenzione maggiore anche nell'ambito dei procedimenti di rilevazione statistica permanente. La statistica ufficiale dispone di alcuni strumenti, già noti e consolidati, che potrebbero essere ampliati e potenziati attraverso l'inserimento di nuove voci di rilevazione relative agli archivi correnti, ai sistemi di gestione documentale e alla conservazione digitale. Gli archivi rivestono una funzione altamente strategica che ad oggi non emerge ancora in maniera adeguata a livello statistico, proprio per l'assenza di rilevazioni costanti che possano suggerire l'introduzione di specifici strumenti di valutazione. Un attento monitoraggio degli archivi delle istituzioni pubbliche, a partire già dalla fase della loro formazione, contribuisce al miglioramento della sostenibilità delle istituzioni stesse. Una corretta gestione documentale non solo garantisce il controllo dei

e delle Città metropolitane, <<https://www.istat.it/it/dodicesima-conferenza/programma/035-archivi-amministrativi>>. Si veda inoltre Giovanna d'Angiolini – Cinzia Viale, *Il censimento degli archivi amministrativi delle province e delle città metropolitane*, 19 dicembre 2014, <<https://www.sistan.it/fileadmin/Repository/censimento-archivi-amm.pdf>>.

⁴⁰¹ La piattaforma DARCAP era operativa già dal 2012, cioè prima della realizzazione del censimento, per raccogliere la modulistica amministrativa proveniente dai diversi uffici, la documentazione di istruttoria dei procedimenti, i risultati e le verifiche sui procedimenti stessi. Il progetto SIS PRO-00002 ha garantito una evoluzione del sistema attraverso la sistematizzazione delle attività di raccolta dei dati. Si vedano i risultati presentati da G. d'Angiolini e C. Viale nel corso della *12. Conferenza nazionale di statistica*, Roma, 24 giugno 2016, <<https://www.istat.it/it/dodicesima-conferenza/programma/035-archivi-amministrativi>>.

⁴⁰² Legge 7 aprile 2014, n. 56 *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni* (c.d. Legge Delrio).

⁴⁰³ Convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

⁴⁰⁴ Gemma Torre, *A critical point in the history of government archives: The case of Italian Provinces*, in: *Management of Government Archives in Italy*, IMT School for Advanced Studies, Lucca, PhD Program in Analysis and Management of Cultural Heritage XXX Cycle, 2017, cap. 1 par. 5.

procedimenti e lo snellimento delle procedure, così da incidere sui tempi e sulla qualità dei risultati, ma consente anche di assicurare certezza e trasparenza all'attività giuridico-amministrativa, poiché assicura il controllo della documentazione e dei procedimenti dalla fase di produzione fino alla conservazione. Una buona gestione documentale permette anche di pianificare la selezione e lo scarto della documentazione che non è destinata alla conservazione permanente: tali operazioni, che la normativa sottopone all'attività di vigilanza e sorveglianza dell'amministrazione archivistica, incidono enormemente sulla gestione delle risorse fisiche ed economiche degli enti, nonché sulla qualità delle fonti documentarie destinate alla ricerca storica. Non ultimo, la gestione documentale svolge una funzione indispensabile nei processi di digitalizzazione delle istituzioni pubbliche, poiché consente di costruire e gestire il patrimonio informativo in forma digitale nativa.

L'ISTAT pubblica con cadenza triennale il Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche (CENSIP)⁴⁰⁵, uno strumento di indagine che monitora le istituzioni pubbliche e le unità locali con lo scopo di verificarne l'anagrafe e aggiornare le informazioni a livello territoriale, attraverso la rilevazione delle singole unità locali presso cui operano le istituzioni. Uno degli obiettivi principali del censimento è incrementare il patrimonio informativo dalla pubblica amministrazione, al fine di approfondire la conoscenza delle strutture organizzative degli enti, la gestione ecosostenibile, l'adeguamento al processo di armonizzazione contabile, lo stato della digitalizzazione e della sicurezza informatica della pubblica amministrazione. Il CENSIP è uno strumento di rilevazione flessibile che può essere periodicamente aggiornato in maniera condivisa con i diversi stakeholder al fine di acquisire informazioni su nuove tematiche ritenute di interesse per il settore.

Nell'ambito delle attività sperimentali di questo dottorato si è deciso di sottoporre all'attenzione di ISTAT una proposta di integrazione per il prossimo modello di rilevazione CENSIP, in particolare con riferimento alla scheda di censimento "Modello Unità Istituzionali", utilizzato per l'anno 2021, al fine di rilevare l'attenzione che le istituzioni pubbliche destinano ai propri archivi, intesi sia come servizio trasversale indispensabile al funzionamento di tutti gli uffici (cioè come strutture funzionalmente dedicate alla gestione documentale dell'ente), sia come servizio specifico attraverso cui garantire l'accesso democratico alla documentazione prodotta dall'ente. La proposta è illustrata nel successivo capitolo 6.

⁴⁰⁵ La rilevazione ha carattere censuario ed è prevista dalla legge del 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 227 a 237, che ha indetto e finanziato i censimenti permanenti. Si veda ISTAT, *Censimenti permanenti delle unità economiche. Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche*, <<https://www.istat.it/it/archivio/216271>>.

4.5 Il valore dei dati digitali: mercato vs patrimonio informativo pubblico

I dati digitali sono alla base dell'intero processo di digitalizzazione dell'informazione. Negli ultimi vent'anni, le informazioni digitali hanno garantito una progressiva efficienza del flusso dei dati, aumentando in maniera considerevole la possibilità di classificazione, uso, riuso, aggregazione ed elaborazione delle informazioni, non solo da parte degli utenti della Rete, ma anche grazie ai processi di apprendimento automatico tra dispositivi (con il cosiddetto *machine learning*). Il valore economico dei dati digitali non rientra nello stretto ambito di indagine di questo studio, ma si ritiene necessario affrontare il tema, seppure in maniera marginale, per evidenziare l'impatto e le ricadute positive in termini economici che sono generate dai dati delle pubbliche amministrazioni ovvero dal patrimonio informativo pubblico nel cui ambito ricadono anche i dati derivanti dai processi di digitalizzazione del patrimonio culturale.

I dati digitali costituiscono a tutti gli effetti un patrimonio conoscitivo immenso che può generare notevoli economie non solo in ambito commerciale, industriale, culturale e scientifico, ma anche sociale e politico⁴⁰⁶. Tuttavia, i dati non sono accessibili a tutti allo stesso modo. Spesso l'uso dei dati è condizionato dalle possibilità di cui le aziende, le pubbliche amministrazioni, le comunità e i singoli individui, dispongono in termini di strumenti tecnologici, risorse economiche e competenze. Questo fenomeno, chiamato comunemente *data divide* può essere causa di forti squilibri economici e sociali⁴⁰⁷. Nell'ultimo decennio le grosse organizzazioni private hanno potuto sfruttare i dati digitali per ottenere enormi vantaggi commerciali. Esse hanno agito sul mercato, trasformando in prodotti finiti le informazioni fornite dagli utenti e monetizzando servizi apparentemente

⁴⁰⁶ Nel 2011 la vice-presidente della Commissione europea Neelie Kroes — riprendendo una fortunata espressione lanciata nel 2006 dal matematico e *data scientist* britannico Clive Humby — ha definito la conoscenza il «nuovo petrolio». La Commissione europea sosteneva difatti che il pieno accesso ai dati fosse un elemento essenziale di condivisione, in grado di fungere da motore della scienza, dell'innovazione e in generale dello sviluppo economico dei paesi membri. Laurent Nicolas, *Neelie Kroes: l'informazione è il nuovo petrolio*, «Eurobull», 5 gennaio 2012, <<https://www.thenewfederalist.eu/Neelie-Kroes-l-informazione-e-il-nuovo-petrolio,04733?lang=fr>>.

⁴⁰⁷ «Con il diffondersi dei dati digitali, si intende con *data divide* la relazione asimmetrica tra coloro che nel settore pubblico e soprattutto nel settore privato raccolgono, archiviano e analizzano grandi quantità di dati e la vastissima comunità di persone e comunità che vorrebbe poter utilizzare in maniera estesa i dati nella propria vita personale, ma non vi riesce [...] La forma più critica di “big data divide” è nella asimmetria tra i dati di profilazione disponibili ai grandi operatori privati mondiali, come Facebook e Google, e coloro che forniscono i dati, cioè tutti noi, che in questo scambio non riceviamo nessun vantaggio. Questi dati permettono ai grandi operatori di fare enormi guadagni con la pubblicità, che può essere fornita agli utenti in modo mirato, basandosi sulle loro preferenze». Carlo Batini, *I dati sono una finestra sul mondo*, in: *Enciclopedia dei dati digitali*, Vol. 1, 2021, <<https://boa.unimib.it/handle/10281/301758>>, p. 134-135.

gratuiti. L'approccio delle amministrazioni pubbliche ai dati è stato invece più lento, non tanto per la mancanza di tecnologie, quanto piuttosto per una notevole carenza di cultura, di alfabetizzazione e di competenze sui dati⁴⁰⁸.

Alla luce di queste considerazioni, è naturale chiedersi quale sia il valore economico di un dato, ma stabilirlo a monte del processo produttivo è un'operazione molto complessa, costosa e forse poco realistica. Esistono tuttavia degli indicatori che incidono sul valore del dato, come la precisione, la completezza, l'aggiornamento e la coerenza. Al contrario, altri indicatori possono ridurre il valore, ad esempio il consenso, poiché l'assenza di consenso da parte del titolare determina un valore del dato pari a zero. A seconda delle finalità perseguite e degli indicatori applicati, il valore delle misurazioni può cambiare o assumere un valore più o meno rilevante a distanza di tempo. Non esistono metodi ufficialmente riconosciuti per la valutazione economica dei dati: è un problema che rappresenta ancora una grande sfida per le organizzazioni, le autorità di regolamentazione e le autorità fiscali. È possibile assumere con i dati gli approcci di misurazione tipicamente utilizzati nella valutazione di qualsiasi *asset*, basati sul valore di mercato, sulla valutazione dei costi sostenuti o sui flussi di reddito. Allo stato attuale, quest'ultimo è il metodo ritenuto più affidabile per i dati⁴⁰⁹. Proprio dal concetto di produzione di reddito deriva una soluzione, sostenuta da molti governi nazionali, che consente di attribuire ai dati un valore che possa garantire dei ritorni per la collettività: la tassazione delle attività *data driven*⁴¹⁰. Una misurazione del valore economico dei dati può essere effettuata quindi sulla base del reddito derivante dal suo utilizzo. Numerose trattative sono state avviate in ambito OCSE per individuare un modello comune di *digital services tax* (DST)⁴¹¹ con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle aziende europee, tuttavia la resistenza opposta dagli Stati Uniti ha spinto molti Paesi europei a

⁴⁰⁸ A solo titolo di esempio di pensi che Splunk, una tra le più influenti società americane di sviluppo tecnologico, ha commissionato a WPI Economics uno studio sullo stato di avanzamento nei maggiori paesi europei e si è impegnata a donare oltre 100 milioni di dollari in licenze software, formazione e supporto a organizzazioni senza scopo di lucro e istituzioni educative in tutto il mondo per promuovere l'alfabetizzazione e l'azione dei dati. *The Data Divide Is Real, And Could Be Highly Destabilizing*, «Forbes», 1° marzo 2022, <<https://www.forbes.com/sites/splunk/2022/03/01/the-data-divide-is-real-and-could-be-highly-destabilizing/?sh=1ef454b71174>>, WPI Economics, *From data divide to data dividend. Harnessing the benefits of government data to solve societal challenges*, November 2022, <https://www.splunk.com/en_us/pdfs/research-report/from-data-divide-to-data-dividend.pdf>.

⁴⁰⁹ PricewaterhouseCoopers, *Putting a value on data*, 2019, <<https://www.pwc.co.uk/data-analytics/documents/putting-value-on-data.pdf>>.

⁴¹⁰ Per approfondire il tema del valore economico dei dati in un'ottica di redistribuzione pubblica delle ricchezze si veda Roberto De Vita, *Data value. Il valore dei dati tra privatizzazione e bene pubblico*, «Notiziario. Periodico di informazione e cultura giuridico-economica e professionale della Scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza», 56 (2020), n. 4, p. 525-537.

⁴¹¹ Per una cronistoria delle operazioni in materia di tassazione del digitale nell'ambito dell'Unione europea, si veda <<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/digital-taxation/>>.

individuare una soluzione autonoma⁴¹². In Italia l'imposta sui servizi digitali è stata introdotta con la legge finanziaria del 2019⁴¹³: ai sensi dell'art. 1, comma 36 sono soggetti al pagamento della *digital tax* «i soggetti esercenti di attività d'impresa che, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali [...] realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro nel territorio dello Stato».

Un approccio alternativo allo sfruttamento monopolistico dei dati è quello proposto dagli *open data*, ovvero quei «dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli con lo stesso tipo di licenza con cui sono stati originariamente rilasciati»⁴¹⁴.

Si tratta di dati liberamente accessibili per la comunità e per i singoli individui in adesione alla definizione che ne dà il Codice dell'amministrazione digitale⁴¹⁵. In pratica rispondono a tre requisiti fondamentali⁴¹⁶:

- un requisito giuridico in base al quale il dato è disponibile poiché sussiste una licenza che ne consente l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;
- un requisito tecnologico che rende il dato accessibile attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, poiché rilasciato in formato aperto, cioè documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici che sono necessari per la sua fruizione;
- un requisito economico che garantisce al dato un uso gratuito oppure soggetto ai costi marginali sostenuti per la sua riproduzione, messa a disposizione e divulgazione.

⁴¹² Le ipotesi di tassazioni infatti incidono significativamente sui bilanci di multinazionali dell'IT basati negli Stati Uniti: si tratta di Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, spesso individuati complessivamente con l'acronimo GAFAM.

⁴¹³ Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 35-50.

⁴¹⁴ Open Knowledge Foundation, *Open data handbook*, <<https://opendatahandbook.org/guide/it/what-is-open-data/>>.

⁴¹⁵ D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lett. 1-ter: «dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».

⁴¹⁶ Analogamente anche le *Linee guida per la redazione del piano di gestione dei dati* cit., p. 35-36.

A partire dal 2012 nell'ordinamento italiano è stato introdotto il principio dell'*open data by default*⁴¹⁷ in base al quale tutti i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni devono essere pubblicati in formato aperto ad eccezione dei dati esclusi dall'accesso in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali o in ragione di altre disposizioni normative⁴¹⁸. Altri importanti cambiamenti normativi sono intervenuti con il recepimento della direttiva europea 2019/1024 in materia di apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (cosiddetta Direttiva PSI, da *Public Sector Information*)⁴¹⁹, che abroga la direttiva 2003/98/CE introducendo significative novità in tema di riutilizzo dei dati aperti della pubblica amministrazione, anche grazie alle maggiori possibilità di applicazione al mercato europeo. Obiettivo della norma è difatti riuscire a sfruttare il potenziale dell'informazione del settore pubblico a pieno vantaggio dell'economia e della società dei paesi membri. Ciò è possibile solo garantendo un accesso tempestivo a dati di qualità e mediante mezzi tecnici adeguati, al fine di incrementare l'offerta dei dati provenienti non solo dalle pubbliche amministrazioni, ma anche da imprese e organizzazioni che svolgono e che finanziano attività di ricerca.

Il valore dei dati digitali non consiste prioritariamente nel flusso di denaro che esso può garantire all'amministrazione che lo ha prodotto⁴²⁰. Si ritiene infatti che molti di più siano i vantaggi socioeconomici derivanti dall'apertura e dal riutilizzo delle informazioni nel

⁴¹⁷ Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, modifica l'art. 52 del Codice dell'amministrazione digitale, stabilendo (comma 2) che: «I dati e i documenti che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 [NdA: sommariamente, le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico] pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza [standard per il riutilizzo], si intendono rilasciati come dati di tipo aperto [...], ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali [...]».

⁴¹⁸ Ad esempio, sono soggetti a limitazioni i dati coperti da segreto di Stato, le opere d'ingegno coperte dal diritto d'autore e i dati personali per i quali trovino applicazione le norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003). Le esclusioni e le norme di salvaguardia sono riportate agli artt. 3 e 4 del d. lgs. 36/2006. Per le riproduzioni digitali dei beni culturali, la pubblicazione in formato aperto è limitata dalle prescrizioni dell'art. 107 e 108 del Codice dei beni culturali, dove si prevede la corresponsione di un canone per i riusi commerciali; il Codice non limita invece la pubblicazione in formato aperto dei dati descrittivi del patrimonio culturale. Per un approfondimento sul tema si rimanda alle *Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni di beni culturali in ambiente digitale*. Release v1.0-giugno-2022, 22 novembre 2022, <<https://docs.italia.it/italia/icdp/icdp-pnd-circolazione-riuso-docs/it/v1.0-giugno-2022/index.html>>.

⁴¹⁹ La Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico è stata recepita in Italia con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 200.

⁴²⁰ «Le dimensioni del mercato dei dati aperti sono stimate in 184 miliardi di euro e secondo le previsioni raggiungeranno un valore compreso tra 199,51 e 334,21 miliardi di euro nel 2025». Commissione europea, *Impatto dei dati aperti*, <<https://data.europa.eu/it/pubblicazioni/open-data-impact>>. Nel 2020 il Portale europeo dei dati ha pubblicato un nuovo rapporto sul valore economico dei dati aperti (il precedente era del 2015) per esaminare il valore creato dal settore dei dati in Europa. Il rapporto esamina e quantifica i guadagni resi possibili dai dati aperti, in termini di efficienza, potenziali vite salvate, tempo risparmiato, benefici per l'ambiente e miglioramenti dei servizi linguistici, nonché i potenziali risparmi in termini di costi. Si veda: European Data Portal, *The Economic Impact of Open Data. Opportunities for value creation in Europe*, 2020. <<https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf>>.

settore pubblico: i dati aperti possono contribuire a migliorare l'assunzione di responsabilità e la trasparenza nella pubblica amministrazione, ma possono costituire soprattutto il fondamento di servizi e prodotti innovativi, che diano un valore aggiunto alla collettività, in grado di promuovere l'economia attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro e incoraggiando gli investimenti nei settori basati su un utilizzo intensivo di dati⁴²¹. L'apertura dei dati pubblici a fini di riutilizzo consente infine di contrastare la diffusione di nuove forme di accordi di esclusiva con i giganti delle piattaforme commerciali, garantendo maggiore equità nella distribuzione della conoscenza e delle risorse economiche disponibili.

In linea con la Direttiva europea PSI e con l'intera strategia europea dei dati⁴²², il *Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023* ridefinisce la nuova governance dei dati per l'Italia e qualifica i dati pubblici come un bene comune: «il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile»⁴²³.

Con riferimento al riutilizzo, l'art. 7 del d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36⁴²⁴ dispone che i dati pubblici siano resi disponibili gratuitamente, «fatta salva la possibilità di recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato». Le pubbliche amministrazioni possono applicare delle tariffe nei casi previsti dalla norma, dandone pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e verificabilità. L'applicazione del metodo dei costi marginali è definita nella Comunicazione della Commissione 2014/C - 240/01 ed eventuali tariffazioni sono disposte nell'ambito di ciascun paese membro.

Per quanto riguarda l'Italia, l'art. 50 del Codice dell'amministrazione digitale dispone che la condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali debba

⁴²¹ Si veda: Comunicazione della commissione europea 2014/C - 240/01 del 24/07/2014, *Orientamenti sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti*.

⁴²² «Creating a single market for data will allow it to flow freely within the EU and across sectors for the benefit of businesses, researchers and public administrations». European Commission, *European data strategy*, <https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en>.

⁴²³ Agenzia per l'Italia Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, *Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione*. Aggiornamento 2021-2023, ottobre 2021, <https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/pianotriennaleinformaticapa2021-2023.pdf>, p. 6.

⁴²⁴ Legge di attuazione della direttiva 2003/98/CE, poi abrogata dalla direttiva UE 2019/1024, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. La direttiva UE 2019/1024 è la terza direttiva PSI dopo la direttiva 2003/98/CE e la direttiva 2013/37/UE. La direttiva del 2013 aveva esteso per la prima volta le disposizioni di tariffazione alle istituzioni culturali quali biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi.

effettuarsi a titolo gratuito salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive. Tuttavia, sono previsti alcuni casi specifici⁴²⁵ per i quali è possibile determinare tariffe anche superiori ai costi marginali: per le biblioteche, i musei e gli archivi; per le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico; per le imprese pubbliche⁴²⁶.

I dati del patrimonio culturale sono patrimonio informativo pubblico e rientrano pienamente in questa prospettiva di diffusione in particolare se riferiti⁴²⁷:

- ai dati descrittivi del patrimonio culturale contenuti nei cataloghi e nelle banche dati nazionali e territoriali;
- ai dati prodotti nell’ambito dell’attività istituzionale del Ministero della cultura e degli istituti culturali;
- ai contenuti culturali prodotti nelle attività di valorizzazione, laddove compatibili con la disciplina del diritto d’autore.

I dati aperti prodotti dagli istituti della cultura aderiscono inoltre ai principi FAIR⁴²⁸ e sono pertanto ricercabili, accessibili, interoperabili e riusabili a piena garanzia della loro totale disponibilità alla divulgazione.

Il Ministero della cultura, nell’ambito del Piano nazionale di digitalizzazione, supporta la strategia nazionale ed europea di governance dei dati aperti e nella medesima prospettiva dispone che i propri istituti producano nel corso dei progetti di digitalizzazione il piano della gestione dei dati (*Data Management Plan – DMP*) con l’obiettivo di preservare la sicurezza dei dati digitali, dalla loro produzione fino alla pubblicazione.

⁴²⁵ Art. 7 del d. lgs. 36/2006.

⁴²⁶ Sono in corso di redazione da parte di AgID i criteri per la determinazione di tali tariffe, utili inoltre al rilascio della versione definitiva delle *Linee guida recanti regole tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e s.m.i.* relativo all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. Tali regole non influiscono con i criteri di tariffazione delle riproduzioni dei beni culturali, per i quali è necessario far riferimento alle *Linee guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni digitali dei beni culturali in ambiente digitale*.

⁴²⁷ Si fa qui riferimento alle categorie individuate nel Piano nazionale di digitalizzazione. *Piano nazionale di digitalizzazione cit.*, p. 37.

⁴²⁸ I principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable) sono riconosciuti a livello internazionale per la condivisione dei dati scientifici, per ottimizzare la riutilizzabilità dei dati e dei risultati della ricerca. Tali principi descrivono le caratteristiche che le risorse digitali debbono avere per essere usate e riutilizzate a fini scientifici, educativi e divulgativi, sia dalle persone sia dalle macchine che adottano processi automatizzati. Sono stati divulgati ufficialmente a partire dal 15 marzo 2016. Si veda: Mark D. Wilkinson – Michel Dumontier – Ijsbrand Jan Aalbersberg [et al.], *The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*, «Scientific data», 3 (2018), n. 18, <<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>>.

5. Una metodologia di calcolo per gli archivi italiani.

La sperimentazione sugli archivi di Stato

5.1 Introduzione

Gli archivi di Stato sono istituti deputati alla conservazione e alla gestione degli archivi delle amministrazioni centrali e periferiche degli Stati preunitari e degli archivi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato unitario. Presso gli archivi di Stato si possono custodire anche archivi di privati nonché archivi di enti pubblici territoriali, ricevuti in donazione, comodato d'uso e deposito coattivo⁴²⁹. La diffusione degli istituti e il loro criterio di distribuzione a livello nazionale⁴³⁰ evidenzia il fortissimo legame esistente tra gli archivi di Stato e le comunità di riferimento. Essi svolgono una funzione essenziale per la vita amministrativa del Paese e contribuiscono insieme con le altre istituzioni presenti sul territorio al consolidamento dei servizi di prossimità per il cittadino.

Gli archivi di Stato detengono un altissimo valore d'uso legato al potenziale di servizio che il bene-archivio offre alla collettività. Le funzioni svolte da un archivio di Stato sono infatti molteplici:

- tutela e valorizzazione dei beni archivistici depositati;
- tutela degli archivi correnti e di deposito degli uffici centrali e periferici dello Stato;
- pubblica fruizione dei beni archivistici depositati;
- attività di biblioteca specializzata a supporto dei fondi documentari;
- attività formativa erogata dalle Scuole di archivistica paleografia e diplomatica⁴³¹;

⁴²⁹ Gli archivi di Stato conservano la documentazione statale versata ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 42/2004. L'art. 43, co. 1 bis dispone inoltre la custodia coattiva degli archivi di enti pubblici che avrebbero dovuto costituire la sezione separata di archivio storico di cui all'art. 30 co. 4. L'art. 44 disciplina il comodato e il deposito degli archivi appartenenti a privati per i quali è garantita la pubblica fruibilità. Le donazioni di materiale archivistico agli archivi di Stato sono regolate dalla circolare DGA 30 marzo 2017, n. 16, nell'ambito di applicazione dell'art. 783 c.c.

⁴³⁰ Allo Stato attuale si contano 100 sedi di archivi di Stato, con sede in città capoluogo di provincia, a cui si aggiunge l'Archivio centrale dello Stato con sede in Roma. Esistono inoltre 33 sezioni di Archivio di Stato con sede presso città non capoluogo di provincia, ove sono conservati rilevanti fondi archivistici relativi alla storia del territorio.

⁴³¹ L'art. 14 del DPR 1409/1963 istituisce le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica presso 17 archivi di Stato indicati nella tabella B annessa allo stesso decreto (Torino, Milano, Mantova, Venezia, Bolzano, Trieste, Genova, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari). Le scuole

- attività didattica in convenzione con scuole, enti pubblici e istituti di studio o ricerca;
- attività espositiva di beni documentali;
- concessione in uso dei locali, tipicamente per eventi e manifestazioni culturali.

In particolare l'attività svolta dalle sale di studio degli archivi di Stato garantisce la ricerca per finalità di studio o per finalità amministrative. Nel caso delle ricerche finalizzate alla ricerca storica, sono liberamente consultabili tutti i documenti ivi depositati, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 122, co. 1 del Codice dei beni culturali⁴³². Tuttavia, i documenti non esauriscono nel tempo il valore probatorio e non perdono mai la capacità certificativa o di attestazione dei diritti. Le ricerche amministrative (o per ragioni non di studio⁴³³) sono svolte da professionisti oppure funzionari di enti pubblici e privati che hanno bisogno dei documenti per finalità di tipo pratico, tipicamente per operare scelte per lo svolgimento delle loro attività.

Per la contabilizzazione dei beni del patrimonio culturale italiano, il gruppo di lavoro *Heritage* costituito presso la Ragioneria generale dello Stato ha deciso di testare la metodologia di calcolo illustrata nel cap. 2, attraverso l'applicazione sperimentale su diverse tipologie di patrimonio culturale. Il nostro progetto di ricerca dottorale ha partecipato alla sperimentazione facilitando le attività di rilevazione dei dati a supporto degli economisti del

sono state recentemente riformate con il decreto del Ministro della cultura 1° ottobre 2021, n. 241, *Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368*. In ottemperanza alle disposizioni del Codice dei beni culturali, anche gli archivi di Stato non espressamente citati nella tabella B annessa al DPR 1409/1963 «realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale» (art. 118, co. 1). In particolare, presso l'Archivio centrale dello Stato si tiene da oltre un decennio un corso di Archivistica contemporanea, coerentemente con la possibilità di «elaborazione e [...] attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, [e] dei connessi percorsi didattici» prevista dall'art. 119 del Codice dei beni culturali.

⁴³² «I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare».

⁴³³ L'art. 29 del DPR 1409/1963 disciplina le *Richieste per ragioni non di studio*. L'espressione è ancora oggi utilizzata per le rilevazioni a fini statistici. Si vedano le voci riportate nella Tavola 4 del Sistan *Utenza: presenze e ricerche per tipologia*, <http://www.statistica.beniculturali.it/Archivi_di_stato.htm>. Il regio decreto 1163/1911 regola le ricerche di tipo amministrativo nell'ambito del cosiddetto Servizio pubblico degli archivi di Stato e precisamente al Capo III, artt. 84-90.

Dipartimento di Economia aziendale dell'Università Roma Tre⁴³⁴ con l'obiettivo di valutare economicamente il corpus documentario custodito da un Archivio di Stato, al fine di misurare la sua fruibilità e quindi il suo valore d'uso. La ricerca ha previsto una fase di rilevazione di dati statistici e finanziari presso tre istituti che hanno aderito all'iniziativa: l'Archivio di Stato di Lecce, l'Archivio di Stato di Roma, l'archivio di Stato di Palermo.

Alla data di consegna del presente elaborato di tesi, la sperimentazione contabile non risulta ancora conclusa. Questo capitolo presenta i risultati della rilevazione e pone alcune questioni critiche per la corretta definizione degli istituti archivistici a livello economico-patrimoniale.

5.2 Rilevazione e raccolta dei dati

La metodologia di calcolo elaborata dal gruppo Heritage consente di calcolare il valore economico della fruibilità del bene culturale attraverso l'applicazione di due criteri ugualmente validi⁴³⁵:

1. la *capitalizzazione dei costi storici* degli investimenti che sono stati realizzati per garantire la fruibilità e la conservazione del bene;
2. l'*attualizzazione dei ritorni netti* derivanti dallo sfruttamento economico del bene.

La scelta del criterio da adottare è fortemente condizionata dalla qualità dei dati di cui l'ente dispone e in particolare dalla attendibilità e dalla documentabilità dei dati stessi. La capitalizzazione degli investimenti necessita di un riepilogo dettagliato di tutti i costi storici (costi netti) che l'ente ha sostenuto per garantire la fruibilità e la conservazione del bene, a partire dall'anno in cui il bene ha iniziato ad essere considerato parte del patrimonio culturale o comunque dal primo anno in cui i costi sono documentati in maniera attendibile. L'attualizzazione dei ritorni netti necessita invece di due tipologie di dati (flussi) finanziari che consentono di ottenere una proiezione attualizzata dei benefici futuri generati dall'uso del bene. Si tratta di flussi diretti dell'ente (e pertanto di tutte le entrate legate direttamente

⁴³⁴ Il 30 luglio 2021 è stata attivata una convenzione tra il Dipartimento di Lettere e culture moderne di Sapienza Università di Roma e il Dipartimento di Economia aziendale dell'Università Roma Tre con la finalità di instaurare un rapporto di collaborazione scientifica sulla valutazione economica degli archivi e del patrimonio archivistico. Sono responsabili della convenzione per i due dipartimenti rispettivamente il prof. Giovanni Michetti e il prof. Fabio Giulio Grandis.

⁴³⁵ Aprile – Grandis – Mocavini, *Heritage come asset nella contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche* cit., p. 429-440

alla fruizione del bene) e di flussi finanziari indiretti, rappresentati dalle economie generate indirettamente dal bene culturale in termini di maggiori entrate per lo Stato o altra pubblica amministrazione.

La raccolta dei dati è stata finalizzata in primo luogo alla definizione del criterio di contabilizzazione da adottare per gli Archivi di Stato. Agli istituti è stato chiesto di:

- a) valutare la disponibilità di una documentazione completa e affidabile dei costi storici, e quindi di tutti i costi sostenuti dall'Archivio di Stato a partire dall'anno in cui è nato l'istituto;
- b) rilevare i flussi diretti e indiretti registrati dall'Archivio di Stato per un periodo di cinque anni consecutivi tra il 2015 e il 2019.

La rilevazione ha riguardato pertanto dati di natura economico-finanziaria relativi al flusso di cassa dell'istituto e alcuni dati statistici relativi all'utenza e alla movimentazione di materiale documentario.

Dati economico-finanziari

I dati economico-finanziari sono relativi ai flussi di cassa dell'istituto e sono suddivisi in:

- *ricavi* dell'istituto, ovvero i flussi diretti in entrata che sono rappresentati dai trasferimenti corrisposti annualmente dalla DG Archivi, dalla DG Bilancio e dai servizi aggiuntivi derivanti in particolare dalle riproduzioni delle immagini che riguardano prevalentemente il rilascio di fotocopie. L'art. 108 co. 3 bis⁴³⁶ del d.lgs. 42/2004 non prevede difatti alcun canone per le riproduzioni di beni archivistici non soggetti a limitazione di consultabilità, a patto che queste siano eseguite con mezzo proprio (fotocamera) e senza scopo di lucro, per finalità di studio e ricerca. A tal proposito occorre considerare che i ricavi dovuti alle fotocopie sono versati dagli utenti su un conto corrente della DG Archivi che a sua volta li riassegna agli Archivi di Stato su capitoli di bilancio di parte corrente (e che riguardano le attività di funzionamento). Gli importi delle riproduzioni sono pertanto già ricompresi nel totale dei trasferimenti della DG Archivi. Fatta eccezione per l'Archivio centrale dello Stato, gli altri archivi di Stato non godono di autonomia finanziaria e contabile e pertanto non presentano altre voci di entrata⁴³⁷ derivanti ad esempio da sponsorizzazioni o da altre forme di concessioni dirette. Gli archivi di Stato possono tuttavia beneficiare di

⁴³⁶ Così come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124.

⁴³⁷ Gli archivi di Stato sono diretti da funzionari delegati, ad eccezione di otto uffici di livello dirigenziale non generale (Torino, Milano, Genova, Venezia, Firenze, Bologna, Roma, Napoli) e dell'Archivio centrale dello Stato che gode di autonomia speciale di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 33 del DPCM 2 dicembre 2019, n.169 ed è pertanto dotato di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dal d.l. 31 maggio 2014, n. 83, *Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo* (c.d. Art Bonus), ma nessuno degli istituti che ha partecipato alla rilevazione è risultato destinatario di erogazioni liberali negli anni 2015-2019⁴³⁸.

○ *costi sostenuti dall'Archivio a vario titolo per il personale, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le spese generali di funzionamento.* Come mostra la scheda di seguito riportata le voci di rilevazione sono state accorpate in spese di fondazione, attività ordinaria, attività straordinaria, eventuali costi sostenuti per l'affitto della sede, spese ordinarie di funzionamento, spese straordinarie di funzionamento, spese per il personale dipendente.

Con riferimento ai costi del personale, gli Archivi di Stato hanno competenza unicamente sull'erogazione dei buoni pasto, che sono corrisposti dal Ministero sulla base dei numeri dichiarati dall'istituto. La gestione della partita stipendiale del dipendente è regolata invece alla Direzione generale organizzazione del Ministero della Cultura. Per facilitare il recupero completo delle informazioni attraverso la contabilità analitica del Ministero dell'economia e delle finanze, agli istituti è stato chiesto di comunicare la composizione del personale (numero dei dipendenti in forze presso l'archivio, la relativa qualifica e la tipologia di contratto⁴³⁹). Infine è stato chiesto di comunicare se la sede principale e le sue succursali (compresi i depositi) sono concesse in uso gratuito (come bene demaniale) o in altra forma.

Dati statistici sull'utenza e sulla movimentazione del patrimonio

I dati statistici sull'utenza e sulla movimentazione del patrimonio consentono di determinare la produttività dell'istituto sia per la valutazione e il monitoraggio dei servizi, sia con riferimento alle esternalità positive che l'istituto è in grado di generare sul territorio.

Tra le voci di rilevazione troviamo:

- il numero dei pezzi consultati, cioè la movimentazione annuale registrata dall'Archivio di Stato. Per questo dato è stata utilizzata come fonte la rilevazione annuale del Sistan *Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia*⁴⁴⁰;
- il numero di utenti per anno di riferimento, cioè il numero totale di accessi annuali in archivio. Sono state utilizzate come fonti le rilevazioni annuali del Sistan, in particolare *Tavola 1. Locali, scaffalature, materiale, personale, presenze sala*

⁴³⁸ Risultano donazioni in favore dell'Archivio di Stato di Roma a partire dal 2021, così come indicato dal portale Art bonus, <<https://artbonus.gov.it/1736-archivio-di-stato-di-roma.html>>.

⁴³⁹ Full-time o part-time.

⁴⁴⁰ Di qui in poi per le rilevazioni annuali del Sistan si veda Ministero della cultura. Ufficio di statistica, *Archivi di Stato*, <http://www.statistica.beniculturali.it/Archivi_di_stato.htm>.

studio, ricerche e spese di gestione; e Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia ;

- la percentuale degli utenti provenienti dall'esterno dell'area di riferimento (cioè, la Regione). La percentuale è stata calcolata sulla base del numero dei visitatori/utenti unici che sono stati ammessi alla sala di studio per l'anno di riferimento. L'utente unico o visitatore unico è la persona che accede ad un sito (fisico o virtuale) almeno una volta durante il periodo di riferimento (anno solare). Un visitatore unico può accedere più volte all'archivio per svolgere la sua ricerca. Le presenze registrate per ciascun utente unico nel corso di un anno sono conteggiate nel numero totale degli accessi annuali. L'elemento significativo per la rilevazione di questo dato è costituito dal comune di residenza dell'utente;
- il tempo (in giorni) mediamente speso per la visita. A titolo puramente indicativo è stato inserito il rapporto tra il numero totale di accessi e il numero dei visitatori unici per l'anno di riferimento. Tuttavia, come si dirà più avanti, il dato così calcolato non è considerato attendibile.

Tab. 26 – Scheda rilevazione per Archivio di Stato

Scheda rilevazione dati per Archivio di Stato
Dati statistici sull'utenza
Numero pezzi consultati/movimentazione
Numero utenti per anno di riferimento
% Utenti fuori area di riferimento (fuori regione)
Tempo mediamente speso per la ricerca (in giorni)
Dati finanziari relativi all'istituto
RICAVI
Trasferimenti annuali della Direzione generale Archivi
Trasferimenti annuali della Direzione generale Bilancio
Servizi aggiuntivi (ad esempio, riproduzione immagini)
Concessione beni (ad esempio, prestiti per mostre e convegni)
Servizi in concessione diretta (ad esempio, affitti delle sale)
Sponsor, contributi di privati per investimenti (ad esempio, Art bonus)
Altro
COSTI
Costi sostenuti per istituzione archivio
Attività ordinaria (ad esempio, interventi di ricondizionamento, conservazione fisica, depolveratura e pulizia)
Attività straordinaria (ad esempio, restauro, allestimenti, conservazione non ordinaria, digitalizzazione, progetti di descrizione del patrimonio realizzati mediante il coinvolgimento di fornitori esterni)
Costi sostenuti per la sede (affitto dei locali)
Spese di funzionamento (ad esempio, pulizia, manutenzione condizionatori, manutenzione sistemi di sicurezza/antincendio/staff security/porte tagliafuoco/lampade, consumo energetico.)
Spese di funzionamento straordinarie
Personale dipendente (indicare il totale in euro dei buoni pasto che sono in carico all'istituto)

5.2.1 Gli archivi di Stato coinvolti nella sperimentazione

L'archivio di Stato di Lecce, l'Archivio di Stato di Palermo (con la sezione di Termini Imerese) e l'archivio di Stato di Roma hanno partecipato alla sperimentazione, realizzata attraverso l'attività di rilevazione dei dati necessari per l'applicazione della metodologia proposta dal gruppo Heritage. La rilevazione relativa all'Archivio di Stato di Roma ha fornito dati parziali, poiché limitata ai soli dati statistici, come è illustrato nel seguito.

Per consentire un'adeguata contestualizzazione delle attività di rilevazione, si fornisce una breve presentazione di ciascun istituto. Sono allegate al presente capitolo le schede di rilevazione consegnate dagli istituti.

Archivio di Stato di Lecce

La raccolta dei dati relativi all'Archivio di Stato di Lecce è stata interamente curata dal personale dipendente dell'istituto, tra novembre 2022 e gennaio 2023, sotto il coordinamento del direttore dell'istituto dr. Donato Pasculli.

Breve storia dell'istituto

Il regio decreto del 22 ottobre 1812, n. 1524 istituì l'Archivio provinciale di Terra d'Otranto⁴⁴¹ che tuttavia cominciò a funzionare solo vent'anni dopo come Archivio provinciale di Stato⁴⁴². A partire dal 1939 l'istituto divenne Sezione di Archivio di Stato⁴⁴³ e tale rimase fino al 1963 quando fu definitivamente riconosciuto come Archivio di Stato⁴⁴⁴. La prima sede dell'istituto fu presso i locali del convento dei padri Celestini nel centro storico della città. Nei primi anni Sessanta del Novecento avvenne il trasferimento nell'attuale sede⁴⁴⁵.

⁴⁴¹ Il r.d. 1524/1812 stabiliva l'istituzione di un archivio in ogni provincia del regno di Napoli. Il 12 novembre 1818 Ferdinando I, re delle Due Sicilie, emise il regio decreto n. 1379 *Legge organica degli archivi* che regolamentava quanto espresso dalla precedente norma, con l'istituzione di un Grande Archivio a Napoli e degli archivi provinciali in ogni provincia continentale del regno di Napoli.

⁴⁴² Il cambio di denominazione fu disposto dal r.d. 22 settembre 1832, n. 1391.

⁴⁴³ La legge 22 dicembre 1939, n. 2006, *Nuovo ordinamento degli archivi del Regno*, istituisce un Archivio del Regno con sede in Roma, 20 archivi di Stato (riportati alla tabella A) e 74 sezioni di Archivio di Stato (riportati alla tabella B) tra cui quello di Lecce.

⁴⁴⁴ L'art. 3 del DPR 1409/1963 riconosce come organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti: «a) l'archivio centrale dello Stato, con sede in Roma; b) gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non più di quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali rilevanti per qualità e quantità, possono essere istituite sezioni di archivio di Stato, con decreto del Ministro per l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi».

⁴⁴⁵ Si veda Michela Doria Pastore, *Archivio di Stato di Lecce*, in: *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Vol. 2, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali–Ufficio centrale per i beni archivistici, 1983, p. 499-

Tab. 27 – Archivio di Stato di Lecce

Sede unica	
Ubicazione	Lecce – Via Sozy Carafa, 15
Principali fondi conservati	<ul style="list-style-type: none"> – fondo diplomatico (con pergamene a partire dal XII sec.) – fondi amministrativi, finanziari e giudiziari preunitari – fondi delle amministrazioni statali periferiche postunitarie – fondo notarile – archivi diversi tra cui: Distretto militare di Lecce, Ruoli matricolari classe 1858-1921; enti di assistenza e corporazioni religiose soppresse
Attività e servizi al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> – ricerche in presenza presso sala di studio (26 posti a sedere) – ricerche per corrispondenza – riproduzioni – servizi educativi e visite guidate – biblioteca – mostre, convegni, presentazioni libri

Archivio di Stato di Palermo

La rilevazione dei dati relativi all'Archivio di Stato di Palermo è stata svolta tra novembre 2022 e gennaio 2023 ed è stata interamente curata dai funzionari dell'istituto sotto il coordinamento della dr.ssa Simona Fazio, funzionaria archivista e responsabile della Sala di studio della sede Catena dell'Archivio di Stato di Palermo. L'attività ha previsto la raccolta dei dati economici relativi alla gestione dell'intero istituto e dei dati statistici sull'utenza relativi alle tre sale di studio, rispettivamente della sede detta "Catena", della sede detta "Gancia" e della sezione di Termini Imerese.

Breve storia dell'istituto

Il dispaccio reale dell'11 febbraio 1814 istituì a Palermo un Archivio Generale per la creazione di un archivio unico per la Sicilia alle dipendenze del ripartimento delle Finanze del Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale. La costituzione effettiva dell'istituto fu possibile però solo a partire dal 1826, anche per le difficoltà

526. Si veda inoltre: SIAS, *Archivio di Stato di Lecce*, <<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?RicVM=indice&RicSez=locsc&RicProgetto=as-lecce>> e la pagina web dell'Istituto, <<https://www.archiviodistatolecce.beniculturali.it/istituto/storia>>.

riscontrate nella individuazione di locali adeguati per il concentramento di tutta la documentazione. I primi fondi furono concentrati nell'ex casa dei padri teatini alla Catena, attuale sede centrale dell'Archivio.

Con il decreto del 1° agosto del 1843 nasceva il Grande Archivio di Palermo, con funzioni di archivio centrale per la conservazione degli archivi degli organi centrali del Regno di Sicilia e di archivio provinciale per la conservazione degli archivi degli uffici statali istituiti nella provincia di Palermo dalla costituzione del Regno delle due Sicilie. Il decreto disponeva inoltre la creazione di una soprintendenza generale con giurisdizione su tutti gli archivi pubblici dell'isola e la creazione di archivi nelle altre province della Sicilia, sull'esempio di quanto già disposto per le province continentali del Regno di Napoli. Questo assetto restò invariato anche dopo l'annessione al Regno d'Italia⁴⁴⁶.

La sede principale (Catena) dell'Archivio di Stato di Palermo è l'ex convento dei Teatini ubicato nella parte più estrema del Cassaro tra il quartiere della Kalsa e il porto della Cala. Una seconda sede (Gancia) si trova nell'ex convento di Santa Maria degli Angeli⁴⁴⁷. Dipende inoltre dall'Archivio di Stato di Palermo la sezione di Termini Imerese istituita con d.m. 31 luglio 1970⁴⁴⁸.

A partire dal 2014 le funzioni dell'Archivio di Stato di Palermo sono aggregate a quelle della Soprintendenza archivistica della Sicilia, costituendo a tutti gli effetti un unico organo periferico del Ministero della Cultura, dipendente dalla DG Archivi⁴⁴⁹.

Tab. 28 – Archivio di Stato di Palermo, sede Catena

Sede Catena	
Ubicazione	Palermo – Via Vittorio Emanuele, 31
Principali fondi conservati	– diplomatico (con pergamene provenienti da fondi conservati in entrambe le sedi Catena e Gancia)

⁴⁴⁶ Si veda Pietro Burgarella – Grazia Fallico, *Archivio di Stato di Palermo*, in: *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Vol. 3, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, p. 287-352.

⁴⁴⁷ Per un approfondimento sulla storia di entrambe le sedi dell'Archivio di Stato di Palermo si veda la recente pubblicazione *Scrigni di storia. Le sedi monumentali degli Archivi di Stato*, a cura del Ministero della cultura, Direzione generale Archivi, Diano Libri, Bastiglia, 2022, p. 169-171. Si veda inoltre Soprintendenza archivistica della Sicilia, Archivio di Stato di Palermo, *Il "Grande Archivio"*, <<https://saassipa.cultura.gov.it/istituto/storia/>>.

⁴⁴⁸ Pietro Burgarella, *Sezione di Archivio di Stato di Termini Imerese*, in: *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Vol. 3, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, p. 353-356.

⁴⁴⁹ Si veda il DPCM 29 agosto 2014, n. 171 *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*, da cui discende l'art. 3 del d.min. 27 novembre 2014, secondo cui in Sicilia «il Soprintendente archivistico svolge altresì le funzioni di direttore dell'Archivio di Stato del Comune capoluogo».

	<ul style="list-style-type: none"> – fondi delle amministrazioni di governo del periodo preunitario (regno di Sicilia sotto le dinastie normanna, sveva, angioina e aragonese, viceregno di Sicilia, luogotenenza del regno di Napoli) – fondo del Comitato di liberazione nazionale di Sicilia
Attività e servizi al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> – ricerche in presenza presso sala di studio (16 posti a sedere) – ricerche per corrispondenza – riproduzioni – servizi educativi e visite guidate – biblioteca – mostre, convegni, presentazioni libri – Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica

Tab. 29 – Archivio di Stato di Palermo, sede Gancia

Sede Gancia	
Ubicazione	Palermo – I° Cortile Gancia
Principali fondi conservati	<ul style="list-style-type: none"> – fondo notarile – fondi delle amministrazioni giudiziarie preunitarie – fondi delle amministrazioni statali periferiche postunitarie – archivi privati di famiglia e di persona
Attività e servizi al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> – ricerche in presenza presso sala di studio (22 posti a sedere) – ricerche per corrispondenza – altri servizi sono comuni con la sede Catena

Tab. 30 – Archivio di Stato di Palermo, sezione di Termini Imerese

Sezione di Termini Imerese	
Ubicazione	Termini Imerese – Vicolo Cannolo, 1
Principali fondi conservati	<ul style="list-style-type: none"> – fondo notarile dei notai che rogavano nei distretti di Termini Imerese e nel territorio delle Madonie – tribunale di Termini Imerese – corporazioni religiose soppresse
Attività e servizi al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> – ricerche in presenza presso sala di studio. La sala di studio è momentaneamente chiusa al pubblico per lavori interni all’edificio – ricerche per corrispondenza

Archivio di Stato di Roma

La raccolta dei dati relativi all'Archivio di Stato di Roma è stata effettuata tra novembre 2021 e gennaio 2022. La rilevazione dei dati statistici è stata curata dalla scrivente nell'ambito delle attività di ricerca del dottorato, mentre la raccolta dei dati finanziari è stata svolta del personale amministrativo dell'Archivio di Stato di Roma.

La rilevazione risulta tuttavia incompleta poiché è stata ultimata la sola parte dei dati statistici. Per quanto riguarda la raccolta dei dati di natura finanziaria è infatti emersa una difficoltà: la rilevazione è risultata insoddisfacente, poiché i dati forniti dal personale amministrativo dell'istituto sono parziali e non attendibili ai fini della ricerca, e pertanto inutilizzabili dagli economisti. Purtroppo non è stato possibile procedere successivamente ad un'integrazione e affinamento dei dati a causa della carenza di personale amministrativo e della conseguente difficoltà a distogliere risorse dalle attività ordinarie. Le attività di rilevazione sono state pertanto sospese definitivamente. La rilevazione non può pertanto ritenersi valida ai fini della sperimentazione.

Si ritiene tuttavia necessario dare conto di questa rilevazione nell'ambito del presente elaborato di tesi poiché molte delle considerazioni riportate in questo capitolo, relative in generale ai servizi degli archivi di Stato e alle statistiche sugli utenti, sono frutto anche dell'esperienza maturata nel corso di questa attività.

La rilevazione ha interessato entrambe le sedi, ovvero la sede centrale del complesso di Sant'Ivo alla Sapienza e la sede succursale di Galla Placidia. L'istituto non utilizza un sistema informatizzato per la gestione della sala di studio e dell'anagrafica degli utenti. Pertanto i dati sono stati conteggiati a mano, sulla base delle schede di registrazione compilate dagli utenti⁴⁵⁰. Come illustrato più avanti, per alcune voci sono stati considerati i dati della rilevazione periodica già pubblicati nel Sistan.

Breve storia dell'istituto

L'Archivio di Stato di Roma venne istituito con r.d. 30 dicembre 1871, n. 605 per conservare le carte degli organi centrali dello Stato Pontificio nonché gli archivi giudiziari e

⁴⁵⁰ Il Dipartimento di Lettere e culture moderne di Sapienza Università di Roma, nella persona del prof. Giovanni Michetti, ha sottoscritto in data 2 novembre 2021 un accordo di riservatezza con l'Archivio di Stato di Roma per disciplinare gli obblighi della ricerca con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti dell'Archivio di Stato di Roma, così come stabilito dall'art. 85 del GDPR. L'attività è stata autorizzata in considerazione della finalità scientifica per cui l'accordo è stato sottoscritto e quindi limitatamente alle rilevazioni di tipo statistico-quantitative del patrimonio archivistico e dell'utenza di AS Roma.

notarili. L'istituto assunse nel 1875 anche le funzioni di Archivio del Regno⁴⁵¹, conservando gli originali delle leggi e dei decreti, i registri dello stato civile della famiglia reale ed il registro araldico. I due istituti condideranno per ben sessantotto anni la sede e la gestione dei documenti. Per molto tempo però si faticò a trovare una sede adeguata e la documentazione rimase spesso dislocata in edifici diversi. Nel 1939, dopo la costruzione della nuova Città universitaria, l'Archivio di Stato di Roma unitamente all'Archivio del Regno trovò la sua sede definitiva nel Palazzo della Sapienza, pur mantenendo diverse sedi di deposito. L'Archivio del Regno mutò la sua denominazione in Archivio centrale dello Stato con la legge 13 aprile 1953, n. 340 e fu trasferito nella sede dell'EUR a partire dal 1960⁴⁵².

Nel 1970 l'Archivio di Stato perse la succursale di Campo Marzio, acquisendo la sede di via Galla Placidia, oggi in attesa di trasferimento in una nuova sede nel quartiere Ostiense.

Tab. 31 – Archivio di Stato di Roma, sede Centrale

Sede centrale – Complesso monumentale di Sant'Ivo alla Sapienza	
Ubicazione	Roma – Corso Rinascimento, 40
Principali fondi conservati	<ul style="list-style-type: none"> – documentazione prodotta dalle magistrature dello Stato Pontificio fino al 1870 (tra cui la collezione delle pergamene; il c.d. Camerale che comprende i documenti dell'attività economica, amministrativa e giurisdizionale dello Stato pontificio dal medioevo fino al 1870; tribunali romani; archivi notarili; archivi catastali; raccolte di disegni e mappe) – archivi di famiglie e persone – archivi delle corporazioni religiose degli ospedali romani
Attività e servizi al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> – ricerche in presenza presso sala di studio – ricerche per corrispondenza – riproduzioni – servizi educativi e visite guidate – biblioteca – mostre, convegni, presentazioni libri – Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica

⁴⁵¹ Il r.d. 27 maggio 1875, n. 2552 stabiliva le regole per l'ordinamento generale degli archivi di Stato e disponeva all'art. 1 che «Gli atti dei dicasteri centrali del Regno, che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in unico archivio il quale ha titolo di archivio del Regno».

⁴⁵² Per alcuni cenni sulla sede dell'istituto si veda, *Scrigni di storia. Le sedi monumentali degli Archivi di Stato* cit., p. 125-127. Si veda inoltre Edvige Aleandri Barletta – Carla Lodolini Tupputi, *Archivio di Stato di Roma*, in: *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Vol. 3, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, p. 1021-1279.

Tab. 32 – Archivio di Stato di Roma, sede succursale

Sede succursale – Galla Placidia	
Ubicazione	Roma – Via Galla Placidia, 93
Principali fondi conservati	<ul style="list-style-type: none"> – magistrature delle comunità locali periferiche della provincia di Roma in epoca pontificia – dicasteri di epoca pontificia competenti in materia militare e finanziaria – uffici periferici dello Stato italiano con sede a Roma e provincia – documentazione del cessato catasto rustico, versata dall’Ufficio tecnico erariale (UTE)
Attività e servizi al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> – ricerche in presenza presso sala di studio – ricerche per corrispondenza – fotocopie – servizi educativi – mostre

5.3 Note sulla rilevazione

Questo studio non può entrare nel merito delle soluzioni che la Ragioneria generale dello Stato adotterà in futuro per la rendicontazione degli Archivi di Stato. Tuttavia si intende contribuire alla riflessione sul tema della contabilità attraverso alcune considerazioni che sono emerse dall’analisi dei dati ed in particolare dalla valutazione di alcuni aspetti relativi alla disponibilità delle informazioni economiche e statistiche presso gli istituti⁴⁵³.

La raccolta dei dati ha reso evidente una condizione già nota agli economisti e su cui poggia buona parte di questa sperimentazione: gli archivi di Stato offrono servizi gratuiti⁴⁵⁴ e pertanto non generano flussi economici elevati, né diretti né indiretti. Sulla base di tali presupposti, il criterio di contabilizzazione più indicato è sembrato sin dall’inizio quello

⁴⁵³ In appendice sono riportati i dati derivanti dalle rilevazioni effettuate presso i tre archivi di Stato coinvolti da questo studio di ricerca.

⁴⁵⁴ La legge 4 gennaio 1993, n. 4 (cosiddetta legge Ronchey) aveva introdotto nell’ordinamento italiano i servizi aggiuntivi a pagamento per gli istituti della cultura che oggi ritroviamo elencati all’art. 117 del d.lgs. 42/2004. Per gli archivi di Stato l’unico servizio indicato è quello della riproduzione delle immagini. Sono completamente gratuiti invece i servizi legati alla ricerca, sebbene nel tempo si siano sollevate diverse voci affinché fossero stabiliti adeguati pagamenti, in particolare per le ricerche amministrative compiute per conto di studi professionali che spesso richiedono ai propri clienti il rimborso delle spese di ricerca archivistica che sono state svolte gratuitamente presso gli istituti. Si veda Paola Carucci – Maria Guercio, *Manuale di archivistica*, Roma, Carocci, 2021, p. 316-317.

della capitalizzazione dei costi storici⁴⁵⁵ che non prevede quindi una valutazione basata sul rendimento dell'istituto, bensì offre la possibilità di considerare tutti gli investimenti fatti in passato dallo Stato per consentire la fruibilità del patrimonio documentario relativo ad uno specifico istituto. Tuttavia, la raccolta dei dati ha evidenziato l'assenza per gli archivi di Stato di un sistema di contabilità analitica che consenta di recuperare agevolmente i costi storici. L'individuazione di tutte le voci di spesa risulta un'operazione possibile solo se riferita ad un periodo breve, relativamente recente. La fondazione di un Archivio di Stato non è mai cosa recente e risulta pertanto assai complesso, se non impossibile, risalire a tutti i costi sostenuti per la costituzione e la gestione dell'istituto, anche in termini di economie impegnate ai fini della corretta conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico.

Al fine di garantire una rilevazione uniforme per tutti gli archivi di Stato, si potrebbe ipotizzare la capitalizzazione dei costi sostenuti a partire da una data convenzionale, come ad esempio il 1975, anno in cui le competenze sugli archivi di Stato sono passate dal Ministero dell'interno al neocostituito Ministero per i beni culturali e ambientali⁴⁵⁶. In tal caso, però, il recupero dei dati economici dovrebbe prevedere un'azione sinergica tra gli uffici, ed in particolare tra gli Archivi di Stato, la DG archivi e la DG bilancio, al fine di individuare eventuali documenti consuntivi che possano attestare in maniera uniforme i costi storici sostenuti dai singoli istituti⁴⁵⁷. L'indicazione di una data convenzionale per la rilevazione contabile solleva d'altronde una perplessità che si spera possa essere sciolta dagli economisti: se da una parte l'ipotesi della data convenzionale potrebbe risolvere il problema dell'attendibilità e della documentabilità dei dati, dall'altra si teme possa verificarsi un sostanziale abbassamento del valore patrimoniale anche rispetto alle altre categorie di beni culturali che registrano maggiori entrate e generano maggiori flussi economici diretti ed indiretti, consentendo l'applicazione del criterio basato sull'attualizzazione dei flussi futuri (siti archeologici, musei, plessi architettonici).

Per quanto riguarda i dati statistici, la ricerca ha evidenziato diverse criticità, alcune di carattere generale e altre più specifiche legate al tipo di richiesta sollevata ai fini della

⁴⁵⁵ Il criterio della capitalizzazione dei costi è già stato utilizzato per la contabilizzazione dell'archivio storico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), organizzazione intergovernativa che dalla fine del 2019 esegue una rendicontazione economica in linea coi principi internazionali di contabilità IPSAS. La valutazione economica dell'archivio è stata curata dalla prof.ssa Lucia Biondi; la valutazione qualitativa è stata elaborata dalla società AB Archivibiblioteche srl. Il caso dell'ICCROM è stato citato nell'ambito di un intervento più ampio dedicato alla valutazione economica degli archivi: Fabio Giulio Grandis – Lucia Biondi – Debora Chiarelli, *Non solo beni culturali: il valore economico degli archivi*, 9a Conferenza annuale dell'International Council on Archives, Roma, 19-23 settembre 2022.

⁴⁵⁶ La nascita del Ministero per i beni culturali e ambientali viene sancita con il d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in l. 29 genn. 1975, n. 5.

⁴⁵⁷ I tempi di realizzazione di questa ricerca dottorale non hanno consentito di effettuare la verifica sui dati economico-finanziari disponibili presso le direzioni generali a partire dal 1975.

sperimentazione. I singoli punti saranno analizzati di seguito anche attraverso l'ausilio di grafici che presentano i dati della rilevazione e ne facilitano la comprensione.

Gestione delle sale di studio

In primo luogo riteniamo opportuno segnalare l'assenza di un sistema unico per la gestione informatizzata delle sale di studio degli archivi di Stato⁴⁵⁸, che consenta di registrare in maniera uniforme l'anagrafica degli utenti, le presenze, le ricerche e i pezzi consultati per ogni specifica richiesta, offrendo inoltre la possibilità di recuperare agevolmente lo storico delle consultazioni effettuate da ciascun utente. Questo aspetto è determinante per il potenziamento dei servizi al pubblico e di conseguenza per la gestione dell'attività statistica da parte degli istituti. Una soluzione di tipo informatico rende certamente più agile la rilevazione dei dati e la gestione dei servizi, ma non va dimenticato che questo tipo di controllo su utenti, ricerche e pezzi è anche un'attività scientifica esplicitamente prevista per gli archivi di Stato a partire dagli anni Sessanta, quando fu costituito lo schedario degli studiosi attraverso cui era possibile incrociare il nome dell'utente con il titolo della ricerca e i fondi consultati (rilevati a livello di unità archivistica), offrendo così la possibilità di conoscere l'orientamento della ricerca storica e avere consapevolezza di quali fossero i fondi più consultati⁴⁵⁹.

Nei tre archivi coinvolti dalla ricerca i dati statistici sono stati calcolati manualmente oppure attraverso l'ausilio di alcuni utilissimi strumenti di lavoro (fogli di calcolo e

⁴⁵⁸ Nell'ambito del SIAS era stato progettato e sperimentato un modulo per la gestione automatizzata delle sale di studio degli archivi di Stato (il cosiddetto modulo GAUSS) che avrebbe consentito agli utenti l'accesso anche da remoto. Il sistema era stato presentato all'edizione 2007 del Forum della Pubblica Amministrazione, ma non è mai entrato nell'uso regolare delle sale di studio degli istituti archivistici, <<https://web.archive.org/web/20150616162302/www.icar.beniculturali.it/index.php?it/99/gauss-gestione-automatizzata-delle-sale-studio>>. Diversi istituti hanno provveduto autonomamente a partire dai primi anni Novanta alla progettazione e realizzazione di applicativi gestionali per facilitare lo svolgimento delle operazioni ordinarie. Solo a titolo di esempio si veda l'esperienza dell'Archivio di Stato di Firenze in Silvia Baggio – Irene Cotta – Stefano Vitali, *Il progetto di automazione della gestione della sala di studio dell'Archivio di Stato di Firenze*, in: *Gli archivi dalla carta alle reti. Le fonti di archivio e la loro comunicazione*, Atti del convegno, Firenze, 6-8 maggio 1996, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2001, p. 283-293. Allo stato attuale, l'esperienza più avanzata per l'automazione integrata di tutti i servizi resi al pubblico è quella realizzata e tutt'ora funzionante presso l'Archivio centrale dello Stato. Si veda Roberto De Rose – Daniela Loyola – Marcella Serangeli, *Un percorso a tappe: la gestione informatizzata della Sala di studio*, in: *Memorie della Nazione. L'archivio centrale dello Stato 2015-2018*, Roma, 2019, p. 19-23.

⁴⁵⁹ Due disposizioni dell'Ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli Archivi di Stato regolamentavano la tenuta degli schedari degli studiosi, degli argomenti di studio e dei fondi consultati attraverso la compilazione di tre schede di colore diverso (bianca, rosa e verde). Si vedano le circolari 11 novembre 1966, n. 70 e 18 marzo 1967, n. 27. Con riferimento allo schedario degli studiosi e alla gestione informatizzata del servizio in sala di studio si veda inoltre Carucci – Guercio, *Manuale di archivistica* cit., p. 311-312.

database⁴⁶⁰) che ciascun istituto, in maniera del tutto autonoma, compila periodicamente per facilitare le operazioni di gestione dell'utenza⁴⁶¹.

Come è stato evidenziato nel cap. 3, i dati statistici ufficiali sono raccolti dagli archivi di Stato nell'ambito delle rilevazioni periodiche condotte a livello nazionale dal Sistan. Le categorie di rilevazione sono le stesse dal 1998 e pertanto molti istituti hanno impostato la propria attività di rilevazione sulla richiesta proveniente dagli Uffici di statistica del Ministero. In assenza di un applicativo che gestisca tutte le operazioni rivolte al pubblico, risulta assai complesso riuscire a recuperare un dato storico se non attraverso il conteggio manuale dei dati e quindi attraverso la rilevazione diretta a partire dalle schede cartacee che ancora oggi in molti archivi di Stato sono compilate dagli stessi utenti per essere ammessi alla sala di studio. Non immediato è stato ad esempio il reperimento della percentuale di utenti provenienti da fuori regione: si consideri che ai fini del Sistan la residenza degli utenti non è un dato significativo e di conseguenza gli istituti non prestano una specifica attenzione a questa tipologia di informazione nella prospettiva delle rilevazioni periodiche. Con riferimento alla provenienza, gli utenti sono classificati unicamente per nazionalità: più precisamente, sono classificati in due categorie, a seconda che siano di nazionalità italiana o straniera⁴⁶².

Inoltre, è opportuno evidenziare alcuni aspetti della rilevazione statistica che, sebbene possano apparire elementari e quasi scontati, conducono ad osservazioni indispensabili ai fini di una corretta definizione degli archivi di Stato sotto il profilo economico-patrimoniale:

1) Numeri di posti a sedere e movimentazione

Gli archivi di Stato, a differenza di altri istituti culturali come musei, pinacoteche e complessi architettonici, registrano un numero di presenze annuali che è fortemente condizionato dal numero di posti a sedere disponibili nelle sale di studio. I grafici sugli accessi annuali presentano una situazione annuale piuttosto omogenea con riferimento agli utenti unici e agli accessi totali. In stretta analogia con questo aspetto, va considerato che il numero dei pezzi movimentati da ciascun Archivio di Stato è spesso limitato dal numero


⁴⁶⁰ Nella forma di file Excel e Access.

⁴⁶¹ Per quanto riguarda l'archivio di Stato di Palermo, solo la sala di studio della sede Gancia possiede un database per la registrazione e gestione degli utenti. Non è così per la sede Catena e per la sezione di Termini Imerese.

⁴⁶² Il Sistan non rileva la nazione di origine bensì unicamente la provenienza interna o esterna alla nazione italiana.

delle prese giornaliere e dal numero massimo di buste per le quali è autorizzata la consultazione⁴⁶³.

Fig. 1 – Archivio di Stato di Lecce: numero totale di accessi per anno



Fonte dati: Sistan, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia


Fig. 2 – Archivio di Stato di Lecce: movimentazione pezzi per anno



Fonte dati: Sistan, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia


⁴⁶³ Negli ultimi anni il servizio di presa ha subito una notevole riduzione presso molti archivi di Stato anche a causa della forte carenza di personale addetto alla movimentazione del materiale documentario. Questo ha comportato una limitazione dell'orario di apertura al pubblico di molte sale di studio.

Fig. 3 – Archivio di Stato di Palermo: numero totale di accessi per anno




Fonte dati: Sistan, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 4 – Archivio di Stato di Palermo: numero di accessi per sede




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 5 – Archivio di Stato di Palermo: numero di utenti unici per anno




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 6 – Archivio di Stato di Palermo: numero di utenti unici per sede




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 7 – Archivio di Stato di Palermo: movimentazione pezzi per sede



Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 8 – Archivio di Stato di Roma: numero totale di accessi per anno




Fonte dati: Sistan, Tavola 4. Utente: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 9 – Archivio di Stato di Roma: numero di utenti unici per anno




Fonte dati: rilevazione presso Archivio di Stato di Roma

Fig. 10 – Archivio di Stato di Roma: numero di utenti unici per sede



Fonte dati: rilevazione presso Archivio di Stato di Roma

Fig. 11 – Archivio di Stato di Roma: movimentazione pezzi per anno



Fonte dati: Sistan, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

2) Altri servizi

I dati richiesti ai fini della sperimentazione economica non tengono conto della varietà di funzioni svolte da un archivio di Stato: fanno riferimento unicamente agli utenti della sala di studio. Come è stato riportato nella premessa di questo capitolo, gli archivi di Stato offrono diversi altri servizi che consentono di fruire del patrimonio archivistico e pertanto il valore d'uso dell'istituto non può essere visto unicamente alla luce del numero degli accessi, ma dovrebbe considerare l'istituto nella totalità delle sue funzioni, tenendo conto anche delle presenze legate a mostre, visite didattiche, eventi culturali⁴⁶⁴.

3) Provenienza da fuori regione

Il dato relativo alla provenienza da fuori regione, sebbene determini una produzione di flussi indiretti a livello economico, non è significativo per un archivio di Stato che, per missione istituzionale, è tenuto a conservare la documentazione degli organi preunitari e postunitari che hanno svolto una funzione amministrativa, finanziaria e giudiziaria con riferimento ad uno specifico territorio. L'archivio di Stato di Roma presenta una percentuale


⁴⁶⁴ I dati sui partecipanti alle mostre e alle visite didattiche sono spesso rilevati dal libro firme dei visitatori dove tuttavia non risulta sempre annotata la residenza o il paese di origine dei visitatori. Per le statistiche ufficiali sui visitatori delle mostre presso gli archivi di stato si veda Ministero della cultura – Ufficio di statistica, *Tavola 5. Attività promozionali*, <http://www.statistica.beniculturali.it/Archivi_di_stato.htm>.

media (nel periodo preso in esame) del 29,2% di utenti provenienti da fuori regione a fronte del 14% registrato dall'Archivio di Stato di Palermo⁴⁶⁵ e dell'esiguo 3,8% dell'Archivio di Stato di Lecce. Sebbene non vi siano ancora degli studi approfonditi sulla composizione dell'utenza degli archivi di Stato, occorre considerare che una buona parte delle ricerche condotte presso gli archivi di Stato è legata agli studi universitari o comunque ad una formazione specialistica di secondo e terzo livello. Roma è una città universitaria con un altissimo numero di studenti provenienti da fuori sede, a differenza di Palermo e ancor più di Lecce, i cui atenei accolgono prevalentemente studenti provenienti dal territorio regionale⁴⁶⁶, anche per fattori legati alla specifica posizione geografica delle città e alla presenza di collegamenti e trasporti che consentono lo spostamento. Non incide in maniera rilevante sulla composizione degli utenti neppure la nazionalità, poiché il numero degli utenti residenti in un paese estero è molto basso. Il legame tra utente e territorio diventa ancora più evidente nelle ricerche per finalità amministrativa o in relazione alla consultazione di fondi di tipo catastale riferiti alle aree geografiche di pertinenza dell'archivio di Stato. Si veda a titolo di esempio il grafico relativo alla provenienza degli utenti per la sede succursale di Galla Placidia che, come evidenziato nella scheda di presentazione dell'istituto, conserva i fondi provenienti dall'Ufficio tecnico erariale di Roma. Con riferimento alla tipologia delle ricerche (uso studio – non uso studio), emerge la prevalenza di ricerche amministrative (non uso studio) per l'Archivio di Stato di Lecce, mentre al contrario per l'Archivio di Stato di Roma si registra un maggiore numero di ricerche ad uso studio. Per l'archivio di Stato di Palermo il dato sulle ricerche amministrative è stato rilevato fino al 2015, mentre a partire dal 2016 tutte le ricerche risultano registrate sotto la tipologia uso studio.

⁴⁶⁵ È interessante registrare una differenza fra le varie sedi palermitane: il valore medio globale nell'arco dei cinque anni è pari al 14%, ma il valore medio della sede Catania è più alto (17,6%) del valore medio globale, a bilanciare il 13,2% della sede Gancia e l'ancor più basso 10,4% della sede di Termini Imerese.


⁴⁶⁶ Per un'analisi della mobilità degli studenti nel sistema universitario italiano si veda ISTAT, *Studenti e bacini universitari*, 2016, <<https://www.istat.it/it/files/2016/11/Studenti-e-bacini-universitari.pdf>>, p. 39-56. In particolare per l'Università di Lecce si consideri la provenienza quasi esclusiva degli studenti dal territorio del Salento (province di Lecce, Brindisi e Taranto). Si veda Giacomo Demarinis – Massimo Iaquina – Domenico Leogrande – Domenico Viola, *Analisi quantitativa della mobilità studentesca negli atenei italiani. Confronto territoriale fra domanda e offerta di formazione universitaria*, in: *Valutazione e qualità degli atenei: modelli, metodi e indicatori statistici*, a cura di Domenico Viola, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, 2011, <<https://oc.ict.uniba.it/ateneo-in-cifre/studi-e-indagini-statistiche/analisi-quantitativa-della-mobilita-studentesca.confronto-territoriale-fra-domanda-e-offerta-di.pdf>>, p. 273-303.

Fig. 12 – Archivio di Stato di Lecce: provenienza utenti




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Lecce

Fig. 13 – Archivio di Stato di Palermo: provenienza utenti




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 14 – Archivio di Stato di Palermo: provenienza utenti, sede Catena




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 15 – Archivio di Stato di Palermo: provenienza utenti, sede Gancia




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 16 – Archivio di Stato di Palermo: provenienza utenti, sezione Termini Imerese




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 17 – Archivio di Stato di Roma: provenienza utenti




Fonte dati: rilevazione presso l'Archivio di Stato di Roma

Fig. 18 – Archivio di Stato di Roma: provenienza utenti, sede succursale, sala consultazione Ufficio tecnico erariale




Fonte dati: rilevazione presso l'Archivio di Stato di Roma

Fig. 19 – Archivio di Stato di Lecce: tipologia ricerche




Fonte dati: Sistan, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 20 – Archivio di Stato di Palermo: tipologia ricerche




Fonte dati: Sistan, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 21 – Archivio di Stato di Roma: tipologia ricerche




Fonte dati: Sistan, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 22 – Archivio di Stato di Lecce: nazionalità utenti




Fonte dati: Sistan, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 23 – Archivio di Stato di Palermo: nazionalità utenti



Fonte dati: Sistan, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 24 – Archivio di Stato di Palermo: nazionalità utenti



Fonte dati: Sistan, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

4) Tempo mediamente speso per la ricerca in giorni

Il tempo mediamente speso in archivio da un ricercatore (rilevato in giorni oppure in ore continuative di permanenza nell'istituto) è un dato molto importante non solo a fini economici, ma anche per uno studio generalizzato sull'utenza e sugli istituti al fine di monitorare la presenza di servizi e spazi adeguati che consentano di elevare il livello di accessibilità dell'edificio e dell'intero patrimonio documentario ivi conservato. Tuttavia, in assenza di un controllo sistematico degli accessi e delle presenze delle sale di studio, risulta quasi impossibile rilevare il tempo di permanenza. A titolo puramente indicativo è stato inserito nella scheda di rilevazione il rapporto tra il numero totale di accessi e i visitatori unici per l'anno di riferimento, ma il dato così calcolato non è attendibile. Molti utenti che conducono ricerche per finalità private o amministrative accedono alla sala di studio per una sola giornata ed esauriscono così la propria richiesta nell'arco di poche ore. Altri utenti, in particolare gli studiosi che conducono ricerche per finalità di tipo storico, trascorrono intere giornate di presenza nel corso dello stesso anno. Sarebbe quindi opportuno rilevare i tempi di permanenza nell'ambito della gestione delle schede-utente.


5) Numero delle ricerche

Un'informazione estremamente rilevante per la valutazione del servizio reso da un archivio è il numero delle ricerche registrate presso gli istituti. Riteniamo infatti che un dato estremamente significativo per comprendere la produttività degli istituti con riferimento al patrimonio movimentato sia proprio il numero totale delle ricerche annuali, comprensive anche di quelle ricevute e svolte per corrispondenza. Il servizio di ricerca per corrispondenza comporta un grandissimo lavoro di studio da parte degli archivisti, determinando inoltre una notevole movimentazione di pezzi (buste e fascicoli) che sono necessari ai fini dello svolgimento della ricerca e che spesso non sono conteggiati nella movimentazione generale. Le informazioni fornite per corrispondenza dagli archivisti non si limitano all'indicazione della segnatura dei pezzi che potranno essere consultati in sede dall'utente, ma contengono approfondimenti resi possibili dalla lettura diretta delle carte. Si ritiene che il dato relativo alle ricerche per corrispondenza e in generale agli accessi da remoto sia destinato ad avere sempre più peso nella valutazione dei servizi culturali, soprattutto per il progressivo aumento da un punto di vista quantitativo delle fonti digitali conservate presso gli archivi di Stato e per l'avvento delle sale di studio virtuali attraverso cui sarà garantito l'accesso al patrimonio digitale nativo. In tal senso, la chiusura totale o parziale degli istituti in conseguenza della pandemia da Covid-19 ha rappresentato un importante banco di prova, poiché ha limitato fortemente l'accesso degli utenti alle sale di studio, determinando un aumento delle richieste per corrispondenza. I grafici allegati dimostrano che nel corso del 2020 il numero di ricerche presso le sale di studio è rimasto sostanzialmente invariato, ma si è avuta una generale inversione di tendenza che ha fatto registrare un netto calo di accessi fisici, con l'aumento delle richieste per corrispondenza⁴⁶⁷.

Infine, in stretta analogia con le considerazioni svolte fin qui, si ribadisce la scarsa attenzione degli istituti ai numeri provenienti dai servizi digitali offerti all'utenza, certamente per diretta conseguenza delle richieste del Sistan che non rileva gli accessi ai siti web e alle banche dati disponibili da remoto.


⁴⁶⁷ I dati del 2020 sono tratti dall'ultimo aggiornamento del Sistan, *Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia*.

Fig. 25 – Archivio di Stato di Lecce: ricerche e accessi




Fonte dati: Sistan, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 26 – Archivio di Stato di Palermo: ricerche e accessi



Fonte dati: Sistan, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 27 – Archivio di Stato di Roma: ricerche e accessi



Fonte dati: Sistan, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

5.4 Conclusioni

Secondo i criteri della dottrina e della prassi economico-aziendale cui abbiamo più volte fatto riferimento, in particolare nel cap. 2, una corretta valutazione economico-patrimoniale esige che l'ente proprietario dei beni disponga di un sistema di contabilità analitica o di un sistema che sia almeno in grado di identificare tutte le voci che determinano i flussi economici e finanziari legati al bene. In caso contrario, non si può determinare una valutazione che risulti attendibile, con la conseguenza che occorre rinunciare all'iscrizione di un valore monetario in bilancio, limitando così l'informativa ad una descrizione di natura non finanziaria (*disclosure*) da aggiungere alla nota integrativa.

Queste considerazioni non possono che confermare l'importanza che a nostro avviso assume il monitoraggio degli istituti culturali attraverso una costante e affidabile attività di rilevazione dei dati che garantisca la conoscenza sempre puntuale e aggiornata dei dati non solo di natura economica e finanziaria, ma anche di natura statistica, legata alla conoscenza

approfondita dei servizi, degli utenti e dei patrimoni. Al di là dei risultati della sperimentazione per la quantificazione del valore monetario di un archivio di Stato, preme sottolineare ancora una volta la necessità per gli archivi di sviluppare una cultura di tipo valutativo anche attraverso rilevazioni statistiche che riescano a qualificare adeguatamente gli archivi sulla base di quelle che sono individuate come le proprietà dominanti.

Tutti gli archivi storici, intesi come istituti per la conservazione e la consultazione di fondi archivistici, assumono una diversa configurazione istituzionale a seconda della provenienza dei documenti e con riferimento alle comunità a cui questi sono destinati. Tuttavia, essi rispondono ad una comune missione e svolgono le medesime funzioni, cioè valutare, selezionare, acquisire, preservare, conservare e garantire l'accesso a documenti che sono spesso unici e che rappresentano la memoria di persone, enti o istituzioni, contribuendo a preservarne l'identità culturale e garantendo inoltre la responsabilità da parte delle istituzioni. Ciò che giustifica la conservazione a lungo termine dei documenti – al di là del supporto su cui risiedono, sia questo pergamena, carta, microfilm o altro – è l'utilità che questi rivestono da un punto di vista amministrativo, giuridico, sociale e storico. L'uso della statistica può supportare gli archivi nel raggiungimento di diversi obiettivi sia con riferimento alla gestione interna, ovvero alle attività di pianificazione, progettazione e monitoraggio, sia per comunicare le prestazioni che l'archivio rende alla comunità in termini di servizi. Una migliore comunicazione verso l'esterno, attraverso l'uso di dati affidabili e coerenti, consente di quantificare il valore degli archivi e promuovere il ruolo che essi svolgono a beneficio della formazione, della ricerca, della cultura ed in generale della vita sociale ed economica.

A livello nazionale le statistiche ufficiali possono supportare i decisori politici nella pianificazione delle scelte di investimento, ma è necessario che gli istituti dispongano di serie storiche di dati, cioè di dati affidabili e comparabili, ottenuti attraverso un processo di raccolta che risulti coerente nel tempo. Una rilevazione adeguata richiede soprattutto che i dati statistici siano raccolti in forma non aggregata di modo da favorire l'integrazione con fonti diverse e l'elaborazione di forme di conoscenza sempre nuova.

6. Linee guida per una metodologia di indagine statistica sugli archivi pubblici italiani

6.1 Introduzione

Il termine “archivio” è generalmente utilizzato per definire tre concetti distinti⁴⁶⁸:

- il complesso documentario prodotto o acquisito da un ente nell’esercizio delle sue funzioni (che può essere ulteriormente suddiviso in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico, in corrispondenza delle diverse fasi di gestione);
- l’ufficio per la gestione dell’archivio corrente e la movimentazione dei fascicoli, oppure i locali di deposito per la documentazione ancora utile a fini amministrativi ma non più indispensabile per l’attività quotidiana dell’ente;
- l’istituto culturale, cioè il soggetto conservatore di archivi storici e quindi di fondi archivistici e patrimoni documentari che, prelieve operazioni di scarto, sono destinati alla conservazione permanente per finalità di studio e di ricerca.

Il presente capitolo fornisce alcune linee guida per una metodologia di indagine statistica applicata agli archivi. Più precisamente, sarà delineata nel seguito una proposta di censimento di tutti gli istituti conservatori di archivi che operano in Italia e che partecipano alla formazione dell’infrastruttura culturale italiana al pari delle biblioteche e dei musei. Inoltre, con specifico riferimento agli archivi di ente pubblico, sarà presentata una proposta di integrazione al Censimento permanente delle istituzioni pubbliche (CENSIP) al fine di rilevare l’attenzione che le istituzioni pubbliche riservano ai propri archivi, intesi sia come servizio trasversale indispensabile al funzionamento di tutti gli uffici (ovvero la gestione documentale dell’ente), sia come servizio finale che consente l’accesso alla documentazione prodotta dall’ente per motivi di studio e ricerca (archivio storico).

La statistica ufficiale deve necessariamente considerare entrambi gli aspetti legati al patrimonio archivistico: è importante misurare il valore e l’impatto reso dagli istituti al fine

⁴⁶⁸ Paola Carucci, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio e la tutela dei beni archivistici*, in: Manuale di archivistica, a cura di Paola Carucci – Maria Guercio, Roma, Carocci, p. 47-48.

di promuovere il ruolo che essi svolgono nell'ambito della formazione, della ricerca, della cultura ed in generale della vita sociale ed economica delle persone, ma è altrettanto indispensabile che l'attività di monitoraggio statistico si compia a monte del processo di produzione degli archivi – e quindi con riferimento alla gestione documentale dell'ente – al fine di migliorare la percezione e la consapevolezza in materia di archivi correnti da parte dei cittadini e dei decisori politici, ma anche degli stessi enti, cioè dei soggetti produttori di archivi.

6.2 Un modello di indagine per gli archivi storici

La conservazione del patrimonio archivistico italiano poggia su un modello istituzionale che coinvolge molteplici soggetti. L'espressione "policentrismo conservativo" è spesso utilizzata per indicare la diffusione capillare del patrimonio archivistico su tutto il territorio nazionale, sotto la custodia di soggetti pubblici e privati dalla lunga storia istituzionale o di enti più recenti che hanno consentito di preservare il patrimonio archivistico dalla dispersione⁴⁶⁹.

Il sistema archivistico nazionale è basato sull'azione di tutela dello Stato che esercita un'attività diretta di sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito prodotti dagli uffici centrali e periferici dello Stato e un'azione di vigilanza sugli archivi di enti pubblici, territoriali e non territoriali e sugli archivi privati dichiarati di interesse culturale attraverso le Soprintendenze archivistiche competenti sul territorio regionale. La natura giuridica del soggetto produttore dell'archivio determina la tipologia di custodia a cui è destinato il patrimonio documentario. Gli archivi storici degli uffici centrali e periferici dello Stato sono destinati ad essere custoditi presso gli Archivi di Stato e presso l'Archivio centrale dello Stato⁴⁷⁰. Gli organi costituzionali dello Stato (Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato e Corte Costituzionale) conservano i propri atti nel proprio archivio

⁴⁶⁹ Il tema del policentrismo è stato affrontato in maniera organica e sistematica da Isabella Zanni Rosiello, *La tutela e il policentrismo della conservazione*, in: *Conferenza nazionale degli archivi, Roma, Archivio centrale dello Stato 1-3 luglio 1998*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, p. 57-64. Sul tema si vedano inoltre: Maria Grazia Pastura, *Il policentrismo della conservazione*, «Aedon. Rivista di arti e diritto on line», 2008, n. 1, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/1/pastura.htm#notaast>>; Linda Giuva, *Gli archivi storici in Italia: la mappa della conservazione*, in: *Archivistica. Teoria, metodi, pratiche*, Roma, Carocci, p. 99-135.

⁴⁷⁰ Fanno eccezione il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, gli Stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo, ai quali non si applicano le disposizioni di versamento previste dall'art. 41 del d.lgs. 42/2004 per gli uffici centrali e periferici dello Stato.

storico⁴⁷¹. Per tutti gli altri soggetti produttori manca una definizione specifica e possono delinearsi pertanto profili di conservazione differenti. Gli enti vigilati dalle Soprintendenze – ovvero Regioni, Province, Comuni, enti pubblici non territoriali, enti privati sul cui archivio è intervenuta la dichiarazione di interesse ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 42/2004 – conservano i propri fondi documentari presso istituti di conservazione che assumono spesso la forma di istituti culturali per la ricerca. Lo stesso dicasi per gli enti e le istituzioni religiose che conservano i propri archivi storici e ne garantiscono la consultazione⁴⁷². Presso ciascun istituto di conservazione possono trovarsi inoltre fondi archivistici di diversa natura, acquisiti a vario titolo. Inoltre, accanto agli enti tradizionali sono sorte nuove realtà conservative che hanno dato vita a veri e propri luoghi di concentrazione per la conservazione di archivi di impresa, archivi di partiti politici, archivi di associazioni, movimenti e organizzazioni, archivi di categoria, archivi di persona⁴⁷³.

Tuttavia, una vera e propria mappa degli istituti conservatori di archivio non esiste ancora: non sappiamo esattamente quanti sono né qual è la loro tipologia, la distribuzione sul territorio nazionale, l’attività prevalente, il patrimonio posseduto, il tipo di servizio offerto all’utenza. Non conosciamo neppure le categorie di utenti a cui gli istituti si rivolgono, né tantomeno il personale ivi impiegato.

Il censimento statistico, inteso come «operazione statistica di rilevazione totale e diretta dello Stato di un fatto collettivo in un dato momento»⁴⁷⁴, è uno strumento potentissimo di conoscenza, poiché consente non solo di conoscere la distribuzione effettiva degli istituti sul territorio, ma anche di approfondire lo studio sull’utenza e determinare lo sviluppo e il potenziamento dei servizi⁴⁷⁵. I dati quantitativi derivanti dall’attività statistica non sono in grado di attestare direttamente l’impatto dei servizi sugli individui o sulla società, ma possono tuttavia fornire una prova indiretta del valore che gli archivi rivestono per gli utenti e fungere quindi da indicatori del valore sociale del patrimonio archivistico. Tali dati, integrati con altre rilevazioni periodiche, con dati qualitativi ottenuti da sondaggi e con altre misurazioni, anche di tipo economico, consentono inoltre di sviluppare profili di valutazione più articolati.

⁴⁷¹ Ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 42/2004.

⁴⁷² L’art. 12 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, modifica in tal senso il Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929.

⁴⁷³ Paola Carucci, *Gli Archivi di Stato e altri Archivi storici: i luoghi della conservazione*, in: *Manuale di archivistica* cit., p. 305-307.

⁴⁷⁴ *Enciclopedia on line*, Treccani, s.v. Censimento, <<https://www.treccani.it/enciclopedia/censimento>>.

⁴⁷⁵ In Italia vige l’obbligo di risposta alle rilevazioni statistiche dell’ISTAT, sancito dall’art. 7 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, *Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

Come già visto nel capitolo 3, nell'ambito delle attività promosse dal protocollo di collaborazione tra ISTAT, MIC, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, è stato sviluppato uno studio progettuale statistico sulle biblioteche italiane che ha consentito la realizzazione nel 2020 del primo censimento delle biblioteche pubbliche e private. ISTAT ha riproposto la rilevazione censuaria sulle biblioteche anche per gli anni 2021 e 2022. Si prevede che la rilevazione possa diventare un'attività a cadenza triennale a partire dal 2024. Inoltre, negli stessi anni si è dato seguito all'attività di indagine già consolidata per i musei e le istituzioni similari.

Il censimento statistico si basa su un modello partecipato di indagine alla cui realizzazione contribuisce il comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti statistici e di settore di tutte le parti che cooperano attivamente alle diverse fasi dell'indagine, dalla progettazione, alla raccolta e integrazione delle liste anagrafiche delle unità di rilevazione, fino al contatto con i rispondenti e alla verifica dei questionari compilati⁴⁷⁶.

La virtuosa esperienza delle biblioteche italiane ha ispirato alcuni tratti di questa ricerca. In particolare ha rivestito grande interesse per questo studio l'analisi delle fasi iniziali che sono propedeutiche alle attività di censimento e riguardano l'identificazione e la conoscenza degli istituti. Si è voluto pertanto approfondire la riflessione con riferimento a:

- a) le collaborazioni tra enti per il coordinamento delle attività di indagine e per l'integrazione dei dati statistici provenienti da differenti sistemi informativi;
- b) la realizzazione di un'anagrafe degli istituti conservatori di archivi;
- c) la strutturazione del questionario per la rilevazione censuaria delle dimensioni caratterizzanti gli istituti archivistici.

a) Le collaborazioni tra enti

Le collaborazioni attuate per lo svolgimento dei censimenti di musei e biblioteche hanno fatto leva sulla distribuzione e la condivisione di funzioni e responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti: il censimento sistematico degli istituti culturali necessita di un efficace

⁴⁷⁶ Nel caso delle biblioteche, l'Ufficio provinciale di statistica (Astat) della provincia autonoma di Bolzano ha messo a disposizione i dati anagrafici, descrittivi e strutturali sulle biblioteche, rilevati nel monitoraggio annuale. I dati relativi a biblioteche di istituti appartenenti all'Anagrafe degli istituti culturali ecclesiastici italiani (Aice) sono stati forniti direttamente dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana (CEI), che li raccoglie nel sistema informativo BeWeb nell'ambito delle proprie attività istituzionali di monitoraggio. La Regione Veneto e l'Istituto di statistica della Provincia di Trento (Ispat) hanno svolto autonomamente la raccolta dei dati relativi alle biblioteche presenti nei propri territori adottando lo stesso questionario utilizzato dall'ISTAT e inviando i dati al termine della rilevazione. Astat e CEI avevano invece predisposto questionari non coincidenti con quello dell'ISTAT e pertanto, una volta acquisiti i dati, è stato necessario procedere alla fase di transcodifica delle informazioni. Si veda Alessandra Federici, *Indagine sulle biblioteche pubbliche e private. Anno 2022. Aspetti metodologici dell'indagine*, ISTAT, marzo 2022, <<https://www.istat.it/microdata/download.php?id=/import/fs/pub/wwwarmida/290/2020/01/Nota.pdf>>.

coordinamento delle diverse istituzioni che sono attive sul territorio, nel rispetto delle competenze e dello specifico mandato istituzionale. Il suddetto protocollo d'intesa coinvolge le realtà istituzionali che si ritiene debbano avere parte attiva anche nello sviluppo di uno studio statistico degli archivi: ISTAT, Ministero della cultura, Università e Ufficio nazionale per i beni ecclesiastici e l'edilizia di culto della CEI in primis, ma anche Regioni e Province autonome, sulla base del modello sviluppato dai bibliotecari. In particolare, è opportuno prevedere la partecipazione di soggetti e professionalità specializzate nella conoscenza degli istituti e dei patrimoni archivistici.

In particolare:

- per il Ministero della cultura si ritiene indispensabile la partecipazione dell'Istituto centrale degli archivi (ICAR)⁴⁷⁷ al fine di consentire un'attività coordinata di aggiornamento dell'anagrafica degli archivi facenti parte del Sistema archivistico nazionale (SAN) e di integrazione dei dati con il sistema informativo statistico. È necessaria inoltre la partecipazione della Direzione generale Archivi per il monitoraggio delle rilevazioni a livello territoriale da parte delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche regionali e delle Soprintendenze archivistiche di regioni e province autonome;
- nell'ambito della collaborazione sottoscritta tra ISTAT e Sapienza Università di Roma è opportuna la partecipazione della componente archivistica del Dipartimento di lettere e culture moderne al fine di garantire un adeguato supporto scientifico alle operazioni di modellazione del censimento;
- per l'Ufficio nazionale dei beni ecclesiastici e l'edilizia di culto della CEI si richiede l'integrazione e lo scambio dei dati relativi agli archivi di ente ecclesiastico ricadenti nell'Anagrafe degli istituti culturali ecclesiastici italiani (Aice);
- per le Regioni e Province autonome si suggerisce il coinvolgimento di realtà locali che abbiano maturato una grande esperienza nelle attività di censimento degli istituti archivistici di enti locali, come la Regione Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento.

⁴⁷⁷ L'ICAR è un istituto centrale del Ministero della cultura, afferente alla Direzione generale Archivi fino al 2022. Il d.m. 3 febbraio 2022, n. 46 *Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura* stabilisce (art. 18, comma 1) che l'ICAR afferisca all'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (cosiddetta *Digital Library*). Lo stesso decreto individua puntualmente (art. 18, comma 3) i compiti dell'ICAR.

b) La realizzazione di un'anagrafe degli istituti conservatori di archivi

L'attività di censimento deve poggiare su una base anagrafica solida e aggiornata degli istituti archivistici. In un'ottica di razionalizzazione dell'informazione statistica è indispensabile il supporto e l'azione dell'ICAR, a cui è affidato il coordinamento organizzativo e tecnico-scientifico del SAN, il portale che costituisce il punto di accesso unificato alle risorse archivistiche nazionali rese disponibili sul web da sistemi informativi, banche dati e strumenti di ricerca digitali sviluppati a livello nazionale, regionale e locale dallo Stato, dalle Regioni e da altri soggetti pubblici e privati⁴⁷⁸.

Promosso dalla Direzione generali Archivi, il SAN è frutto dell'accordo stipulato tra il MIBAC (oggi MIC), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)⁴⁷⁹. Diversi sono i sistemi aderenti al SAN, tra cui preme evidenziare:

- il Sistema informativo degli archivi di Stato (SIAS), che dà accesso alle descrizioni del patrimonio documentario pubblico e privato conservato negli Archivi di Stato e alle informazioni sugli istituti conservatori;
- il Sistema informativo unificato per le Soprintendenze archivistiche (SIUSA), che rappresenta il punto di accesso primario per la consultazione e la ricerca del patrimonio archivistico non statale, pubblico e privato, conservato presso istituti conservatori al di fuori degli Archivi di Stato;
- il Sistema informativo Beni ecclesiastici in web (BeWeb), che è la piattaforma di censimento e descrizione del patrimonio culturale delle istituzioni ecclesiastiche, tra cui i beni archivistici⁴⁸⁰;
- il Sistema informativo partecipato degli Archivi storici in Emilia-Romagna, che ha realizzato il progetto Cast-ER per gli archivi di ente locale⁴⁸¹;

⁴⁷⁸ Sull'origine del portale archivistico nazionale e del SAN, anche a seguito dei finanziamenti stanziati con la legge 16 ottobre 2003, n. 291, si veda il fascicolo *Verso un Sistema archivistico nazionale?*, «Archivi&Computer», 14 (2004), n. 2. Si veda inoltre Marina Giannetto, *Conoscere per condividere: dal Sistema informativo degli archivi di Stato al Sistema archivistico nazionale*, «DigItalia», 4 (2009), n. 2, p. 77-88. A partire dal 2018 l'ICAR è responsabile di un nuovo strumento che integra il SAN garantendo l'accesso alle risorse digitalizzate degli archivi di Stato e alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche: è l'Archivio Digitale (<https://icar.cultura.gov.it/attivita-e-progetti/progetti-icar-1/archivio-digitale>), che di fatto si configura come una *digital library* per la consultazione delle risorse archivistiche digitalizzate e delle relative descrizioni.

⁴⁷⁹ L'accordo è stato sottoscritto il 25 marzo 2010. Il SAN nella sua versione attuale è stato inaugurato nel dicembre 2011.

⁴⁸⁰ A marzo del 2015 è stata stipulata una convenzione tra l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI e l'ICAR per garantire l'interoperabilità tra BeWeb e SAN. Si veda Stefano Vitali, *BeWeb e SAN: un percorso aperto di interoperabilità e condivisione*, in: *BeWeb 2020. Vent'anni dal portale*, Roma, Gangemi, 2020, p. 23-26. Nel 2018 l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici ha inoltre formalizzato un accordo con ISTAT per l'incremento della conoscenza dei beni culturali di cui sono titolari le diocesi italiane e gli istituti culturali ecclesiastici. Fabrizio Maria Arosio – Alessandra Federici, *BeWeb: uno strumento in più per le statistiche culturali in rete*, in: *BeWeb 2020. Vent'anni dal portale* cit., p. 135-138.

⁴⁸¹ Si veda quanto riportato al cap. 3 sul progetto CASTER.

- il Sistema informativo degli Archivi storici del Trentino (AST), al quale partecipano le principali istituzioni archivistiche trentine, pubbliche e private⁴⁸².

Il SAN gestisce una scheda per la descrizione di ogni soggetto conservatore, che opportunamente aggiornata, anche attraverso l'azione partecipata degli archivi aderenti al sistema, potrebbe garantire una solida base per lo sviluppo di un'anagrafe degli istituti archivistici⁴⁸³. È in corso di realizzazione una reingegnerizzazione di tutta la piattaforma del SAN al fine di garantire una migliore integrazione delle descrizioni, anche con riferimento al soggetto conservatore, per il quale è previsto l'inserimento dell'identificativo ISIL (*International standard identifier for libraries and related organizations*) conforme alla norma ISO 15511:2019⁴⁸⁴. Il codice ISIL è un elemento indispensabile per l'identificazione degli istituti a fini statistici⁴⁸⁵. Nel 2009 l'ISIL Registration Authority ha nominato l'Istituto centrale per il catalogo unico (ICCU) come Agenzia nazionale italiana per il rilascio dei codici ISIL identificativi di biblioteche e organizzazioni collegate, come archivi e musei. Il codice rilasciato dall'ICCU è così strutturato:

- prefisso "IT" corrispondente al codice di paese alpha-2 definito nello standard ISO 3166-1⁴⁸⁶;
- trattino (-)⁴⁸⁷;
- codice di provincia di due lettere maiuscole (ad esempio, RM);
- codice numerico di quattro cifre, con zeri di riempimento a sinistra⁴⁸⁸.

⁴⁸² Il Sistema AST aderisce al Sistema archivistico nazionale SAN dal 2016, grazie a una convenzione stipulata tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Provincia autonoma di Trento. Si veda Trentino cultura, *Il sistema informativo degli archivi storici del Trentino – AST*, <<https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/home>>.

⁴⁸³ Attualmente la scheda del soggetto conservatore del SAN presenta i dati essenziali di descrizione (denominazione, tipo di soggetto conservatore, descrizione, sede, contatti, servizio di consultazione al pubblico, orari di apertura, servizi al pubblico). Per informazioni più approfondite, il SAN rimanda alle schede presenti sul sistema informativo d'origine.

⁴⁸⁴ I tratti essenziali del progetto sono stati illustrati dal dott. Pasquale Orsini dell'ICAR durante l'incontro di aggiornamento professionale *I progetti di digitalizzazione della documentazione tecnica con uno sguardo al PND e alle Linee guida per la digitalizzazione*, a cura della Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura, Torino 30 novembre 2022.

⁴⁸⁵ Si veda nel questionario la Sezione A: Localizzazione, recapiti e apertura. Si veda inoltre la descrizione delle variabili presenti nella documentazione pubblicata a corredo dell'indagine sulle biblioteche effettuata per il 2021, in Alessandra Federici, *Indagine sulle biblioteche pubbliche e private. Descrizione del file*, ISTAT, marzo 2022.

⁴⁸⁶ I codici ISO 3166-1 alpha-2 sono codici di due lettere maiuscole, utilizzati per rappresentare paesi, territori dipendenti (cioè privi di piena sovranità politica, come ad esempio le isole Cayman, le isole Vergini e le isole Falkland) e particolari aree geografiche (come l'Antartide).

⁴⁸⁷ Per la precisione un *hyphen-minus character* (U+002D), cioè il carattere Unicode 002D corrispondente al segno meno.

⁴⁸⁸ Si noti che lo standard ISIL stabilisce che la stringa di caratteri a destra del trattino debba essere giustificata a sinistra («The unit identifier will have up to 11 character positions, left justified»). Più in generale, il codice ISIL rilasciato dall'ICCU è un'implementazione nazionale delle regole definite nello standard ISO 15511:2019, ove si stabilisce che il codice ISIL consiste (nell'ordine) di tre componenti: 1) prefisso, 2) segno meno, 3) identificatore dell'ente.

Preme segnalare che allo stato attuale l'ICCU registra nell'Anagrafe nazionale delle biblioteche tutti gli istituti a cui è stato assegnato il codice ISIL e pertanto il database include non solo le biblioteche, ma anche gli archivi e i musei, nonostante il portale di accesso sia intitolato alla "Anagrafe delle biblioteche italiane"⁴⁸⁹. Le informazioni sul sito e l'interfaccia di ricerca non migliorano la situazione, poiché il portale appare dedicato in via esclusiva alle biblioteche: nella ricerca avanzata si fa riferimento ad esempio a "Denominazione della biblioteca", "Specializzazione della biblioteca" e "Patrimonio librario". Gli archivi e i musei risultano completamente assenti, nonostante il codice ISIL sia riservato in via paritaria a tutte queste diverse tipologie di enti. Si ritiene dunque indispensabile sanare questa ambiguità attraverso una nuova denominazione dell'anagrafe (ad esempio, "Anagrafe degli archivi, biblioteche e musei italiani" oppure "Anagrafe degli istituti della memoria italiani" oppure "Anagrafe degli enti che offrono servizi nel settore documentale"⁴⁹⁰) e un rimando adeguato agli istituti archivistici a partire dal portale SAN.

Per quanto riguarda l'identificazione degli istituti a fini statistici è opportuno evidenziare un altro elemento critico su cui si tornerà anche nel paragrafo successivo. La produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali richiede da parte di ISTAT l'identificazione delle attività economiche⁴⁹¹ per mezzo dei codici di classificazione ATECO⁴⁹². Tale classificazione è di tipo *output-oriented*: è cioè basata sul tipo di prodotto

-
- 1) Il prefisso può essere un codice di paese alpha-2 oppure altra stringa registrata (cioè un codice non di paese). Il codice di paese (di due lettere maiuscole) identifica il paese in cui ha sede l'ente. Il codice non di paese (*non-country code*) si utilizza per enti particolari (ad esempio, l'ente OCLC Inc. è identificato con il codice OCLC) e può essere una qualunque combinazione di cifre e lettere (maiuscole o minuscole) dell'alfabeto latino. Nel caso di codice non di paese, il prefisso può avere lunghezza di uno, tre o quattro caratteri e deve essere registrato dalla ISIL Registration Authority.
 - 2) Del segno meno si è detto nella nota precedente.
 - 3) L'identificatore dell'ente è una stringa alfanumerica lunga al massimo undici caratteri.

Si veda ISO 15511:2019, p. 3-4.

⁴⁸⁹ Si veda <<https://anagrafe.iccu.sbn.it/>>.

⁴⁹⁰ L'ultima formulazione fa riferimento al testo della norma ISO 15511:2019, p. 1: «An ISIL identifies an organization, i.e. a library, an archive, a museum or a related organization, or one of its subordinate units, which is responsible for an action or service in an informational environment (e.g. creation of machine-readable information). It can be used to identify the originator or holder of a resource (e.g. library material or a collection in an archive). The ISIL is intended for use by libraries and related organizations such as museums and archives and agencies doing business or interacting with these organizations (e.g. suppliers, publishers, and government institutions)».

⁴⁹¹ Si intenda per attività economica l'«attività che ha luogo quando risorse quali lavoro, impianti e materie prime concorrono alla produzione di beni o alla prestazione di servizi. Un'attività economica è caratterizzata dall'uso di fattori della produzione, da un processo di produzione e da uno o più prodotti ottenuti (beni o prestazioni di servizi)». Si veda ISTAT, *Glossario statistico*, s.v. Attività economica, <<https://www.istat.it/it/metodi-e-strumenti/glossario>>.

⁴⁹² La sigla ATECO derivava dalle lettere iniziali dell'espressione ATtività ECONomiche. Oggi è in uso la versione ATECO 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, approvata dall'ISTAT in stretta collaborazione con l'Agenzia delle entrate, le camere Camere di commercio ed altri enti, ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate. Equivale alla nomenclatura delle attività economiche della Comunità Europea (NACE Rev.2). Si tratta di una classificazione soggetta ad aggiornamenti e modifiche periodiche. I codici ATECO sono una combinazione stringhe alfa numeriche, che identificano un'attività economica. Le lettere individuano il macro settore economico di appartenenza; i numeri invece rappresentano categorie e sotto

ottenuto o sul servizio offerto. La classificazione ATECO è una classificazione gerarchica che raggruppa a vari livelli attività economiche che si suppongono essere simili. Tuttavia il sistema di codici ATECO non costituisce una classificazione delle professioni o delle discipline⁴⁹³. Nello specifico, l'attività di archivi e biblioteche è considerata come attività unica nell'ambito della classe 91:

91.00 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00 Attività di musei

Il codice 91.01.00 classifica l'«attività di documentazione ed informazione di biblioteche di qualsiasi genere, sale di lettura, auditori e sale di visione, archivi pubblici, destinati al pubblico in generale o ad un'utenza specializzata, quali studenti, studiosi, membri di società o di associazioni, è inclusa anche la gestione di archivi governativi: organizzazione di una raccolta, specializzata o meno, allestimento di cataloghi, conservazione e prestito di libri, carte geografiche, riviste, pellicole, dischi, nastri, opere d'arte eccetera, attività di ricerca finalizzata a soddisfare le richieste di informazioni eccetera». La classificazione comprende gli archivi di foto e film, i servizi connessi, l'attività di bibliotecari ed archivisti indipendenti⁴⁹⁴.

Si ritiene dunque indispensabile ai fini censuari una ridefinizione dei codici di classificazione ATECO⁴⁹⁵ che consenta di distinguere l'attività dell'archivio da quella della biblioteca. Inoltre, data l'esistenza in Italia di moltissimi enti che svolgono la funzione conservativa contemporaneamente su beni di diversa natura (archivistici, bibliografici e museali), sarebbe utile poter attribuire più codici di classificazione al fine di individuare esattamente le attività svolte e non soltanto l'attività economica prevalente.

categorie dei settori, e vanno da un minimo di due fino ad un massimo di sei cifre. Si veda ISTAT, *Classificazioni delle attività economiche ATECO*, <<https://www.istat.it/it/archivio/17888>>.

⁴⁹³ Per la classificazione delle professioni, ISTAT ha adottato la classificazione delle professioni CP2011. ISTAT, *Classificazione delle professioni*, 23 luglio 2013, <<https://www.istat.it/it/archivio/18132>>.

⁴⁹⁴ La classificazione non include l'elaborazione di banche dati, che è compresa nelle attività 63.11 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse e 63.12 Portali web.

⁴⁹⁵ La revisione dei codici ATECO per il settore degli archivi, ed in particolare per la tutela fiscale dei professionisti, è un'azione sostenuta da tempo dal Coordinamento libere associazioni professionali (Colap) – che tutela gli interessi delle professioni non ordinistiche disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 – in collaborazione con l'Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI). Si veda Colap, *Colap per la ripresa*, giugno 2020, <https://www.colap.eu/documenti/schede/colap_per_la_ripresa_esteso_pdf.pdf>, p. 61.

c) La strutturazione del questionario per la rilevazione censuaria

il paragrafo 6.2.1 propone il modello di questionario per una possibile rilevazione censuaria degli istituti archivistici. Si tratta di sei sezioni così articolate:

Sez. A Localizzazione, recapiti e apertura

Sez. B Titolarità

Sez. C Apertura, utenti e patrimonio

Sez. D Personale

Sez. E Attività e servizi in presenza e on-line

Sez. F Accessibilità

Sez. G Informazioni sulla compilazione

Sez. A Localizzazione, recapiti e apertura

La sezione è finalizzata all'identificazione univoca dell'istituto conservatore, facendo riferimento anche ai dati richiesti dallo standard internazionale dell'ICA per la descrizione degli istituti conservatori di archivi⁴⁹⁶.

Sez. B Tipologia e titolarità

La sezione rileva la tipologia di istituto archivistico. In particolare, viene chiesto di segnalare se l'istituto conserva fondi archivistici di un unico soggetto produttore o di più soggetti produttori. Inoltre viene rilevata la natura giuridica dell'ente titolare a seconda che questo sia un soggetto pubblico o privato.

Sez. C Apertura, utenti e patrimonio

La sezione è focalizzata sugli istituti archivistici al fine di rilevare – per il periodo di riferimento – il numero di giornate di apertura al pubblico, il numero di accessi fisici e virtuali al patrimonio, la tipologia di utenti registrata presso l'istituto, la movimentazione e la consistenza del patrimonio.

Sez. D Personale

La sezione rileva il numero e la tipologia di personale attivo presso l'istituto nel periodo di riferimento.

⁴⁹⁶ International Council on Archives, *International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings* (ISDAH), 2008.

Sez. E Attività e servizi in presenza e on-line

La sezione rileva le attività scientifiche e ricreative svolte presso l'istituto per il periodo di riferimento. Inoltre, qualifica i servizi offerti dall'istituto sul web.

Sez. F Accessibilità

La sezione rileva la presenza di servizi e adeguati strumenti compensativi per la piena accessibilità dell'istituto da parte di un'utenza diversamente abile. La sezione rileva inoltre la realizzazione di progetti d'inclusione in favore di particolari categorie di utenza.

Sez. G Informazioni sulla compilazione

La sezione raccoglie note e osservazioni da parte del compilatore.

6.2.1 Modello di questionario per il censimento degli archivi storici

Sezione A: LOCALIZZAZIONE, RECAPITI E APERTURA
1. DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:
2. INDIRIZZO DELLA STRUTTURA: 2.1 Denominazione Urbanistica Generica (ad esempio, Corso, Via, Piazza, Largo) 2.2 Toponimo 2.3 Numero civico 2.4 CAP 2.5 Sigla provincia 2.6 Comune 2.7 Sito Web
3. RECAPITI UTILI PER EVENTUALI CONTATTI E/O COMUNICAZIONI: 3.1 Telefono 3.2 Altro recapito telefonico 3.3 E-mail 3.4 Altra e-mail 3.5 PEC
4. CODICE ISIL DELL'ARCHIVIO:
5. L'ARCHIVIO È: 5.1 Una struttura singola 5.2 Una struttura principale con sedi/sezioni distaccate 5.3 Una sede/sezione distaccata di altro archivio
[Rispondere solo se 5 = 5.3]
6. SPECIFICARE DI SEGUITO IL NOME DELLA STRUTTURA PRINCIPALE E IL RELATIVO CODICE ISIL: 6.1 Nome della struttura principale 6.2 Codice ISIL dell'archivio che è sede principale
7. NELL'ANNO XXXX LA STRUTTURA: 1. Ha aperto con accesso fisico all'utenza per almeno 30 giorni (anche non consecutivi) [vai al quesito 8] 2. È stata aperta con accesso fisico all'utenza per meno di 30 giorni totali [vai al quesito 8] 3. È stata chiusa all'utenza per tutti i dodici mesi [vai al quesito 7.1 e poi al quesito 7.1.1] 4. Ha cessato definitivamente la sua attività [vai al quesito 7.1 e poi alla Sez. G]
7.1 [Se 7= 3 o 4] PUÒ INDICARE IL MOTIVO PRINCIPALE PER CUI HA SOSPESO O CESSATO L'ATTIVITÀ? 1. Per carenza di risorse finanziarie 2. Per carenza di personale 3. Per impossibilità ad adottare le misure previste per il contenimento dell'emergenza sanitaria 4. Per trasferimento/trasloco in altra sede 5. Per lavori di ristrutturazione 6. Per inagibilità dei locali a causa del sisma 7. Per attività di inventariazione del patrimonio posseduto 8. Altro, specificare:

7.1.1 [Se 7 = 3] NEL CORSO DELL'ANNO XXXX L'ARCHIVIO HA RIAPERTO CON ACCESSO FISICO ALL'UTENZA?

1. Sì, l'archivio ha riaperto nel corso dell'anno
2. No, ma si prevede di riaprirla prima della fine dell'anno [vai alla Sez. G]
3. No e non si sa se e quando riaprirà [vai alla Sez. G]

Sezione B: TIPOLOGIA E TITOLARITÀ

8. L'ARCHIVIO:

1. Conserva fondi archivistici di un unico soggetto produttore
2. Conserva fondi archivistici di più soggetti produttori

9. IL TITOLARE DELL'ARCHIVIO È UN ENTE PUBBLICO O PRIVATO?

1. Pubblico [andare alla 9.1A]
2. Privato [andare alla 9.1B]

9.1 QUAL È IL SOGGETTO TITOLARE?

9.1A SE PUBBLICO

1. Organo costituzionale dello Stato (Presidenza della Repubblica, Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri)
2. Ministero della cultura (MiC)
3. Altra Amministrazione centrale (specificare: _____)
4. Regione
5. Provincia (incluse le città metropolitane)
6. Comune
7. Comunità montana/isolana o Unione di Comuni
8. Istituto o scuola pubblica di ogni ordine e grado
9. Università pubblica
10. Istituzione AFAM riconosciuta (es. Accademie e Conservatori)
11. Istituto o ente di ricerca
12. Consorzio o ente autonomo di diritto pubblico
13. Altro (specificare: _____)

9.1 B SE PRIVATO

1. Ente ecclesiastico o religioso
2. Società di persone o capitali
3. Società cooperativa
4. Consorzio o altra forma di cooperazione tra imprese
5. Ente pubblico economico, azienda speciale o azienda pubblica di servizi
6. Associazione riconosciuta (iscritta al registro delle persone giuridiche)
7. Associazione non riconosciuta (non iscritta al registro delle persone giuridiche)
8. Fondazione bancaria
9. Fondazione
10. Individuo privato
11. Università privata, accademia privata o scuola privata di ogni ordine e grado
12. Altro soggetto privato (specificare: _____)

Sezione C: APERTURA, UTENTI E PATRIMONIO
<p>10. L'ARCHIVIO PREVEDE UN ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PRESTABILITO?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sì - No, è prevista l'apertura solo su richiesta o per appuntamento - L'archivio fornisce solo servizio per corrispondenza
<p>11. NELL'ANNO XXXX QUANTI GIORNI È STATO APERTO AL PUBBLICO L'ARCHIVIO?</p>
<p>12. QUANTI UTENTI⁴⁹⁷ UNICI HANNO USUFRUITO DELL'ARCHIVIO PER L'ANNO XXXX</p>
<p>13. QUANTI ACCESSI FISICI TOTALI HA REGISTRATO L'ARCHIVIO NELL'ANNO XXXX?</p>
<p>QUANTI ACCESSI ONLINE HA REGISTRATO L'ARCHIVIO NELL'ANNO XXXX IN RELAZIONE AI SERVIZI OFFERTI? <i>Se possibile, fornire i dati in relazione agli specifici servizi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero complessivo di accessi <ul style="list-style-type: none"> di cui: <ul style="list-style-type: none"> - il sito - la teca digitale - il sistema informativo
<p>14. NELL'ANNO XXXX QUANTE RICERCHE HA REGISTRATO L'ARCHIVIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - totale delle ricerche in presenza: - totale ricerche per corrispondenza:
<p>15. PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE INDICARE IL NUMERO DI UTENTI UNICI REGISTRATI PRESSO L'ARCHIVIO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studente universitario (inclusi dottorandi) 2. Ricercatore/Professore 3. Giornalista 4. Privato cittadino 5. Dipendente di pubblica amministrazione 6. Professionista 7. Membro di associazione o ente di ricerca 6. Altro
<p>16. COMPLESSIVAMENTE QUANTI PEZZI (faldoni/buste) HA MOVIMENTATO L'ARCHIVIO NELL'ANNO XXXX A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI RICERCA?</p>
<p>17. QUANTIFICARE IL PATRIMONIO POSSEDUTO DALL'ARCHIVIO NELL'ANNO XXXX:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patrimonio analogico in metri lineari - Patrimonio digitale (indicare la quantità in Gigabyte. Se disponibile o in alternativa indicare il numero dei supporti: ad esempio, 35 GB corrispondenti a 7 DVD) <p>Solo se possibile, indicare inoltre:</p>

⁴⁹⁷ L'utente unico o visitatore unico è la persona che accede ad un sito (fisico o virtuale) almeno una volta durante il periodo di riferimento (anno solare). Le presenze registrate da ciascun utente unico nel corso del medesimo anno sono conteggiate nel numero totale degli accessi annuali.

- Patrimonio derivante da campagne di digitalizzazione (indicare la quantità in Gigabyte. Se disponibile o in alternativa indicare il numero dei supporti: ad esempio, 35 GB corrispondenti a 7 DVD)
- Patrimonio digitale nativo (indicare la quantità in Gigabyte. Se disponibile o in alternativa indicare il numero dei supporti: ad esempio, 35 GB corrispondenti a 7 DVD)

Sezione D: PERSONALE

18. QUANTE UNITA' DI PERSONALE INTERNO O ESTERNO HANNO LAVORATO IN ARCHIVIO NELL'ANNO XXXX?

1. Personale interno
2. Personale di imprese o enti esterni
3. Collaboratori/consulenti esterni (es. liberi professionisti, lavoratori autonomi con partita IVA, freelance)
4. Tirocinanti
5. Volontari impiegati a titolo completamente gratuito
6. Operatori del servizio civile nazionale

19. QUALI DELLE SEGUENTI MISURE SONO STATE ADOTTATE IN CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA?

1. Ridimensionamento del personale interno
2. Riduzione delle collaborazioni con personale esterno
3. Riduzione delle forme di collaborazione gratuita dei volontari
4. Potenziamento della modalità di lavoro agile per il personale interno
5. Ridimensionamento dell'orario di lavoro del personale interno (es. attraverso turnazione o cassa integrazione)

Sezione E: ATTIVITÀ E SERVIZI IN PRESENZA E ON-LINE

20. NELL'ANNO XXXX L'ARCHIVIO HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ? (per ciascuna attività indicare il numero degli eventi)

- Mostre documentarie
- Visite guidate
- Attività didattiche
- Presentazioni di libri
- Conferenze e convegni
- Concerti
- Altro _____

21. NELL'ANNO XXXX L'ARCHIVIO AVEVA IN CORSO O HA AVVIATO CAMPAGNE DI DIGITALIZZAZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO?

- Sì
- No, non ancora

22. NELL'ANNO XXXX, CON QUALI SERVIZI L'ARCHIVIO ERA PRESENTE SUL WEB? [sono ammesse più risposte]

- Pagina web dell'istituto
- Inventari pubblicati on-line
- Teca del patrimonio digitale
- Sala di studio virtuale con accesso remoto al patrimonio digitale

<p>23. L'ARCHIVIO ADERISCE A SISTEMI INFORMATIVI, CATALOGHI COLLETTIVI O PORTALI?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sì 2. No [vai al quesito 24]
<p>23.1 [se 23 = 1] A QUALI SISTEMI INFORMATIVI, CATALOGHI COLLETTIVI O PORTALI ADERISCE L'ISTITUTO? [sono ammesse più risposte]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema informativo degli archivi di Stato (SIAS) - Sistema informativo unificato per le Soprintendenze archivistiche (SIUSA) - Sistema informativo partecipato degli archivi storici in Emilia-Romagna (IBC Archivi) - Lombardia Beni culturali – Archivi (LBC Archivi) - Sistema informativo degli archivi storici del Trentino (AST) - Sistema informativo beni ecclesiastici in web (BeWeB) - Antenati. Gli archivi per la Ricerca Anagrafica - Archivi degli Architetti - Archivi della moda del Novecento - Archivi della musica - Archivi d'impresa - Carte da legare - Rete degli archivi “Per non dimenticare” - Territori - Altro (specificare: _____)

<p>Sezione F: ACCESSIBILITA'</p>
<p>24. NELL'ANNO XXXX ERANO DISPONIBILI PER L'UTENZA I SEGUENTI SERVIZI: [sono ammesse più risposte]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Servizi igienici a norma per le persone con disabilità 2. Rampe, cunei, scivoli, ascensori o piattaforme elevatrici per superare eventuali dislivelli presenti nella struttura 3. Pavimenti antiscivolo o antiriflesso 4. Segnaletica esterna o interna chiara e leggibile, a grandi caratteri e corredata di pittogrammi 5. Mappe tattili orientative, fisse o portatili, degli spazi fisici della struttura 6. Percorsi tattili 7. Video in LIS (Lingua Italiana dei Segni), dotati anche di sottotitoli in italiano e voce narrante, all'interno della struttura 8. Postazioni attrezzate per accogliere persone con disabilità motoria 9. Inventari in formati speciali per persone con disabilità cognitive
<p>25. NELL'ANNO XXXX, L'ARCHIVIO AVEVA IN CORSO O HA ATTIVATO RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI (es.: associazioni, enti, cooperative, scuole, università, archivi, biblioteche) PER REALIZZARE PROGETTI DI INCLUSIONE RIVOLTI A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persone con disabilità fisico-sensoriale o emotiva, o con disturbi cognitivi - Soggetti che vivono in povertà economica, educativa o culturale - Cittadini immigrati - Popolazione detenuta negli istituti penali o nelle strutture penali di comunità (es: comunità di recupero, casa famiglia)

<p>Sezione G: INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE</p>
<p>OSSERVAZIONI E/O NOTE DA SEGNALARE</p>

6.3 Il monitoraggio statistico degli archivi correnti e dei sistemi di gestione documentale delle istituzioni pubbliche

L'archivio corrente è costituito dai documenti che un ente produce o acquisisce nell'espletamento delle sue funzioni ed è il risultato di una sedimentazione necessaria allo svolgimento delle quotidiane attività istituzionali. Al fine di garantire il rapido recupero dell'informazione, è fondamentale che l'archivio sia organizzato in modo razionale e coerente attraverso i requisiti funzionali che determinano la gestione documentale dell'ente, ovvero quell'attività di organizzazione generale e controllo sistematico che ciascun ente deve effettuare sul proprio archivio corrente non solo a fini pratici, ma anche a fini giuridici e di trasparenza amministrativa.

Nella tradizione italiana le attività di gestione documentale rientrano a pieno titolo nella disciplina archivistica⁴⁹⁸: i primi provvedimenti dello Stato unitario e la successiva normativa archivistica avevano stabilito anche i criteri per la formazione e la tenuta degli archivi dell'amministrazione pubblica individuando gli strumenti che ancora oggi garantiscono una corretta funzione documentaria⁴⁹⁹. Gli archivi delle istituzioni pubbliche italiane sono beni culturali *ab origine*⁵⁰⁰ e sono pertanto sottoposti all'attività di vigilanza e sorveglianza dell'amministrazione archivistica. Più precisamente, gli archivi correnti e di deposito degli uffici centrali e periferici dello Stato sono sottoposti all'azione delle Commissioni di sorveglianza⁵⁰¹, mentre gli archivi correnti e di deposito degli enti pubblici

⁴⁹⁸ Diversamente, nei paesi dell'area anglosassone la gestione documentale si è sviluppata come filone di studi autonomo rispetto alla tradizione archivistica sotto il nome di *records management*. Si veda Guercio, *Formazione e gestione dell'archivio corrente e dell'archivio di deposito*, in: *Manuale di archivistica*, a cura di Paola Carucci – Maria Guercio, Roma, Carocci, 2021, p. 332-333.

⁴⁹⁹ Si fa riferimento qui alla legge comunale e provinciale del 22 marzo 1865, n. 2248, al r.d. 25 gennaio 1900, n. 35 per la regolamentazione della tenuta dei documenti delle amministrazioni statali e alla circolare Astengo del 1897 sull'organizzazione degli archivi comunali. «Il sistema archivistico disegnato per l'amministrazione centrale e locale d'inizio Novecento ha quindi nell'ufficio di protocollo un suo cardine fondamentale di funzionamento, poiché è in questa sede che i documenti in ingresso e in uscita vengono per così dire *filtrati*, cioè identificati e descritti nei loro attributi principali, e di qui smistati alle strutture di competenza previa un'attività di classificazione il cui obiettivo prioritario è la sedimentazione organizzata delle carte ovvero la creazione di un archivio coerente con la struttura logica predefinita». Giovanni Michetti, *Dal protocollo al sistema di gestione dei flussi documentali*, in: *L'archivio comunale. Manuale per la gestione dei documenti: dall'archivio corrente all'archivio storico* cit., p. 98. Si ricorda inoltre che le vigenti disposizioni in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici confermano l'uso degli strumenti di gestione documentale normati dal DPR 445/2000 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, ovvero registro di protocollo, quadro di classificazione o titolario, repertorio dei fascicoli, repertori, piano di conservazione o massimario di scarto.

⁵⁰⁰ A norma dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004.

⁵⁰¹ Ex art. 41, co. 5 del d.lgs. 42/2004: «[...] sono istituite Commissioni di sorveglianza [...] con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito». Le Commissioni di sorveglianza sono istituite presso gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato (con le eccezioni di cui all'art. 41, co. 6) e sono disciplinate dal DPR 37/2001 *Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle*

territoriali e non territoriali sono sottoposti all'azione di vigilanza e ispezione delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche⁵⁰².

La normativa sui beni culturali dispone la partecipazione degli archivisti di Stato nella gestione di processi molto delicati come la selezione e lo scarto della documentazione dell'archivio corrente⁵⁰³, i quali incidono enormemente sulla gestione delle risorse fisiche ed economiche degli enti, nonché sulla qualità delle fonti documentarie destinate alla ricerca storica⁵⁰⁴.

La gestione documentale è alla base dei processi di digitalizzazione delle istituzioni pubbliche, poiché garantisce il controllo della documentazione e dei procedimenti, dalla fase di produzione fino alla conservazione dei documenti digitali, e consente di assicurare certezza e trasparenza all'attività giuridico-amministrativa. Il sistema di gestione documentale non è soltanto un sistema informativo basato su un'infrastruttura tecnologica, ma può costituire un vero e proprio strumento di gestione dell'ente, attraverso cui monitorare l'efficienza dei processi, la gestione dei rischi e la continuità operativa⁵⁰⁵. Tale visione richiede tuttavia una grande consapevolezza sul ruolo altamente strategico che riveste la gestione documentale, e più in generale la gestione dell'informazione, per la vita dell'ente⁵⁰⁶. Le informazioni sono un *asset* indispensabile per supportare i processi di qualsiasi istituzione e costituiscono pertanto la base di ogni azione politica e tecnico-operativa dell'ente. La gestione attenta delle informazioni di un ente richiede non solo competenze aggiornate da parte degli operatori, ma soprattutto un adeguato supporto da parte della dirigenza e della governance dell'amministrazione, affinché si comprenda la necessità di considerare la gestione e la conservazione delle informazioni come una priorità strategica per l'ente⁵⁰⁷.

Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato. Si compongono di quattro membri: due in rappresentanza dell'amministrazione cui gli atti appartengono; uno in rappresentanza del Ministero della cultura; uno in rappresentanza del Ministero dell'interno.

⁵⁰² Artt. 18 e 19 del d.lgs. 42/2004.

⁵⁰³ L'art. 21 del d.lgs. 42/2004 dispone che le attività di scarto della documentazione siano sottoposte ad autorizzazione da parte del Ministero della cultura per gli archivi correnti degli enti statali, degli enti pubblici territoriali e non territoriali e per gli archivi privati su cui è intervenuta la dichiarazione di interesse a norma dell'art. 13 del d.lgs. 42/2004.

⁵⁰⁴ Paola Carucci, *Lo scarto come elemento qualificante delle fonti per la storiografia*, in «*Rassegna degli Archivi di Stato*», 1975, p. 250-264.

⁵⁰⁵ Le norme tecniche della famiglia ISO 30300 sui sistemi di gestione documentale accentuano il carattere strategico della gestione documentale introducendo una metodologia che è propria dei sistemi gestionali. Il nuovo approccio consente di coordinare la tradizionale attività documentale con le strategie e gli obiettivi di ciascun ente. Si veda Giovanni Michetti, *Un approccio manageriale ai sistemi di gestione documentale: la serie ISO 30300*, «*Archivi e cultura*», 46-47 (2013-2014), p. 99-120.

⁵⁰⁶ I concetti e i principi dell'*Information Governance* sono definiti dalla norma tecnica ISO, 24143:2022 *Information and documentation – Information Governance – Concept and principles* in coerenza e ad integrazione di altre famiglie di standard che riguardano i sistemi di gestione, come la serie ISO 9000 per la qualità, la serie ISO 27000 per la sicurezza delle informazioni e la serie ISO 30300 per la gestione documentale.

⁵⁰⁷ A livello internazionale, molti enti pubblici e privati hanno evidenziato gli estremi benefici derivanti dalla creazione di un'area funzionale trasversale per il coordinamento dei diversi settori e dei diversi temi che

Tuttavia, il ruolo cruciale degli archivi correnti e dei sistemi di gestione documentale non emerge sempre in maniera nitida tra le funzioni delle istituzioni pubbliche e non di rado ci si trova a dover rivendicare l'autonomia della gestione documentale rispetto ad altre discipline e aree d'intervento – come l'informatica e la gestione delle tecnologie dell'informazione – nonostante la normativa regolamenti la cosiddetta amministrazione digitale dedicando ampio spazio al ruolo strategico della gestione documentale.

Il presente studio propone un'attività di monitoraggio degli archivi correnti e dei sistemi di gestione documentale delle pubbliche amministrazioni attraverso gli strumenti della statistica ufficiale. Si ritiene infatti che i risultati derivanti dall'attività di indagine statistica possano non solo supportare l'amministrazione archivistica nelle attività di vigilanza e sorveglianza sugli archivi delle pubbliche amministrazioni, ma soprattutto sensibilizzare e tenere alta l'attenzione delle istituzioni pubbliche sulla gestione documentale, a beneficio dell'intero processo di conservazione degli archivi correnti e in particolare degli archivi digitali di natura pubblica destinati alla conservazione permanente. Si ribadisce infatti sia la grande importanza che riveste il processo di rilevazione statistica ai fini delle scelte di distribuzione economica condotte dalla politica nazionale, sia l'urgente necessità che tali processi prendano in considerazione anche gli archivi e i sistemi documentari delle pubbliche amministrazioni, così da esplicitare l'importanza della loro azione nello sviluppo del sistema Paese, soprattutto nell'ambito dei programmi di trasformazione digitale. Tali considerazioni acquisiscono maggiore valore alla luce delle misure urgenti assunte in Italia per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni: la legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) che supporta l'adozione di strumenti di valutazione e misurazione scientifici per monitorare e programmare l'attività e i risultati delle pubbliche amministrazioni, in armonia con le rilevazioni nazionali⁵⁰⁸.

assumono rilievo nella gestione delle informazioni (gestione dei dati, gestione documentale, conservazione digitale, big data, open data, protezione dei dati, intelligenza artificiale, blockchain, etc.). Per l'Italia si segnala a titolo di esempio il Servizio di gestione dell'informazione della Banca d'Italia che, nell'ambito del Dipartimento Risorse umane, comunicazione e informazione, è responsabile di processi critici per la continuità operativa della banca. Il Servizio promuove l'integrazione delle informazioni documentali e dei dati attraverso la gestione dei sistemi e dei flussi documentali ufficiali, e sovrintende alla gestione e alla conservazione archivistica del patrimonio documentale della banca assicurandone la fruibilità da parte del pubblico tramite l'Archivio storico: Si veda: <<https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/ac/risorse-umane-comunicazione/index.html>>.

⁵⁰⁸ La legge 113/2021 è stata emanata in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Durante la conferenza on-line di presentazione dei primi risultati dell'edizione 2021 del Censimento delle istituzioni pubbliche, l'allora Capo di Gabinetto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha confermato l'importanza strategica delle misure statistiche nelle scelte di investimento economico della politica nazionale e ha sottolineato la necessità di considerare i risultati derivanti dalle indagini statistiche nazionali nell'ambito del PIAO. *Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche, presentazione dei primi risultati*

6.3.1 Il Censimento delle istituzioni pubbliche (CENSIP)

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stata avviata in Italia la stagione dei censimenti permanenti che ha rivoluzionato le tradizionali modalità di censimento effettuate dall'ISTAT⁵⁰⁹. L'approccio permanente prevede la realizzazione di rilevazioni censuarie continue a cadenza annuale, biennale e triennale, finalizzate all'integrazione dei dati rilevati da indagini dirette – svolte su campioni rappresentativi di popolazione, imprese e istituzioni – con quelli derivanti da fonti amministrative diverse. Il processo di rilevazione così condotto garantisce l'esaustività, l'aumento della quantità e qualità dell'offerta informativa, il contenimento del fastidio statistico su cittadini e operatori economici e la riduzione dei costi complessivi⁵¹⁰.

Il Censimento delle istituzioni pubbliche (CENSIP) è stato il primo fra i censimenti permanenti realizzati dall'ISTAT, ma anche il primo censimento condotto attraverso un modello di raccolta dati centralizzato, secondo il nuovo assetto organizzativo previsto a partire dal 2016 con il programma di modernizzazione⁵¹¹, caratterizzato da un elevato grado di standardizzazione dei processi di raccolta dei dati e di specializzazione degli attori coinvolti, per l'incremento dell'efficienza complessiva delle rilevazioni dirette. Il nuovo approccio riferito al CENSIP ha reso possibile la realizzazione di un registro completo delle istituzioni pubbliche, un importantissimo strumento di analisi del settore pubblico in Italia e delle sue principali caratteristiche strutturali a livello nazionale e locale. Allo stato attuale il Registro statistico ASIA⁵¹² delle istituzioni pubbliche comprende sia le unità istituzionali

edizione 2021, 15 dicembre 2021, <<https://www.youtube.com/watch?v=DGHWRtWBKzA>>. Si veda in particolare l'intervento di Marcella Panucci (1h:53m:45"-2h:06m:25").

⁵⁰⁹ Si veda in particolare l'art. 1, commi da 227 a 237, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*. L'ultima rilevazione effettuata nel 2021 era compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico ed inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019 (codice IST-02575), approvato con DPR 25 novembre 2020. Per una descrizione approfondita e analitica delle soluzioni metodologiche, tecniche, organizzative ed operative adottate per la conduzione della raccolta dei dati del primo Censimento delle istituzioni pubbliche e dei principali risultati conseguiti si veda: Istituto nazionale di statistica, *La conduzione della raccolta dei dati nel censimento delle istituzioni pubbliche*, a cura di Novella Cecconi, Roma, ISTAT, 2020, <https://www.istat.it/it/files/2020/07/Metodi_Conduzione-raccolta-dati_Istituzioni-Pub.pdf>.

⁵¹⁰ Una panoramica sintetica ed efficace dei censimenti permanenti e delle loro potenzialità è stata proposta durante il convegno dell'Unione statistica dei comuni italiani (USCI) tenutosi a Palermo il 17-18 settembre 2015. Il contributo è disponibile online all'indirizzo <<https://www.youtube.com/watch?v=mJUwIoy4wSkA>>.

⁵¹¹ Il piano ha previsto un nuovo assetto della struttura organizzativa dell'ente per assicurare processi decisionali più rapidi in grado di assicurare un elevato grado di condivisione e trasparenza. Si veda ISTAT, *Il programma di modernizzazione dell'ISTAT*, 28 gennaio 2016, <https://www.istat.it/it/files/2010/12/Programma_modernizzazione_Istat2016.pdf>.

⁵¹² L'Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) era nato già nel 1996 in accordo con i regolamenti e le linee guida definite dall'Unione europea, a partire dal regolamento del Consiglio europeo n. 2186/93 relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri d'impresa utilizzati a fini statistici. Lo strumento si è

classificate come amministrazioni pubbliche in base alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 *Legge di contabilità e finanza pubblica*, sia le unità classificate come amministrazioni pubbliche in base al d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, includendo pertanto gli istituti autonomi, le case popolari e la totalità degli enti pubblici non economici, non esclusi gli ordini e i collegi professionali⁵¹³. Uno degli obiettivi principali del censimento è quello di incrementare il patrimonio informativo dalla pubblica amministrazione approfondendo le caratteristiche strutturali e organizzative degli enti, la gestione ecosostenibile, l'adeguamento al processo di armonizzazione contabile, lo stato della digitalizzazione e della sicurezza informatica della pubblica amministrazione.

L'ultima edizione del CENSIP a cui il presente studio fa riferimento è stata svolta nel 2021⁵¹⁴ ed era inserita nel Programma statistico nazionale (PSN) 2017-2019⁵¹⁵ approvato con DPR 25 novembre 2020. La rilevazione ha interessato 12.780 istituzioni pubbliche e oltre centomila unità locali ad esse afferenti⁵¹⁶, attive sul territorio nazionale o residenti all'estero alla data del 31 dicembre 2020. L'indagine era finalizzata a:

- verificare la copertura del registro statistico delle istituzioni pubbliche e la qualità delle stime prodotte con i dati amministrativi disponibili;
- aggiornare il quadro informativo strutturale acquisito con i pregressi censimenti delle istituzioni pubbliche, attraverso informazioni non contenute in fonti amministrative e relative alle caratteristiche funzionali, organizzative e territoriali del settore pubblico in Italia;
- acquisire informazioni relative a nuove tematiche di interesse del settore. In particolare, data la straordinarietà della crisi pandemica da Covid-19, l'edizione del 2021 ha destinato un'intera area del questionario alla rilevazione dell'impatto generato dall'uso del lavoro agile e della digitalizzazione sulle istituzioni pubbliche italiane.

poi evoluto integrando diversi settori d'impresa pubblica e privata. Per una panoramica su ASIA e sulle sue evoluzioni si veda ISTAT, *Struttura e dimensione delle imprese (ASIA). Anno 2011. Nota metodologica*, 9 dicembre 2013, <https://www.istat.it/it/files//2013/12/Struttura-e-dimensione-delle-imprese-09_dic_2013-Nota-metodologica.docx.pdf>. Si veda inoltre la nota a cura di Regione Emilia-Romagna, *Archivio statistico delle imprese attive (ASIA)*, <<https://statistica.regione.emilia-romagna.it/settori-produttivi/archivio-statistico-delle-imprese-attive-asia>>.

⁵¹³ ISTAT, *Registro statistico ASIA istituzioni pubbliche. Anno 2019. Nota metodologica*, dicembre 2021, <https://www.istat.it/it/files//2021/12/nota_metodologica.pdf>.

⁵¹⁴ Si veda la circolare delle disposizioni tecniche operative ISTAT dell'11 marzo 2021, n. 896019, <<https://www.istat.it/ws/fascicoloSidi/1099/Circolare%20su%20disposizioni%20tecnico%20operative.pdf>>.

⁵¹⁵ Si veda in particolare l'aggiornamento 2019 del PSN 2017-2019.

⁵¹⁶ ISTAT, *Censimento permanente delle istituzioni pubbliche 2020: risultati definitivi*, 28 dicembre 2022, <<https://www.istat.it/it/archivio/279341>>.

Le istituzioni pubbliche sono state invitate alla compilazione del questionario tramite lettera informativa di sensibilizzazione a firma del presidente dell'ISTAT, a cui ha fatto seguito la circolare contenente le disposizioni tecniche operative per l'espletamento dell'indagine. La rilevazione è stata condotta coerentemente con le disposizioni contenute nel Piano generale di censimento (PGC)⁵¹⁷ ed è stata svolta con la tecnica CAWI (*Computer assisted web interviewing*)⁵¹⁸ che prevede la compilazione online del questionario di indagine senza il ricorso a rilevatori esterni o a spedizioni di moduli cartacei.

L'intero processo del CENSIP poggia sull'organizzazione di una capillare rete di rilevazione che opera territorialmente, su scala nazionale e regionale. A livello nazionale, l'ISTAT cura gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici del censimento e regola le operazioni censuarie per mezzo di atti amministrativi (ad esempio, circolari e provvedimenti) che dettano le misure necessarie a garantire il buon andamento delle rilevazioni. L'ISTAT può avvalersi inoltre del supporto degli Uffici di statistica dei ministeri per richiedere assistenza nei confronti delle unità di rilevazione da essi vigilate, in particolare per le iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla collaborazione con le unità di rilevazione. A livello regionale, le attività di rilevazione sono svolte dagli Uffici Territoriali (UUTT) attraverso i Responsabili ISTAT territoriali (RIT). Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano i compiti e le funzioni degli UUTT sono svolti dagli Uffici di statistica delle rispettive amministrazioni provinciali autonome che provvedono a selezionare e nominare i responsabili territoriali che assumeranno i compiti e le funzioni proprie dei RIT.

Ciascuna unità istituzionale deve provvedere all'individuazione di un incaricato del coordinamento della rilevazione, che ha il compito di supervisionare le operazioni di rilevazione e compilare il questionario via web. Per le istituzioni pubbliche facenti parte del SISTAN, tale ruolo è ricoperto generalmente dal responsabile dell'Ufficio statistica. In mancanza di un Ufficio statistica, il coordinatore delle attività è individuato tra il personale di ruolo in posizione di dirigente o funzionario. Nel corso della progettazione di ogni nuova edizione del censimento è possibile definire nuovi temi di indagine che devono essere condivisi con decisori e amministratori pubblici, rappresentati in un gruppo di lavoro permanente denominato Grandi Enti⁵¹⁹. Rispetto al precedente censimento generale, che

⁵¹⁷ Il Censimento permanente delle istituzioni pubbliche è organizzato secondo le prescrizioni contenute nel *Piano generale del censimento permanente delle istituzioni pubbliche*, <<https://www.istat.it/it/files//2016/03/PGC-ISTITUZIONI-PUBBLICHE.pdf>>.

⁵¹⁸ Per un approfondimento della tecnica utilizzata per le interviste assistite via web si veda il rapporto Istituto nazionale di statistica, *L'utilizzo della tecnica CAWI nelle indagini su individui e famiglie*, a cura di Maria Clelia Romano, Roma, ISTAT, 2017, <<https://www.istat.it/it/files//2017/09/Lutilizzo-della-tecnica-Cawi.pdf>>.

⁵¹⁹ Fanno parte del gruppo di lavoro i responsabili degli Uffici di statistica delle istituzioni incluse nella lista delle Autorità statistiche nazionali (ASN) e degli Uffici di statistica di altre importanti istituzioni pubbliche

veniva effettuato con cadenza decennale, il nuovo CENSIP mira a delineare un quadro completo della struttura e delle caratteristiche di tutta la pubblica amministrazione e ha esteso la rilevazione anche alle Forze armate, alle Forze di polizia e alle Capitanerie di porto (secondo specifiche modalità condivise in accordo con i ministeri competenti) e alle unità locali all'estero rappresentate da ambasciate, consolati e istituti di cultura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il questionario si compone di due modelli:

- un modello per le unità istituzionali, che raccoglie le informazioni riferite all'unità istituzionale nel suo complesso, cioè all'istituzione pubblica;
- un modello per le unità locali, che raccoglie le informazioni riferite a ciascuna unità locale dipendente dall'istituzione pubblica. Il modello per le unità locali deve essere compilato per ciascuna unità locale afferente all'istituzione, inclusa la sede unica o la sede centrale dell'unità istituzionale.

L'istituzione pubblica (cioè l'unità istituzionale, UI) rappresenta l'«unità giuridico-economica la cui funzione principale è quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita e/o di redistribuire il reddito e la ricchezza e le cui risorse principali sono costituite da prelevamenti obbligatori effettuati presso le famiglie, le imprese e le istituzioni non profit o da trasferimenti a fondo perduto ricevuti da altre istituzioni dell'amministrazione pubblica»⁵²⁰. Le unità osservate sono costituite da quelle iscritte nella lista desunta dal Registro delle istituzioni pubbliche.

L'unità locale (UL) è invece il «luogo fisico nel quale un'unità giuridico-economica (istituzione pubblica) esercita una o più attività. L'unità locale corrisponde a un'unità giuridico-economica o a una sua parte, situata in una località topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. In tale località, o a partire da tale località, si esercitano

quali la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché membri degli organi di rappresentanza di Regioni, Province e Comuni. Si veda ISTAT, *Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche 2020: risultati definitivi*, 28 dicembre 2022, <<https://www.istat.it/it/files//2022/12/Report-censimento-istituzioni-pubbliche-2020.pdf>>, p. 25.

⁵²⁰ «Costituiscono esempi di istituzione pubblica: Camera di commercio, Comune, Provincia, Regione, Università pubblica, Organo costituzionale, Presidenza del Consiglio, Ministero, Agenzia dello Stato, Autorità indipendente, Comunità montana o isolana, Unione di Comuni, Azienda o ente del servizio sanitario nazionale, Istituto o ente pubblico di ricerca, Istituto pubblico di assistenza e beneficenza [sic], Ordine e collegio professionale, Consorzio di diritto pubblico, Ente parco, Ente o autorità portuale, Ente di sviluppo agricolo regionale o di altro ente locale, Ente per il turismo, Ente ambientale regionale, Agenzia sanitaria regionale, Agenzia regionale per il lavoro, eccetera». Si veda la voce *Istituzioni pubbliche* nel glossario riportato in Id., p. 23.

delle attività economiche per le quali una o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa unità giuridico-economica»⁵²¹.

In particolare, la sede unica (istituzione unilocalizzata) individua il luogo unico dove l'istituzione svolge la propria attività e dove sono ubicati gli uffici amministrativi e/o direzionali. Nel caso in cui la sede sia unica, l'unità locale corrisponde all'unità istituzionale. Se l'istituzione è plurilocalizzata (cioè articolata in una sede centrale e in una o più sedi secondarie), la sede centrale individua il luogo dove l'istituzione esercita parte delle proprie attività e dove sono ubicati i principali uffici amministrativi e/o direzionali; le unità locali sono rappresentate, oltre che dalla sede centrale, anche dalle sedi secondarie.

Tab. 33 – Modello di rilevazione per le Unità istituzionali. Sintesi delle sezioni

Modello di rilevazione per le Unità istituzionali
<i>Sezione 1. Dati per l'identificazione dell'Unità istituzionale e dell'incaricato del coordinamento della rilevazione</i>
La sezione 1 contiene dati propedeutici alla compilazione dell'intero questionario e prevede la compilazione o l'aggiornamento delle informazioni di carattere anagrafico. Tali informazioni sono richieste una sola volta e sono sempre modificabili dall'incaricato del coordinamento della rilevazione
<i>Sezione 2. Risorse umane e formazione</i>
La sezione 2 rileva la consistenza delle risorse umane in servizio presso l'istituzione pubblica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione. Le risorse sono distinte in relazione a: tipo di contratto (dipendente, non-dipendente), genere e regime orario (solo per il personale dipendente). Si rilevano inoltre le attività di formazione organizzate o finanziate dall'unità istituzionale a beneficio del proprio personale
<i>Sezione 3. Organi istituzionali</i>
La sezione 3 raccoglie informazioni sull'assetto organizzativo che caratterizza l'istituzione pubblica, attraverso la mappatura degli organi istituzionali
<i>Sezione 4. Gestione ecosostenibile</i>
La sezione 4 rileva se l'istituzione ha adottato forme di rendicontazione sociale e/o ambientale delle attività, dei progetti e delle spese sostenute per le attività indicate dalle voci del questionario

⁵²¹ Si veda la voce *Unità locale* nel glossario riportato in Id, *Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche 2020: risultati definitivi* cit., p. 24.

<i>Sezione 5. Gestione dei servizi di funzionamento e finali</i>
La sezione 5 rileva le modalità di gestione (diretta e indiretta) dei servizi di funzionamento e dei principali servizi finali. Il questionario elenca esclusivamente i servizi finali principali, individuati in base alla rilevanza in termini economici di spesa
<i>Sezione 6. Trasparenza, anticorruzione e armonizzazione contabile</i>
La sezione 6 rileva l'adeguamento delle istituzioni pubbliche alle disposizioni normative in materia di anticorruzione, trasparenza e armonizzazione contabile
<i>Sezione 7. Digitalizzazione e sicurezza informatica</i>
La sezione 7 raccoglie informazioni in merito alle scelte dell'unità istituzionale in materia di digitalizzazione e sicurezza informatica: utilizzo di tecnologie (cloud, mobile, Internet of Things), utilizzo di social media, utilizzo di big data, ostacoli al processo di digitalizzazione, misure di sicurezza informatica (ad esempio, utilizzo di sistemi di autenticazione, cifratura dei dati, adozione di software di sicurezza), gestione di attacchi informatici
<i>Sezione 8. Smart working e impatto Covid-19</i>
La sezione 8 è un approfondimento, appositamente inserito nell'edizione 2021 del questionario, mirato ad indagare l'impatto che l'emergenza sanitaria ha generato sulle istituzioni pubbliche, rilevando le strategie, le misure e le iniziative messe in atto per fronteggiare l'emergenza e per garantire la continuità dell'attività istituzionale. In particolare, la sezione rileva la risposta delle istituzioni pubbliche alla nuova modalità di organizzazione del lavoro (smart working) che, in una logica di responsabilizzazione sui risultati, offre ai lavoratori maggiore flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti

Tab. 34 – Modello di rilevazione per le Unità locali. Sintesi delle sezioni

Modello di rilevazione per le Unità locali
<i>Sezione 1. Dati identificativi dell'Unità locale e del referente</i>
La sezione 1 contiene dati propedeutici alla compilazione dell'intero questionario e prevede la compilazione o l'aggiornamento delle informazioni di carattere anagrafico. Tali informazioni sono richieste una sola volta e sono sempre modificabili dall'incaricato del coordinamento della rilevazione
<i>Sezione 2. Dati di struttura dell'Unità locale</i>

La sezione 2 rileva l'esistenza di un sistema di raccolta differenziata per differenti tipologie di rifiuto e la consistenza del personale (dipendente e non- dipendente)
<i>Sezione 3. Compiti svolti e canali con l'utenza</i>
La sezione 3 rileva i compiti (indirizzo e coordinamento, funzionamento, istituzionali) svolti dall'unità locale e la percentuale di personale prevalentemente dedicato in media annua a ciascuno di essi. La sezione rileva inoltre i canali d'interazione con l'utenza e il tipo d'interazione, nonché l'esistenza di informazioni relative al grado di soddisfazione degli utenti e di dati quantitativi relativi alle attività svolte

6.3.2 Proposta di integrazione al modello del CENSIP

La ricerca dottorale ha evidenziato alcune aree di miglioramento per la formulazione del questionario utilizzato nell'edizione 2021 del CENSIP⁵²², per il quale è stata elaborata la seguente proposta di integrazione. L'obiettivo è rilevare alcuni aspetti della funzione documentale delle istituzioni pubbliche che sono già regolati dalle norme di diritto amministrativo, ma poco riconoscibili a livello sociale, soprattutto a causa della grande fluidità di competenze e funzioni che caratterizza gli archivi e che ne rende faticosa l'individuazione all'interno delle funzioni specifiche di un ente.

In assenza di adeguati strumenti di misurazione risulta assai difficile attestare i benefici che gli archivi apportano all'intero Paese in termini di efficienza, trasparenza, economicità e sostenibilità. Si ritiene pertanto che l'inserimento di voci specifiche di rilevazione nell'ambito di un censimento permanente possano migliorare la percezione e la consapevolezza sugli archivi correnti non solo da parte dei cittadini e dei decisori politici, ma anche da parte degli stessi enti ovvero dei soggetti produttori di archivi, contribuendo inoltre ad innalzare la qualità delle statistiche nazionali attraverso il miglioramento del modello di indagine⁵²³.

Nel rispetto delle dinamiche scientifiche che regolano i diversi ambiti, statistico e archivistico, è doveroso tuttavia fare alcune precisazioni ed evidenziare quanto segue:

⁵²² Il modello 2021 del CENSIP è riportato in appendice alla tesi.

⁵²³ Obiettivo della rilevazione statistica è la graduale riduzione della distorsione dei risultati: il *selection bias* e il *model bias* costituiscono difatti delle variabili che alterano i risultati della rilevazione, diminuendone la rappresentatività. Si veda Giovanna Brancato – Antonia Boggia – Gabriele Ascari, *Linee guida per la qualità delle statistiche del Sistema statistico nazionale*, ISTAT, Marzo 2018, <<https://www.istat.it/it/files/2018/08/Linee-Guida-2.5-agosto-2018.pdf>>, p. 24.

– il concetto statistico di UL identifica un luogo fisico e non corrisponde al concetto di unità organizzativa/ufficio/servizio poiché non si basa su una classificazione di tipo funzionale⁵²⁴. Le unità organizzative interne (ad esempio quelle indicate nella Sezione 3 del questionario UI) non identificano singole unità locali. Al contrario, sono presenti di norma presso un'unità locale più unità organizzative interne⁵²⁵. Esiste almeno un'unità locale per ogni unità istituzionale: è la sede unica o centrale dell'unità istituzionale. Secondo la tradizionale convenzione statistica, l'elemento identificativo di un'istituzione pubblica ai fini censuari è costituito dal codice fiscale, utile all'individuazione non solo delle unità istituzionali ma anche delle unità locali. Difatti le UL operano di norma con il medesimo codice fiscale dell'UI e non hanno autonomia decisionale e/o di bilancio. Tuttavia, in alcune istituzioni possono essere presenti UL con proprio codice fiscale, diverso da quello dell'UI, le cui risorse umane sono tuttavia iscritte nelle voci di bilancio di un altro ente. Quest'ultimo ente costituisce l'UI di riferimento, mentre i primi rappresentano le sue UL⁵²⁶;

– il concetto statistico di UL non è assimilabile a quello di Area organizzativa omogenea (AOO) ovvero all'insieme di funzioni e di uffici individuati dall'ente al fine di gestire i documenti in modo unitario e coordinato, secondo quanto disposto dall'art. 50 comma 4 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

– il questionario di rilevazione statistica non può entrare nel merito di soluzioni di monitoraggio che competono all'Amministrazione archivistica. In particolare per quanto riguarda gli uffici centrali e periferici dello Stato, il questionario non può rilevare in maniera capillare l'attività di gestione documentale condotta presso le singole AOO;

– il processo statistico può supportare le funzioni di sorveglianza e vigilanza degli archivi correnti della pubblica amministrazione garantendo una rilevazione che metta in luce l'attenzione delle amministrazioni pubbliche nei confronti della gestione

⁵²⁴ Per una corretta individuazione delle unità locali afferenti alle istituzioni pubbliche si rinvia al documento ISTAT, *Istruzioni per l'individuazione delle unità locali*, che illustra i criteri per l'identificazione e presenta alcuni casi esemplificativi, reperibile alla pagina della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, <https://astat.provincia.bz.it/downloads/Istruzioni_per_individuare_Unita_locales.pdf>.

⁵²⁵ Ad esempio, i Comuni svolgono numerosi servizi che spesso sono resi e gestiti presso specifiche unità locali, ossia in un luogo fisico distinto dalla sede centrale o da quello di un'altra unità locale. Costituiscono unità locali i siti in cui si svolge l'attività di biblioteche e archivi storici.

⁵²⁶ Due dipartimenti di un ministero presenti in uno stesso stabile, ma con diverso codice fiscale, costituiscono un'unica unità locale poiché le risorse impiegate sono gestite dall'unità istituzionale costituita dal ministero e sono iscritte nelle sue voci di bilancio. Gli enti strumentali – che svolgono le funzioni istituzionali dell'amministrazione – se dotati di personalità giuridica e di propria autonomia contabile sono considerati come unità istituzionali a sé e sono oggetto della rilevazione (purché non si tratti di soggetti di natura privata, imprese o istituzioni non profit). Qualora invece l'ente strumentale operi con il codice fiscale dell'unità istituzionale è considerato come unità locale dell'istituzione pubblica. In casi di difficile attribuzione, è necessario verificare quale sia l'istituzione responsabile della gestione delle risorse umane in esse operanti. Si veda ISTAT, *Istruzioni per l'individuazione delle unità locali cit.*, p. 5.

documentale ed evidenziando gli interventi messi in campo da ciascuna unità istituzionale a beneficio della regolare azione di formazione, tenuta e conservazione a lungo termine degli archivi delle pubbliche amministrazioni.

La proposta di modifica riguarda unicamente il modello per le unità istituzionali e in particolare le aree di indagine relative a:

- Risorse umane e formazione
- Gestione di servizi di funzionamento e finali
- Digitalizzazione e sicurezza informatica.

Risorse umane e formazione

Come riportato nella *Tab. 6.III*, la versione 2021 del questionario proponeva undici aree tematiche, con relative sotto-aree, attraverso cui delineare l'attività di formazione che ciascuna istituzione pubblica aveva organizzato (in gestione diretta) o finanziato (con gestione indiretta) per il proprio personale nell'anno precedente alla rilevazione.

Per *attività di formazione* si intendono tutti i tipi di attività formativa che le unità istituzionali dichiarano come effettuate e che quindi fanno parte dell'azione formativa realizzata (corsi, stage, seminari, convegni e conferenze). A norma dell'art. 8 del DPR 16 aprile 2013, n. 70 le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. Il Piano, formalmente approvato e adottato dall'amministrazione, contiene le attività formative che l'unità istituzionale intende effettuare durante il periodo di riferimento. Per ciascuna attività il Piano dovrebbe indicare obiettivi, finalità, contenuti, durata, date di svolgimento e parametri di valutazione. Dovrebbe inoltre indicare (nominalmente oppure in base al ruolo e alla funzione ricoperta) i dipendenti destinati alla formazione e, se richieste, le modalità di selezione dei partecipanti. Il Piano formativo va trasmesso per conoscenza alle organizzazioni sindacali, ma non è oggetto di trattativa.

Le competenze del personale sono fondamentali per garantire il buon andamento di un'istituzione: riqualificazione, formazione e aggiornamento sono indispensabili per consentire le rapide trasformazioni che interessano costantemente il settore pubblico. Ai dipendenti sono richieste non solo competenze tecnico-specialistiche relative allo specifico ambito di azione, ma soprattutto competenze digitali⁵²⁷ che non costituiscono più una

⁵²⁷ Lo sviluppo di competenze digitali è uno dei pilastri su cui poggia il PNRR da cui nasce il piano strategico *Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese*, sottoscritto nel 2022 dal Ministero per la Pubblica amministrazione.

prerogativa delle aree ICT, ma riguardano l'intero assetto dell'amministrazione pubblica che si trova oggi ad operare in modalità digitale per garantire l'innovazione e la trasformazione dei processi, dei prodotti e dei servizi. Nel 2018 il *Syllabus "Competenze digitali per la PA"*, realizzato dall'Ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, ha definito "il set di competenze minime richieste a ciascun dipendente pubblico, utilizzato come modello di riferimento per l'autovalutazione individuale e la fruizione di formazione mirata sui gap di competenze"⁵²⁸. Le competenze digitali individuate nel modello sono organizzate in cinque diverse aree: 1) dati, informazioni e documenti informatici; 2) comunicazione e condivisione; 3) sicurezza; 4) servizi on-line; 5) trasformazione digitale⁵²⁹. Sempre maggiore importanza acquisiscono inoltre le cosiddette competenze trasversali che consentono di avere cognizione dei processi gestionali e organizzativi su cui regge l'intera istituzione pubblica.

Con riferimento alle funzioni documentarie, la norma italiana prevede per le amministrazioni pubbliche il ruolo di responsabile della gestione documentale, che deve essere ricoperto da "un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente"⁵³⁰. Di contro, le mansioni operative legate alla formazione e gestione della documentazione sono spesso affidate a personale non qualificato che necessita di formazione e aggiornamento costanti per lo svolgimento delle ordinarie mansioni. Un'adeguata conoscenza del ciclo di vita dei documenti e degli strumenti della gestione documentale consente a qualsiasi figura di comprendere e gestire in maniera efficace il corretto flusso delle informazioni all'interno dell'ente.

Il questionario di rilevazione del CENSIP adottato nel 2021 non conteneva voci specifiche per la formazione sulla gestione documentale. Tuttavia, per ciascuna area era possibile aggiungere informazioni in corrispondenza della voce "Altro"⁵³¹. I risultati relativi alla formazione non sono pubblicati e pertanto non è possibile verificare se vi siano state

⁵²⁸ Dipartimento della funzione pubblica, *Syllabus "Competenze digitali per la PA"*. Versione 1.1, Marzo 2022, <https://www.competenzedigitali.gov.it/fileadmin/user_upload/documenti/28feb22_Syllabus-competenze-digitali-pa_v2.pdf>, p. 5. Ulteriori informazioni sul Syllabus sono pubblicate all'indirizzo <<https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus-delle-competenze/che-cose.html>>.

⁵²⁹ Tuttavia sono allarmanti i risultati pubblicati a settembre 2022 da cui si rileva la registrazione alla piattaforma del 53% dei dipendenti pubblici e la partecipazione al programma di valutazione delle competenze digitali da parte del solo 38%. Si veda *Syllabus: competenze digitali per una PA al passo con i tempi*, «PARliamo», settembre 2022, <https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Parliamo_speciale_formazione.pdf>, p. 66.

⁵³⁰ DPR 445/2000, art. 61, co. 2.

⁵³¹ I dati quantitativi dell'intera indagine sono stati pubblicati il 28 dicembre 2022 e sono liberamente accessibili dalla pagina: <<https://www.istat.it/it/archivio/279341>>.

segnalazioni o aggiunte in tal senso da parte delle istituzioni pubbliche. Tuttavia, in assenza di indicazioni chiare, e a seconda dei contenuti dei piani di formazione attivi presso ciascun ente, la gestione documentale potrebbe essere rientrata a vario titolo sotto diverse aree del questionario: ad esempio nell'area giuridico-normativa, sotto la voce "digitalizzazione della PA", "aggiornamento normativo", "semplificazione amministrativa"; oppure nell'area della comunicazione⁵³². La gestione documentale costituisce un'attività a norma di legge che interessa in maniera trasversale tutte le aree dell'istituzione ed è strettamente legata alle funzioni organizzative dell'ente. Si ritiene quindi opportuno inserire nell'area giuridico-normativa una voce specifica relativa alla gestione documentale, come proposto nella tabella seguente. Di seguito si fornisce la tabella delle aree tematiche individuate dalla sezione 2.5.2 del modello CENSIP Unità istituzionali 2021 per le attività di formazione del personale, con la suddetta integrazione.

Tab. 35 – Proposta di integrazione del modello CENSIP Unità istituzionali 2021 – sez. 2.5.2

Modello unità istituzionali
Sezione 2 RISORSE UMANE E FORMAZIONE
2.5.2. Individuare le aree tematiche in cui l'unità istituzionale ha organizzato (<i>gestione diretta</i>) o finanziato (<i>gestione indiretta</i>), nel corso dell'anno XXXX, attività di formazione per il proprio personale; per ciascuna sotto-area tematica selezionata indicare il numero di attività formative, la loro durata complessiva in ore e il totale dei partecipanti
Area 1 Organizzazione e personale
1.1 Normativa pubblico impiego e contratti di lavoro
1.2 Metodologie gestione risorse umane
1.3 Normativa previdenziale
1.4 Progettazione organizzativa
1.5 Misurazione dell'efficienza e qualità del servizio
1.6 Formazione di formatori
1.7 Valutazione delle prestazioni di dirigenza e personale
1.8 Altro
Area 2 Manageriale
2.1 Project management

⁵³² Si consideri che il Piano di formazione continua promosso dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) per il 2022 classificava il corso *Digitalizzazione della gestione documentale nella PA: aspetti giuridici, organizzativi e tecnologici* sotto l'area tematica Comunicazione e trasparenza, ambito Trasparenza amministrativa. Si veda SNA, <https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2561>.

2.2 Valutazione progetti, analisi costi
2.3 Reingegnerizzazione processi
2.4 Stili di leadership
2.5 Processi di decisione
2.6 Tecniche normative
2.7 Altro
Area 3 Comunicazione
3.1 Normativa sulla comunicazione
3.2 Rapporti con l'utenza
3.3 Attività e gestione degli URP
3.4 Attività degli Uffici Stampa
3.5 Attività di promozione e di immagine
3.6 Tecniche di comunicazione integrata
3.7 Altro
Area 4 Economico-finanziaria
4.1 Normativa fiscale
4.2 Contabilità pubblica
4.3 Normativa e procedure sugli appalti
4.4 Gestione dei beni patrimoniali
4.5 Metodologia delle politiche di spesa
4.6 Analisi economica
4.7 Altro
Area 5 Controllo di gestione
5.1 Normativa sui controlli
5.2 Controllo direzionale
5.3 Definizione dei processi di pianificazione
5.4 Definizione del budget direzionale
5.5 Ruolo e funzioni del controller
5.6 Altro
Area 6 Informatico telematica
6.1 Progettazione e gestione dei processi informatici
6.2 Office di base
6.3 Office avanzato
6.4 Specialista IT

6.5 Specialista web
6.6 Specialisti su applicativi standard
6.7 Specialisti su applicativi non standard
6.8 Altro
Area 7 Lingue straniere
7.1 Corsi di base
7.2 Corsi avanzati
7.3 Corsi specialistici
7.4 Altro
Area 8 Multidisciplinare
8.1 Corsi per accesso alla dirigenza
8.2 Corsi concorso per le varie qualifiche
8.3 Corsi di riqualificazione
8.4 Formazione iniziale (compreso addestramento di base e di mantenimento)
8.5 Altro
Area 9 Internazionale
9.1 Istituzioni europee e internazionali
9.2 Strumenti normativi e di indirizzo
9.3 Rendicontazione dei progetti europei
9.4 Utilizzo dei fondi europei
9.5 Tecniche di negoziazione
9.6 Benchmarking e scambio di esperienze
9.7 Altro
Area 10 Giuridico-normativa
10.1 Semplificazione amministrativa
10.2 Riforma della PA
10.3 Federalismo
10.4 Normativa sulla Privacy
10.5 Sicurezza nei luoghi di lavoro
10.6 Prevenzione della corruzione
10.7 Digitalizzazione della PA
10.8 Normativa di settore
10.9 Aggiornamento normativo
10.10 Gestione documentale

10.11 Altro
Area 11 Tecnico-specialistica
11.1 Cultura
11.2 Istruzione
11.3 Sanità
11.4 Territorio
11.5 Attività produttive
11.6 Agricoltura
11.7 Ambiente
11.8 Statistica
11.9 Addestramento tecnico-specialistico di polizia e militare
11.10 Altro

Gestione di servizi di funzionamento e finali

La sezione 5 del questionario è finalizzata a rilevare le modalità di gestione dei servizi di funzionamento e dei principali servizi finali operanti presso le Unità istituzionali⁵³³. Per *servizi di funzionamento* si intendono le attività necessarie al mantenimento dell'apparato organizzativo dell'ente e che ne consentono lo svolgimento dei compiti istituzionali. I servizi di funzionamento sono attività svolte dall'unità istituzionale nel suo complesso e pertanto vengono considerati anche i servizi prodotti in eventuali sedi secondarie. Per i servizi di funzionamento presenti nell'elenco è necessario indicare se siano prodotti mediante strutture organizzative interne all'amministrazione, e quindi tramite l'impiego di personale dipendente (gestione diretta), o se invece la loro produzione sia affidata a soggetti terzi (gestione indiretta). Nel caso di gestione indiretta, è inoltre necessario indicare a quale tipologia di soggetto terzo, tra quelle elencate, è affidato il servizio. Per *servizi finali* si intendono invece i servizi che l'unità istituzionale eroga, con riferimento alla specifica missione istituzionale, su richiesta di singoli utenti (servizi individuali) oppure in modo indistinto verso la collettività (servizi collettivi). Anche per i servizi finali è necessario indicare la modalità di gestione da parte dell'unità istituzionale considerata nel suo complesso, compresi i servizi prodotti ed erogati in eventuali sedi secondarie. Nel caso di gestione indiretta, è necessario indicare a quale tipologia di soggetto terzo, tra quelle

⁵³³ ISTAT, *Guida alla compilazione del questionario. Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche (cod. PSN IST-02575). Modello per le Unità Istituzionali e Modello per le Unità Locali*, 31 dicembre 2020, <<https://www.istat.it/ws/fascicoloSidi/1099/Guida%20alla%20compilazione%20del%20questionario.pdf>>, p. 8-10.

elencate, è affidato il servizio. Il questionario elenca solo una parte dei possibili servizi finali erogati dalle istituzioni pubbliche, poiché ai fini del censimento sono stati considerati i servizi finali che hanno maggiore rilevanza per gli enti in termini economici di spesa. La voce “Altro” consente all’Unità istituzionale di aggiungere eventuali servizi finali non presenti in elenco.

La nostra proposta di integrazione intende agire in considerazione di entrambi gli aspetti e cioè sulla funzione documentale dell’ente riferita sia ai servizi di funzionamento sia ai servizi finali. Per quanto riguarda i servizi di funzionamento si ritiene necessario che compaia nel questionario la voce “Sistema di gestione documentale”, così da rilevare per ciascuna UI le modalità di gestione o di affidamento (sezz. 5.1, 5.2). Per quanto riguarda i servizi finali, la sezione 5.3 del questionario dedica un’intera area ai servizi relativi alla cultura e ai beni culturali, sotto cui figurano due tipologie di attività: 1. Biblioteche, musei e teatri; 2. Manifestazioni culturali. La nostra proposta suggerisce di intervenire sulla denominazione della prima tipologia, aggiungendo la funzione “archivio”, così da modificare la voce in “Archivi, biblioteche, musei e teatri”. Si ritiene indispensabile che la funzione di archivio sia contemplata anche a livello nominale accanto agli altri istituti culturali gestiti dalle unità istituzionali (biblioteca, museo e teatro).

Preme tuttavia sollevare alcune note critiche, soprattutto in considerazione della denominazione unica sotto cui sono riportate le diverse funzioni culturali. La finalità del questionario in corrispondenza di questa specifica sezione è rilevare:

- la modalità di gestione, per comprendere se si tratti di una gestione diretta (da parte dell’ente o di altre istituzioni pubbliche) oppure indiretta (tramite impresa partecipata, non partecipata, istituzione *non profit* partecipata, istituzione *non profit* non partecipata);
- la modalità di affidamento dei servizi, per comprendere se si tratti di un affidamento diretto, di una convenzione Consip⁵³⁴ (o di altri enti aggregatori a livello locale), di un affidamento avvenuto tramite gara d’appalto ad evidenza pubblica (compreso l’affidamento tramite mercati elettronici, come il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, cosiddetto MEPA) o di una concessione.

La voce “[Archivi], biblioteche, musei e teatri”, così aggregata, non consente di fare distinzioni tra le diverse forme di gestione e affidamento che possono caratterizzare i diversi

⁵³⁴ Consip è una società per azioni, partecipata al 100% dal MEF, che opera al servizio esclusivo della PA per la definizione e gestione di: contratti per l’acquisto di beni, servizi e lavori immediatamente utilizzabili; strumenti di negoziazione (MEPA)

servizi. Non di rado si assiste difatti alla presenza di una gestione differenziata dei servizi culturali da parte dell'ente, ad esempio di una gestione diretta per archivio storico e biblioteca e di un affidamento in appalto o concessione per museo o teatro.

Una seconda considerazione riguarda invece la classificazione delle attività economiche legate ai servizi finali, e riprendiamo qui le considerazioni critiche già affrontate nel paragrafo precedente con riferimento all'identificazione a fini statistici degli archivi storici. La produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali richiede una identificazione delle attività economiche attraverso i codici di classificazione ATECO. L'attività di archivi e biblioteche è considerata un'attività unica nell'ambito della classe 91 e più precisamente sotto la classificazione 91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi. La classificazione unica per archivi e biblioteche rappresenta una sicura criticità a fini censuari poiché non consente di distinguere adeguatamente due servizi finali – e quindi due funzioni culturali – che sono affini, ma non identici, poiché concorrono alla produzione di beni non equivalenti e prestano servizi diversi per la collettività, anche attraverso l'impiego di professionalità differenti. Ai fini del corretto inquadramento delle unità e delle attività destinate alla funzione archivio, anche ai fini di un censimento nazionale degli istituti conservatori di archivio, si ritiene indispensabile la ridefinizione dei codici di classificazione ATECO.

Si riporta di seguito la sez. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 del questionario con indicate in rosso le proposte di integrazione.

Tab. 36 – Proposta di integrazione del modello CENSIP Unità istituzionali 2021 – sez. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Sezione 5 GESTIONE DI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E FINALI
5.1 Indicare le modalità di gestione dei servizi di funzionamento dell'unità istituzionale (sono ammesse più risposte in corrispondenza di ciascun servizio)
<i>Servizi di funzionamento</i>
Gestione del personale (formazione, reclutamento, amministrazione, ecc.)
Gestione economico-finanziaria e patrimoniale
Pianificazione e controllo
Servizi informatici e sistemi informativi (software, rete, supporto tecnico, ecc.)
Affari legali e contenzioso
Comunicazione esterna e organizzazione eventi
Studi e ricerche a supporto servizi di funzionamento

Servizi ausiliari e di supporto (rifiuti, pulizie, mense, ecc.)
Vigilanza e sicurezza
Servizi logistici (trasporto, facchinaggio, ecc.)
Gestione documentale
5.2 Per i servizi di funzionamento per cui si è indicata la gestione indiretta, specificare le modalità di affidamento
Gestione del personale (formazione, reclutamento, amministrazione, ecc.)
Gestione economico-finanziaria e patrimoniale
Pianificazione e controllo
Servizi informatici e sistemi informativi (software, rete, supporto tecnico, ecc.)
Affari legali e contenzioso
Comunicazione esterna e organizzazione eventi
Studi e ricerche a supporto servizi di funzionamento
Servizi ausiliari e di supporto (rifiuti, pulizie, mense, ecc.)
Vigilanza e sicurezza
Servizi logistici (trasporto, facchinaggio, ecc.)
Gestione documentale
5.3 Selezionare i principali servizi finali erogati dall'unità istituzionale e indicare le modalità di gestione dei servizi (sono ammesse più risposte in corrispondenza di ciascun servizio)
Vigilanza e controllo su soggetti pubblici e privati
Produzione di atti amministrativi verso terzi
Servizi generali di amministrazione, gestione e controllo
Assicurazione sociale obbligatoria
Servizi riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio nel settore sociale
Servizi di assistenza sanitaria
Servizi nel campo della viabilità e dei trasporti
Funzioni di istruzione pubblica e ricerca
Servizi relativi alla cultura e ai beni culturali
– Archivi , biblioteche, musei e teatri
– Manifestazioni culturali

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Servizi nel campo turistico
Servizi nel campo dello sviluppo economico
5.4 Per i servizi erogati con gestione indiretta, indicare le modalità di affidamento
Vigilanza e controllo su soggetti pubblici e privati
Produzione di atti amministrativi verso terzi
Servizi generali di amministrazione, gestione e controllo
Assicurazione sociale obbligatoria
Servizi riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio nel settore sociale
Servizi di assistenza sanitaria
Servizi nel campo della viabilità e dei trasporti
Funzioni di istruzione pubblica e ricerca
Servizi relativi alla cultura e ai beni culturali <ul style="list-style-type: none"> - Archivi, biblioteche, musei e teatri - Manifestazioni culturali
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Servizi nel campo turistico
Servizi nel campo dello sviluppo economico

Digitalizzazione e sicurezza informatica

La sezione 7 del questionario mira a rilevare le soluzioni messe in campo dalle unità istituzionali per garantire la digitalizzazione dei processi e la sicurezza informatica. Più precisamente, tre quesiti sono finalizzati a rilevare le scelte fatte dalle unità istituzionali in merito all'adozione delle tecnologie informatiche, un quesito riguarda gli ostacoli alla digitalizzazione, e gli ultimi sei quesiti sono relativi alla sicurezza informatica e alle misure messe in campo per far fronte ad eventuali danni o attacchi informatici. Ne emerge una visione della digitalizzazione delle istituzioni pubbliche centrata prevalentemente sugli aspetti tecnologici ed informatici: nessuna rilevanza è data ai sistemi di gestione documentale nell'ambito dei processi di trasformazione digitale.

Sebbene esista già da tempo in Italia una normativa che regoli il diritto all'informatica⁵³⁵, i processi di innovazione e trasformazione digitale hanno registrato gravi ritardi, legati certamente a fattori di diversa natura, ma è doveroso constatare che i problemi ad oggi riscontrati, e solo parzialmente risolti in occasione della pandemia, sono la diretta conseguenza di un lunghissimo periodo di indolenza amministrativa durante il quale sono state sottovalutate le criticità organizzative e le esigenze di trasformazione digitale degli archivi correnti. Molte istituzioni hanno trascurato il ruolo determinante che giocano i processi organizzativi e le figure professionali qualificate nella gestione dei servizi documentari. Gran parte delle risorse finanziarie destinate alla trasformazione digitale sono state spesso indirizzate verso obiettivi di tipo tecnico o tecnologico con l'adozione di soluzioni informatiche per la scelta delle quali raramente è stato coinvolto il personale esperto del settore documentario e organizzativo⁵³⁶.

Durante il periodo di emergenza determinata dalla pandemia si è registrata l'inevitabile accelerazione dei processi di digitalizzazione: le amministrazioni hanno dovuto garantire la continuità operativa dei servizi essenziali anche attraverso forme di smart working e lavoro agile per i dipendenti impossibilitati a recarsi fisicamente presso gli uffici. Il questionario CENSIP 2021 ha previsto una specifica sezione per rilevare l'impatto che smart working e Covid-19 hanno generato nell'ordinaria gestione delle istituzioni pubbliche, ma nessun quesito della sezione ha riguardato i sistemi di gestione documentale degli enti. Eppure un aspetto rilevante del lockdown e di tutto il periodo in cui si è protratta la pandemia è stata proprio la difficoltà di sostenere le attività quotidiane di lavoro in assenza di sistemi di gestione avanzati. Tali difficoltà hanno evidenziato quanto siano indispensabili i sistemi documentari digitali, organizzati attraverso adeguati piani di classificazione e fascicolazione. Parimenti, i problemi causati dalla pandemia hanno posto in risalto i notevoli vantaggi conseguiti dalle amministrazioni che avevano precedentemente affrontato delle campagne di digitalizzazione a norma dei documenti analogici con l'integrazione delle riproduzioni all'interno dei sistemi stessi⁵³⁷. Le amministrazioni hanno dunque sottovalutato

⁵³⁵ Il Codice dell'amministrazione digitale è stato emanato nel 2005. Nel 2020 sono state emanate le Linee guida in attuazione dell'art. 71 del Codice con l'obiettivo di contenere organicamente in un unico testo le principali disposizioni emanate negli anni riguardo alla formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, anche nel rispetto della disciplina dei beni culturali.

⁵³⁶ Maria Guercio, *Gli archivi informatici nelle pubbliche amministrazioni. Una riflessione sui livelli qualitativi e quantitativi della digitalizzazione nel settore pubblico*, «Archivi e cultura», 46-47 (2013-2014), p. 165.

⁵³⁷ Per alcune considerazioni sulla digitalizzazione e sulla reazione delle pubbliche amministrazioni alla pandemia si veda: Maria Guercio, *Sistemi documentari, come si son comportati privati e PA durante il coronavirus*, «Agenda digitale», 17 luglio 2020, <<https://www.agendadigitale.eu/documenti/sistemi-documentari-come-si-son-comportati-privati-e-pa-durante-il-coronavirus/>>; Ead., *Presidio archivistico per la trasformazione digitale al tempo obbligato del lavoro*, «Il mondo degli archivi», 23 aprile 2020, <<http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/archivi-digitali/809-presidio-archivistico-per-la-trasformazione-digitale-al-tempo-obbligato-del-lavoro-remoto>>; Ilaria Pescini, *L'epidemia del digitale e il*

fino ad oggi l'importanza dei processi di digitalizzazione legati ai flussi documentari e lo stesso questionario del CENSIP rivela una generale mancanza di consapevolezza in relazione ai processi che regolano la trasformazione digitale delle istituzioni pubbliche.

Pertanto, si ritiene adeguata una proposta di integrazione al questionario che tenga conto di questi aspetti inserendo al punto 7.4 (Ostacoli alla digitalizzazione) due nuove voci che riguardano la carenza di staff qualificato nei sistemi di gestione documentale e la mancanza di adeguata formazione del personale in materia di gestione documentale (registrazione, classificazione e fascicolazione), come proposto nella tabella seguente.

Tab. 37 – Proposta di integrazione del modello CENSIP Unità istituzionali 2021 – sez. 7.4

Sezione 7 DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA INFORMATICA
7.4 Con riferimento all'anno XXXX, quanto hanno inciso i seguenti ostacoli al processo di digitalizzazione dell'unità istituzionale?
<p>Ostacoli alla digitalizzazione dell'Amministrazione</p> <p>a) Carenza di staff qualificato in materie ICT</p> <p>b) Mancanza di adeguata formazione in materia ICT</p> <p>c) Spesa elevata per l'ICT</p> <p>d) Mancanza di risorse finanziarie</p> <p>e) Mancanza di integrazione tra le applicazioni</p> <p>f) Rigidità al cambiamento nell'organizzazione degli uffici</p> <p>g) Mancanza di coordinamento tra i settori coinvolti</p> <p>h) Mancanza di un referente della trasformazione digitale all'interno dell'unità istituzionale</p> <p>i) Mancanza di piani strutturati per investimenti in innovazione</p> <p>j) Scarsa capacità di fare rete tra diverse istituzioni pubbliche per progetti di digitalizzazione</p> <p>k) Carenza di staff qualificato nei sistemi di gestione documentale</p> <p>l) Mancanza di adeguata formazione del personale in materia di gestione documentale (registrazione, classificazione e fascicolazione)</p>

Gestione dei flussi documentali

Una delle novità introdotte dal sistema dei censimenti permanenti è la possibilità di inserire nuove sezioni per acquisire informazioni su tematiche emergenti. Riteniamo pertanto opportuno sfruttare tale possibilità per proporre l'integrazione di una sezione relativa alla gestione dei flussi documentali, perché un approfondimento su questo tema risulta estremamente utile soprattutto alla luce della recente entrata in vigore delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici⁵³⁸.

Le Linee Guida possono essere applicate ai soggetti indicati nell'art. 2 comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale: «a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)». Il comma 3 prevede inoltre che le disposizioni del Codice e le relative Linee guida «concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto».

La sezione che si propone di introdurre nel questionario mira a rilevare pochi elementi di carattere generale ritenuti significativi per qualificare l'attività delle istituzioni con riferimento alla gestione dei flussi documentali.

– Il manuale di gestione documentale

Il manuale di gestione documentale⁵³⁹ descrive il sistema di gestione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. Il manuale è

⁵³⁸ Le Linee guida, pubblicate da AgID nel settembre 2020 ed entrate in vigore nel giugno 2021, sono state emanate in attuazione dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale con l'obiettivo di incorporare in un unico documento le regole tecniche e le principali circolari in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali, nel rispetto della disciplina dei beni culturali.

⁵³⁹ Introdotta dal DPCM 31 ottobre 2000, *Regole tecniche per il protocollo informatico* e regolata oggi dalle Linee guida par. 3.5.

uno strumento fondamentale per garantire il funzionamento dell'ente con riferimento alla funzione documentale: contiene elementi relativi agli aspetti organizzativi, ai formati dei documenti, al protocollo informatico e alle registrazioni particolari, alle azioni di classificazione e selezione, alla formazione delle aggregazioni documentali, ai flussi di lavorazione dei documenti, alle misure di sicurezza e protezione dei dati personali e alla conservazione. La pubblica amministrazione è tenuta a redigere e adottare con provvedimento formale il manuale di gestione, nonché a pubblicarlo sul proprio sito istituzionale⁵⁴⁰.

– Aree organizzative omogenee (AOO)

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare al proprio interno le Aree organizzative omogenee (AOO)⁵⁴¹ che consentono la gestione unica o coordinata dei documenti. All'interno delle AOO è assicurato l'uso di criteri uniformi di classificazione e archiviazione. Per ciascuna AOO deve essere nominato un responsabile della gestione documentale in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche. In presenza di più AOO deve essere nominato un coordinatore della gestione documentale. Per ogni AOO viene adottato il manuale di gestione documentale, su proposta del responsabile della gestione documentale oppure, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale.

– Figure e ruoli

Nell'ambito dei processi di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali, la norma individua le figure che rivestono dei ruoli chiave, come il responsabile della gestione documentale e il responsabile della conservazione:

- il responsabile della gestione documentale di un'amministrazione è un dirigente oppure un funzionario, in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico-archivistico, ed è posto a capo del Servizio per la gestione

⁵⁴⁰ Il manuale deve essere pubblicato nell'area "Amministrazione trasparente" a norma dell'art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

⁵⁴¹ Art. 50 del DPR 445/2000.

informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi. Tale servizio deve essere istituito presso ciascuna AOO⁵⁴²;

- il responsabile della conservazione è un dirigente o un funzionario interno formalmente designato e in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche. Tale ruolo può essere svolto anche dal responsabile della gestione documentale o dal coordinatore della gestione documentale. Per i soggetti diversi dalla pubblica amministrazione il ruolo del responsabile della conservazione può essere svolto da un soggetto esterno all'organizzazione, in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche, ma non dal Conservatore, ovvero dal soggetto a cui viene affidato il servizio di conservazione, al fine di tenere separate la funzione del Titolare dell'oggetto di conservazione da quella del sistema di conservazione. Il responsabile della conservazione definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia.

Vi sono poi altre figure che partecipano alla gestione del ciclo di vita dei documenti digitali, sebbene le loro funzioni non siano limitate ai soli processi di gestione documentale. Si tratta del responsabile per la transizione digitale e del responsabile della protezione dei dati personali:

- il responsabile per la transizione digitale⁵⁴³ deve garantire operativamente la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell'adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini;

⁵⁴² Art. 61 del DPR 445/2000. Si noti che il dettato normativo contiene un refuso: l'art. 61 è opportunamente intitolato *Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi*, ma il comma 1 stabilisce che «ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi». Negli articoli successivi si fa poi riferimento a un «responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti» (art. 61, co. 3), a un «responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi» (art. 63, co. 1), nonché a un «responsabile per la tenuta del protocollo» (art. 63, co. 2). Questa incoerenza nelle formulazioni è dovuta ad una mancanza di attenzione nel processo di scrittura del testo normativo, complice il fatto che il Testo unico sulla documentazione amministrativa recepisce pressoché integralmente il testo del DPR 20 ottobre 1998, n. 428 (Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche). In particolare, l'art. 12 del DPR 428/1998 era intitolato al *Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi* e coerentemente stabiliva l'istituzione di un tale servizio. Il testo normativo del 2000 aggiorna la denominazione – necessariamente almeno dal punto di vista linguistico, considerato che un *servizio per la tenuta [...] della gestione dei flussi documentali* è una formulazione non corretta – nell'intestazione dell'articolo, dimenticando di correggere il testo dell'articolo.

⁵⁴³ La figura del responsabile per la transizione digitale è prevista dall'art. 17 del CAD.

- il responsabile della protezione dei dati svolge la funzione di valutare e organizzare la gestione del trattamento dei dati personali, e dunque la loro protezione, all'interno dell'ente⁵⁴⁴.

Il responsabile della gestione documentale, d'intesa con il responsabile della conservazione e con il responsabile per la transizione digitale, acquisito il parere del responsabile della protezione dei dati, predispone il manuale di gestione documentale che dovrà contenere il piano per la sicurezza informatica, limitatamente alla gestione dei documenti informatici, redatto nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte dall'AgID⁵⁴⁵ e dagli altri organismi preposti. Il piano di sicurezza dovrà essere in linea con l'analisi del rischio fatta materia di protezione dei dati personali e contenere indicazioni in materia di continuità operativa dei sistemi informatici.

– Digitalizzazione di originali analogici

La digitalizzazione massiva di documenti è un'operazione che consente di trasformare i documenti analogici in copie digitali, ma affinché la documentazione sia valida e produca gli stessi effetti a fini giuridici e amministrativi la copia digitale deve essere prodotta mediante processi e strumenti che assicurino la conformità all'originale⁵⁴⁶. Al fine di favorire la dematerializzazione di grandi quantità di documenti analogici, il legislatore ha introdotto la certificazione di processo⁵⁴⁷, articolata in due momenti fondamentali: il primo prevede l'utilizzo di una procedura tecnologica in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia; il secondo momento prevede un raffronto a campione sulla documentazione da parte di un pubblico ufficiale, o di un soggetto privato autorizzato, per il rilascio dell'attestazione di conformità.

La sezione seguente riporta la proposta di integrazione con riferimento alla gestione dei flussi documentali delle istituzioni pubbliche.

⁵⁴⁴ La figura del responsabile della protezione dei dati è prevista dagli artt. 37 e 39 del cosiddetto GDPR, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Si noti che tale figura era già prevista da norme precedenti: il GDPR ne rende obbligatoria la designazione in alcuni specifici casi (in particolare quando «il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»).

⁵⁴⁵ Le misure minime di sicurezza ICT emanate dall'AgID sono contenute nella circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2.

⁵⁴⁶ Art. 22 c. 1 bis del CAD.

⁵⁴⁷ Si veda l'Allegato 3 alle *Linee guida Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*.

Tab. 38 – Proposta di integrazione del modello CENSIP Unità istituzionali 2021. Gestione dei flussi documentali

Sezione - Gestione dei flussi documentali
<p>L'unità istituzionale ha redatto e pubblicato il manuale di gestione documentale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si - No
<p>Presso l'unità istituzionale sono state individuate le Aree organizzative omogenee (AOO) e i relativi uffici di riferimento?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si - No - Non per tutti i dipartimenti - Esiste un'unica AOO
<p>In adesione alle misure minime di sicurezza ICT, nell'unità istituzionale sono state nominate le seguenti figure?</p> <p>a) responsabile della gestione documentale oppure il coordinatore della gestione documentale</p> <p>b) responsabile della conservazione digitale</p> <p>c) responsabile per la transizione digitale</p> <p>d) responsabile della protezione dei dati personali</p>
<p>L'Unità istituzionale ha predisposto il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si - No
<p>Sono state svolte campagne massive di digitalizzazione della documentazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si - Si, mediante certificazione di processo - Si, senza certificazione di processo - No

Bibliografia

- AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, *Progetto Poli di conservazione. definizione di un modello di riferimento per i Poli di Conservazione e della relativa rete nazionale*, giugno 2021, <https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/definizione_di_un_modello_di_riferimento_per_i_poli_di_conservazione_e_della_relativa_rete_nazionale_0.pdf>.
- Edvige ALEANDRI BARLETTA – Carla LODOLINI TUPPUTI, *Archivio di Stato di Roma*, in: *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Vol. 3, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, p. 1021-1279.
- Sergio ALESSANDRINI, *Un modello di simulazione dell'impatto economico dei musei/istituti dell'area POIN: metodo, fonte dati, primi risultati*, OECD, 2015.
- Alessandro ALFIER – Brunella ARGELLI – Manuela CRISTONI – Mirella PLAZZI, *Il censimento degli archivi storici di ente locale in Emilia-Romagna*, «Rivista IBC», 15 (2007), n. 3, <<http://rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/xw-200703/xw-200703-d0001/xw-200703-a0017>>.
- Alessandro ALFIER – Pierluigi FELICIATI, *Gli archivi online per gli utenti: premesse per un modello di gestione della qualità*, «JLIS.it», 8 (2017), n. 1, p. 22-38, <<https://www.jlis.it/index.php/jlis/article/view/152>>.
- Stefano ALLEGREZZA, *Verso una nuova archiveconomia: alcune riflessioni sull'evoluzione della disciplina nella transizione dall'analogico al digitale*, «JLIS.it», 8 (2017), n. 1, p. 114-126, <<https://doi.org/10.4403/jlis.it-12140>>.
- Arthur ANDERSEN, *The Valuation of intangible assets*, London, Economist Intelligence Unit, 1992.
- Fabrizio ANTOLINI, *Conti patrimoniali, beni culturali ed informazione statistica: le criticità nella loro compilazione*, «Rivista di statistica ufficiale», 2013, n. 2-3, p. 51-70.
- Armando ANTONELLI, *Riflessioni intorno al progetto Una città per gli archivi*, in: *The net: la rete come fonte e strumento di accesso alle fonti: atti del Convegno, Firenze, 25*

febbraio 2016, a cura di Andrea BECHERUCCI – Francesca CAPETTA, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2017, p. 73-86.

Rocco APRILE – Fabio Giulio GRANDIS – Fabrizio MOCAVINI, *Heritage come Asset nella contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche*, «Rivista della Corte dei conti», 71 (2018), n. 3-4, p. 429-440.

Fabrizio Maria AROSIO – Alessandro CARAMIS, *Il ruolo della statistica per la conoscenza delle trasformazioni culturali del Paese*, «DigitCult», 4 (2019), n. 3, p. 47-62.

Fabrizio Maria AROSIO – Alessandra FEDERICI, *BeWeb: uno strumento in più per le statistiche culturali in rete*, in: *BeWeb 2020. Vent'anni del portale*, Roma, Gangemi, p. 135-138.

Fabrizio Maria AROSIO – Alessandra FEDERICI, *Il profilo delle biblioteche attraverso i dati. Piattaforme d'informazione e socialità*, in: *Le biblioteche nel sistema del benessere*, Milano, Editrice Bibliografica, 2022.

ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (AIB), *Biblioteche: valore e valori*, a cura di Lucia ANTONELLI – Corrado DI TILLIO – Anna GALLUZZI, Roma, AIB, 2013.

ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (AIB), *L'impatto delle biblioteche pubbliche. Obiettivi, modelli e risultati di un progetto valutativo*, a cura di Giovanni Di Domenico, Roma, AIB, 2012.

ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (AIB), *Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane: misure, indicatori, valori di riferimento*, a cura del Gruppo di lavoro Gestione e valutazione, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2000.

ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (AIB), *Quanto valgono le biblioteche pubbliche? Analisi della struttura e dei servizi delle biblioteche di base in Italia: rapporto finale della ricerca "Efficienza e qualità dei servizi nelle biblioteche di base"*, condotta dalla Commissione nazionale AIB Biblioteche pubbliche e dal Gruppo di lavoro Gestione e valutazione, Roma, Associazione italiana biblioteche, 1994.

Silvia BAGGIO – Irene COTTA – Stefano VITALI, *Il progetto di automazione della gestione della sala di studiò dell'Archivio di Stato di Firenze*, in: *Gli archivi dalla carta alle reti. Le fonti di archivio e la loro comunicazione*, Atti del convegno, Firenze, 6-8

maggio 1996, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2001, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 65), p. 283-293.

Nicola BARBUTI – Giuliano DE FELICE – Carmine MARINUCCI, *Patrimonio culturale, se la Convenzione di Faro nega il digitale: il problema*, «Agenda digitale», 10 gennaio 2019, <<https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/patrimonio-culturale-se-la-convenzione-di-faro-nega-il-digitale-il-problema/>>.

Giulia BARRERA, *Il villaggio globale degli archivisti. Organizzazioni internazionali e cooperazione tra gli archivi del mondo*, in: *Archivistica, teorie, metodi, pratiche*, Roma, Carocci, 2014, p. 381-403.

Carlo BATINI, *I dati sono una finestra sul mondo*, in: *Enciclopedia dei dati digitali*, Vol. 1, 2021, <<https://boa.unimib.it/handle/10281/301758>>.

Giovanni BERTI DE MARINIS, *Le regole del mercato assicurativo quali strumenti indiretti di tutela e promozione del patrimonio culturale*, in: *Tutela assicurativa del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2021, p. 223-253.

Maria Barbara BERTINI, *La conservazione dei beni archivistici e librari*, Roma, Carocci, 2009.

Maria Barbara BERTINI – Vincenza Petrilli, *I custodi della memoria: l'edilizia archivistica italiana statale del XX secolo*, Rimini, Maggioli, 2014.

Claudio BEZZI, *Cos'è la valutazione: un'introduzione ai concetti, le parole chiave e i problemi metodologici*, Milano, Franco Angeli, 2007.

Claudio BEZZI, *Il nuovo disegno della ricerca valutativa*, Milano, Franco Angeli, 2010.

Biblioteche: valore e valori. Atti della Giornata di studi, Roma, 21 maggio 2012, a cura di Lucia ANTONELLI, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2013.

Vladmir BINA – Philippe CHANTEPIE – Valerie DERONIN [et al.], *ESSnet-CULTURE European Statistical System Network on Culture Final Report*, Luxembourg, 2012, <<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/341465/3199631/essnet-culture.pdf>>.

Lucia BIONDI – Fabio Giulio GRANDIS – Giorgia MATTEI, *Financial reporting for heritage assets. Towards an international public sector. Accounting standards?*, «Working papers», Dipartimento di Economia aziendale, Università degli studi Roma Tre, 2018, n. 1, <<https://economieaziendale.uniroma3.it/ricerca/pubblicazioni/working-papers/>>.

- Lucia BIONDI – Fabio Giulio GRANDIS – Giorgia MATTEI, *Heritage assets in financial reporting: a critical analysis of the IPSASB's consultation paper*, «Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management», 33 (2021), n. 5, p. 533-551.
- Lucia BIONDI, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni: accounting for heritage assets*, Milano, Wolters Kluwer, 2018.
- Barry W. BOEHM, *Software Engineering Economics*, Prentice Hall, 1981.
- Giovanna BRANCATO – Antonia BOGGIA – Gabriele ASCARI, *Linee Guida per la qualità delle statistiche del Sistema statistico nazionale*, ISTAT, Marzo 2018, <<https://www.istat.it/it/files/2018/08/Linee-Guida-2.5-agosto-2018.pdf>>.
- Oddo BUCCI, *La gestione dei documenti come fattore del rendimento amministrativo*, in: *La gestione dei documenti nelle pubbliche amministrazioni: un modello informatizzato*, a cura di Stefano PIGLIAPOCO, Rimini, Maggioli, 1996.
- Pietro BURGARELLA – Grazia FALLICO, *Archivio di Stato di Palermo*, in: *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Vol. 3, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, p. 287-352.
- Pietro BURGARELLA, *Sezione di Archivio di Stato di Termini Imerese*, in: *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Vol. 3, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, p. 353-356.
- Manuela CACIOLI – Antonio DENTONI LITTA – Eriilde TEREZONI, *L'Attività dell'amministrazione archivistica nel trentennio, 1963-1992: indagine storico-statistica*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione studi e pubblicazioni, 1996.
- Marco CAMMELLI, *La ratifica della convenzione di Faro: un cammino da avviare*, «Aedon», 2020, n. 3, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2020/3/cammelli.htm>>.
- Marco CAMMELLI, *Patrimonio culturale: dinamiche e nodi istituzionali*, «Economia della cultura», Bologna, 2021, n. 4, p. 517-532.
- Marco CAMMELLI – Giuseppe PIPERATA, *Patrimoni culturali: innovazioni da completare; tensioni da evitare*, Aedon, 2022, n.1, p. 2-6.
- Albina CANDIAN, *I contratti assicurativi per il patrimonio culturale e le nuove regole in materia di distribuzione assicurativa*, in: *Tutela assicurativa del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2021, p. 27-41.

- Paolo CARPENTIERI, *Digitalizzazione, banche dati digitali e valorizzazione dei beni culturali*, «Aedon», 2020, n. 3, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2020/3/carpentieri.htm>>.
- Paola CARUCCI, *Lo scarto come elemento qualificante delle fonti per la storiografia*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 1975, p. 250-264.
- Paola CARUCCI – Maria GUERCIO, *Manuale di archivistica*, Roma, Carocci, 2021.
- L'impatto delle biblioteche pubbliche: obiettivi, modelli e risultati di un progetto valutativo*, a cura di Giovanni Di Domenico, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2012.
- Eugenio CASANOVA, *Archivistica*, Siena, Stab. Arti grafiche Lazzeri, 1928.
- Lorenzo CASINI, *Enciclopedia del diritto. I tematici*, Vol. 3. *Funzioni amministrative*, Milano, Giuffrè, 2021, s.v. Patrimonio culturale, p. 817-839.
- Lorenzo CASINI, *Il singolare caso degli archivi*, in: *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, Bologna, il Mulino, 2016, p. 192-202.
- Lorenzo CASINI, *Le misure per contrastare le conseguenze della pandemia nel settore della cultura. L'attività del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo*, in: *Impresa cultura: dal tempo della cura a quello del rilancio: 16. rapporto annuale*, Federculture, 2020, p. 209-212.
- Lorenzo CASINI, *Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali*, «Aedon», 2012, n. 1-2, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2012/1_2/casini.htm>.
- Lorenzo CASINI, *Quale futuro per il diritto globale del patrimonio culturale?*, «Giornale di diritto amministrativo», 2017, n. 3, p. 285-286.
- Stefania CAVALIERE, *I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi "diritti culturali"*, «Rivista Associazione italiana dei costituzionalisti», 2017, 3, <https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2017_Cavaliere.pdf>.
- Marco CAUSI, *Economia della cultura trent'anni dopo*, «Economia della cultura», 31 (2021), n. 4, 541-550.
- Isabella CERIONI, *Pillole d'archivio: quanto vale l'Archivio storico della Banca d'Italia?*, «InBanc@. Contributi», 28 gennaio 2015.

- Debora CHIARELLI, *Ripartendo dalla Guide international des Archives. Le indagini conoscitive per il settore degli archivi*, «Minervaweb», agosto 2022, n. 69, <https://www.senato.it/4800?newsletter_item=18639&newsletter_numero=1515>.
- Debora CHIARELLI, *Valutare gli archivi pubblici: metriche e statistiche al servizio dell'archivistica*, «Prismi, Quaderni del Dottorato in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie», 2022, n. 1, p. 205-222.
- Annalisa CICERCHIA, *Che cosa muove la cultura. Impatti, misure e racconti fra economia e immaginario*, Milano, Editrice Bibliografica, 2021.
- Paolo CLINI – Pierluigi FELICIATI – Ramona QUATTRINI, *Per un approccio sistemico alla rilevazione, misurazione e valutazione dell'applicazione delle tecnologie digitali alla tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale*, in: *AIUCD2018 - Book of Abstracts*, 2018, p. 172-175.
- COMMISSIONE D'INDAGINE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E DEL PAESAGGIO, *Per la salvezza dei beni culturali in Italia: atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, Roma, Colombo, 1967.
- COMMISSIONE EUROPEA – EUROSTAT, *European public sector accounting standards. Conceptual framework. Reflection paper for discussion*, 25 aprile 2018.
- COMMISSIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Consiglio e al parlamento europeo. Verso l'applicazione di principi contabili armonizzati per il settore pubblico negli Stati membri. Idoneità degli IPSAS per gli Stati membri*», 6 marzo 2013, <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0114>>.
- CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, *Actes des dix-huitième et dix-neuvième conférences internationales de la table ronde des archives. Nairobi 1978: Normes à respecter pour l'établissement et l'organisation des institutions d'archives. Gosier 1979: Gouvernement, administration, archives*, Paris, 1981.
- Paul CONWAY, *Facts and frameworks: an approach to studying the users of archives*, «American Archivist», 49 (1986), n. 4, p. 393-407.

- COORDINAMENTO LIBERE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI, *Colap per la ripresa*, giugno 2020, <https://www.colap.eu/documenti/schede/colap_per_la_ripresa_esteso_pdf.pdf>.
- Irene COTTA, *L'Archivio di Stato di Firenze e il suo pubblico*, in: *Gli archivi dalla carta alle reti. Le fonti di archivio e la loro comunicazione*, Atti del convegno, Firenze, 6-8 maggio 1996, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2001, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 65), p. 275-281.
- Manuela CRISTONI – Paola MITA – Ombretta PICCININI – Mirella PLAZZI – Francesca RICCI, *Saggiamo gli archivi*, «Rivista IBC», 17 (2009), n. 3, <<http://rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/xw-200903/xw-200903-d0001/xw-200903-a0016>>.
- Geoffrey CROSSICK – Patrycja KASZYNSKA, *Understanding the value of arts & culture. The AHRC Cultural Value Project*, Arts and Humanities Research Council, 2016, <<https://ahrc.ukri.org/documents/publications/cultural-value-project-final-report/>>.
- Elisa D'ALTERIO, *Dietro le quinte di un potere: pubblica amministrazione e governo dei mezzi finanziari*, Bologna, Il Mulino, 2021.
- Paul DAVIES, *International benchmarking for archives*, «Flash», 2020, n. 40, p. 16.
- Giacomo DEMARINIS – Massimo IAQUINTA – Domenico LEOGRANDE – Domenico VIOLA, *Analisi quantitativa della mobilità studentesca negli atenei italiani. Confronto territoriale fra domanda e offerta di formazione universitaria*, in: *Valutazione e qualità degli atenei: modelli, metodi e indicatori statistici*, a cura di Domenico VIOLA, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, 2011, <<https://oc.ict.uniba.it/ateneo-in-cifre/studi-e-indagini-statistiche/analisi-quantitativa-della-mobilita-studentesca.confronto-territoriale-fra-domanda-e-offerta-di.pdf>>, p. 273-303.
- Antonio DENTONI LITTA, *Il “Censimento” e l'aggiornamento della Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, in: *Per la storiografia italiana del XXI secolo. Seminario sul progetto di censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri realizzato dall'Archivio centrale dello Stato Roma, 20 aprile 1995*, Roma, Ministero per i beni culturali ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998, p. 70-76.
- Roberto DE ROSE – Daniela LOYOLA – Marcella SERANGELI, *Un percorso a tappe: la gestione informatizzata della Sala di studio*, in: *Memorie della Nazione. L'archivio centrale dello Stato 2015-2018*, a cura di Mirco MODOLO, Roma, 2019, p. 19-23.

- Giovanni DI DOMENICO, *ISO 16439: un nuovo standard per valutare l'impatto delle biblioteche*, «AIB studi», 54 (2014), n. 2/3, <<https://doi.org/10.2426/aibstudi-10279>>.
- Viviana DI CAPUA, *La Convenzione di Faro. Verso la valorizzazione del patrimonio culturale come bene comune?*, «Aedon», 2021, n. 3, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2021/3/dicapua.htm>>.
- Do Archives Have Value*, a cura di Michael MOSS – David THOMAS, London, Facet Publishing, 2019.
- Jutras DOMINIQUE – Philippe CHANTEPIE, *Du champ culturel à la culture numérique: les temps de la statistique culturelle*, «Economia della Cultura», 2020, n. 3-4, p. 307-322.
- Daniele DONATI, *La digitalizzazione del patrimonio culturale. Caratteri strutturali e valore dei beni, tra disciplina amministrativa e tutela opere d'ingegno*, «P.A. Persona e Amministrazione», 2019, n. 2, p. 323-337.
- Jean DRYDEN, *Uniform archival statistics: shall we try again?*, «Journal of Archival Organization» 3 (2005), p. 121–125.
- Wendy M. DUFF, *User studies in archives*, in: *User Studies for Digital Library Development*, edited by Milena Dobрева Andy O'Dwyer – Pierluigi Feliciati, London 2012, p. 199-206
- Wendy DUFF – Jean DRYDEN – Carrie LIMKILDE – Joan CHERRY – Ellie BOGOMAZOVA, *Archivists' Views of User-based Evaluation: Benefits, Barriers, and Requirements*, «The American Archivist», 71 (2008), n. 1, p. 144-166.
- Wendy DUFF – Elizabeth YAKEL – Helen TIBBO, *Archival Reference Knowledge*, «The American Archivist», 76 (2013), n. 1, p. 68-94.
- Wendy DUFF – Elizabeth YAKEL – Helen TIBBO – Joan CHERRY – Aprille McKAY – Magia G. KRAUSE – Rebecka SHEFFIELD, *The Development, Testing, and Evaluation of the Archival Metrics Toolkits*, «The American Archivist», 73 (2010), p. 569-599.
- Cornelia DÜMCKE – Freda MATASSA, *Valuation of Works of Art for Lending and Borrowing Purposes. Report*, European Expert network on culture (EENC), November 2012.

- EUROPEAN COMMISSION, *EPSAS issue paper on the accounting treatment of heritage assets*, Luxemburg, 15 March 2017, <<https://circabc.europa.eu/sd/a/2b041a69-43e0-4c6c-bc83-d03e0e5912e5/Issue%20paper%20on%20heritage%20assets.pdf>>.
- EUROPEAN STATISTICAL SYSTEM NETWORK ON CULTURE, *Final report*, Luxemburg, September 2012, <https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf>.
- Chiara FAGGIOLANI, *Beni relazionali, partecipazione culturale, lettura: il posizionamento delle biblioteche e la ricostruzione che verrà*, «Il capitale culturale. Supplementi», 11 (2020), p. 267-284, <<https://doi.org/10.13138/2039-2362/2539>>.
- Chiara FAGGIOLANI, *Biblioteca casa delle opportunità: cultura, relazioni, benessere. Report dell'indagine "La biblioteca per te"*, Roma, Sapienza Università Editrice, 2021.
- Chiara FAGGIOLANI, *Ciò che misuriamo influenza ciò che facciamo». Una nuova stagione per la valutazione in biblioteca pensando al BES*, in: *La biblioteca pubblica nelle politiche di welfare: nuovi criteri di valutazione dell'impatto sociale*, Atti del convegno delle Stelline 15-16 Marzo 2017, Milano, Editrice Bibliografica, p. 21-34.
- Chiara FAGGIOLANI, *Dati e immaginario: un entanglement sul quale riflettere*, in: *I mille volti della qualità in biblioteca. Una giornata di studio*, Roma, AIB, 2017, p. 149-169.
- Chiara FAGGIOLANI, *Misurare, valutare, raccontare le biblioteche italiane oggi, guardando ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)*, «Biblioteche oggi. Trends», 5 (2019), n. 1, p. 68-80.
- Chiara FAGGIOLANI, *Il Rapporto BES*, «Biblioteche oggi», 34 (2016), <<https://doi.org/10.3302/0392-8586-201601-019-1>>.
- Chiara FAGGIOLANI, *Misurare l'impatto per progettare il valore futuro*, «Biblioteche oggi», 2013, p. 67-60.
- Chiara FAGGIOLANI, *Misurare, valutare, raccontare le biblioteche italiane oggi, guardando ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)*, «Biblioteche oggi», 36 (2018), <<http://dx.doi.org/10.3302/2421-3810-201901-068-1>>.
- Chiara FAGGIOLANI, *Un indicatore dedicato alle biblioteche nel Rapporto BES dell'Istat: una grande conquista per il nostro settore*, «AIB Studi», 6 (2021), n. 1, p. 7-10.
- Chiara FAGGIOLANI – Alessandra FEDERICI, *L'affordance della biblioteca*, «Biblioteche oggi», 36 (2018), <<https://doi.org/10.3302/0392-8586-201802-005-1>>.

- Chiara FAGGIOLANI – Anna GALLUZZI, *L'identità percepita delle biblioteche. La biblioteconomia sociale e i suoi presupposti*, «Bibliotime», 18 (2015), n. 1, <<https://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xviii-1/galluzzi.htm>>.
- Chiara FAGGIOLANI – Giovanni SOLIMINE, *Biblioteche moltiplicatrici di welfare: verso la biblioteconomia sociale*, «Biblioteche oggi», 31 (2013), n. 3, p. 15-19.
- Chiara FAGGIOLANI – Giovanni SOLIMINE, *Lo slittamento di paradigma della biblioteconomia italiana: una analisi metrica della manualistica di settore*, «Ciencias de la documentación», 2 (2016), n. 2, p. 19-55.
- FEDERCULTURE, *Impresa cultura: dal tempo della cura a quello del rilancio: 16. rapporto annuale*, Roma, Gangemi, 2020.
- FEDERCULTURE, *Impresa cultura: politiche, reti, competenze: 15. rapporto annuale*, Roma, Gangemi, 2019.
- Alessandra FEDERICI, *Indagine sui musei e le istituzioni similari. Anno 2020. Aspetti metodologici dell'indagine*, ISTAT, marzo 2022, <<https://www.istat.it/microdata/download.php?id=/import/fs/pub/wwwarmida/204/2020/01/Nota.pdf>>.
- Pierluigi FELICIATI, *Ask the users, il valore aggiunto della valutazione dei sistemi informativi culturali on line coinvolgendo gli utenti: il caso del progetto “Una Città per gli Archivi”*, «Il capitale culturale», 5 (2012), p. 129-144, <<https://doi.org/10.13138/2039-2362/483>>.
- Pierluigi FELICIATI, *Convergere a valle. Lo studio del punto di vista degli utenti degli ambienti culturali digitali e l'esperienza del progetto “Una Città per gli Archivi”*, in: *Digital Humanities: progetti italiani ed esperienze di convergenza multidisciplinare*, a cura di Fabio Ciotti, Roma, Sapienza Università Editrice, 2014.
- Pierluigi FELICIATI, *Improving the impact of digital cultural heritage: system, content and users' challenges*, in: *Patrimoine et Humanités numériques*, Editions des archives contemporaines, 2020, p. 3-16, <<https://doi.org/10.17184/eac.3588>>.
- Pierluigi FELICIATI, *L'usabilità degli ambienti bibliotecari e archivistici digitali come requisito di qualità: contesto, modelli e strumenti di valutazione*, «JLIS.it», 7 (2016), n. 1, <<https://doi.org/10.4403/jlis.it-11512>>.

- FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, *Come si misura la cultura? Il manuale per navigare tra dati, fonti, indicatori*, 2022, <https://www.fondazione scuolapatrimonio.it/wp-content/uploads/2022/10/Come-si-misura-la-cultura_preprint.pdf>.
- Pierpaolo FORTE, *Il bene culturale pubblico digitalizzato: prime note per uno studio giuridico*, «P.A. Persona e Amministrazione», 2019, n. 2, p. 245-301.
- Laura FRANCESANGELI, *I trasporti pubblici a Roma. Dall'omnibus alla metropolitana*, Archivio storico capitolino, <www.archiviocapitolino.it/cdrom/i_trasporti_publici_a_roma/>.
- Paolo FRANZESE, *L'accessibilità degli archivi*, «Archivi», 16 (2021), n. 1, p. 147-152.
- Stefano GARDINI, *Utenti e usi dell'archivio: prospettive storiche e profili tipologici dal caso dell'Archivio di Stato di Genova (1883-2016)*, Tesi di dottorato, Sapienza - Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, XXXII ciclo.
- Stefano GARDINI – Mauro GIACOMINI, *Venticinque anni di consumi e produzioni culturali: aspetti quantitativi e spunti qualitativi dal database della sala di studio dell'Archivio di Stato di Genova (1991-2016)*, in: *Ianuensis non nascitur sed fit: studi per Dino Puncuh*, Genova, Società ligure di storia patria, 2019.
- Marina GIANNETTO, *Conoscere per condividere: dal Sistema informativo degli archivi di Stato al Sistema archivistico nazionale*, «DigItalia», 4 (2009), n. 2, p. 77-88.
- Marina GIANNETTO, *Organizzazione archivistica e indirizzi storiografici nell'esperienza della sala studio*, in: *L'Archivio centrale dello Stato (1953-1993)*, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 27), 1993, p. 215-257.
- Marco GIULIANI, *La valutazione del capitale intellettuale*, Milano, Franco Angeli, 2016.
- Linda GIUVA, *Alcune osservazioni su utenti e reti archivistiche nell'era digitale*, «Archivi», 4 (2009), n. 2, p. 7-20
- Linda GIUVA, *Gli archivi storici in Italia: la mappa della conservazione*, in: *Archivistica. Teoria, metodi, pratiche*, Roma, Carocci, p. 99-135.
- Linda GIUVA – Stefano VITALI – Isabella ZANNI ROSIELLO, *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, Mondadori, 2007.

- Daniela GRANA, *Il Sistema informativo degli Archivi di Stato*, «Archivi e Computer», 14 (2004), n. 2, p. 78-84.
- Fabio Giulio GRANDIS, *La valutazione delle partecipazioni pubbliche nel bilancio dell'ente holding*, Giappichelli, Torino, 2010.
- Simona GRECO, *L'Archivio centrale dello Stato di fronte alle Direttive. Origine e gestione delle Raccolte speciali*, in: *Carte di piombo. Gli archivi desecretati e la ricerca storica*, a cura di Simona GRECO – Leonardo MINEO, Roma, Edizioni Anai, 2022, p. 37-57.
- Melanie GRIFFIN, *A methodology for implementing the Standardized statistical measures and metrics for public services in archival repositories and special collections libraries*, «Journal of Contemporary Archival Studies», 7 (2020), n. 1, <<https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol7/iss1/14>>.
- Jacques GRIMARD, *Program Evaluation and Archives: "Appraising" Archival Work and Achievements*, «Archivaria», 57 (2004), p. 69-87.
- Jacques GRIMARD – Lucie PAGÉ, *Towards Program Evaluation in Archives*, «Archival Science», 4 (2004), n. 1-2, p. 99-126.
- Annalisa GUALDANI, *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, «Aedon», 2020, n. 3, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2020/3/gualdani.htm>>.
- Maria GUERCIO, *Gli archivi informatici nelle pubbliche amministrazioni. Una riflessione sui livelli qualitativi e quantitativi della digitalizzazione nel settore pubblico*, «Archivi e cultura», 46-47 (2013-2014), p. 165.
- Maria GUERCIO, *Presidio archivistico per la trasformazione digitale al tempo obbligato del lavoro*, «Il mondo degli archivi», 23 aprile 2020, <<http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/archivi-digitali/809-presidio-archivistico-per-la-trasformazione-digitale-al-tempo-obbligato-del-lavoro-remoto>>.
- Maria GUERCIO, *Sistemi documentari, come si son comportati privati e PA durante il coronavirus*, «Agenda digitale», 17 luglio 2020, <<https://www.agendadigitale.eu/documenti/sistemi-documentari-come-si-son-comportati-privati-e-pa-durante-il-coronavirus/>>.
- Christopher HOOD, *A public management for all seasons?*, «Public Administration», 69 (1991), n. 1, p. 3-19.

Francesca IMPERIALE, *Il valore dei beni culturali nel patrimonio della Stato italiano*, Milano, Franco Angeli, 2018.

Francesca IMPERIALE, *Processi di valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo aziendale*, Bari, Cacucci, 2006.

Indici delle principali disposizioni normative secondarie riguardanti il Ministero per i beni culturali e ambientali (1974-1997) e l'amministrazione degli Archivi di Stato (1940-1975), a cura di Vincenzo CAPPETTA, Bari, Levante, 1999.

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, *International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (ISDAH)*, 2008.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDISATION (ISO), *16439:2014 - Information and documentation - Methods and procedures for assessing the impact of libraries*.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDISATION (ISO), *16363:2012 - Space data and information transfer systems — Audit and certification of trustworthy digital repositories*.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDISATION (ISO), *24083:2021 - Information and documentation — International archives statistics*.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDISATION (ISO), *24143:2022 - Information and documentation – Information Governance – Concept and principles*.

INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IPSASB), *Financial reporting for heritage in the public sector. Consultation paper. April 2017, IFAC, 2017, <<https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Consultation-Paper-Financial-Reporting-for-Heritage-in-the-Public-Sector.pdf>>*.

INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IPSASB), *IPSAS 17 Property, plant and equipment, December 2006, <<https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ipsas-17-property-plant.pdf>>*.

INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IPSASB), *IPSAS 31 Intangible Assets, January 2010, <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/B7%20IPSAS_31_0.pdf>*.

INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS BOARD
(IPSASB), *The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities*, October 2014,
<<https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Public-Sector-Conceptual-Framework.pdf>>.

Maddalena IPPOLITO, *Il Patrimonio Digitale della Cultura: un'opportunità di fruizione dei beni culturali senza barriere*, «P.A. Persona e Amministrazione», 9 (2021), n. 2, p. 751-772.

Stefania ISELLA – Gianni PENZO DORIA, *L'archivio come risorsa economico-finanziaria (Un archivista salva la vita)*, «InterLex», 9 ottobre 2017,
<<http://www.interlex.it/forum20/17-isella-doria.html>>.

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE, *Valutazione patrimoniale dei fondi fotografici dell'ICCD. Relazione metodologica*,
<<http://www.iccd.beniculturali.it/it/505/articoli-estratti-relazioni/65/valutazione-patrimoniale-dei-fondi-fotografici-dell-iccd>>.

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT), *1. Evoluzione dell'informazione statistica*, in: *Programma statistico nazionale 2017-2019*, Sistan – Istat.

ITMEDIA CONSULTING, *L'economia dei dati. Tendenze di mercato e prospettive di policy*, Centro di ricerca ASK-Università Bocconi, 2018, <www.itmedia-consulting.com/DOCUMENTI/economiadeidati.pdf>.

Christina KAMPOSITORI, *Measuring the impact of special collections and archives in the digital age: opportunities and challenges*, «Liber quarterly», 30 (2020), n. 1, p. 1-31.

Christina KAMPOSITORI – Sue CROSSLEY, *Evidencing the impact and Value of Special Collections*, Research Libraries UK, 2019, <<https://www.rluk.ac.uk/wp-content/uploads/2019/03/Evidencing-impact-and-value-of-special-collections.pdf>>.

Chris F. KEMERER, *An empirical validation of software cost estimation models*, 30 (1987), «Communications of the ACM», n. 5, p. 416-429.

La conduzione della raccolta dei dati nel Censimento delle Istituzioni pubbliche, a cura di Novella Cecconi, Roma, ISTAT, 2020,
<https://www.istat.it/it/files/2020/07/Metodi_Conduzione-raccolta-dati_Istituzioni-Pub.pdf>.

L'utilizzo della tecnica CAWI nelle indagini su individui e famiglie, a cura di Maria Clelia Romano, Roma, ISTAT, 2017, <<https://www.istat.it/it/files//2017/09/Lutilizzo-della-tecnica-Cawi.pdf>>.

Costantino LANDINO, *Strategia e politica di sviluppo per una infrastruttura digitale per la gestione e valorizzazione del patrimonio archivistico*, in: *Conferenza GARR_19 Selected papers*, Roma, Associazione Consortium GARR, 2019, p. 64-68, <10.26314/GARR-Conf19-proceedings>.

Marco LANZINI, *Il patrimonio dell'Archivio di Stato di Milano e i suoi utenti: un'analisi statistica*, intervento al Convegno *Gli archivi: arsenali della democrazia*, Venezia, Ateneo Veneto, 16-17 gennaio 2020.

Alessandro LEON, *I giacimenti culturali di Gianni De Michelis*, in: *Il riformismo di Gianni De Michelis*, conferenza a cura della Fondazione Socialismo e della rivista *Mondoperaio*, tenutasi a Roma il 15 ottobre 2019, preprint 2021, <https://www.researchgate.net/publication/348629318_I_giacimenti_culturali_di_Gianni_De_Michelis>.

Linee guida tecniche per i programmi di creazione di contenuti culturali digitali, a cura di Giuliana De Francesco – Anna Maria Tammaro, Minerva, 2006, <https://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/servprov/documents/technicalguidelinesita1_8.p>.

Elio LODOLINI, *Archivistica. Principi e problemi*, Milano, Franco Angeli, 2005.

Elio LODOLINI, *I bilanci degli Archivi di Stato negli ultimi cento anni. I. Dallo Statuto albertino all'occupazione di Roma*, «Notizie degli Archivi di Stato», 1953, 67-81.

Elio LODOLINI, *I bilanci degli Archivi di Stato negli ultimi cento anni. II. Dall'unificazione degli Archivi al "nuovo ordinamento"*, «Notizie degli Archivi di Stato», 1954, 39-52.

Elio LODOLINI, *I bilanci degli Archivi di Stato negli ultimi cento anni. III. Dalla Seconda guerra mondiale al 1952*, «Notizie degli Archivi di Stato», 1954, p. 95-105.

William J. MAHER, *Measurement and Analysis of Processing Costs in Academic Archives*, «College & Research Libraries», 43 (1982), n. 1, p. 59-67.

Daniele MANACORDA, *Patrimonio culturale, libertà, democrazia. Pensieri sparsi di un archeologo incompetente a proposito di "Diritto e gestione del patrimonio culturale"*, «Il capitale culturale», 21 (2020), p. 15-57.

- Dora MARUCCO, *L'amministrazione della statistica nell'Italia unita*, Roma-Bari, 1996.
- Freda MATASSA, *Valuing your collection: a practical guide for museums, libraries and archives*, London, Facet Publishing, 2017.
- Francesco MAZZEO RINALDI, *Big Data e Valutazione: una relazione ancora da costruire*, «Rassegna italiana di valutazione», 21 (2017), n. 68, p. 7-25.
- Guido MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana*, Bologna, Il Mulino, nuova ed. 2020.
- Cécile MEYNARD – Thomas LEBERBÉ – Sandra COSTA, *Patrimoine et Humanités numériques*, 2020.
- Giovanni MICHETTI, *Dal protocollo al sistema di gestione dei flussi documentali*, in: *L'archivio comunale. Manuale per la gestione dei documenti: dall'archivio corrente all'archivio storico*, a cura di Dimitri BRUNETTI, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2003, p. 91-204.
- Giovanni MICHETTI, *Introduzione alla blockchain*, Napoli, Editoriale scientifica, 2020.
- Giovanni MICHETTI, *OAIS. Sistema informativo aperto per l'archiviazione*. Roma, ICCU, 2007.
- Giovanni MICHETTI, *Un approccio manageriale ai sistemi di gestione documentale: la serie ISO 30300*, «Archivi e cultura», 46-47 (2014-2013), p. 99-120.
- MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE, UFFICIO CENTRALE ARCHIVI DI STATO, *Gli archivi di Stato al 1952*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1954.
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI, *SIAS. Sistema informativo degli Archivi di Stato. Linee guida alla descrizione e alla gestione del patrimonio documentario*, a cura di Pierluigi Feliciati, [Roma], Direzione generale per gli archivi, 2004, <<http://eprints.rclis.org/8142/1/manualeSIAS3-02.pdf>>.
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI, ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI, *SIAS. Sistema informativo degli Archivi di Stato. Linee guida alla descrizione e alla gestione del patrimonio documentario. Nuova edizione, versione software 4.0.0.2*, a cura di Pierluigi Feliciati, [Roma], Istituto centrale per gli archivi, 2006, <<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl>>.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE (ICCD), *Valutazione patrimoniale dei fondi fotografici dell'ICCD. Relazione metodologica*, <<http://www.iccd.beniculturali.it/it/505/articoli-estratti-relazioni/65/valutazione-patrimoniale-dei-fondi-fotografici-dell-iccd>>.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (DIGITAL LIBRARY), *Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND)*, giugno 2022, <<https://docs.italia.it/italia/icdp/>>.

Giuseppe MORBIDELLI, *Tutela assicurativa del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2021.

Roberto MORO VISCONTI, *I beni immateriali: valutazione e merito creditizio*, Roma, Bancaria editrice, 2018.

Antonella MULÉ, *Da un'indagine tra gli utenti: linee di tendenza nella consultazione dei sistemi informativi archivistici*, intervento al Workshop *Comunicare gli archivi nell'era di Internet*, Roma, 16 marzo 2016, <<http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=206>>.

Antonella MULÉ, *Molte domande e poche risposte dalla prima indagine sui siti web dell'amministrazione archivistica*, in: *Il patrimonio culturale in Rete. Atti della giornata di studi Trieste, 14 dicembre 2012*, a cura di Cristina COCEVER, Trieste, EUT, 2013.

Brunella MUTTILLO – Marina CANGEMI – Carlo PERETTO, *Le risorse invisibili. La gestione del patrimonio archeologico e scientifico tra criticità e innovazione*, «Sezione di Museologia Scientifica e Naturalistica», 11 (2015), n. 1, <<https://doi.org/10.15160/1824-2707/1082>>.

Antonio NICITA – Guido DE BLASIO – Fabio PAMMOLLI, *Evidence-based policy!, ovvero, Perché le politiche pubbliche basate sull'evidenza aiutano l'Italia a essere migliore*, Bologna, Il Mulino, 2021.

Laurent NICOLAS, *Neelie Kroes: l'informazione è il nuovo petrolio*, trad. a cura di Camilla MARIOTTO, «Eurobull», 5 gennaio 2012, <<https://www.thenewfederalist.eu/Neelie-Kroes-l-informazione-e-il-nuovo-petrolio,04733?lang=fr>>.

- OECD – ICOM, *Cultura e sviluppo locale: massimizzare l'Impatto. Una guida per le amministrazioni locali, le comunità e i musei*, 2019, <<http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/09/Cultura-e-sviluppo-locale-massimizzare-limpatto.-Una-guida-per-le-amministrazioni-locali-le-comunit%C3%A0-e-i-musei.pdf>>.
- Enrica ORMANNI, *Gli obiettivi di uniformazione nelle applicazioni informatiche promosse dall'Ufficio centrale per i beni archivistici*, «Archivi per la storia», 5 (1992), p. 149-154.
- Enrica ORMANNI, *Progetto per una anagrafe informatizzata degli archivi italiani*, «Bollettino. Centro di ricerche informatiche per i beni culturali. Scuola normale superiore», 1 (1991), p. 11-30.
- Enrica ORMANNI, *Relazioni tra "Censimento" e "Anagrafe"*, in: *Per la storiografia italiana del XXI secolo. Seminario sul progetto di censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri realizzato dall'Archivio centrale dello Stato Roma, 20 aprile 1995*, Roma, Ministero per i beni culturali ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998, p. 64-69.
- Mauro PAOLONI – Fabio Giulio GRANDIS, *La dimensione aziendale delle amministrazioni pubbliche*, Giappichelli, Torino, 2007.
- Michela Doria PASTORE, *Archivio di Stato di Lecce*, in: *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Vol. 2, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1983, p. 499-526.
- Maria Grazia PASTURA, *Il policentrismo della conservazione*, «Aedon. Rivista di arti e diritto on line», 2008, n. 1, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/1/pastura.htm#notaast>>.
- Luca R. PERFETTI, *Il bene pubblico ai tempi dell'assenza della cosa. Appunti per una possibile (contro)teoria dei beni pubblici*, «P.A. Persona e Amministrazione», 2019, n. 2, p. 303-310.
- Angelo PESCE, *Notizie sugli Archivi di Stato, comunicate alla VII Riunione Bibliografica Italiana tenuta in Milano dal 31 maggio al 3 giugno 1906*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1906.

- Ilaria PESCHINI, *L'epidemia del digitale e il contagio necessario*, «Il mondo degli archivi», 20 aprile 2020, <<http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/archivi-digitali/804-l-epidemia-del-digitale-e-il-contagio-necessario>>.
- Adilson Luiz PINTO, *Arquivometria*, «Agora», 21 (2011), p. 59-69.
- Adilson Luiz PINTO – Fausto SIBELE – Ana Paula ALVARES SOARES – José Antonio MOREIRO GONZÁLEZ, *Metric contribution in the archival science or archive administration: archivometrics*, «Brazilian Journal of Information Science: research trends», 11 (2017), n. 1, p. 25-32, <<https://doi.org/10.36311/1981-1640.2017.v11n1.03.p25>>.
- Marilena PIRRELLI, “*Il valore di archivi e musei d'impresa ora verrà stimato*”. *L'intervista ad Antonio Calabrò*, «Il Sole24 ore», 27 novembre 2020.
- Andrea PRADI – Andrea ROSSATO, *I beni comuni digitali. Valorizzazione delle informazioni pubbliche in Trentino*, Napoli, Editoriale scientifica, 2014.
- Rapporto sul Congresso Internazionale di Statistica tenutosi in Firenze il 29 settembre letto alla Reale Accademia di Medicina di Torino nella seduta delli 13 novembre 1867 dal socio ordinario dottore commendatore Benedetto Trompeo*, tip. Favale, 1867.
- Riprogettare «Anagrafe». Elementi per un nuovo sistema archivistico nazionale*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 60 (2000), n. 2, p. 373-454.
- Gianluca ROMAGNOLI, *Intermediazione assicurativa nei rapporti con la Pubblica amministrazione e rischi relativi ai beni culturali*, «Federalismi.it», 30 (2020), p. 176-189.
- Luigi RUSSI – Flavia PELLEGRINO, *Il rinnovo dell'inventario dei beni mobili anno 2005: normativa e procedura operativa*, «Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza», 79 (2005), n. 22, p. 2445-2458.
- Maurizio SAVOJA – Stefano VITALI, *Riprogettare «Anagrafe», Il contributo di Francesca Cavazzana allo sviluppo dei sistemi informativi archivistici nazionali*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 12 (2016), n. 1-2-3, p. 173-188.
- Giulia SBIANCHI, *Dati e analisi sulle dinamiche del settore cultura-turismo 2017-2018*, In: 15. rapporto annuale Federculture 2019, p. 279-317.
- Maik SCHMERBAUCH, *Value of archival statistics in international archives management*, «Comma», 2019, n. 1, p. 95-100, <<https://doi.org/10.3828/comma.2019.1.1>>.

- Erminia SCIACCHITANO, *La cultura conta. Nuove evidenze per le politiche culturali*, «Il giornale delle fondazioni», 15 luglio 2015, <<http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-cultura-conta-nuove-evidenze-le-politiche-culturali>>.
- Girolamo SCIULLO, *I beni*, in: *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, Mulino, 2011, p. 21-51.
- Scrigni di storia. Le sedi monumentali degli Archivi di Stato*, a cura del Ministero della cultura-Direzione generale Archivi, Diano Libri, Bastiglia, 2022.
- Umberto SCOTTI, *Gli intangibles. I diritti di proprietà industriale e intellettuale*, «Diritto ed economia dell'impresa», 2016, n. 1, p. 14-47.
- Ezio SEBASTIANI, *Genesis, concetto e natura giuridica degli archivi di Stato in Italia*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1904.
- Francesco SEMMOLA, *Al cuore del problema: quanto vale ciò che assicuriamo*, in: *Tutela assicurativa del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2021, p. 195-205.
- Wladimiro SETTIMELLI – Filippo ZEVI, *Gli Alinari. Fotografi a Firenze 1852-1920*, Firenze, Alinari, 1977.
- Giuseppe SEVERINI, *Il bene culturale tra tutela amministrativa e tutela assicurativa*, in: *Tutela assicurativa del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2021, p. 309-308.
- Giuseppe SEVERINI, *L'immateriale economico nei beni culturali*, «Aedon», 2015, n. 3, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/3/severini.htm>>.
- Elizabeth SHEPHERD, *Why are records in the public sector organizational assets?*, «Records Management Journal», 16 (2006), n. 1, p. 6-12, 2006, <<https://doi.org/10.1108/09565690610654747>>.
- SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA FOTOGRAFIA, *Report finale: il patrimonio fotografico Alinari*, 31 dicembre 2020, <<https://www.alinari.it/files/Report-scientifico-finale-Accordo-Regione-Toscana-SISF.pdf>>.
- SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS, *Standardized statistical measures and metrics for public services in archival repositories and special collections libraries*, SAA Council, gen. 2018, <<https://www2.archivists.org/standards/standardized-statistical-measures-and-metrics-for-public-services-in-archival-repositories>>.

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA LOMBARDIA,
Piano di conoscenza per la sicurezza di archivi e biblioteche, a cura di Paola MUSSINI
– Luciano SASSI, giugno 2016, <https://www.sa-lom.archivi.beniculturali.it/fileadmin/risorse/documenti_pagine/emergenza_e_prevenzione/Piano_di_conoscenza_per_la_sicurezza_di_archivi_e_biblioteche.pdf>.

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, *Guida agli archivi economici a Roma e nel Lazio*, Ufficio centrale per i beni archivistici. Divisione studi e pubblicazioni, Roma, 1987.

Marco SORRENTINO, *L'approccio "IPSASB" del D.lgs. 118/2011 per la redazione del bilancio accrual degli Enti Locali italiani*, «Economia aziendale online», 6 (2015), p. 163-181, <<https://doi.org/10.6092/2038-5498/6.3.163-181>>.

David THROSBY, *Economia e cultura*, Bologna, Mulino, 2005.

Mario TIRINO, *Il materialismo digitale. Approcci e prospettive metodologiche*, «Scienza e filosofia», 2017, n. 18, p. 105-117.

Brizio Leonardo TOMMASI, *Project management e amministrazione digitale. Criteri di gestione e misurazione di progetti e archivi digitali*, «Jlis.it», 9 (2018), n. 3, p. 92-108.

Luigi TOMASSINI, *Il patrimonio fotografico Alinari: excursus storico e questioni attuali*, «Rivista di studi di fotografia», 5 (2019), n. 10, p. 100-120.

Gemma TORRE, *Management of Government Archives in Italy*, IMT School for Advanced Studies, Lucca, PhD Program in Analysis and Management of Cultural Heritage XXX Cycle, 2017.

Francesca TOSTI, *I beni mobili di interesse culturale "invisibili" nel Conto Generale dello Stato*, in: *Le risorse invisibili. La gestione del patrimonio archeologico e scientifico tra criticità e innovazione. Ferrara, 29 settembre 2014. Atti*, a cura di Brunella MUTTILLO – Marina CANGEMI – Carlo PERETTO, Sezione di Museologia Scientifica e Naturalistica, 11 (2015), n. 1, p. 25-28.

Ekaterina TRAVKINA – Pier Luigi SACCO, *Shock cultura: COVID-19 e settori culturali e creativi*, OECD, settembre 2020, <https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136489-igqp5v2dxn&title=Shock-cultura-COVID-19-e-settori-culturali-e-creativi&_ga=2.211171485.941751472.1633083140-1710067421.1633083140>.

- Giuseppe TROPEA, *Brevi riflessioni intorno al saggio di Pierpaolo Forte sui “beni culturali digitalizzati”*, «P.A. Persona e Amministrazione», 2019, n. 2, p. 311-321.
- UNESCO INSTITUTE OF STATISTICS, *The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS)*, Montreal 2009, <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-framework-for-cultural-statistics-2009-en_0.pdf>.
- UNIONCAMERE, *Il sistema economico integrato dei beni culturali*, Roma, Rotoform, 2009.
- UNIONE EUROPEA, *The Economic Impact of Open Data. Opportunities for value creation in Europe*, 2020, <<https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf>>.
- Kara VAN MALSSSEN – Aparna TANDON – Kelly HAZEJAGER, *The Digital Imperative: Envisioning The Path To Sustaining Our Collective Digital Heritage Summary of research findings & opportunity assessment*, AVP – ICCROM, 2021, <<https://www.iccrom.org/publication/digital-imperative-envisioning-path-sustaining-our-collective-digital-heritage-summary>>.
- Abel VEIGA COPO, *L'assicurazione di opere d'arte e del patrimonio culturale*, in: Tutela assicurativa del patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2021, p. 49-129.
- Verso un Sistema archivistico nazionale?*, «Archivi&Computer», 14 (2004), n. 2.
- Stefano VITALI, *Archivi in rete e utenti: quanto è cambiata la ricerca documentaria*, in: *The net: la rete come fonte e strumento di accesso alle fonti: atti del Convegno, Firenze, 25 febbraio 2016*, a cura di Andrea BECHERUCCI – Francesca CAPETTA, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2017, p. 41-49.
- Stefano VITALI, *BeWeb e SAN. Un percorso aperto di interoperabilità e condivisione*, in: *BeWeb 2020. Vent'anni del portale*, Roma, Gangemi, p. 23-26.
- Stefano VITALI, *Passato digitale. Le fonti dello storico nell'era del computer*, Milano, Mondadori, 2004.
- Karin VON HONACKER, *Methodologie voor de financiële waardering van archiefcollecties. Stand van zaken*, 11 aprile 2019.
- Elizabeth YAKEL – Wendy DUFF – Helen TIBBO – Adam KRIESBERG – Amber CUSHING, *The Economic Impact of Archives: Surveys of Users of Government*

Archives in Canada and the United States, «The American Archivist», 75 (2012), n. 2, p. 297-325, <<https://doi.org/10.17723/aarc.75.2.002033qg27366gvt>>.

Isabella ZANNI ROSIELLO, *La tutela e il policentrismo della conservazione*, in: *Conferenza nazionale degli archivi, Roma, Archivio centrale dello Stato 1-3 luglio 1998*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, p. 57-64.

SITOGRAFIA

Archival Metrics, <<https://sites.google.com/a/umich.edu/archival-metrics/home/publications>>.

ISTAT, *Annuario statistico italiano dal 1878*, <<https://www.istat.it/it/archivio/264305>>.

ISTAT, *Censimenti permanenti delle unità economiche. Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche*, <<https://www.istat.it/it/archivio/216271>>.

ISTAT, *Indagine sulle biblioteche*, <<https://www.istat.it/it/archivio/217094>>.

ISTAT, *Il rapporto Istat sul BES*, <[https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-\(bes\)-il-rapporto-istat-sul-bes](https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)-il-rapporto-istat-sul-bes)>.

MINISTERO DELLA CULTURA, UFFICIO DI STATISTICA, <http://www.statistica.beniculturali.it/Archivi_di_stato.htm>.

SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS, *Archives terminology*, <<https://dictionary.archivists.org/entry/special-collection.html>>.

ALLEGATI



IV

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

**DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
SERVIZIO AA. GG., PERSONALE E BILANCIO**

Prot. 1. 14157 all. 1
C.05.02.(3)
Circ. n. 85(2)

Roma, 17 MAG. 2004

Ai Direttori degli Istituti archivistici LORO SEDI

Oggetto: Valutazione economica del patrimonio archivistico

E, p.c.,

Al Gabinetto dell'Onorevole Ministro
Alle Segreterie degli Onorevoli Sottosegretari di Stato
All'Ufficio Legislativo
All'Ufficio Centrale del Bilancio
Al Segretariato Generale: Servizio I – Bollettino Ufficiale
Ufficio Organizzazione
Servizio VIII
ROMA

Al Servizio di Controllo Interno

Ai Direttori dei Servizi
All'Archivio del Servizio I

N. D. G.
N. D. G.

L'art. 14 del D. L.vo 7.8.1997 n. 279 contempla una nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del conto generale del patrimonio, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di attribuire un valore economico ai beni indicati dall'art. 822 del Codice Civile, tra cui rientrano gli archivi.

Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.4.2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.1.2003) sono stati determinati i relativi criteri di valutazione, assumendo come parametro lo sviluppo in metri lineari delle scaffalature in cui è conservato il materiale. La misura base è quindi il metro lineare, al quale è stata attribuita una stima di €. 5.164,5, suscettibile di variazione secondo i coefficienti indicati nell'allegato B al predetto decreto.

Giova al riguardo precisare che talune modifiche proposte dalla scrivente non hanno potuto trovare immediato accoglimento, attesa l'esigenza di giungere alla sollecita approvazione del decreto di cui trattasi. Il Ministero competente si è peraltro dichiarato disponibile a riesaminare il problema alla luce di eventuali difficoltà insorte in fase applicativa.

Per corrispondere a quanto prescritto dal legislatore, è quindi necessario avviare le procedure di valutazione, che dovranno interessare tutto il patrimonio archivistico di proprietà statale: restano invece esclusi gli archivi e i singoli documenti di proprietà di enti pubblici o di privati, custoditi a qualunque titolo negli Archivi di Stato.

A tal fine, gli Istituti che hanno aderito al Sistema Informativo degli Archivi di Stato (SIAS) potranno avvalersi delle procedure informatiche previste da tale progetto, mentre i rimanenti provvederanno in via autonoma.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

In entrambi i casi i dati saranno comunicati alla scrivente, per l'inserimento nel conto generale del patrimonio. A tal fine, si sono avviati contatti con l'Ufficio Centrale del Bilancio per la revisione della modulistica in uso (modelli 15 e 16 Rag. Centr.).

Per assicurare, nei limiti del possibile, l'uniforme applicazione dei criteri sopra specificati, è stato costituito un gruppo di lavoro, che ha elaborato una serie di suggerimenti, utilizzabili dai dipendenti Istituti, procedendo anche, a titolo di esempio, ad attribuire un valore indicativo per taluni fondi (cfr. allegato).

Si ricorda infine che il codice SEC dei beni archivistici è il seguente: BA CA BA AA GA

Le SS. LL. avranno cura di tener informato lo scrivente sull'andamento delle operazioni e su eventuali difficoltà incontrate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Salvatore Italia)

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

RELAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO

- Valutazione economica e inventariazione del patrimonio archivistico di Otello Pedini
- Fonti normative
- Premessa
- Coefficienti di valutazione
 - B – STATO DI CONSERVAZIONE E COMPLETEZZA
 - C – Periodo storico dal VII al XXI secolo
 - D – Supporto e condizionamento
 - E – Rilevanza per la ricerca storica
 - F – Rarità e pregio
- Esempi
 - Esempio 1 – Archivio di Stato di Ragusa, *Catasto terreni e fabbricati*
 - Esempio 2 - Archivio di Stato di Palermo, *Archivio Belmonte*
 - Esempio 3 – Archivio di Stato di Parma, *Notai di Parma, Protocolli notarili*

VALUTAZIONE ECONOMICA E INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO

A – Inventariazione

Il carattere demaniale dei documenti degli Archivi di Stato italiani è stato affermato per la prima volta in dottrina da E. Sebastiani nel 1904 (*Genesi, concetto e natura giuridica degli archivi di Stato in Italia*, in *Rivista italiana di scienze giuridiche*): l'elencazione dei beni demaniali contenuta nell'art. 427 del C. C. 1865 era infatti pacificamente ritenuta di carattere esemplificativo. L'art. 76 del regolamento per gli Archivi di Stato a sua volta riconosceva *il carattere demaniale insito negli atti di Stato*. L'art. 822 del C. C. 1942 e, in seguito, l'art. 18 del D.P.R. 30.9.1963 n. 1409, ora rifiuto nell'art. 54 del D. L.vo 29.10.1999 n. 490, hanno poi affermato in modo esplicito tale natura.

L'articolo 68 comma 4 del citato regolamento 2.10.1911 n. 1163 (tuttora in vigore a norma dell'art. 12 del D. L.vo 29.10.1999 n. 490) recita: *Di tutte le carte costituenti l'archivio viene fatto inventario, da cui risulti il numero dei mazzi e volumi e quello degli atti contenuti, notando, quando si possa, se siano originali e copie.*

Come chiarito a suo tempo con circolare 22.5.1974 n. 28, la finalità della normativa afferente all'iscrizione in inventario degli atti d'archivio deve considerarsi duplice. Da un lato essa concerne l'ordinamento archivistico in ordine a tutti i compiti d'istituto cui gli Archivi di Stato adempiono, in quanto l'inventario costituisce il presupposto della possibilità di corrispondere alle richieste degli utenti tanto a fini storico – scientifici quanto per usi amministrativi, d'altro lato inerisce al compito di doverosa salvaguardia dei beni demaniali, in attuazione della legge e del regolamento di contabilità di Stato.

Occorre peraltro tener presente che l'inventario di un archivio non si riduce a un elenco di documenti: esso presuppone infatti che l'archivio sia riordinato secondo il metodo storico (la cui osservanza costituisce obbligo giuridico: art. 68, comma 2, regolamento citato). Ciò comporta la ricostruzione della storia della struttura e del modus operandi dell'Ente produttore, che può essere compiuta solo da personale tecnicamente qualificato e richiede un notevole impegno (cfr. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana*).

Ad esempio, il fondo *Camerale* dell' Archivio di Stato di Roma conta circa 7.700 unità archivistiche (buste e registri), ciascuna delle quali conserva in media 1000 documenti, redatti in scritture di difficile lettura e irte di abbreviazioni : atteso l'attuale stato delle risorse organiche dell'Amministrazione archivistica, occorrerebbero decine di migliaia di anni, secondo il calcolo del prof. Lodolini, per inventariare compiutamente il patrimonio archivistico nazionale. Giova al riguardo ricordare che uno solo dei grandi archivi della Federazione Russa (il cui patrimonio documentario è di gran lunga inferiore, per quantità e qualità, a quello italiano) dispone di personale tecnico in numero pari all'Amministrazione italiana nel suo complesso

Si potrebbe perciò ipotizzare una lacuna nel sistema di individuazione giuridica dei beni archivistici demaniali, con conseguenti riflessi negativi sulla loro tutela. In realtà, come è stato osservato in occasione di una celebre vertenza giudiziaria, *se deve valere il principio che unica garanzia è costituita dalla individuazione dei singoli documenti, si comprenderà facilmente come non sarebbe sufficiente neppure la cartulazione poiché alla fin fine potrebbe sempre ipotizzarsi una successiva sostituzione di alcuni documenti con altri debitamente provvisti dello stesso numero di carta*. La giurisprudenza, seguendo un'autorevole dottrina, ha peraltro affermato che la prova dei diritti dello Stato può desumersi da altri elementi, come la struttura dell'ordinamento archivistico (si vedano ATTANASIO *La controversia sul decreto di deposito coatto dell'archivio Altieri*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, LIII (1993), pp.43/86 e SPAGGIARI *Rivendicabilità degli archivi e documenti degli Stati preunitari a favore dello Stato italiano*, in *Archivio Giuridico F. Serafini*, vol CCVIII , 1988, fasc. 4; cfr.

anche Cass. Civ. – SS. UU. – 5.12.1990 n. 11679 e TAR Lazio 24.5.1988 n. 717. Per un interessante caso di rivendica all'estero, cfr. Alta Corte di Giustizia di Londra 30.8.1918, nel caso *Medici Tornaquinci*)

Un primo tentativo di rilevazione sistematica del patrimonio conservato negli Archivi di Stato italiani fu portato a termine, in piena guerra, dal Ministero dell'Interno della R.S. I. (Bologna, Zanichelli, 1944); altra rilevazione fu condotta nel 1952.

Di ben altro spessore, la *Guida Generale degli Archivi di Stato italiani*, avviata nel 1966 e pubblicata in 4 volumi tra il 1981 e il 1994, oggi inserita on line e costantemente aggiornata (si veda il sito www.archivi.beniculturali.it). Occorre ricordare che, nello spirito della circolare n. 28/74, si pensava di utilizzare, come unità di descrizione in inventario dei beni dello Stato, gli “schedoni” predisposti per la stesura della *Guida*, i quali contengono: nome esatto del fondo o della serie e notizie necessarie a individuare con sicurezza il complesso documentario (dispersioni, discordanze tra il nome e il reale contenuto); consistenza, data d'ingresso in archivio con la specificazione dell'occasione e del titolo d'acquisto (versamento, deposito, dono, acquisto, lascito testamentario, cessione in pagamento di imposte, confisca di beni di cui si sia tentata l'illecita esportazione ecc.); gli eventuali atti di corredo.

L'assoluta uniformità dei criteri di inventariazione non può peraltro essere raggiunta. Diversità di ogni genere (origine, natura, tempi, partizione e estensione) contraddistinguono infatti le serie documentarie ed impongono un tipo diverso di mezzi di corredo, ossia quello che appaia, caso per caso, più utile come chiave di ricerca e che consenta una più chiara descrizione, cosicché tali strumenti di indagine vanno dall'analicità del regesto alla sinteticità di altri mezzi.

B – Valutazione economica

Anteriormente al D. L.vo n. 279/97 non sussisteva alcun obbligo di valutazione economica dei beni archivistici. Nel corso di talune verifiche amministrativo – contabili era stata sostenuta l'estensibilità alla fattispecie del R. D. 26.8.1927 n. 1917, ma tale linea interpretativa, priva di ogni fondamento, è stata lasciata cadere dall'Ispettorato Generale di Finanza.

Infatti:

Il R. D. n. 1917/27, adottato in forza del combinato disposto degli articoli 7 comma 2 e 16 del regolamento di contabilità di Stato, non è stato formato con l'intervento del Ministro dell'Interno, allora competente in materia archivistica;

dopo l'entrata in vigore dell'art. 822 CC può ragionevolmente dubitarsi dell'attuale vigenza degli articoli sopra citati (in questo senso, Consiglio di Stato – sezione III – 4.12.1956 n. 904); i beni archivistici erano già demaniali nel 1924, per cui non potevano ritenersi soggetti a norme dettate per beni patrimoniali indisponibili, come allora erano le raccolte bibliografiche e museali.

Dopo il 1997, si è posto il problema di adottare coefficienti valutativi idonei, tali nel contempo da evitare eccessivi aggravii agli istituti.

I parametri del commercio antiquario sono fuorvianti, giacché esso è condizionato da fattori estrinseci, legati al mondo del collezionismo: un documento dovrebbe così avere una valutazione esorbitante solo perché reca la firma di un personaggio storico che nel momento dell'acquisto è “di moda” e ciò indipendentemente dal suo reale valore storico. Occorre ribadire che l'archivio è un complesso organico, una “universitas rerum” che è l'antitesi di una collezione (cfr. l'art. 50 del regolamento n. 1163/11, che vieta di *alterare l'ordine dei documenti dalle serie originarie dei singoli uffici per farne collezioni speciali o istituire arbitrari riordinamenti in opposizione all'art. 68*) e in cui i singoli documenti sono legati da un nesso organico necessario, indipendente da scelte personali del titolare (se io decido di raccogliere autografi di Napoleone oppure lettere scritte in inchiostro verde, si tratta di una

valutazione estrinseca suscettibile di mutamento; al contrario, esiste un collegamento funzionale, ad es., tra l'atto inviato alla Corte dei Conti per il visto, il rilievo formulato, la relativa risposta e la pronuncia della sezione di controllo).

Lo Stato non può e non deve perciò rincorrere tutte le oscillazioni di un mercato fluttuante.

Non sono neppure utilizzabili i criteri applicati ai fini della copertura assicurativa per mostre, giacché la relativa misura dipende non solo e non tanto da elementi oggettivi quanto piuttosto dai rischi cui il bene viene esposto (la polizza per un prestito in Svizzera comprensibilmente costa meno di quella per un prestito in Burundi, dove imperversa la guerra civile).

L'unica esperienza di valutazione mediante perizia giudiziale di beni archivistici espropriati ha dato luogo a esiti opinabili proprio perché si è guardato ai singoli atti piuttosto che stimarli nel loro contesto – operazione lecita per le biblioteche ma esiziale per gli archivi.

Il solo parametro oggettivo riconosciuto a livello internazionale dal Conseil International des Archives è lo sviluppo per metri lineari delle scaffalature su cui il materiale è collocato.

Il D. M. 18.4.2002 ha recepito questo criterio, fissando un valore base per un metro lineare di scaffalatura e prevedendo una serie di parametri di abbattimento e innalzamento, sulla scorta dello stato di conservazione, del supporto, del periodo storico, della completezza e organicità del materiale.

OTELLO PEDINI

FONTI NORMATIVE

- D.lgs. 7 agosto 1997 n. 279, art.14
 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 18 aprile 2002
 - Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2003, n.13
-

PREMESSA

L'articolo 14 del D.lgs. 7 agosto 1997 n. 279 contempla una nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, prevedendo fra l'altro l'obbligo di attribuire un valore economico a beni di cui all'articolo 822 del Codice Civile. Il successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 18 aprile 2002 (G.U. n.24 del 30.01.2003) ha di conseguenza realizzato tale classificazione indicando i parametri valutativi.

Tale disciplina si applica anche ai beni archivistici statali, che pure in precedenza non rientravano nella sfera applicativa del Regio Decreto 26 agosto 1927 n.1917.

Non devono dunque essere valutati gli archivi e i singoli documenti di proprietà non statale, detenuti a qualunque titolo dagli Archivi di Stato.

Si rende ora necessario avviare le procedure di valutazione economica del patrimonio documentario conservato negli Archivi di Stato, secondo i coefficienti di identificazione e valutazione fissati dall'allegato B del citato Decreto Ministeriale 18 aprile 2002.

Il solo parametro oggettivo riconosciuto a livello internazionale dal Conseil International des Archives è lo sviluppo per metri lineari delle scaffalature su cui il materiale è collocato: Il D. M. 18.4.2002 ha recepito questo criterio, fissando un valore base per un metro lineare pari a € 5164,57 e prevedendo una serie di parametri di abbattimento e innalzamento, sulla scorta dello stato di conservazione, del condizionamento, del periodo storico, della completezza e organicità, della rarità e pregio del materiale.

In merito, tuttavia, si è osservato che tale criterio di valutazione, che resta il parametro di riferimento generale e ordinario, non è facilmente applicabile a tutte le tipologie del patrimonio documentario conservato negli Archivi di Stato.

Inoltre non sono sembrate particolarmente chiare le classi relative ai coefficienti di rivalutazione, oltre che difficilmente coniugabili con l'unità di misura "metro lineare". Ad esempio non necessariamente un fondo/serie si presenta nello stesso stato di conservazione;

ancor meno la documentazione di un fondo/serie (specie per quelli che hanno una estensione cronologica che comprende più secoli) ha lo stesso supporto, né il supporto in quanto tale è suscettibile di una valutazione oggettiva (il primo documento su carta potrebbe avere una stima valore superiore a quello di una pergamena coeva); e ancora: la carta del XV, XVI, XVII secolo ha lo stesso valore di una “velina” del primo Novecento?

Analoghe perplessità suscitano le voci “rilevanza per la ricerca storica” e “rarietà e pregio”.

Può essere considerato un parametro oggettivo e come tale immutabile la “rilevanza per la ricerca storica”, soggetta viceversa alle mutevoli mode storiografiche? E gli archivi e i singoli documenti, proprio per la loro “unicità”, non sono tutti egualmente “rari”?

Inoltre, per quanto riguarda pergamene, sigilli e tipari, disegni, stampe, cartografia, monete e medaglie, audiovisivi etc., diversamente condizionati (rotoli, cassettiere, armadi, scatole, etc.) e quindi non quantificabili in metri lineari di scaffalatura, la Commissione ha osservato come molto più pertinente sarebbe utilizzare come criterio di misurazione l’unità documentaria anziché il metro lineare⁸⁰.

Tale criterio dovrebbe prima di tutto applicabile alle piccole accessioni di scarsa entità che non costituiscono una *universitas rerum*, non organiche ai fondi (autografi, fotografie, oggetti, lettere isolate..), né esse stesse dunque assimilabili a fondi o serie.

I coefficienti di valutazione unitari per tipologie di seguito elencati devono tuttavia essere proposti e approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Archivio di Stato	Fondo	Materiale documentario in unità	tipologia materiale	valore base per unità
		n	disegni, mappe e docc. assimilabili	€ 51.645,70
			pergamene	€ 51.645,70
			sigilli, matrici, tipari	€ 51.645,70
			monete e medaglie	prezzi di mercato
			materiale diverso	prezzi di mercato
			stampe	prezzi di mercato

Ulteriori perplessità ha suscitato la stima effettuata a titolo esemplificativo (cfr. ESEMPI) su alcuni fondi. I valori che ne derivano sono alti e ciò potrebbe avere due tipi di ripercussioni: l’innalzamento dei valori di mercato degli archivi posti in vendita dai privati e l’elevato premio di assicurazione in caso, ad esempio, di prestiti per mostre.

D’altra parte l’esame comparato con i parametri di valutazione adottati per le altre tipologie di beni culturali ha evidenziato come i valori degli archivi siano nella media e, rispetto ad alcune analoghe fattispecie di beni librari, addirittura molto più bassi.

⁸⁰ Laddove invece tali materiali sono conservati all’interno delle unità di condizionamento del fondo archivistico di appartenenza, saranno da misurare con il criterio generale dei metri lineari.

Coefficiente di valutazione B - Stato di conservazione e completezza

Classi di valutazione

Pessimo	0,1 - 2
Mediocre	2,1 - 4
Discreto	4,1 - 6
Buono	6,1 - 8
Ottimo	8,1 - 10

Scopo

La valutazione deve tenere conto tanto dello stato di conservazione fisica quanto della completezza del fondo/serie

Metodo

Attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo previsto per ciascuna classe di valutazione, combinando tra loro il giudizio sulla conservazione e quello sulla completezza.

Esempio

Un fondo/serie in buono stato di conservazione, ma molto lacunoso, potrà essere valutato con 6,1. Un fondo/serie in pessimo stato di conservazione, ma integro e privo di lacune, potrà essere valutato con 2.

Coefficiente di valutazione C - Periodo storico dal VII al XXI secolo

Classi di valutazione

XX – XXI sec.	0,1 - 2
XVIII - XIX sec.	2,1 - 4
XVI – XVII sec.	4,1 - 6
XIII – XV sec.	6,1 - 8
VII – XII sec.	8,1 - 10

Scopo

Valutare il fondo/serie sulla base del periodo storico cui si riferisce.

Metodo

Attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo previsto per ciascuna classe di valutazione, tenendo presente la data di inizio della documentazione. Non vanno prese in considerazione le eventuali estensioni, ma unicamente l'estremo cronologico iniziale.

Esempio

AS ROMA, *Amministrazione camerale del patrimonio ex gesuitico*, 1773-1814, con documenti dal 1578.

Questo fondo potrà essere valutato con coefficiente da 2,1 a 4, avendo come estremo cronologico iniziale il XVIII secolo (e non l'estensione al XVI secolo).

Coefficiente di valutazione D - Supporto e condizionamento

Classi di valutazione

Pessimo	0,1 - 2
Mediocre	2,1 - 4
Discreto	4,1 - 6
Buono	6,1 - 8
Ottimo	8,1 - 10

Scopo

Valutare il fondo/serie sulla base della qualità/funzionalità delle scaffalature, delle unità di condizionamento (buste, cartelle, pacchi, mazzi, faldoni, filze, etc.) e di tutti i fattori della *conservazione* (ai sensi dell'art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio⁸¹), e cioè delle condizioni e dei parametri ambientali di conservazione (locali, impianti, scaffalature, condizionamento etc.).

Metodo

Attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo per ciascuna classe di valutazione, coordinando tra loro il giudizio sulle scaffalature e quello sul condizionamento.

Esempio

Un fondo/serie conservato su scaffalature idonee, ma condizionato in faldoni in cattivo stato potrà essere valutato con 6,1.

Coefficiente di valutazione E - Rilevanza per la ricerca storica

Classi di valutazione

Strumenti di ricerca (0,1 - 5)		Consultazione (0,1 - 5)	
nulla	0,1 - 1	Nulla	0,1 - 1
Elenco di consistenza	1,1 - 2	Sporadica	1,1 - 2
Inventario parziale	2,1 - 3	Bassa	2,1 - 3
Inventario sommario	3,1 - 4	Media	3,1 - 4
Inventario analitico	4,1 - 5	Alta	4,1 - 5

Scopo

Valutare il fondo/serie sulla base della frequenza di consultazione e della effettiva fruibilità, in relazione agli strumenti di ricerca disponibili.

Metodo

Per ogni parametro di valutazione (strumenti di ricerca, consultazione) attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo previsto per ciascuna classe di valutazione. Per gli strumenti di ricerca, attribuire il coefficiente massimo della relativa classe di

⁸¹ D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42, articolo 29: "comma 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. comma 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

valutazione ad inventari pubblicati a stampa o sul Web. Quindi sommare i due valori attribuiti, per ottenere il valore finale del coefficiente E.

Esempio

Un fondo disordinato, privo di strumenti di ricerca, mai consultato potrà essere valutato con il coefficiente 0,1. Un inventario sommario pubblicato potrà essere valutato con coefficiente 4; un inventario analitico non pubblicato potrà essere valutato 4,1.

Un fondo sporadicamente consultato ma dotato di inventario analitico pubblicato potrà essere valutato con coefficienti 1,1 e 5, per un valore finale di 6,1.

Coefficiente di valutazione F - Rarità e pregio

Considerata l'unicità della documentazione archivistica si consiglia di attribuire al fondo/serie coefficienti di valutazione a partire da 5 piuttosto che da 0,1.

Classi di valutazione

di rilevanza locale	5,1 - 6
di rilevanza provinciale	6,1 - 7
di rilevanza regionale	7,1 - 8
di rilevanza nazionale	8,1 - 9
di rilevanza internazionale	9,1 - 10

Scopo

Valutare il fondo/serie sulla base della rarità e pregio della documentazione archivistica, intesa soprattutto come sua rilevanza.

Metodo

In mancanza di altri riferimenti, attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo per ciascuna classe di valutazione, tenendo conto della rilevanza della documentazione archivistica su base geografica e della presenza e disponibilità pubblica di altre fonti equivalenti (copie).

ESEMPI

Esempio n. 1

Archivio di Stato di Ragusa
Nuovo catasto terreni e fabbricati, (1936 – 1985),
2929 regg. e mappe, per metri lineari 195

Valore base € 5164,57 x 195 metri lineari = € **1.007.091**

coefficienti di valutazione

B = 7 (Il fondo è in buone condizioni ma con sporadiche lacune)

C= 2 (Il termine cronologico di inizio del fondo è il XX secolo)

D= 8 (Il fondo è condizionato in registri rilegati e le mappe sono in parte in contenitori creati *ad hoc*, in parte arrotolate)

E= 8 (Il fondo è molto consultato sia ai fini storici che ai fini amministrativi ed è dotato di un inventario sommario)

F= 7 (Non risultano esserci fonti analoghe consultabili per lo studio del territorio ragusano)

G= B+C+D+E+F= 32

Valore base x G = € **32.226.916,80**

Esempio n. 2

Archivio di Stato di Palermo
Archivio Belmonte, (1354 - 1931),
1770 voll. per 140,7 metri lineari

Valore base € 5164,57 x 140,7 metri lineari = € **726.654,99**

coefficienti di valutazione

B = 6 (Il fondo è in condizioni discrete, ma alcuni documenti necessitano di restauro)

C= 7 (Il termine cronologico di inizio del fondo è il XIV secolo)

D= 4 (Il fondo è condizionato in regg. e buste, ma necessita di spolveratura e di parziale ricondizionamento)

E= 7 (Il fondo è mediamente consultato ed è dotato di un inventario sommario)

F= 10 (Il fondo aggrega documentazione relativa alla Casa Ventimiglia (1129-1832), alla Casa Monroy (1129-1832) e alla Casa Monroy di Belmonte, (1832-1931). Comprende scritture relative alle famiglie Afflitto, Monroy, Ventimiglia e a quelle loro legate da rapporti di parentela e/o interesse come Rosselli e Speciale, Belloch, Bargellino e Cottone, Perollo Cappasanta, Scuderi, Palma, Settimo, Riggio. Oltre ai possedimenti in Palermo, gli atti si riferiscono alla contea di Collesano, alla ducea di Carcaci, alle baronie di Santo Stefano di Bivona, Gratteri, Casalbianco, Spaccaforno e altre)

G= B+C+D+E+F= 34

Valore base x G = € **24.706.269,66**

Esempio n. 3

Archivio di Stato di Parma

Notai di Parma, protocolli notarili (1680-1855),

pezzi: 13665 per 915 metri lineari

Valore base € 5164,57 x 915 metri lineari = € **4.725.581,55**

coefficienti di valutazione

B = 5 (Il fondo è in discreto stato di conservazione malgrado non ne sia valutabile la completezza)

C= 4,1 (Il termine cronologico di inizio del fondo è la fine del XVII secolo)

D= 0,1 (Il fondo è inconsultabile perché non sistemato su scaffali, ma accatastato)

E= 1,2 (Il fondo non è mai stato consultato, nonostante sia dotato di un elenco di consistenza della fine del XIX secolo)

F= 7 (Gli atti notarili sono una fonte importantissima per la storia della vita economica e sociale del territorio parmense)

$$G = B + C + D + E + F = 17,4$$

Valore base x G = € **82.225.118,97**

Sezione 1 DATI PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ ISTITUZIONALE E DELL'INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RILEVAZIONE

1.1 Dati per l'identificazione dell'unità istituzionale

CODICE IDENTIFICATIVO

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

FORMA GIURIDICA

ATTIVITÀ ECONOMICA PRINCIPALE

MODIFICA ATTIVITÀ ECONOMICA PRINCIPALE

INDIRIZZO SEDE UNICA O CENTRALE

REGIONE

PROVINCIA (SIGLA)

COMUNE

CAP

TELEFONO

EMAIL

URL

L'ENTE DICHIARA DI POSSEDERE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

1.2 Dati per l'identificazione dell'incaricato del coordinamento della rilevazione

NOME

COGNOME

TELEFONO

EMAIL

DIREZIONE/ UFFICIO APPARTENENZA

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) ISTITUZIONALE

1.3 Alla data di compilazione del questionario, l'unità istituzionale è:

ALLA DATA DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO, L'UNITÀ ISTITUZIONALE È

Sezione 2 RISORSE UMANE E FORMAZIONE

2.1 Indicare il numero di unità di personale DIPENDENTE in servizio al 31 dicembre 2020 secondo il tipo di contratto, il regime orario e il genere

- Includere nel personale dipendente in servizio il personale comandato, distaccato, in convenzione proveniente da altro Ente ed escludere il personale comandato, distaccato, in convenzione presso altro Ente
- Includere nel personale dipendente a tempo determinato, il personale con contratto di formazione lavoro

Codice	Personale dipendente	Maschi	Femmine	Totale
1.	Personale a tempo INDETERMINATO	0	0	0
	- a tempo pieno	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
	- in part-time con prestazione di lavoro inferiore o uguale al 50%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
	- in part-time con prestazione di lavoro superiore al 50%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
2.	Personale a tempo DETERMINATO	0	0	0
	- a tempo pieno	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
	- in part-time con prestazione di lavoro inferiore o uguale al 50%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
	- in part-time con prestazione di lavoro superiore al 50%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
3.	TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	0	0	0

2.2 Indicare il numero di unità di personale NON DIPENDENTE in servizio al 31 dicembre 2020 secondo il tipo di contratto e il genere

- Includere il personale la cui spesa si configura come acquisto di servizi (lavoratori a progetto o con contratto di collaborazione continuativa, titolari di contratto di lavoro temporaneo, intesi come prestatori di lavoro somministrato o ex interinali, o altri lavoratori atipici quali: LSU, LPU, volontari del servizio civile, titolari di contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio(voucher/buoni PrestO), titolari di assegni di ricerca e di borse di studio)

Codice	Personale non dipendente	Maschi	Femmine	Totale
1.	Lavoratori a progetto o con contratto di collaborazione continuativa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
2.	Lavoratori temporanei (ex interinali)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
3.	Altri lavoratori atipici	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
4.	TOTALE PERSONALE NON DIPENDENTE	0	0	0

2.3 Indicare se al 31 dicembre 2020 presso l'unità istituzionale prestavano servizio volontari, esclusi quelli del servizio civile

- Sì
 No

1. Numero di volontari presenti sistematicamente

2. Numero di volontari presenti saltuariamente

2.4 Indicare il numero di unità di personale DIPENDENTE al 31 dicembre 2020 in posizione di comando/distacco/convenzione in entrata da altro Ente e in uscita verso altro Ente

Codice	Personale dipendente	Maschi	Femmine	Totale
1.	Comando/distacco/convenzione in entrata da altro Ente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
2.	Comando/distacco/convenzione in uscita verso altro Ente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0

Sezione 2 RISORSE UMANE E FORMAZIONE

2.5 Nel corso del 2020 l'unità istituzionale ha organizzato o finanziato attività di formazione per il proprio personale?

- Sì
 No

2.5.1 L'unità istituzionale ha elaborato e adottato un piano formativo?

- Sì
 No

2.5.2 Individuare le aree tematiche in cui l'unità istituzionale ha organizzato (*gestione diretta*) o finanziato (*gestione indiretta*), nel corso del 2020, attività di formazione per il proprio personale; per ciascuna sottoarea tematica selezionata indicare il numero di attività formative, la loro durata complessiva in ore e il totale dei partecipanti.

Nella 'Durata complessiva delle attività formative in ore', in caso di più attività formative svolte per ogni singola sottoarea, sommare la durata in ore di tutte le attività realizzate dall'unità istituzionale comprese quelle di eventuali repliche, indipendentemente dal numero di partecipanti.
Attenzione! Non moltiplicare il numero di ore per il numero dei partecipanti

Aree e sottoaree tematiche	Numero attività formative svolte	Durata complessiva delle attività formative in ore	Totale partecipanti
----------------------------	----------------------------------	--	---------------------

1. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

1.1 Normativa pubblico impiego e contratti di lavoro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1.2 Metodologie gestione risorse umane	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1.3 Normativa previdenziale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1.4 Progettazione organizzativa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1.5 Misurazione dell'efficienza e qualità del servizio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1.6 Formazione di formatori	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1.7 Valutazione delle prestazioni di dirigenza e personale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1.8 Altro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. MANAGERIALE

2.1 Project management	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.2 Valutazione progetti, analisi costi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.3 Reingegnerizzazione processi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.4 Stili di leadership	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.5 Processi di decisione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.6 Tecniche normative	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.7 Altro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. COMUNICAZIONE

3.1 Normativa sulla comunicazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.2 Rapporti con l'utenza	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.3 Attività e gestione degli URP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.4 Attività degli Uffici Stampa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.5 Attività di promozione e di immagine	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.6 Tecniche di comunicazione integrata	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.7 Altro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. ECONOMICO-FINANZIARIA

4.1 Normativa fiscale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.2 Contabilità pubblica	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.3 Normativa e procedure sugli appalti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.4 Gestione dei beni patrimoniali	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.5 Metodologia delle politiche di spesa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.6 Analisi economica	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.7 Altro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

5. CONTROLLO DI GESTIONE

5.1 Normativa sui controlli	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.2 Controllo direzionale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.3 Definizione dei processi di pianificazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.4 Definizione del budget direzionale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.5 Ruolo e funzioni del controller	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.6 Altro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

6. INFORMATICO TELEMATICA

6.1 Progettazione e gestione dei processi informatici	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.2 Office di base	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.3 Office avanzato	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.4 Specialista IT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.5 Specialista web	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.6 Specialisti su applicativi standard	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.7 Specialisti su applicativi non standard	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

6.8 Altro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 7. LINGUE STRANIERE			
7.1 Corsi di base	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.2 Corsi avanzati	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.3 Corsi specialistici	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.4 Altro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 8. MULTIDISCIPLINARE			
8.1 Corsi per accesso alla dirigenza	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8.2 Corsi concorso per le varie qualifiche	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8.3 Corsi di riqualificazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8.4 Formazione iniziale (compreso addestramento di base e di mantenimento)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8.5 Altro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 9. INTERNAZIONALE			
9.1 Istituzioni europee e internazionali	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9.2 Strumenti normativi e di indirizzo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9.3 Rendicontazione dei progetti europei	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9.4 Utilizzo dei fondi europei	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9.5 Tecniche di negoziazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9.6 Benchmarking e scambio di esperienze	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9.7 Altro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 10. GIURIDICO-NORMATIVA			
10.1 Semplificazione amministrativa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10.2 Riforma della PA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10.3 Federalismo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10.4 Normativa sulla Privacy	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10.5 Sicurezza nei luoghi di lavoro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10.6 Prevenzione della corruzione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10.7 Digitalizzazione della PA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10.8 Normativa di settore	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10.9 Aggiornamento normativo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10.10 Altro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 11. TECNICO-SPECIALISTICA			
11.1 Cultura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.2 Istruzione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.3 Sanità	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.4 Territorio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.5 Attività produttive	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.6 Agricoltura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.7 Ambiente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.8 Statistica	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.9 Addestramento tecnico-specialistico di polizia e militare	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.10 Altro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale	0	0	0

2.5.3 Indicare il numero di attività di formazione svolte per ciascuna modalità di erogazione

Se determinate attività di formazione sono state erogate attraverso una sola e unica modalità (ad esempio solo corsi in aula) indicare in corrispondenza di tale modalità il numero complessivo di attività formative svolte e il totale partecipanti.
 Se invece sono state erogate in modalità mista (ad es: parte in aula e parte e-learning) indicare in corrispondenza di tale modalità plurimodale (*blended learning*) il relativo numero complessivo di attività formative svolte e il totale partecipanti.

Modalità di erogazione	Numero attività formative svolte	Totale partecipanti
Monomodale		
Aula	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-learning	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Learning on the job/Stage/Laboratori	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Videoconferenza/Webinar/Webmeeting	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Convegno/Conferenza	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autoapprendimento (nel quadro di progetti formativi organizzati dall'unità istituzionale)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plurimodale		
Attività erogate in modalità mista (blended learning)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale	0	0

2.5.4 Indicare la modalità di gestione, diretta o indiretta, della formazione e la percentuale di ore erogate per singola modalità

Modalità di gestione	Percentuale di ore erogate
Gestione diretta da parte dell'unità istituzionale	<input type="text"/> %
Gestione indiretta da parte di:	
- Altra istituzione pubblica	<input type="text"/> %
- Scuola pubblica di settore	<input type="text"/> %
- Impresa/Istituzione privata	<input type="text"/> %
- Ente internazionale (in Italia o all'estero)	<input type="text"/> %
	0 %

Sezione 3 ORGANI ISTITUZIONALI AL 31/12/2020

3.1.1 Selezionare dal menù a tendina l'organo di vertice, rappresentante legale dell'unità istituzionale, che svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo e indicarne il genere


Denominazione organo di vertice	Genere	
	M	F
Direttore/Direttore generale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ministro		
Sindaco		
Presidente		
Commissario straordinario/liquidatore		
Rettore		
Amministratore unico		
Altro		
<input type="text" value="Specificare"/>		

3.1.2 Elencare gli altri organi di governo dell'unità istituzionale che svolgono funzioni di indirizzo politico-amministrativo, selezionandoli dal menù a tendina e indicare il relativo numero di componenti, distinto per genere.

Escludere dall'elenco degli organi che svolgono funzioni di indirizzo politico-amministrativo le eventuali articolazioni interne dei medesimi con attribuzioni di funzioni politiche, anche se previste dallo statuto (ad esempio costituiscono articolazioni interne del Consiglio della Regione, da non indicare, le Commissioni consiliari e l'Ufficio di presidenza)


Se una stessa persona è componente di più organi, essa va conteggiata in ciascun organo di cui fa parte. Includere anche l'organo di vertice/rappresentante legale dell'unità istituzionale già indicato al quesito 3.1.1. qualora questo ne sia parte.

Includere i membri dell'organo anche con funzione di segreteria (escludere il personale di segreteria dell'organo se non è membro).

Denominazione organo di governo	Numero componenti		
	M	F	
Consiglio			
Consiglio di amministrazione			
Consiglio direttivo			
Consiglio di indirizzo			
Consiglio di gestione			
Assemblea	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Giunta			
Comitato di indirizzo			
Senato accademico			
Altro			
<input type="text" value="Specificare"/>			


3.1.3 Elencare gli **organi di controllo** dell'unità istituzionale che svolgono funzioni di controllo interno, selezionandoli dal menù a tendina e indicare il relativo numero di componenti, distinto per genere .

Quando un organo di controllo svolge le sue funzioni per più istituzioni pubbliche (ad esempio per più comuni, facenti parte o meno di unioni o consorzi di comuni), ognuna di tali istituzioni dovrà selezionare la corrispondente tipologia di organo di controllo "in forma associata".

Denominazione organo di controllo	Numero componenti		
	M	F	
Revisore dei conti/revisore unico in forma singola			
Revisore dei conti/revisore unico in forma associata			
Collegio dei revisori in forma singola			
Collegio dei revisori in forma associata			
OIV in forma singola			
OIV in forma associata			
Nucleo di valutazione in forma singola	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Nucleo di valutazione in forma associata			
Collegio sindacale			
Altro			
<input type="text" value="Specificare"/>			

3.2 Nell'unità istituzionale sono presenti figure di raccordo tra l'organo di vertice e le strutture amministrativo-gestionali apicali, rappresentate dalle unità organizzative interne di I livello?

Selezionare la risposta dal menù a tendina e in caso di presenza di una figura di raccordo indicarne il genere.

Denominazione figura di raccordo	Genere		
	M	F	
Nessuna figura			
Segretario comunale			
Segretario generale			
Direttore generale			
Direttore amministrativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Direttore sanitario			
Capo di gabinetto			
Altro			
<input type="text" value="Specificare"/>			

Sezione 4 GESTIONE ECOSOSTENIBILE

4.1 Negli ultimi due anni (2019-2020), l'unità istituzionale ha adottato forme di rendicontazione sociale e/o ambientale delle attività, dei progetti e delle spese sostenute? Se Sì, indicare l'ultimo anno di approvazione

1. Bilancio sociale	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	Ultimo anno di approvazione <input type="text"/>
2. Bilancio ambientale	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	Ultimo anno di approvazione <input type="text"/>
3. Rapporto ambientale	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	Ultimo anno di approvazione <input type="text"/>

4.2 Nel 2020, l'unità istituzionale ha acquistato beni e/o servizi delle seguenti categorie disciplinate dai Criteri ambientali minimi (CAM) nell'ambito del 'Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione' (PAN GPP)?

Se l'acquisto è stato effettuato con CAM, indicare la quota del valore a base d'asta (o una sua stima se la fornitura deriva da centrale d'acquisto), per la quale è stato applicato il relativo decreto CAM.

	Acquisto effettuato	Valore base d'asta con CAM
a. Stampanti DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019	Sì, con CAM Sì, senza CAM No	<input type="text"/> %
b. Arredi per interni DM 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017) - DM (correttivo) 3 luglio 2019 (G.U. n. 167 del 18 luglio 2019)	Sì, con CAM Sì, senza CAM No	<input type="text"/> %
c. Arredo Urbano DM 5 febbraio 2015 (G.U. n. 50 2 marzo 2015)	Sì, con CAM Sì, senza CAM No	<input type="text"/> %
d. Ausili per l'incontinenza DM 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)	Sì, con CAM Sì, senza CAM No	<input type="text"/> %
e. Carta DM 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)	Sì, con CAM Sì, senza CAM No	<input type="text"/> %
f. Cartucce per stampanti DM 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019)	Sì, con CAM Sì, senza CAM No	<input type="text"/> %
g. Edilizia DM 11 ottobre 2017 (G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)	Sì, con CAM Sì, senza CAM No	<input type="text"/> %
h. Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione) DM 27 settembre 2017 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)	Sì, con CAM Sì, senza CAM No	<input type="text"/> %
i. Pulizia per edifici DM 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)	Sì, con CAM Sì, senza CAM No	<input type="text"/> %
j. Rifiuti urbani		

Sezione 6 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E ARMONIZZAZIONE CONTABILE

6.1 Nell'unità istituzionale sono stati nominati il **Responsabile della prevenzione della corruzione** e il **Responsabile della trasparenza**?

- Sì, entrambi i Responsabili
 Sì, solo il **Responsabile della prevenzione della corruzione**
 Sì, solo il **Responsabile della trasparenza**
 Nessun Responsabile

6.1.1 Indicare se si tratta di un'unica figura o di figure distinte

- È un'unica figura che ricopre entrambi i ruoli
 Sono due figure distinte

6.1.1.a Indicare il genere del soggetto che ricopre tale ruolo

Figura	Genere	
	M	F
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6.1.1.b Indicare il genere del soggetto che ricopre tale ruolo

Figura	Genere	
	M	F
Responsabile della prevenzione della corruzione	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Responsabile della trasparenza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6.1.1.c Indicare il genere dei soggetti che ricoprono tale ruolo

Figura	Genere	
	M	F
Responsabile della prevenzione della corruzione	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Responsabile della trasparenza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6.2 L'unità istituzionale ha adottato misure per la prevenzione della corruzione?

- Sì
 No

6.2.1 Quali misure sono state adottate? (è possibile barrare più di una casella)

- Attivazione di sistemi di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
 Rotazione del personale
 Adozione di protocolli di legalità negli affidamenti
 Controlli sulla composizione delle commissioni di gara o di concorso, volti a verificare l'assenza di conflitti di interesse e di condizioni di inconferibilità ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165 del 2001
 Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione
 Adozione di specifiche tipologie di controllo sugli atti e sull'attività svolta
 Previsione di specifici obblighi di comportamento dei soggetti coinvolti nella gestione dei servizi
 Specificazione degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi
 Altro

6.3 L'unità istituzionale ha rispettato gli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013?

- Sì
 No

6.4 Nell'ambito dell'attività di gestione dei servizi, l'unità istituzionale ha stabilito di pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli previsti dal d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013?

- Sì
 No

6.4.1 Quali dati aggiuntivi ha scelto di pubblicare?

6.5 Sono stati effettuati i controlli sulla sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi previsti dal d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013?

- Sì

No

6.5.1 Il controllo è avvenuto

A campione

Su tutte le nomine

6.6 L'unità istituzionale ha adottato nel corso dell'esercizio 2020, atti di programmazione almeno annuale degli acquisti di servizi e forniture (es. programmazione degli acquisti di beni di consumo, servizi di assistenza informatica, servizi di pulizia, etc.)?

Sì

No

6.6.1 Qual è la percentuale, in termini di valore complessivo della spesa, degli acquisti effettuati con atti programmati rispetto al totale degli acquisti effettuati nell'anno di esercizio 2020?

%

6.7 L'unità istituzionale, nel corso dell'esercizio 2020, ha fatto ricorso a centrali di committenza per l'acquisto di beni e servizi?

Sì

No

6.7.1 Qual è la percentuale, in termini di valore complessivo della spesa, degli acquisti effettuati tramite il ricorso alla centrale di committenza rispetto al totale degli acquisti effettuati nell'anno di esercizio 2020?

%

6.8 L'unità istituzionale ha adottato un proprio codice di comportamento?

Sì

No

6.9 L'unità istituzionale ha adottato sistemi di controllo sulla corretta gestione dei servizi finali e di funzionamento?

Sì

No

6.9.1 Che tipo di controlli sono stati previsti?

Ispettivi

Informativi tramite report periodici

Tramite sistemi di rilevazione della soddisfazione degli utenti finali

Su segnalazione

Altro

6.10 L'unità istituzionale si è dotata di un Piano delle Performance ai sensi della normativa vigente?

Sì

No, ma ha avviato il relativo processo di definizione

No, non è tenuta alla redazione del Piano della Performance

No, ma dispone di un programma strategico con altra denominazione

No, pur essendovi tenuta, l'istituzione non ha ancora avviato il processo di definizione

6.11 Relativamente all'anno 2020, l'unità istituzionale si è adeguata al processo di armonizzazione contabile dei bilanci della pubblica amministrazione previsto dalla normativa vigente per i seguenti aspetti?

	Sì	No, ma ha avviato il relativo processo	No, l'istituzione non è tenuta ad adeguarsi	No, l'istituzione è tenuta ad adeguarsi a decorre dall'anno	No
Adozione del piano dei conti integrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Adozione degli schemi di bilancio per missioni e programmi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

6.12 Relativamente all'anno 2020, l'unità istituzionale ha integrato il Piano della Performance con gli strumenti di programmazione finanziaria?

Sì

No, ma ha avviato il relativo processo

- No, l'istituzione non è tenuta all'integrazione
- No, l'istituzione è tenuta all'integrazione a decorrere dal (indicare anno)
- No

Sezione 7 DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA INFORMATICA

È opportuno che questa sezione venga compilata da chi conosce le scelte dell'unità istituzionale in materia di digitalizzazione.

7.1 Nel corso del 2020, l'unità istituzionale ha utilizzato alcune di queste **tecnologie** per la gestione dei dati e l'erogazione dei servizi? *(rispondere ad ogni riga)*

- a) Web Sì No
- b) Servizi di cloud computing Sì No
- c) Applicazioni Mobile Sì No
- d) Internet delle Cose - IoT (*Internet of Things*) Sì No

7.2 Nel corso del 2020, l'unità istituzionale ha interagito con gli utenti utilizzando **social media**?

- Sì
- No

7.2.1 Specificare i social media utilizzati *(rispondere ad ogni riga)*

- a) Social network (ad es. Facebook) Sì No
- b) Blog o microblog dell'Amministrazione (ad es. Twitter, Blogger) Sì No
- c) Siti web di condivisione di contenuti multimediali (ad es. YouTube, Instagram, Snapchat) Sì No
- d) Messaggistica istantanea (es. WhatsApp, Telegram) Sì No

7.3 Nel corso del 2020, sono state analizzate, direttamente o attraverso fornitori esterni, **grandi quantità di dati informativi (big data)** derivanti da fonti eterogenee (sensori, contatori intelligenti o smart meter, immagini, web, social, app, dati di geolocalizzazione, dati open, ecc.)?

- Sì
- No

7.3.1 Indicare per quali finalità sono stati analizzati big data

- a) Per comprendere le esigenze dell'utenza e offrire nuovi servizi
- b) Per anticipare situazioni di crisi e anomalie
- c) Per prendere decisioni che migliorino le azioni dell'unità
- d) Per altre finalità

È importante che, chi risponde, non riporti una valutazione personale ma le scelte fatte e la visione dell'Unità Istituzionale in merito all'adozione delle tecnologie informatiche anche se queste sono state decise da altri (società esterne, obblighi di legge, altre Istituzioni, ecc.)

7.4 Con riferimento al 2020, quanto hanno inciso i seguenti ostacoli al processo di digitalizzazione dell'unità istituzionale? *(rispondere ad ogni riga)*

Ostacoli alla digitalizzazione dell'Amministrazione	nulla	poco	abbastanza	molto
a) Carenza di staff qualificato in materie ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Mancanza di adeguata formazione in materia ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Spesa elevata per l'ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Mancanza di risorse finanziarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Mancanza di integrazione tra le applicazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Rigidità al cambiamento nell'organizzazione degli uffici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Mancanza di coordinamento tra i settori coinvolti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Mancanza di un referente della trasformazione digitale all'interno dell'unità istituzionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Mancanza di piani strutturati per investimenti in innovazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) Scarsa capacità di fare rete tra diverse istituzioni pubbliche per progetti di digitalizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k) Altro, specificare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.5 Nel corso del 2020 l'unità istituzionale ha utilizzato le seguenti **misure di sicurezza** informatica? *(rispondere ad ogni riga)*

- a) Analisi delle vulnerabilità dei sistemi in uso all'amministrazione

Sì No

b) Sistemi di identità centralizzate (single sign on, single log-in) Sì No

c) Sistemi di autenticazione a due fattori Sì No

d) Uso di software di sicurezza (esempio Antivirus, Firewall, ecc.) Sì No

e) Procedure di salvataggio dei dati in dispositivi off-line Sì No

f) Cifratura completa o parziale dei dati Sì No

g) Esistenza di staff dedicato alla sicurezza informatica Sì No

h) Formazione del personale all'utilizzo sicuro dei dispositivi ICT Sì No

i) Limitazioni all'uso di Internet per i dipendenti Sì No

j) Limitazioni ai "diritti di amministratore" dei dispositivi informatici in dote all'amministrazione Sì No

k) Penetration test Sì No

l) Valutazione della vulnerabilità informatica Sì No

m) Altro, specificare Sì No

7.6 Nel corso del 2020, l'unità istituzionale ha subito **attacchi informatici**?

Sì

No

7.6.1 Nel corso del 2020, l'unità istituzionale ha subito qualcuno dei seguenti attacchi informatici? (rispondere ad ogni riga)

a) Virus, spyware o malware Sì No

b) Si è trattato di Ransomware Sì No

c) Furto di identità digitale da parte di terzi Sì No

d) Uso non autorizzato di computer, rete locale da parte di estranei Sì No

e) Uso non autorizzato di computer, rete locale da parte di personale di staff Sì No

f) Altri tipi di attacchi Sì No

7.6.2 Nel corso del 2020, l'unità istituzionale quanti attacchi informatici ha subito?

Numero attacchi

7.6.3 Può indicare se gli attacchi informatici subiti nel corso del 2020 hanno prodotto i seguenti danni? (rispondere ad ogni riga)

a) Perdita (anche temporanea) di accesso a file e/o reti e/o servizi online Sì No

b) Danneggiamento di software e/o sistemi informatici Sì No

c) Accessibilità o forte rallentamento della web page e dei servizi online Sì No

d) Perdita permanente di file e/o dati non personali Sì No

e) Furto monetario Sì No

f) Alterazione e/o distruzione e/o furto di dati contenenti informazioni personali sui dipendenti e/o sugli utenti dell'amministrazione Sì No

g) Perdita di informazioni confidenziali e riservate diverse dai dati personali Sì No

h) Altro tipo di danno, specificare Sì No

7.6.3.1 Quanti attacchi informatici hanno prodotto danni?

Numero attacchi che hanno prodotto danni

7.6.4 Nel corso del 2020 l'unità istituzionale ha dovuto procedere al pagamento di somme di denaro per il recupero di dati o l'accessibilità a programmi, risorse e servizi?

Sì

No

7.6.5 Quali, tra le seguenti azioni, sono state messe in campo dall'unità istituzionale a seguito degli attacchi informatici subiti? (rispondere ad ogni riga)

a) Elaborazione e/o modifica di protocolli/strategie di difesa e/o prevenzione Sì No

b) Acquisto/aggiornamento di software di sicurezza (antivirus, firewall, ecc.) Sì No

c) Formazione aggiuntiva del personale esistente, dedicato e non alla sicurezza informatica Sì No

d) Assunzione di personale dedicato alla sicurezza informatica Sì No

Sezione 8 SMART WORKING E IMPATTO COVID-19

Per **Smart Working** o **Lavoro Agile** si intende una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione ai lavoratori di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati (Osservatorio Smart Working – Politecnico di Milano).

8.1 Qual è il numero minimo di lavoratori dell'unità istituzionale che devono necessariamente recarsi nella sede di lavoro?

Se non è previsto un numero minimo di lavoratori, inserire 0

Numero

8.2 Per far fronte all'emergenza legata al COVID-19, l'unità istituzionale ha preso qualcuno dei seguenti provvedimenti per i lavoratori? (una risposta per ogni riga)

	Sì, per tutti	Sì, per una parte significativa	Sì, per una minoranza (es. meno del 25%)	No
a) Fornitura di dispositivi hardware (es. PC) ai dipendenti che non avevano dotazioni personali per lavorare da remoto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Fornitura ai dipendenti della dotazione tecnologica per l'accesso sicuro ai dati da remoto (es. VPN, VDI, servizi in cloud)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Fornitura ai dipendenti della dotazione software per collaborare da remoto (es. strumenti di instant messaging, web conference)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Possibilità di utilizzare i dispositivi personali (ad esempio PC o tablet personale) per accedere a applicativi e strumenti per lavorare da remoto (BYOD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Piani di comunicazione per incentivare il maggior utilizzo degli strumenti già a disposizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Formazione in merito all'utilizzo degli strumenti già a disposizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Formazione rispetto al nuovo modo di lavorare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Attivazione di nuovi canali di comunicazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>				

8.3 Sul piano delle comunicazioni, durante l'emergenza da COVID-19, è cambiata la frequenza delle interazioni all'interno dei team di lavoro?

- Sì, è aumentata
- Sì, è diminuita
- No, è rimasta invariata
- Non so

8.4 Sul piano delle comunicazioni, durante l'emergenza da COVID-19, è cambiata la frequenza delle interazioni con le persone non appartenenti al team di lavoro?

- Sì, è aumentata
- Sì, è diminuita
- No, è rimasta invariata
- Non so

8.5 L'unità istituzionale ha monitorato l'impatto dello Smart Working sui seguenti aspetti? (una risposta per ogni riga)

	Sì, è stato monitorato con stime quantitative	No, ma è stata fatta una valutazione qualitativa	No, né con stime quantitative né con valutazioni qualitative	Non so
Produttività dell'ente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soddisfazione e benessere del lavoratore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servizi erogati ai cittadini/imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8.6 In base all'esito del monitoraggio o della valutazione qualitativa, qual è stato l'impatto dello Smart Working sui seguenti aspetti? (una risposta per ogni riga)

	Lo Smart Working ha avuto un impatto positivo	Lo Smart Working non ha avuto alcun impatto	Lo Smart Working ha avuto un impatto negativo
Produttività dell'ente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soddisfazione e benessere del lavoratore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servizi erogati ai cittadini/imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8.7 Al termine dell'emergenza da COVID-19 l'unità istituzionale prevede di adottare iniziative strutturate di Smart Working?

- Sì, erano già presenti prima dell'emergenza
- Sì, saranno sicuramente adottate
- Non so, ne sarà valutata l'adozione
- No

8.8 Al termine dell'emergenza da COVID-19 quale dovrebbe essere la percentuale massima di persone che potranno lavorare in Smart Working?

Percentuale

%

8.9 Al termine dell'emergenza da COVID-19, sarà possibile continuare a lavorare in Smart Working su base settimanale o mensile?

- Su base settimanale (alcuni giorni a settimana)
- Su base mensile (alcune settimane al mese)
- Altro

- Non so

8.10.1 Al termine dell'emergenza da COVID-19, per quanti giorni alla settimana mediamente sarà possibile continuare a lavorare in Smart Working?

- Fino a 1 giorno alla settimana
- Fino a 2 giorni alla settimana
- Fino a 3 giorni alla settimana
- Fino a 4 giorni alla settimana
- Senza limitazioni di giornate
- Non so

8.10.2 Al termine dell'emergenza da COVID-19, per quante settimane al mese sarà possibile continuare a lavorare in Smart Working?

- Fino a di 1 settimana al mese
- Fino a 2 settimane al mese
- Fino a 3 settimane al mese
- Fino a 4 settimane al mese
- Non so

8.11 A seguito dell'emergenza da COVID-19, l'unità istituzionale ha effettuato o prevede di effettuare riprogettazioni o interventi sugli spazi di lavoro? *Se sono presenti più sedi, fare una valutazione complessiva sugli spazi*

- Non sono stati effettuati né sono previsti interventi sugli spazi di lavoro
- Non sono stati effettuati né sono previsti interventi sugli spazi di lavoro, ma saranno definite delle regole di utilizzo
- Gli spazi sono stati o saranno ampliati
- Gli spazi sono stati o saranno ridotti
- Gli spazi sono stati o saranno riprogettati per avere ambienti differenti
- Altro

8.12 A seguito dell'emergenza da COVID-19 l'unità istituzionale ha introdotto nuovi strumenti di valutazione delle performance per tener conto delle nuove modalità di lavoro?

- Sì, sono stati introdotti
- No, ma saranno sicuramente introdotti per il 2021
- Non so, ne sarà valutata l'introduzione
- No

8.13 L'emergenza da COVID-19 ha segnalato la necessità di nuove competenze o professionalità digitali (es. esperti di tecnologie digitali, esperti per la digitalizzazione dei processi)?

- Sì
- No
- Non so

Raccolta dati - Archivio di Stato di Lecce					
	2015	2016	2017	2018	2019
Dati statistici sull'utenza					
Numero pezzi consultati	11481	10845	9809	11625	8420
Numero visitatori anno di riferimento	2156	2340	1955	1830	1750
% Visitatori fuori area di riferimento (fuori regione)	4%	5%	4%	3%	3%
Tempo mediamente speso per la ricerca (in giorni)	3,704	4,120	3,336	2,106	1,906
Dati finanziari relativi all'istituto					
RICAVI					
Trasferimenti annuali della Direzione generale Archivi	€ 50.468,96	€ 114.919,33	€ 122.957,49	€ 112.725,38	€ 153.602,87
Trasferimenti annuali della Direzione generale Bilancio	€ 51.214,41	€ 108.012,86	€ 71.138,21	€ 69.085,91	€ 61.136,28
Servizi aggiuntivi*	€ 2.137,63	€ 2.535,14	1938,02	€ 1.576,26	€ 1.504,05
Concessione beni					
Servizi in concessione diretta					
Sponsor, contributi di privati per investimenti					
Altro					
COSTI					
Costi sostenuti per istituzione archivio	/	/	/	/	/
Attività ordinaria	importi compresi in "spese di funzionamento"				
Attività straordinaria	/	/	/	/	/
Costi sostenuti per la sede	€ 47.600,00	€ 47.600,00	€ 47.600,00	€ 47.600,00	€ 47.600,00
Spese di funzionamento	41.336,55	58.522,86	52.670,05	34.965,16	118.883,46
Spese di funzionamento straordinarie	22.612,12	45.785,21	8.910,56	8.085,91	58.957,80
Personale dipendente (indicare il totale in euro dei buoni pasto che sono in carico all'istituto)	€ 13.524,00	€ 13.076,00	€ 12.971,00	€ 10.983,00	€ 10.143,00
Si fornisce inoltre:					
1. il numero dei dipendenti in forze presso l'AS	31	31	25	24	22
	Area 3 = 20 pp	Area 3 = 18 pp	Area 3 = 12 pp	Area 3 = 12 pp	Area 3 = 10 pp
	Area 2 = 7 pp	Area 2 = 9 pp	Area 2 = 9 pp	Area 2 = 8 pp	Area 2 = 10 pp
	Area 1 = 4 pp	Area 1 = 4 pp	Area 1 = 4 pp	Area 1 = 4 pp	Area 1 = 2 pp
	full time	full time	full time	full time	full time
2. la relativa qualifica					
3. la tipologia di contratto (se full time o part time);					
Dichiarare se la sede principale e le sue succursali (compresi i depositi) sono concesse in uso gratuito (bene demaniale) o in altra forma					
La sede principale in via Sozy Carafa n° 15 è in uso gratuito, il deposito sito in via Sozy Carafa ang. Via Monte Sabotino è in locazione passiva					

Archivio di Stato di Palermo					2015	2016	2017	2018	2019
Dati finanziari relativi all'istituto									
RICAVI									
Trasferimenti annuali della Direzione generale Archivi						967.345,00	347.200,00	268.681,00	609.677,00
Trasferimenti annuali della Direzione generale Bilancio						481.252,00	1.733.000,00	2.726.557,00	267.801,00
Servizi aggiuntivi						8.223,00	7.150,00	10.027,00	10.033,00
Concessione beni									
Servizi in concessione diretta									
Sponsor, contributi di privati per investimenti									
Altro									
COSTI									
Costi sostenuti per istituzione archivio									
Attività ordinaria									
Attività straordinaria						30.842,00	2.000,00	38.420,00	
Costi sostenuti per la sede (affitto della sede)					39.446,00	39.446,00	39.446,00	39.446,00	39.446,00
Spese di funzionamento						369.777,00	341.528,00	126.976,00	179.800,00
Spese di funzionamento straordinarie							199.150,00	65.000,00	200.000,00
Personale dipendente (indicare qui il totale in euro dei buoni pasto che sono in carico all'istituto)						90.286,00	60.816,00	58.968,00	61.733,00
Si fornisce inoltre:									
1. il numero dei dipendenti in forze presso l'AS					69	69	67	67	52
2. la relativa qualifica					funzionari 14 amministrativi 30 custodi/AFAV 25	funzionari 14 amministrativi 30 custodi/AFAV 25	funzionari 14 amministrativi 30 custodi/AFAV 23	funzionari 19 custodi/AFAV 20	funzionari 17 amministrativi 20 custodi/AFAV 15
3. la tipologia di contratto (se full time o part time):					1 part time (amministrativo) 68 full time	1 part time (amministrativo) 68 full time	1 part time (amministrativo) 68 full time	1 part time (amministrativo) 68 full time	1 part time (amministrativo) 68 full time
Dichiarare se la sede principale e le sue succursali (compresi i depositi) sono concesse in uso gratuito (bene demaniale) o in altra forma					Sede Catena - demanio Sede Gancia - demanio Sede di Termini Imerese - in affitto	Sede Catena - demanio Sede Gancia - demanio Sede di Termini Imerese - in affitto	Sede Catena - demanio Sede Gancia - demanio Sede di Termini Imerese - in affitto	Sede Catena - demanio Sede Gancia - demanio Sede di Termini Imerese - in affitto	Sede Catena - demanio Sede Gancia - demanio Sede di Termini Imerese - in affitto

Raccolta dati - Archivio di Stato di Palermo					
<i>Sede GANCIA</i>	2015	2016	2017	2018	2019
Dati statistici sull'utenza					
Numero pezzi consultati	8154	8450	12042	10457	12750
Numero visitatori anno di riferimento	362 (ammissioni) 2172 (accessi totali)	362 (ammissioni) 2534 (accessi totali)	395 (ammissioni) 3941 (accessi totali)	383 (ammissioni) 3704 (accessi totali)	420 (ammissioni) 4064 (accessi totali)
% Visitatori fuori area di riferimento (fuori regione)	10%	11%	15%	15%	15%
Tempo mediamente speso per la ricerca (in giorni)	6	7	10	10	10
<i>Sede CATENA</i>	2015	2016	2017	2018	2019
Dati statistici sull'utenza					
Numero pezzi consultati	5922	5404	9592	10455	11048
Numero visitatori anno di riferimento	238 (ammissioni) 1948 (accessi totali)	242 (ammissioni) 1568 (accessi totali)	213 (ammissioni) 1585 (accessi totali)	228 (ammissioni) 1451 (accessi totali)	215 (ammissioni) 1379 (accessi totali)
% Visitatori fuori area di riferimento (fuori regione)	15%	17%	19%	18%	19%
Tempo mediamente speso per la ricerca (in giorni)	8	6	7	6	6
<i>Sezione TERMINI IMERESE</i>	2015	2016	2017	2018	2019
Dati statistici sull'utenza					
Numero pezzi consultati	319	142	306	107	60
Numero visitatori anno di riferimento	21 (ammissioni) 179 (accessi totali)	20 (ammissioni) 75 (accessi totali)	22 (ammissioni) 144 (accessi totali)	20 (ammissioni) 120 (accessi totali)	10 (ammissioni) 50 (accessi totali)
% Visitatori fuori area di riferimento (fuori regione)	14%	10%	13%	5%	10%
Tempo mediamente speso per la ricerca (in giorni)	6	4	6	6	5

Raccolta dati - Archivio di Stato di Roma					
Scheda rilevazione dati archivio	2015	2016	2017	2018	2019
Dati visitatori					
Numero pezzi consultati	51519	45211	37696	50698	21144
Numero visitatori anno di riferimento	9359	8630	7214	10014	8561
% Visitatori fuori area di riferimento (regione)	27%	28%	30%	33%	28%
Tempo mediamente speso per la visita (in giorni)	4	4	3,5	5	4

Archivio di Stato di Roma - Sant'Ivo sala di studio													
2015	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	
Regione Lazio	173	121	103	85	92	58	33	2	74	84	94	67	986
Italia - Fuori regione													
Lazio	35	33	38	23	19	19	28	0	28	27	21	19	290
Estero	11	19	22	17	23	18	8	1	23	17	15	10	184
TOTALE	219	173	163	125	134	95	69	3	125	128	130	96	1460
nn. mancanti: 46, 59, 114, 128, 212, 282, 293, 326, 509, 693, 709, 716, 751-758, 930, 1009, 1012, 1087, 1184, 1243													
bis: 119, 363, 576, 602, 720-726, 871, 967, 1096, 1128, 1312													
note: salto di numerazione delle schede da 1099 a 2000. Poi continua regolarmente fino a 2015; da qui riprende la numerazione a partire da 1117													
2016	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	
Regione Lazio	141	133	128	89	131	86	61	0	65	69	77	40	1020
Italia - Fuori regione													
Lazio	36	37	25	44	42	24	12	0	28	32	18	11	309
Estero	15	37	24	25	13	34	20	0	30	12	13	8	231
TOTALE	192	207	177	158	186	144	93	0	123	113	108	59	1560
nn. mancanti: 133, 143, 168, 198, 205, 250, 286, 287, 595, 629, 777, 743, 878-887, 1195													
bis: 44, 188, 224, 701, 790, 1020-1064, 1146													
2017	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	
Regione Lazio	141	114	149	75	81	66	77	15	54	69	73	41	955
Italia - Fuori regione													
Lazio	31	45	46	21	28	24	23	5	12	31	39	18	323
Estero	22	29	31	8	33	16	19	0	26	27	14	7	232
TOTALE	194	188	226	104	142	106	119	20	92	127	126	66	1510
nn. mancanti: 167, 410, 527, 691, 1080													
nn. bis:													
2018	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	
Regione Lazio	176	86	96	88	95	54	46	17	40	50	54	30	832
Italia - Fuori regione													
Lazio	49	47	35	29	35	22	27	7	22	26	23	16	338
Estero	17	37	26	17	31	38	21	10	18	17	13	7	252
TOTALE	242	170	157	134	161	114	94	34	80	93	90	53	1422
nn. mancanti: 1397													
bis:													
2019	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	
Regione Lazio	199	115	96	86	68	57	69	25	35	71	56	41	918
Italia - Fuori regione													
Lazio	35	39	38	31	33	25	14	8	13	21	27	20	304
Estero	11	22	11	13	17	22	17	3	15	20	11	9	171
TOTALE	245	176	145	130	118	104	100	36	63	112	94	70	1393
nn. mancanti: 986, 1124, 1213, 1296, 1326, 1382													
nn. bis:													

Archivio di Stato di Roma - Galla Placidia UTE													
2015	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Regione Lazio	29	21	31	23	27	22	16	0	21	31	18	11	250
Italia - Fuori regione Lazio	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Esteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	29	24	32	24	27	22	16	0	21	31	18	11	255
TOTALE	29	24	32	24	27	22	16	0	21	31	18	11	255
Amministrativi	20	11	18	15	23	16	14	0	14	23	18	8	
Privato	6	10	13	6	2	4	2	0	3	4	0	0	
Studio	3	3	1	3	2	2	0	0	4	4	0	3	
2016	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Regione Lazio	24	29	28	35	24	23	19	0	27	23	7	18	257
Italia - Fuori regione Lazio	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Esteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TOTALE	24	29	28	35	26	23	19	0	27	23	8	18	260
TOTALE	24	29	28	35	26	23	19	0	27	23	8	18	260
Amministrativi	20	23	16	29	18	19	14	0	24	17	6	13	
Privato	4	5	8	5	5	3	2	0	2	3	1	4	
Studio	0	1	4	1	3	1	3	0	1	3	1	1	
2017	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Regione Lazio	25	38	29	21	31	20	23	2	26	16	31	17	279
Italia - Fuori regione Lazio	0	2	1	4	2	0	0	1	0	0	0	2	12
Esteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	25	40	30	25	33	20	23	3	26	16	31	19	291
TOTALE	25	40	30	25	33	20	23	3	26	16	31	19	291
Amministrativi	21	32	25	19	21	16	17	3	19	14	25	12	
Privato	4	7	4	6	8	3	3	0	4	2	3	5	
Studio	0	1	1	0	4	1	3	0	3	0	3	2	
2018	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Regione Lazio	21	27	31	29	37	29	29	1	23	26	28	20	301
Italia - Fuori regione Lazio	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	6
Esteri	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTALE	22	27	32	30	37	29	29	1	23	26	30	22	308
TOTALE	22	27	32	30	37	29	29	1	23	26	30	22	308
Amministrativi	12	20	25	28	27	28	28	1	19	20	23	18	
Privato	10	2	6	0	4	1	1	0	3	0	6	1	
Studio	0	5	1	2	6	0	0	0	1	6	1	3	
2019	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Regione Lazio	28	24	26	19	32	24	17	10	20	24	20	15	259
Italia - Fuori regione Lazio	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	1	7
Esteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	29	24	27	19	33	24	17	10	21	26	20	16	266
TOTALE	29	24	27	19	33	24	17	10	21	26	20	16	266
Amministrativi	23	21	23	16	30	21	12	8	19	22	18	11	
Privato	1	3	1	1	2	3	2	2	2	2	1	1	
Studio	5	0	3	2	1	0	3	0	0	2	1	4	